

Rapporto sulla politica economica esterna 92/1 + 2

e

Messaggi concernenti accordi economici internazionali

del 20 gennaio 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Fondandoci sull'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), ci pregiamo presentarvi il seguente rapporto. Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto e dei suoi allegati (n. 811-815) (art. 10 cpv. 1 della legge).

Simultaneamente, fondandoci sull'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di accettare i decreti federali relativi ai seguenti accordi:

- Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele (n. 821 e appendici);
- Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Polonia (n. 822 e appendici).

Vi proponiamo, inoltre, di togliere di ruolo il seguente intervento:

1991 P 90.728 Tassa sul caffè in favore dello sviluppo
(E 13.3.91, Simmen); (n. 517).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 gennaio 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Le speranze in una ripresa dell'economia mondiale nel corso dell'anno in rassegna si sono realizzate solo parzialmente. Nei Paesi industrializzati occidentali, dopo un breve risveglio all'inizio dell'anno, l'attività economica è rimasta debole. Le differenze congiunturali tra i principali Paesi e le diverse regioni si sono così nuovamente ridotte. Negli Stati Uniti si è constatata una ripresa moderata dell'attività e, in Gran Bretagna, la recessione, che dura da ben due anni, si è fatta meno severa. Per contro, in Giappone e in Germania, la congiuntura, prima molto dinamica, ha perso quasi tutto il suo slancio. Ne consegue che in Europa occidentale la crescita è, nel suo insieme, inferiore alla media dell'OCSE. La stessa cosa vale per la crescita degli investimenti, particolarmente importante per la Svizzera. La crescita nella zona dell'OCSE si è quindi accelerata soltanto dallo 0,8 per cento nel 1991 all'1,5 per cento nel 1992.

Le cause del ritardo della ripresa dell'economia mondiale – tra l'altro la riduzione indispensabile dell'indebitamento elevato delle famiglie e delle imprese, le correzioni dei rialzi durante il periodo di surriscaldamento sui mercati immobiliari, nonché i tassi d'interesse elevati in Europa occidentale – continueranno a produrre i loro effetti perlomeno nel corso del primo semestre del 1993. La debole crescita dei redditi e l'incertezza generale riguardo alla sicurezza dell'impiego influiranno sul consumo delle famiglie in numerosi Paesi. Nel corso dell'anno, un calo dell'inflazione dovrebbe permettere una diminuzione dei tassi d'interesse in Germania e quindi nell'insieme dell'Europa, stimolando così la ripresa ancora esitante. Nel 1993, la crescita nella zona OCSE non dovrebbe superare il 2 per cento in media annuale. Una crescita dell'ordine del 3 per cento, che dovrebbe permettere di ridurre la disoccupazione la cui tendenza è di nuovo al rialzo, non sarà possibile prima del 1994.

In Svizzera, dopo un ristagno dell'attività economica nel 1991, nel corso dell'anno appena trascorso il prodotto interno lordo è calato di circa un mezzo per cento. Se nel 1991 il regresso dell'attività si era limitato a certi settori dell'economia interna particolarmente sensibili ai tassi d'interesse e ad alcuni settori d'esportazione, nel 1992 la debolezza congiunturale si è estesa a tutti i settori della domanda interna ad eccezione del consumo pubblico. I più colpiti sono stati nuovamente gli investimenti, segnatamente nei settori della costruzione di alloggi, della costruzione artigianale e industriale e degli investimenti in infrastruttura. Le esportazioni hanno costituito l'unico sostegno rilevante della congiuntura. In un ambiente economico internazionale depresso dove la concorrenza è quindi molto dura, il settore d'esportazione è riuscito ad accrescere nettamente le sue forniture all'estero, controbilanciando così una forte diminuzione dell'attività economica interna.

Una ripresa della congiuntura internazionale sempre esitante, prospettive di crescita molto mediocri sui mercati dell'Europa occidentale vitali per la Svizzera e un franco svizzero leggermente più forte lasciano presagire che, nel 1993, la crescita delle nostre esportazioni sarà nettamente meno marcata. La do-

manda interna non darà impulsi di crescita. Dopo il rigetto dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), persisterà l'incertezza riguardo all'avvenire della Svizzera in quanto luogo di produzione. Tale situazione può colpire gli investimenti, in particolare quelli in infrastruttura, contribuendo così a ritardare la stabilizzazione e la ripresa progressiva della congiuntura. A livello economico, il 1993 in Svizzera sarà probabilmente marcato dal persistere della recessione, da un aumento della disoccupazione e da un'ulteriore diminuzione dell'inflazione.

Dal punto di vista della politica economica esterna e della politica d'integrazione, l'anno in rassegna è stato contrassegnato dalla conclusione dei negoziati relativi alla creazione di uno Spazio Economico Europeo (SEE) - con firma, il 2 maggio a Porto, del relativo Accordo - dagli adeguamenti del diritto nazionale che l'accordo implicava (Eurolex) e infine dalla votazione popolare del 6 dicembre. A questa data, popolo e Cantoni hanno respinto il decreto federale sullo Spazio Economico Europeo. Tale decisione deve essere rispettata senza riserve di sorta; la Svizzera non potrà quindi partecipare allo SEE.

Gli Stati dell'AELS hanno continuato a sviluppare le relazioni con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Hanno firmato accordi di libero scambio con tre di essi: il primo, con la Cecoslovacchia, il 20 marzo; gli altri due con la Polonia e la Romania, il 10 dicembre. L'accordo concluso con la Cecoslovacchia è stato applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° luglio ed è entrato formalmente in vigore il 1° dicembre. Il 17 settembre, gli Stati dell'AELS hanno inoltre ratificato un accordo di libero scambio con Israele.

I negoziati nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT si sono arenati ancora una volta in seguito alle divergenze di opinioni tra gli Stati Uniti e la CE in materia di commercio agricolo. Il compromesso raggiunto il 5 dicembre tra le due Parti dovrebbe nondimeno permettere di accedere alla fase finale dell'ottavo ciclo di negoziati sul commercio mondiale.

Nel quadro del suo programma di sostegno in favore dei Paesi d'Europa centrale e orientale, la Svizzera ha esteso agli altri Paesi della regione il processo di cooperazione iniziato con la Polonia. Ha inoltre partecipato attivamente ai lavori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il 29 maggio, l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è diventata effettiva.

1 Significato storico del voto del 6 dicembre 1992**11 La Comunità europea**

La Comunità europea è stata fondata ad uno scopo preciso: impedire una volta per tutte il ricorso alla forza tra gli Stati membri mediante l'interdipendenza delle loro economie e, rafforzandone il potenziale economico, dare all'Europa un maggior peso politico nel mondo. Costruita su un'unione doganale gestita a livello sovranazionale, la CE rappresenta un'associazione di Stati che ambiscono in primo luogo a creare, mediante una liberalizzazione reciproca e un'armonizzazione del diritto, un mercato interno comune, che ha come conseguenza un trattamento nazionale uniforme in tutti i settori economici. Con l'attuazione di politiche comuni, si intende creare una comunità economica caratterizzata da condizioni di concorrenza eque. Lo stadio finale delle tre tappe dell'unione doganale, del mercato comune e della comunità economica è l'unione economica e monetaria, contrassegnata da una moneta comune e da una politica economica armonizzata. Questa integrazione economica prelude a un'unione politica che, pur non inglobandole, concerne sia la politica esterna sia la politica di sicurezza, perlomeno a livello di concertazione e d'assistenza. Gli Stati membri hanno delegato irrevocabilmente alla Comunità certe loro competenze e alcuni loro diritti sovrani. Di conseguenza, quest'ultima ha istituito organi incaricati di esercitare le competenze che le sono attribuite in materia di legislazione, di amministrazione e di giurisprudenza. In altri termini, per questi Stati si tratta di esercitare in comune una parte della loro sovranità e di creare le basi progettuali per una cooperazione volta a garantire la pace tra popoli che si sono combattuti per generazioni!

12 Relazioni Svizzera/CE, 1960-1972

Questa associazione di Stati, che circonda quasi completamente la Svizzera, non solo è la più grande potenza commerciale del mondo e il principale partner commerciale del nostro Paese; ma, da secoli, i suoi Stati membri condividono con la Svizzera un destino comune, dal profilo umano, storico e culturale.

Confrontata al fenomeno della Comunità, la Svizzera poteva scegliere tra due modi di procedere:

- adottare una politica di liberalizzazione e di cooperazione,
- adottare una politica mirante a diventare membro della CE.

Nel passato, la scelta tra questi due atteggiamenti non è stata determinata soltanto da criteri di politica interna «soggettivi», come per esempio l'importanza attribuita alla democrazia diretta, ma è dipesa anche da fattori di politica esterna «obiettivi», come la grandezza della Comunità, il suo sviluppo attuale e futuro e, fattore non trascurabile, l'insieme del contesto europeo e la connessa percezione della neutralità.

Fintanto che la Comunità si preoccupava soltanto della liberalizzazione degli scambi transfrontalieri, per la scelta di una procedura era determinante anche sapere se il GATT e il suo articolo XXIV permettessero di andare di pari passo, a livello mondiale e regionale, con lo sviluppo all'interno della Comunità in una sorta di parallelismo sfasato. Fintanto che le cose stavano così, tanto meno si poneva la questione dell'adesione visto che l'avvenire della Comunità, in preda a crisi interne, sembrava più che incerto. In effetti, perché unirsi a una Comunità quando quanto acquisito a livello comunitario poteva comunque essere ottenuto a minor prezzo grazie al concetto di libero scambio e salvaguardando i particolarismi svizzeri in un contesto delicato sul piano della neutralità? Per ragioni storiche e nella situazione politica mondiale dell'epoca, questo atteggiamento era perfettamente giustificabile; il nostro Collegio non ha tuttavia mai escluso l'adesione.

Sulla base di questi parametri, in una prima fase si trattava per la Svizzera di contribuire a formare l'unità del mercato dell'Europa occidentale a livello transfrontaliero. Come si ricorderà, in seguito alla fondazione della CEE e al fallimento del progetto di una grande zona di libero scambio, la Svizzera assunse un ruolo determinante nella costruzione dell'AELS. Lo scopo perseguito da quest'ultima era l'apertura dei mercati anche agli Stati interessati non membri della CE, migliorandone così la situazione concorrenziale e la posizione negoziale nei confronti della Comunità. L'AELS, già per la sua organizzazione istituzionale, era concepita come soluzione pragmatica, che doveva facilitare l'adesione per alcuni dei suoi membri e per gli altri gettare un ponte verso la Comunità nel campo della politica commerciale e nel quadro di una soluzione globale. Questo doppio obiettivo venne raggiunto con il primo allargamento e l'Accordo di libero scambio del 1972 (RS 0.632.401). Con la liberalizzazione degli scambi commerciali al semplice livello transfrontaliero, non si crearono dipendenze reciproche, visto che lo smantellamento convenuto dei dazi, delle restrizioni quantitative, come pure delle tasse e delle misure a effetto equivalente, poteva essere effettuato dalle due Parti in modo «quasi autonomo», e in ogni caso senza armonizzazione del diritto. Le eventuali disparità giuridiche che sussistono, come le misure a effetto equivalente e le restrizioni quantitative, sottostanno a un divieto d'arbitrarietà e di discriminazione e possono portare a un processo di negoziati che – nel caso in cui non ci fossero risultati – condurrebbe a misure di salvaguardia, alla stessa stregua di quanto avviene per le pratiche commerciali restrittive.

13 Relazioni Svizzera/CE, 1973-1989

Era chiaro sin dall'inizio che la libera circolazione delle merci non sarebbe bastata da sola a risolvere tutti i problemi economici che si ponevano tra le Parti contraenti; per questo motivo venne aggiunta all'Accordo di libero scambio una clausola evolutiva (art. 32). Quest'ultima dava la possibilità di perseguire due scopi: da un lato, permetteva di estendere la *liberalizzazione* degli scambi economici a campi specifici, che non erano coperti dall'Accordo, ossia di *eliminare* su una base di reciprocità le barriere esistenti; dall'altro, vi era un incontestabile interesse a promuovere la *cooperazione* nei settori in cui una riparti-

zione degli oneri sembrava inevitabile, o perlomeno razionale. In altri termini, si perseguiva l'*elaborazione* comune di un progetto.

Nondimeno, già negli anni settanta si era coscienti dei *limiti di questa politica soprattutto nel campo della liberalizzazione*. Nella misura in cui quest'ultima non concerne più soltanto i semplici scambi transfrontalieri, ma anche l'esercizio di una attività, come pure la commercializzazione, essa presuppone nella maggior parte dei casi un'armonizzazione delle relative prescrizioni. Tale armonizzazione deve permettere che, in uno Stato membro, persone e beni di altri Stati membri siano equiparati alle persone e ai beni indigeni. La conseguenza inevitabile di tale modo di procedere è che il cittadino di uno Stato terzo, nell'esercizio della sua attività, o il prodotto di uno Stato terzo, al momento della sua commercializzazione, sarà trattato in modo diverso, cioè in modo «meno favorevole». Questo trattamento diverso dello Stato terzo (che è d'altronde giustificato dall'ordine pubblico) è, in altri termini, una conseguenza del progresso d'integrazione infra-comunitaria. È dunque soltanto con questo progresso che diventa necessario avviare negoziati con la Comunità. Inoltre, è soltanto questo progresso che apre alla Comunità in quanto tale la possibilità di diventare un partner di negoziato. Infatti anche se, formalmente, essa potesse rivendicare il «*treaty making power*» senza legiferare in precedenza, la sua competenza materiale di concludere trattati, e in particolare la sua facoltà di negoziare in settori specifici dell'armonizzazione del diritto, le sarebbe attribuita soltanto dopo aver legiferato sul piano interno, e nei limiti della sua legislazione. Altrimenti detto, siccome l'armonizzazione del diritto comunitario ha spesso come conseguenza un trattamento differente di uno Stato terzo, e visto che spesso la Comunità può concludere accordi soltanto nei settori in cui ha legiferato sul piano interno, la necessità e la possibilità di concludere trattati con essa, quindi anche la possibilità di far progredire la cooperazione europea, dipendono essenzialmente dal progresso dell'integrazione infra-comunitaria. La liberalizzazione infra-comunitaria, con il suo «effetto discriminatorio», è quindi il motore decisivo del processo d'integrazione.

Si raggiunge in tal modo un *primo risultato*: se la liberalizzazione concerne l'esercizio di un'attività o la commercializzazione di un prodotto e se è necessario armonizzare le disposizioni d'ordine pubblico per ottenere un'uguaglianza di trattamento, l'impulso della liberalizzazione e pertanto dell'armonizzazione può provenire soltanto dalla Comunità, nella misura in cui gli Stati della CE hanno rinunciato al loro potere di concludere trattati. Poiché il mezzo del riconoscimento reciproco delle prescrizioni giuridiche equivalenti perde sempre più terreno in quanto metodo sistematico di trattativa, uno Stato terzo che miri ad ottenere convenzionalmente, mediante un accordo di liberalizzazione, il trattamento nazionale sulla base del principio di reciprocità per un'attività economica o per la commercializzazione di un prodotto, è costretto alla ripresa a posteriori, in modo autonomo, delle prescrizioni d'ordine pubblico. La liberalizzazione delle attività o della commercializzazione di un prodotto può dunque essere realizzata unicamente al prezzo di una certa dipendenza riguardo al patrimonio normativo comunitario. *Al di là delle liberalizzazioni con semplici effetti transfrontalieri, l'integrazione economica ha di conseguenza il suo prezzo politico.*

La problematica fondamentale della politica d'integrazione della Svizzera può essere riassunta in questi termini. Per 20 anni (1973-1989), il nostro Paese ha tentato di attenuare i meccanismi di questa dipendenza a senso unico. Dalla partecipazione costruttiva ricercata senza successo nei negoziati di libero scambio fino alla «decision shaping» dello SEE, corre una linea retta. Già a partire dal primo stadio del processo legislativo svizzero e comunitario, lo scopo primordiale è sempre stato quello di accordare, mediante consultazioni, le prescrizioni giuridiche, le norme e altre misure.

Se è vero che grazie a tutti questi sforzi si sono potuti ottenere in modo pragmatico progressi puntuali (gli esempi per eccellenza sono rappresentati dall'accordo sulle assicurazioni [RS 0.961.1] e l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus ASOR [RS 0.741.618], i cui principi fondamentali avevano potuto essere definiti in precedenza dall'OCSE o dalla CEMT), il problema fondamentale della dipendenza creata dall'armonizzazione del diritto della CE poteva tuttavia essere soltanto attenuato, ma non aggirato o scartato. Questo vale in fin dei conti anche per lo SEE. Si trattava d'influenzare il processo legislativo della CE affinché le opinioni della Svizzera e quelle dei Paesi dell'AELS potessero ugualmente riflettersi nelle proposte di negoziato della CE e fosse conferita alle Parti contraenti la possibilità d'ottenere un riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle prescrizioni legislative esistenti nel caso in cui non potesse essere trovata una soluzione comune. Il concetto d'equivalenza (per es. par. 39.6 dell'accordo sulle assicurazioni, art. 102 par. 4 ASEE) è la vera chiave per la creazione di una parità almeno sul piano formale. Tuttavia, nella sostanza, dal 1972 l'iniziativa e l'elaborazione sono manifestamente appannaggio della CE, per i motivi citati.

14 Relazioni Svizzera/CE 1989-1992

A partire dal 1972, sulle basi descritte sopra, la Svizzera ha concluso numerosi accordi con la CE. Soltanto due di essi rivestono tuttavia un'importanza particolare: l'accordo sulle assicurazioni già menzionato e l'accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). Dopo la Conferenza di Lussemburgo del 1984, simili negoziati sono stati condotti sempre più nel quadro ben collaudato della nostra cooperazione con i partner dell'AELS. In effetti, l'AELS, di cui la Svizzera all'epoca fu promotrice, diventò sempre più per il nostro Paese, quale partner più solido dell'Associazione, il vero strumento di cooperazione con la CE e pertanto il mezzo per attenuare la dipendenza unilaterale dalla Comunità. I negoziati sullo SEE si sono rivelati la continuazione, la sistematizzazione, il punto culminante e forse la fine della politica di liberalizzazione e di cooperazione che abbiamo svolto finora. Invece di risolvere i problemi in modo induttivo, di caso in caso e in maniera pragmatica, si è optato per il metodo deduttivo della «global approach». Inoltre, gli Stati dell'AELS hanno dovuto esprimersi all'unisono. Nonostante queste particolarità metodologiche, i problemi di dipendenza unilaterale, sia nel campo della liberalizzazione sia in quello della cooperazione, non si sono posti diversamente da quanto fu il caso per gli accordi sulle assicura-

zioni e sulla fusione. La nozione chiave, sulla cui base l'accordo poteva essere considerato accettabile, era di nuovo quella dell'equivalenza caso per caso (art. 102 par. 4 ASEE).

15 Il 6 dicembre 1992

Il 6 dicembre, il popolo e i Cantoni hanno respinto lo SEE. *Questa decisione deve essere rispettata senza riserve di sorta.* Bisogna tuttavia rendersi conto che essa implica un allontanamento dalla politica commerciale che la Svizzera ha perseguito fino ad ora e che, dopo il 1960, consiste nell'eliminare mediante il negoziato, per quanto possibile allo stesso ritmo dei nostri partner dell'AELS, le disuguaglianze di trattamento create dall'unificazione comunitaria.

Rinunciando allo SEE, siamo esclusi - quasi completamente trattandosi dell'AELS e ampiamente nei confronti della CE - dai negoziati che ci riguardano direttamente. Per molti aspetti, per necessità economica, alla Svizzera non resta che la ripresa di norme a posteriori e su base autonoma. La via solitaria in Europa occidentale rende quindi la Svizzera doppiamente dipendente, nei confronti degli Stati dell'AELS da una parte, e della Comunità dall'altra. Vi è poi il pericolo che le nostre esportazioni verso l'Europa occidentale siano oggetto di ulteriori discriminazioni.

Il Liechtenstein, i cui Comuni nella loro totalità hanno approvato lo SEE, ha riconosciuto che sarà meglio tutelare direttamente i propri interessi economici esterni per mezzo dello SEE piuttosto che tramite la Svizzera. A questo proposito non bisogna farsi illusioni: la CE non accetterà che la Svizzera partecipi allo SEE per mezzo del Liechtenstein.

L'economia svizzera deve raccogliere questa sfida mentre si trova in una situazione sfavorevole. Stiamo attraversando un periodo di recessione. Il settore degli investimenti è particolarmente colpito. Oltre alla costruzione di abitazioni, hanno registrato un calo di un tasso a due cifre soprattutto gli investimenti nelle costruzioni e in infrastruttura delle aziende. Nei tre mesi che hanno preceduto la votazione sullo SEE, le nuove ordinazioni in favore dell'industria delle macchine *provenienti dall'interno* sono diminuite di circa un quarto. Questo dimostra la sfiducia delle aziende nella futura qualità della piazza svizzera per quel che riguarda la produzione e gli investimenti.

Il mercato del lavoro ne risente allo stesso modo. In un anno, gli impieghi nel settore dell'industria e dei servizi sono diminuiti del 4 per cento. In un solo anno sono così svaniti 120 000 posti di lavoro, ossia più della metà dei nuovi posti creati durante la fase di crescita dal 1985 al 1991. 130 000 persone, cioè il 4,2 per cento della nostra popolazione attiva, sono attualmente senza lavoro. La disoccupazione giovanile aumenta rapidamente; da molto tempo ormai gli allievi al termine della loro formazione scolastica non hanno la garanzia di trovare un posto di apprendistato adeguato.

16 Necessità di agire in ambito di politica economica, sul fronte interno

L'ampiezza delle conseguenze negative che deriveranno da questo isolamento della Svizzera dipenderà da noi stessi. «Riforme all'interno» deve essere l'impegnativo del momento. Si tratta pertanto innanzitutto di riguadagnare la fiducia degli investitori nella piazza economica svizzera, adottando il più in fretta possibile un complesso di misure estese, realizzabili e quindi credibili, miranti a migliorare le condizioni quadro, ossia adottando un programma di «rivitalizzazione». Sono qui prioritari il rafforzamento della politica di concorrenza, l'apertura del nostro mercato del lavoro, la liberalizzazione dei mercati pubblici così come gli adeguamenti in materia di politica fiscale.

Conviene quindi migliorare d'urgenza la qualità della piazza svizzera in quanto centro industriale e di servizi. Sia i partigiani dello SEE sia gli oppositori sono d'accordo su questo punto. Le misure di liberalizzazione sul piano interno ed esterno costituiscono, per il momento, l'unico mezzo, su cui possiamo decidere da soli, per migliorare la competitività internazionale della nostra industria d'esportazione. Anche il «Rapporto Hauser» ha sottolineato l'importanza delle misure interne di liberalizzazione come conseguenza dell'Accordo SEE per garantire la crescita della nostra economia. Misure di liberalizzazione corrispondenti devono quindi essere prese al più presto possibile, se attuabili in modo autonomo, per rafforzare nuovamente la fiducia nell'avvenire della nostra piazza economica.

17 Necessità di agire in ambito di politica economica, sul fronte esterno

Il vertice d'Edimburgo ha permesso di superare la crisi di Maastricht e di fissare per l'inizio del 1993 l'apertura di negoziati d'adesione con l'Austria, la Svezia e la Finlandia. I negoziati con la Norvegia inizieranno qualche mese più tardi.

Abbiamo intavolato consultazioni con la Commissione della CE e con le capitali dell'Europa occidentale. Dopo le note discordanti emesse durante la campagna, registrate pure all'estero, bisogna in primo luogo ridare fiducia ai nostri partner e indurli a proseguire il dialogo. Tuttavia, non inganniamoci: discutere non vuol dire negoziare. Ad ogni modo, è soltanto con i nostri partner commerciali che potremo superare il pericolo d'isolamento. *Il negoziato comune* dei nostri problemi di politica commerciale non figura, per il momento, all'ordine del giorno degli Stati dell'Europa occidentale. Il nostro Paese è diventato dipendente, in materia di politica europea, dal beneplacito dei suoi partner. Per questo motivo non siamo ancora in grado di dirvi attualmente quale sarà il profilo di una soluzione con la CE: resta aperta la questione se si tratterà di un approccio globale, di misure prammatiche o se per il momento niente è fattibile. Nell'immediato si pongono problemi per il traffico aereo, il traffico stradale, la ricerca, le regole d'origine, i prodotti agricoli trasformati e le prescrizioni tecniche.

Per quanto concerne l'AELS siamo invero rimasti membri della Convenzione di Stoccolma. Per i nostri partner, quest'ultima è tuttavia ampiamente sostituita dallo SEE per quel che concerne le relazioni interne. Per contro, possiamo sempre partecipare pienamente alle relazioni economiche esterne comuni degli Stati dell'AELS con i Paesi coi quali abbiamo negoziato accordi di libero scambio. Vi è in questo caso un potenziale campo d'azione: si potrebbe prevedere di invitare gli Stati dell'Europa centrale a diventare membri della Convenzione di Stoccolma. Potrebbero così trovare un quadro istituzionale e prendere parte al libero scambio dell'Europa occidentale in modo più vantaggioso. Nello stesso tempo, si potrebbe preparare la loro partecipazione allo SEE entro qualche anno. Determinati segnali sono stati emessi e ricevuti in questa direzione.

Dopo il rigetto dello SEE, il successo dell'Uruguay Round è diventato indispensabile. In mancanza di un accesso facilitato al mercato dello SEE, la Svizzera ha più che mai bisogno di un miglioramento delle condizioni quadro del commercio mondiale. Tramite il GATT, un simile miglioramento sarà possibile.

Già le attuali distorsioni commerciali si sono tradotte a livello mondiale in un costo valutato a 475 miliardi di dollari. Se l'Uruguay Round potesse terminare con successo sulla base del progetto d'Atto finale del 20 dicembre 1991, potrebbero essere creati guadagni economici quantificabili a più di 195 miliardi di dollari; di questa somma, 90 miliardi potrebbero spettare ai Paesi in sviluppo e agli Stati dell'Europa centrale e orientale in transizione.

18 Osservazioni finali

Il 6 dicembre, la Svizzera ha rotto con la sua politica commerciale europea. I nostri partner tradizionali hanno compiuto, senza di noi, un passo decisivo nella politica d'integrazione. Considerata l'attuale situazione economica e il pericolo di subire discriminazioni, la Svizzera ha scelto la via più ardua. La votazione ha peraltro diviso il Paese.

Siamo decisi, d'intesa con le Camere federali e i Cantoni, a raccogliere questa sfida sul fronte interno ed esterno. Si tratterà di migliorare la competitività internazionale dell'economia svizzera con provvedimenti autonomi e di rendere ancora più eurocompatibile la nostra legislazione al fine di facilitare futuri avvicinamenti. Converterà, inoltre, fare tutto il necessario per garantire, su base contrattuale, il nostro accesso ai mercati in Europa e nel mondo. Poiché la metà del nostro reddito nazionale proviene dall'estero, potremo garantire la nostra prosperità, il nostro patrimonio sociale, la nostra agricoltura, i nostri posti di lavoro e il nostro ambiente soltanto se svilupperemo la nostra politica economica esterna e quindi la nostra economia. Ebbene, questo compito può essere assolto soltanto in comune e il modo in cui lo assolveremo determinerà pure se siamo in grado di restare partner credibili nel dialogo europeo. Abbiamo tenuto aperte tutte le opzioni, e di conseguenza anche quella dell'adesione. Il nostro campo d'azione si è tuttavia ridotto.

2 Situazione economica attuale

21 Economia mondiale

(cfr. allegato 1, tavole 1-3 e grafici 1 e 2)

Le speranze dello scorso anno in una ripresa progressiva dell'economia mondiale si sono realizzate solo parzialmente. Dopo un breve risveglio dell'attività economica nel corso del primo trimestre, si è assistito ad un nuovo rallentamento generale nei paesi dell'OCSE che si è protratto nel secondo semestre. La crescita economica nella zona OCSE ha dunque registrato solo una debole accelerazione, passando da 0,8 per cento nel 1991 a 1½ per cento nel 1992.

Parallelamente alla debolezza persistente dell'economia mondiale, le differenze congiunturali tra i principali Paesi e le diverse regioni si sono ridotte. Dopo la recessione dell'anno precedente, negli USA si è manifestata una ripresa moderata, mentre in Gran Bretagna la recessione è meno forte. In Giappone e nella Repubblica federale di Germania, la cui congiuntura era finora particolarmente dinamica, l'economia ha perso il suo slancio. In Germania, dopo un primo semestre ancora relativamente favorevole, nella seconda metà dell'anno l'attività è persino regredita. Nell'insieme dell'Europa occidentale, che resta il principale sbocco dell'industria svizzera d'esportazione, la crescita economica ha subito un rallentamento; il suo tasso di 1 per cento è inferiore alla media dell'OCSE. Il calo degli investimenti delle imprese, che pur attenuandosi è proseguito, è stato particolarmente sfavorevole all'economia svizzera d'esportazione. Anche in questo settore, l'arretramento è stato superiore alla media.

Il calo dell'occupazione nella zona OCSE ha contrassegnato il primo semestre. La disoccupazione è ancora aumentata un po' ovunque e dovrebbe raggiungere la soglia dell'8 per cento nel secondo semestre, mentre si situava al 7,2 per cento l'anno precedente. In questo contesto di debolezza economica e di disoccupazione in aumento, il rincaro ha continuato a diminuire. Nei Paesi dell'OCSE raggiungeva ancora il 3,5 per cento in media (misurato in base al deflatore del prodotto interno lordo) nel corso del primo semestre 1992, ossia un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente.

I motivi che spiegano il ritardo della ripresa economica mondiale sono diversi e riguardano ogni Paese in modo diverso. La riduzione dell'indebitamento delle economie private e delle imprese - indebitamento che era aumentato fortemente negli anni ottanta - e la correzione delle manifestazioni di surriscaldamento sui mercati immobiliari hanno gravato in modo più marcato e più a lungo del previsto sul comportamento dei consumatori e degli investitori, segnatamente negli Stati Uniti, in Giappone e in Gran Bretagna. In Europa, lo sviluppo è frenato da tassi d'interesse elevati persistenti. Infine, il clima di consumo si è deteriorato in modo rilevante rispetto alle recessioni precedenti. L'incertezza accresciuta dei consumatori può essere attribuita al fatto che la disoccupazione si estende dall'industria e dall'edilizia al settore dei servizi e per il fatto che le prospettive dei disoccupati di ritrovare un impiego corrispondente alla loro formazione di base sono più ridotte rispetto al passato.

Nelle altre regioni, l'evoluzione dell'attività economica è stata nettamente migliore che nei Paesi industrializzati, nonostante sia necessario notare differenze

marcate da un Paese o da una regione all'altra. La crescita dei nuovi Paesi industrializzati del Sud Est asiatico, dopo anni di espansione particolarmente forte, ha subito un rallentamento in seguito ad una politica economica obbligatoriamente più restrittiva. La dinamica delle importazioni di questi mercati è tuttavia restata forte. I recenti sforzi di adeguamento nonché il calo dei tassi d'interesse americani e la diminuzione del debito esterno hanno migliorato il margine di crescita di numerosi Paesi in sviluppo, in particolare dell'America latina.

Per contro, la situazione dell'Europa centrale e orientale, benché molto differenziata, è rimasta nel suo insieme molto difficile. I Paesi più progrediti nel processo di riforma, ossia l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia sembrano essere alla fine del periodo di crollo della loro produzione, mentre nei Paesi della CSI non vi sono ancora le condizioni per una politica efficace di stabilità. In questi ultimi, verosimilmente, il calo della produzione si accentuerà e l'inflazione resterà ad un livello elevato.

La crescita del commercio mondiale ha conosciuto una leggera accelerazione nel corso dell'anno in rassegna ed ha raggiunto il 5 per cento circa. Gli stimoli principali sono venuti dalle regioni esterne all'OCSE. La crescita del commercio tra i Paesi industrializzati occidentali è stata invece nettamente inferiore alla media. Dopo un breve periodo di adattamento, le differenze tra le bilance delle operazioni correnti dei due grandi Paesi industrializzati sono di nuovo aumentate. Quella degli Stati Uniti, quasi equilibrata nel 1991 - in parte grazie ai pagamenti dei loro alleati nella guerra del Golfo - ha registrato un nuovo deficit di 50 miliardi di dollari nel 1992. L'eccedenza di quella del Giappone ha superato per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di dollari.

L'evoluzione del mercato dei cambi è stata marcata dal calo del corso del dollaro nel terzo trimestre e dalle turbolenze che hanno agitato il mercato dei cambi europeo a partire da metà settembre. Così, la lira italiana e la sterlina inglese sono state temporaneamente ritirate dal Sistema monetario europeo (SME). La peseta spagnola e l'escudo portoghese sono stati svalutati. Il marco finlandese e la corona svedese hanno dovuto rinunciare al ricongiungimento unilaterale della loro moneta all'ECU. Parallelamente alle turbolenze sui mercati dei cambi europei, il dollaro si è di nuovo rafforzato. Il franco svizzero, che si era indebolito all'inizio del 1991, si è nettamente rafforzato a partire dal mese di giugno 1992. Come una delle poche monete europee forti, il franco svizzero si è affermato senza problemi in mezzo alle turbolenze europee succitate.

Le forze negative, che hanno finora ostacolato la ripresa economica, nel 1993 dovrebbero a poco a poco perdere terreno. All'inizio dell'anno tuttavia, lo scarso aumento dei redditi, l'accresciuta incertezza rispetto alla sicurezza dell'impiego e i problemi d'indebitamento non ancora risolti freneranno ancora il consumo delle famiglie in numerosi Paesi. Nel corso dell'anno, in seguito alla diminuzione dell'inflazione nella RFG e al nuovo calo dei tassi d'interesse che ne dovrebbe derivare nella maggior parte dei Paesi europei, lo slancio congiunturale ancora esitante dovrebbe amplificarsi. Tuttavia, nonostante la prevista accelerazione, la crescita economica nella zona OCSE nel 1993 non dovrebbe

superare il 2 per cento in media annuale. Solo a partire dal 1994 si potrà sperare di vedere il tasso di crescita raggiungere il 3 per cento circa. Una tale crescita permetterà un leggero calo della disoccupazione e darà un impulso al commercio mondiale, favorendo in particolare gli scambi tra i Paesi industrializzati occidentali.

In questa situazione di crescita ancora debole e di disoccupazione in aumento, continuerà la diminuzione del rincaro. Secondo le previsioni dell'OCSE, il tasso d'inflazione nei Paesi membri dovrebbe essere riportato a 2 1/2 per cento entro la fine del 1994, ossia al livello più basso dal 1960.

A corto termine, persistono notevoli rischi che la congiuntura evolva in modo meno favorevole. I fattori che colpiscono il clima degli investimenti e del consumo potrebbero dunque esercitare i loro effetti più a lungo e più duramente del previsto. Convenzioni salariali eccessivamente elevate e l'assenza di progressi nel consolidamento del bilancio della RFG impedirebbero un calo degli interessi in Europa. A lungo termine, secondo lo scenario di ripresa moderata delineato sopra, la bilancia dei rischi penderà dal lato positivo. Alla fine del 1994, la situazione finanziaria delle imprese e delle famiglie, quella delle banche e altri istituti di finanziamento nonché quella dei bilanci pubblici potrebbero rivelarsi più sane e l'inflazione più bassa rispetto agli ultimi anni. Con una simile ripresa moderata, le condizioni per una crescita durevole dovrebbero notevolmente migliorarsi.

22 L'economia estera svizzera

(cfr. allegato 1, tavole 4 e 5 e grafici 3-6)

Anche in Svizzera la ripresa congiunturale attesa per il secondo semestre non si è ancora verificata. La debolezza persistente della domanda interna è dovuta in primo luogo alle conseguenze della politica monetaria restrittiva mirante a stabilizzare i prezzi e più particolarmente ai tassi d'interesse insolitamente elevati. Il prodotto interno lordo, che aveva ristagnato nel 1991, dovrebbe essere calato nel 1992 di 1/2 per cento circa in media annuale.

Se nel 1991 la recessione si era limitata ai settori della congiuntura interna particolarmente sensibili ai tassi d'interesse e a certi settori dell'economia d'exportazione, nel 1992 la debolezza congiunturale ha colpito tutti i settori della domanda interna, ad eccezione delle spese di consumo pubblico. Ancora una volta, sono stati gli investimenti i primi a soffrire di questa situazione. Nel 1992, l'insieme del settore delle costruzioni nonché gli investimenti in infrastruttura dell'economia sono diminuiti di circa il 10 per cento, mentre la costruzione di alloggi e di edifici industriali ha registrato un calo superiore a questa media. Sono in particolare gli interessi elevati e il calo notevole dell'utilizzazione delle capacità nell'industria nonché un bisogno minimo di rinnovamento in seguito agli sforzi d'investimento straordinari durante parecchi anni che spiegano in parte questo calo degli investimenti. Solo negli anni a venire si potrà valutare in quale misura il sentimento d'incertezza delle imprese riguardo al posto della Svizzera in un'Europa integrata ha svolto un ruolo.

Contrariamente al calo degli investimenti, sorprendente solo per la sua ampiezza, il ristagno generale delle spese di consumo delle famiglie era inatteso. Le vendite di beni di consumo durevoli, il mercato delle automobili in particolare, e il turismo interno sono diminuiti fortemente. Il quasi ristagno del reddito reale delle famiglie sommato al rapido aumento della disoccupazione, che ha completamente demoralizzato i consumatori, potrebbero avere ampiamente contribuito a creare questa situazione. In un anno, il numero dei disoccupati è passato da 60 000 a 130 000, ossia un tasso del 4,2 per cento. Si è pure constatato un aumento particolarmente inquietante della disoccupazione giovanile e di quella a lunga durata. La domanda interna è calata in media annuale del 3½ per cento circa - fatto che non si era più prodotto in Svizzera dopo la crisi economica degli anni settanta.

In questo contesto, le esportazioni hanno rappresentato il principale sostegno della congiuntura e da sole hanno impedito un crollo economico generalizzato in Svizzera. Malgrado un ambiente internazionale debole e quindi una concorrenza più dura, le forniture all'estero dell'industria svizzera d'esportazione sono aumentate del 5,2 per cento in volume durante i primi dieci mesi dell'anno. Per contro, i prezzi all'esportazione sono migliorati soltanto dello 0,6 per cento, in misura modesta quindi in confronto all'aumento dei costi interni. Una buona evoluzione del volume delle esportazioni, ma con prezzi e redditi insoddisfacenti, fa presagire che numerose imprese, vista la difficile situazione sul mercato interno, concentrino sempre più i loro sforzi per sfruttare il meglio possibile i mercati d'esportazione ancora in espansione, dove però la lotta non è per questo meno accanita. I successi spesso spettacolari riportati su certi mercati testimoniano una flessibilità manifestamente intatta e una politica a compartimenti stagni coronata da successo di numerose imprese.

I buoni risultati delle esportazioni non sono distribuiti equamente tra i principali rami. Sono stati registrati tassi di crescita straordinari nell'industria chimica, soprattutto i prodotti farmaceutici e i coloranti, nell'industria della plastica, nell'alimentazione e l'industria orologiera. Dopo due anni propizi, le esportazioni dell'abbigliamento sono state colpite da una recessione. Le esportazioni di beni d'investimento - macchine, apparecchi, strumenti - hanno potuto mantenersi sul livello dell'anno precedente nonostante la debolezza degli investimenti sul piano internazionale.

L'evoluzione delle esportazioni per regione evidenzia che attualmente la congiuntura è migliore in numerose economie esterne all'OCSE - ad eccezione dell'Europa centrale e orientale - che nei Paesi industrializzati. Nei primi dieci mesi, il valore delle nostre esportazioni verso i Paesi non membri dell'OCSE è aumentato del 10,5 per cento, ossia il doppio delle forniture ai Paesi industrializzati. La nostra economia d'esportazione ha ottenuto risultati molto buoni segnatamente nei Paesi dell'OPEP, in diversi Paesi di recente industrializzazione del Sud Est asiatico, tra i quali Taiwan e Hong Kong, e in numerosi Paesi latino-americani. Le esportazioni verso l'Europa centrale e orientale hanno, nell'insieme, continuato a diminuire. La netta ripresa delle esportazioni verso la Cecoslovacchia ha fatto da contrappeso ad una nuova riduzione massiccia delle forniture ai Paesi della CSI.

Nella zona OCSE l'evoluzione delle esportazioni non è stata omogenea. Contrariamente all'anno scorso, le esportazioni verso tutti i Paesi della CE hanno nuovamente registrato tassi di crescita positivi, che si estendono da un tasso a due cifre per il commercio con il Belgio a un tasso molto modesto della domanda proveniente dalla RFG, che nel 1991 aveva sostenuto le esportazioni svizzere. Nonostante la debolezza congiunturale e i problemi strutturali cui sono confrontati i Paesi nordici membri dell'AELS, le esportazioni verso questi ultimi si sono mantenute ad un buon livello. I mercati d'oltre mare offrono un'immagine contrastata: una crescita dinamica delle esportazioni verso gli Stati Uniti e un calo di quelle destinate agli altri Paesi, in particolare il Giappone.

Il turismo, fiorente durante la stagione invernale, è stato meno brillante durante i mesi estivi. Il numero dei pernottamenti di turisti stranieri nei primi nove mesi dell'anno è tuttavia aumentato dello 0,5 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Questo aumento si spiega con il ritorno dei turisti americani che l'anno precedente, segnato dalla crisi del Golfo, avevano rinunciato a viaggiare. Per contro, il numero di turisti tedeschi, che era aumentato notevolmente nel 1991, ha subito una leggera riduzione. Anche in questo settore si avverte l'importanza delle esportazioni in quanto sostegno della congiuntura: parallelamente allo sviluppo soddisfacente dei pernottamenti di turisti stranieri, si è registrato un calo del 6 per cento di quelli di turisti indigeni.

La debolezza della congiuntura interna ha fatto diminuire del 4,1 per cento il volume delle importazioni di beni nei primi dieci mesi dell'anno. Il calo è stato sentito soprattutto a livello d'acquisizione di beni d'investimento e di beni di consumo durevoli. L'affermazione del franco ha provocato un calo dei prezzi all'importazione a partire dalla fine del primo semestre. Nei primi dieci mesi, il rincaro delle importazioni ha raggiunto ancora il 2,7 per cento in media.

Lo scarto tra i flussi commerciali reali - uno sviluppo dinamico del volume delle esportazioni e il calo marcato di quello delle importazioni - ha avuto come risultato, malgrado il deterioramento dei termini reali della ragione di scambio («Termes of Trade»), un miglioramento notevole della bilancia commerciale. Nei primi dieci mesi il deficit commerciale (senza il commercio dei metalli preziosi, delle pietre preziose, ecc.) è diminuito dell'80 per cento, ossia 5,1 miliardi di franchi, scendendo a 1,3 miliardi di franchi. Un nuovo incremento degli introiti netti provenienti dal turismo e un aumento delle commissioni bancarie hanno contribuito ad aumentare leggermente l'eccedenza della bilancia dei servizi. I redditi netti di capitali sono nuovamente aumentati. L'eccedenza della bilancia corrente supererà quindi largamente il risultato dell'anno precedente che era di 14,6 miliardi di franchi. Il saldo attivo dei primi nove mesi superava già di 5,5 miliardi di franchi quello del periodo corrispondente dell'anno precedente.

Il quadro esterno in cui si iscrivono le prospettive della nostra economia è caratterizzato da una ripresa della congiuntura internazionale, all'inizio ancora esitante, poi maggiormente consolidata nel corso del secondo semestre 1993. I

principali stimoli continueranno a provenire da alcuni mercati al di fuori dei Paesi industrializzati occidentali. Parecchi fattori congiunti dovrebbero limitare la crescita reale delle esportazioni al 2 o 3 per cento: l'alto livello già raggiunto da queste ultime, le prospettive di sviluppo dei mercati europei – soprattutto degli investimenti in Europa – inferiori alla media, nonché una cauta valutazione delle prospettive d'esportazione fatta dagli imprenditori alla fine dell'autunno.

Non bisogna ancora aspettarsi stimoli provenienti dalla domanda interna. La tendenza al ribasso dei redditi reali e l'aggravamento della disoccupazione faranno, nel migliore dei casi, ristagnare in media annuale le spese di consumo delle famiglie, anche se il clima congiunturale migliora lentamente. Gli investimenti continueranno a diminuire, ma al rallentatore. La diminuzione più accentuata dovrebbe colpire la costruzione di edifici industriali, ma anche la costruzione di alloggi e la costruzione pubblica – vista la situazione preoccupante delle finanze pubbliche – dovrebbero diminuire leggermente. Infine, gli investimenti in infrastruttura dell'economia aumenteranno soltanto al momento in cui le prospettive di sbocchi saranno chiaramente migliorate.

Secondo la Commissione per i problemi congiunturali, nel 1993 la crescita dell'economia esterna resterà inferiore all'1 per cento. Il calo dell'impiego rallenterà, mentre la disoccupazione si amplificherà ancora di più durante una buona parte dell'anno. La debolezza persistente della domanda interna, la debole utilizzazione delle capacità tecniche e di personale genereranno un ulteriore calo del rincaro. Pur tenendo conto dell'aumento previsto delle tasse sui carburanti, il rincaro al consumo non dovrebbe superare il 3 per cento in media annuale.

3 Integrazione europea

31 Accordi concernenti lo Spazio Economico Europeo

I negoziati relativi all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) si sono conclusi nel corso del primo trimestre. L'Accordo sullo SEE (FF 1992 IV 481) è stato firmato il 2 maggio a Porto. Lo stesso giorno, i ministri degli Stati dell'AELS hanno firmato due accordi tra gli Stati dell'AELS legati all'Accordo SEE: l'Accordo sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia (FF 1992 IV 1444) e l'Accordo sull'istituzione di un Comitato permanente degli Stati dell'AELS (FF 1992 IV 1588). Infine, l'Accordo sul Comitato interparlamentare degli Stati dell'AELS (FF 1992 IV 1606), anch'esso in relazione all'Accordo SEE, è stato firmato il 20 maggio a Reykjavik. Il seguito dei lavori è stato consacrato alle numerose misure necessarie per l'entrata in vigore di questi accordi alla data prevista e alla loro applicazione pratica.

Il 6 dicembre, il popolo e i Cantoni hanno respinto il decreto federale sullo SEE (FF 1992 VI 54) e con esso l'Accordo del 2 maggio 1992 nonché gli Accordi tra gli Stati dell'AELS che gli sono associati. La Svizzera non potrà quindi partecipare allo Spazio Economico Europeo. Gli adeguamenti del diritto federale al diritto SEE (progetto Eurolex) che voi avevate approvato e gli atti promulgati dai Cantoni non entreranno quindi in vigore.

Il risultato negativo della votazione in Svizzera ricade anche sull'entrata in vigore dell'Accordo SEE per le altre Parti contraenti. Queste ultime dovranno decidere il destino dello SEE in occasione di una conferenza diplomatica.

L'insieme degli accordi conclusi tra la Svizzera e la Comunità europea, e in particolare l'Accordo di libero scambio del 1972, non sono messi in discussione dal voto. La Svizzera resta pure membro dell'AELS.

Non consideriamo il voto negativo della Svizzera allo SEE come un rifiuto di ogni collaborazione con l'Europa. Situata al centro del continente, la Confederazione resta in ogni caso destinata alla collaborazione con tutti gli Stati europei, e in particolare con la Comunità europea. Faremo tutto quello che è in nostro potere per limitare l'isolamento politico del nostro Paese e la discriminazione economica con la quale ora sarà confrontato. Utilizzeremo al meglio tutti gli strumenti a nostra disposizione, li svilupperemo e li completeremo. Continueremo ad assumere pienamente la nostra responsabilità in materia di politica d'integrazione e veglieremo affinché resti aperta la gamma delle scelte possibili. A questo proposito vi rinviamo al numero 1 del presente rapporto.

32 La domanda svizzera di apertura di negoziati in vista dell'adesione alla CE

Il 18 maggio, abbiamo pubblicato un rapporto sull'eventuale adesione della Svizzera alla Comunità europea (FF 1992 III 1045). Il rapporto illustra i motivi che ci hanno condotto a scegliere la via dell'adesione nonché le conseguenze per il nostro Paese. Attualmente stiamo lavorando per elaborare il rapporto supplementare che voi avete richiesto.

Il 26 maggio, il capo della Missione della Svizzera presso la CE a Bruxelles ha depositato alla Presidenza portoghese la domanda svizzera di apertura di negoziati in vista dell'adesione.

Il 15 giugno, il Consiglio dei Ministri della CE ha deciso di avviare le procedure previste dal trattato di Roma. La Commissione è stata incaricata di elaborare un preavviso sulla candidatura svizzera nel quale verranno presentati i vantaggi e gli inconvenienti.

La questione su quando la Commissione consegnerà il suo preavviso al Consiglio della CE e quando lo pubblicherà è ancora aperta.

33 Relazioni economiche tra la Svizzera e la CE

331 Comitati misti Svizzera-CEE/CECA

In occasione della seduta dei Comitati misti Svizzera-CEE e Svizzera-CECA tenutasi il 28 aprile a Bruxelles, è stato constatato di comune accordo che i comitati continuavano ad essere strumenti importanti di cooperazione.

Tra i problemi sollevati dalla Commissione della CE, è stato evocato soprattutto quello del divieto del PVC sul territorio svizzero. Questa proibizione

comporta gravi conseguenze economiche per gli esportatori francesi d'acqua minerale. La delegazione svizzera ha mantenuto la sua posizione secondo la quale gli accordi esistenti non limitano in nessun caso la sua libertà d'azione in questo campo. La Svizzera ha inoltre deplorato il fatto che certe pratiche siano ancora in attesa di una soluzione, segnatamente quella del traffico di perfezionamento passivo dei tessili (TPP). Per altro, ha comunicato ai rappresentanti della CE la sua intenzione di assumere le esigenze comunitarie in materia di prodotti agricoli biologici allo scopo di farsi riconoscere dalla CE come Paese esportatore accreditato. L'esportazione dei prodotti biologici svizzeri a destinazione della CE potrà così continuare senza ostacoli. La Svizzera ha ottenuto nel frattempo un'ammissione provvisoria che potrebbe essere convertita in autorizzazione permanente nel 1993.

332 Questioni doganali e regole d'origine e regime comune di transito

Il Comitato misto Svizzera-CEE, con le sue decisioni n. 1/91 e n. 2/91 (RU 1992 525, 528) ha ristabilito nella forma che avevano prima dell'introduzione del sistema armonizzato, con lo scopo di preservarne la sostanza, due delle regole di origine che figurano nel protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio relative alle fodere interno collo e polsi, tagliate, nonché lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate. Queste due decisioni sono entrate in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1988. La decisione n. 3/91 (RU 1992 977) completa la regola di origine per i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, autorizzando l'impiego di farina di mais detta «masa», per un periodo limitato in un primo tempo a due anni. Tale decisione è diventata effettiva il 1° dicembre 1991.

Queste modifiche delle regole di origine hanno implicato adeguamenti paralleli della Convenzione che istituisce l'AELS. Sono state effettuate tramite decisioni del Consiglio dell'AELS n. 6/1991, 7/1991 e 1/1992 (RU 1992 521, 523, 975).

Il 24 settembre, il Comitato misto CEE-AELS incaricato dell'applicazione del regime comune di transito ha deciso (Decisione n. 1/92; RU 1992 2222) di aumentare le garanzie del regime comune di transito per le merci che presentano i rischi maggiori. Esse si applicano ai bovini, ovini e caprini vivi e alla loro carne, quando il regime di transito è richiesto per il loro trasporto. Sono state simultaneamente adeguate differenti disposizioni d'applicazione del regime di transito a quelle valide all'interno della Comunità (Decisione n. 2/92; RU 1992 2264). Tale adeguamento era necessario nella prospettiva della realizzazione del grande mercato interno della CE.

333 Ostacoli tecnici agli scambi commerciali

L'esito negativo della votazione sull'Accordo SEE rende nulle due modificazioni d'ordinanza concernenti le prescrizioni tecniche. La prima concerneva l'ordinanza di notifica del 3 dicembre 1990 (RS 632.32), l'altra l'ordinanza del 30 ottobre 1991 sul sistema svizzero d'accreditamento (RS 941.291).

L'Ufficio federale dell'economia esterna, ansioso di permettere ai produttori svizzeri di adeguare la loro produzione in funzione dello SEE già nella fase ad interim, ha notificato all'inizio del mese d'ottobre una lista provvisoria di 11 organismi svizzeri di valutazione della conformità per 19 direttive comunitarie. Questa notifica provvisoria è diventata inutile dopo il rigetto dell'Accordo SEE. Per poter accedere al mercato SEE, i produttori svizzeri dovranno quindi ormai sottoporre i loro prodotti a un organismo di valutazione straniero accettato dalla Commissione della CE.

Nel quadro della Convenzione del 15 giugno 1988 tra i Paesi dell'AELS sul riconoscimento reciproco dei risultati di saggi e di prove di conformità (detta Convenzione di Tampere, RS 0.941.293), l'Austria, la Finlandia, l'Islanda e la Svizzera hanno concluso il 19 febbraio a Ginevra un accordo settoriale sugli strumenti di misura che non è ancora stato ratificato. Questo accordo è il primo del genere ad essere concluso sotto la Convenzione di Tampere. Esso obbliga gli Stati contraenti a riconoscere i risultati di saggi e di prove di conformità stabiliti o rilasciati dagli organismi competenti degli altri Stati contraenti conformemente all'accordo settoriale, senza che sia necessario procedere ad un nuovo esame per l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul loro territorio nazionale.

La Commissione della CE e i Paesi dell'AELS hanno rinnovato gli accordi quadro conclusi con le tre organizzazioni europee di normalizzazione CEN, CENELEC e ETSI che elaborano norme europee allo scopo di concretizzare le prescrizioni tecniche. Il CEN ha portato da tre a sette il numero dei suoi uffici tecnici, al fine di fare fronte all'aumento considerevole dei mandati attribuiti dalla CE e dall'AELS e di mantenere la qualità del lavoro di normalizzazione. L'elaborazione di norme potrebbe essere così meglio pianificata e controllata. Il CEN e il CENELEC hanno inoltre deciso di modificare il loro statuto affinché la qualità di membro in seno alle sue organizzazioni sia accessibile a un maggior numero d'interessati. Questa apertura mira a permettere alle organizzazioni europee, rispondenti a certi criteri, di partecipare alle assemblee generali del CEN e del CENELEC e d'influire così sullo sviluppo della politica di normalizzazione.

Nel 1991, ognuna delle organizzazioni mondiali di normalizzazione ISO e IEC hanno firmato un accordo con i loro omologhi europei CEN e CENELEC allo scopo di approfondire la loro cooperazione tecnica reciproca. Si tratta di migliorare la coordinazione in materia d'elaborazione di norme per giungere ad una globalizzazione della normalizzazione il più estesa possibile. Attualmente, 235 norme ISO sono state riprese tali e quali come norme CEN e 782 devono essere prossimamente trasposte in norme CEN. La proporzione di trasposizioni è ancora più elevata nel campo elettrotecnico; circa tre quarti di tutte le norme CENELEC sono identiche alle norme IEC e il 17 per cento delle norme CENELEC si basano su prescrizioni IEC corrispondenti.

L'Accordo del 19 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e i Paesi dell'AELS che stabilisce la procedura per gli scambi di informazioni nel settore delle norme tecniche (RS 0.632.403.1) è entrato in vigore il 1° novembre 1990 per un periodo di prova di due anni (art. 15). Allo scopo di poter continuare

ad applicare la regolamentazione esistente, prorogheremo tale accordo di nostra competenza, conformemente al decreto federale del 23 giugno 1988 (RU 1988 2243). In autunno, il segretariato dell'AELS ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla messa in applicazione di tale accordo. Nel 1991, la Svizzera ha notificato 16 progetti di prescrizioni tecniche. In cambio ha ricevuto 601 notifiche degli altri Stati contraenti (492 della CE e 109 dei Paesi dell'AELS) sulle quali aveva espresso il suo parere.

334 Accordo sull'assicurazione diretta Svizzera-CE

L'Accordo tra la Confederazione e la Comunità economica europea del 10 ottobre 1989 concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (RU 1992 1894), che avevate approvato il 30 gennaio (RU 1992 1893), è stato ratificato il 24 giugno. È entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Questo accordo permette agli assicuratori svizzeri di beneficiare del diritto di stabilimento senza discriminazioni sul mercato comunitario delle assicurazioni contro i danni.

34 Relazioni tra la Svizzera e la CE

341 Traffico di transito

L'Accordo tra la Svizzera e la CE sul transito delle merci su strada e ferrovia parafato il 3 dicembre 1991 (cfr. n. 3.31 del Rapporto 91/1 + 2) è stato firmato il 2 maggio 1992, simultaneamente all'Accordo SEE. La Svizzera è riuscita ad imporre il mantenimento del limite delle 28 tonnellate e il divieto di circolazione notturna e domenicale. A questo proposito rinviando al nostro messaggio relativo all'Accordo sul transito del 13 maggio 1992 (FF 1992 III 921).

Dopo la riuscita del referendum contro la costruzione delle nuove linee ferroviarie alpine (NTFA), il progetto è stato sottoposto al voto popolare il 27 settembre. Il popolo svizzero ha approvato le NTFA (con una maggioranza del 63%). La via era così libera per la procedura di ratifica dell'Accordo sul transito.

Il 26 ottobre, il Consiglio dei ministri dei trasporti della CE ha approvato l'Accordo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, avvenuta il 30 ottobre, è seguita l'adozione formale da parte del Consiglio della CE il 30 novembre. Voi avete approvato l'Accordo in dicembre.

342 Cooperazione Svizzera-CE nel settore della ricerca

Gli esperti dei Paesi dell'AELS nel settore della ricerca si sono riuniti in maggio e in novembre con i membri del CREST (Comité de la recherche scientifique et technique). Il primo incontro ha trattato principalmente della politica comunitaria della ricerca per il periodo 1994-1998 e segnatamente della preparazione del quarto programma quadro della CE. Nel corso del secondo incontro

CREST/AELS ci si è occupati della questione del finanziamento supplementare del terzo programma quadro corrente (1,6 miliardi d'ECU circa). La Svizzera ha approfittato dell'occasione per presentare alla Commissione della CE una serie di proposte in materia di ricerca.

Vi abbiamo sottoposto il decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca e di formazione delle Comunità europee per il periodo 1993-1996 e il relativo messaggio del 20 maggio 1992 (FF 1992 III 1197). Si tratta di un credito d'impegno che si eleva a 477 milioni di franchi; 57 milioni di franchi sono destinati alla partecipazione ai programmi della CE nel campo della formazione e della gioventù, 400 milioni alla partecipazione ai programmi di ricerca della CE e 20 milioni a provvedimenti di accompagnamento in Svizzera. Visto il rigetto dell'Accordo SEE da parte del popolo svizzero, il nostro Paese proporrà alla CE di avviare i negoziati al fine di giungere, bilateralmente, ad una partecipazione che si avvicini il più possibile ad una partecipazione completa al programma quadro di ricerca e ai programmi di formazione della CE.

Nel quadro della cooperazione della Svizzera con EURATOM, il nostro Paese partecipa anche alla cooperazione ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), un programma mondiale in materia di fusione nucleare al quale collaborano anche il Giappone, gli Stati Uniti e la Russia.

343 **Formazione**

L'accordo di cooperazione nel campo della formazione generale e della formazione professionale nel quadro del programma ERASMUS, entrato in vigore il 1° novembre 1991 (RU 1992 924), ha permesso agli istituti scolastici superiori svizzeri di partecipare, in collaborazione con istituti scolastici superiori europei, a 85 «programmi di cooperazione degli istituti superiori» e di coordinare 13 nuovi programmi. 391 studenti hanno potuto portare a termine uno o due semestri all'estero approfittando dei seguenti vantaggi: riconoscimento integrale di questi semestri di studi da parte della loro università, esenzione delle spese di studio presso l'istituto che li accoglie, versamento della loro borsa di studio e versamento di una borsa ERASMUS per permettere di coprire i costi supplementari causati dalla loro mobilità. La partecipazione della Svizzera al programma comunitario COMETT (collaborazione tra istituti superiori ed economia privata), iniziata nel 1990, si è ulteriormente intensificata nel 1992. La partecipazione a questi programmi è stata presentata al pubblico in occasione di diverse conferenze stampa.

Con il rifiuto dell'Accordo SEE, non è più possibile migliorare le condizioni di partecipazione della Svizzera ai due programmi COMETT e ERASMUS. La questione se il nostro Paese potrà partecipare, attraverso la via bilaterale, ad altri programmi comunitari in materia di formazione o ad altre attività resta in sospeso.

Per quel che concerne il finanziamento di un'eventuale partecipazione della Svizzera, sul piano bilaterale, ai programmi di ricerca e di formazione della CE per il periodo 1993-1996, rinviamo al numero 342.

I preparativi della seconda conferenza paneuropea sull'ambiente (che deve svolgersi alla fine del mese di aprile 1993 a Lucerna) hanno dato luogo ad un'intensa e proficua collaborazione con la Commissione della CE; si è insi-stito sull'elaborazione di un programma d'azione globale nei riguardi dell'Eu-ropa centrale e orientale.

Alla fine di ottobre, i direttori competenti in materia di protezione dell'am-biente dei Paesi dell'AELS si sono incontrati con il direttore generale incaricato della pratica in seno alla Commissione delle CE a Bruxelles allo scopo di proce-dere a uno scambio di informazioni. Le discussioni hanno essenzialmente trat-tato del modo di determinare le priorità nella cooperazione basata sul quinto programma d'azione della Commissione della CE.

L'Agenzia europea dell'ambiente non ha ancora avuto l'occasione d'iniziare le sue attività, poiché non è ancora stata risolta la questione della sua sede. Non é quindi ancora d'attualità il problema della partecipazione dei Paesi del-l'AELS all'Agenzia.

345 Reti d'informazione in favore delle piccole e medie aziende

Dopo l'estensione nel 1991 del programma BC-NET (Business Cooperation Network) ai Paesi dell'AELS (cfr. n. 3.35 del Rapporto 91/1 + 2), si sono avuti colloqui con la Commissione della CE per permettere anche ai Paesi dell'AELS di partecipare alla rete dell'Euro-Info-Centre (EIC conosciuto anche sotto il nome d'Euro-guichets). Gli oltre duecento EIC, collegati tra loro e con la Com-missione della CE sul territorio comunitario, rappresentano il programma più importante mai elaborato dalla CE per informare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, in merito alla legislazione e alle attività comunitarie.

Grazie all'Accordo SEE, la rete degli EIC si estenderà ai Paesi dell'AELS con l'apertura di Centri di corrispondenza. La Svizzera ne sarà esclusa.

Attualmente, sono in corso colloqui con la Commissione della CE per aprire ai Paesi dell'AELS altri programmi quali «Euromanagement» o «Seed Capi-tal». I colloqui proseguiranno nel 1993 in seno al Comitato misto SEE. La par-tecipazione dei Paesi dell'AELS che fanno parte dello SEE potrà essere attuata nel 1994.

35 Associazione europea di libero scambio (AELS)

351 Consiglio, organi permanenti e nuove strutture dell'AELS

Numerose sedute del Consiglio che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati dell'AELS sono state dedicate ai seguenti problemi: relazioni con i Paesi terzi, cooperazione con la CE e problemi che derivano dalla creazione di nuove strutture dell'AELS, legate allo SEE.

Il 2 maggio a Porto (Portogallo), i ministri dell'AELS hanno firmato due ac-cordi, a complemento dell'Accordo SEE.

Tali accordi riguardano soltanto i Paesi dell'AELS, ma la loro validità dipende dall'Accordo SEE. Si tratta dell'Accordo sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia (FF 1992 IV 1444) e dell'Accordo sul Comitato permanente degli Stati dell'AELS (FF 1992 IV 1588). A questo proposito rinviamo al messaggio del 18 maggio relativo all'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (n. 10.2 e 10.3, FF 1992 IV, A/348 seg.). La città di Ginevra è stata scelta come sede della Corte di giustizia degli Stati dell'AELS. I servizi dell'Autorità di vigilanza degli Stati dell'AELS saranno suddivisi tra Ginevra e Bruxelles: tutti i servizi incaricati della vigilanza dei Paesi dell'AELS (vigilanza generale, aiuti pubblici, mercati pubblici) avranno la loro sede a Ginevra, mentre quelli che si occupano della sorveglianza delle imprese (concorrenza) saranno concentrati a Bruxelles.

Il 20 e 21 maggio, il Consiglio dell'AELS si è riunito a livello ministeriale a Reykjavik in Islanda. Le discussioni hanno portato sulla valutazione dell'Accordo SEE nonché sulle relazioni con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e con altri Paesi terzi. I ministri hanno firmato l'Accordo sul Comitato interparlamentare degli Stati dell'AELS (FF 1992 IV 1606), legato, come gli altri due accordi succitati, all'Accordo SEE (cfr. FF 1992 IV, A/481). È stato per di più deciso di creare un Comitato consultivo AELS per le questioni relative ai consumatori.

Su mandato del Consiglio dell'AELS, due Comitati hanno assunto i lavori di preparazione e di attuazione di nuove strutture in seno ai Paesi dell'AELS. Si sono anche occupati delle questioni di organizzazione, di personale, di bilancio, di procedura, ecc., che ne derivano. I Comitati hanno peraltro preparato le decisioni che devono essere prese a questo proposito in vista dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE.

La seconda seduta ordinaria, che il Consiglio dell'AELS ha tenuto a livello ministeriale il 10 e 11 dicembre a Ginevra, si è svolta sotto il segno del risultato negativo dello scrutinio popolare sullo SEE. I ministri hanno preso atto con rammarico di una dichiarazione del Capo del DFEP a proposito dell'esito del referendum. Hanno ribadito la loro intenzione di fare tutto il possibile affinché l'Accordo SEE possa essere messo in vigore il più velocemente possibile tra le altre Parti contraenti e hanno deciso di centralizzare a Bruxelles tutti i servizi dell'Autorità di vigilanza dell'AELS. Il Capo del DFEP ha inoltre annunciato che la Svizzera rinunciava alla presidenza dell'AELS che avrebbe dovuto esserle attribuita nel primo semestre del 1993 secondo il sistema dei turni, allo scopo di non ostacolare i partner dell'AELS nel loro processo d'integrazione europea. La Svizzera parteciperà invece come prima a tutte le attività dell'AELS che non concernono lo SEE.

I partecipanti alla Conferenza hanno ribadito il loro impegno a sostenere i Paesi dell'Europa centrale e orientale nel loro processo di riforme e coinvolgerli ulteriormente nell'integrazione economica europea. Hanno salutato la firma, il 10 dicembre, degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS da una parte e la Polonia e la Romania dall'altra.

Il Comitato consultivo dell'AELS, composto da rappresentanti dei partner sociali, e il Comitato interparlamentare dell'AELS si sono riuniti a due riprese

con il Consiglio dell'AELS e con i ministri in occasione delle conferenze di Reykjavik e di Ginevra. Entrambi i comitati si sono inoltre incontrati con i loro omologhi della CE.

352 Relazioni dell'AELS con i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale

In un sistema economico interdipendente, il contributo dell'AELS al processo d'integrazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale si situa a due livelli: l'apertura dei mercati e la cooperazione economica.

In seguito alle Dichiarazioni di Göteborg del 1990 (cfr. allegato 4 al Rapporto 90/1 + 2), allo scopo di assicurare l'apertura dei mercati dei Paesi dell'AELS sono stati condotti negoziati con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia in vista della conclusione di accordi di libero scambio. In marzo, si sono concluse con successo le trattative con la *Cecoslovacchia*. L'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la RFCS, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio (FF 1992 V 733) e che voi avete approvato il 6 ottobre (FF 1992 VI 146), è entrato in vigore il 1° dicembre. Dopo la sua applicazione, il volume degli scambi bilaterali tra la Svizzera e la Cecoslovacchia è aumentato considerevolmente. Le due Repubbliche che sorgeranno dalla divisione del Paese hanno manifestato la loro intenzione di riprendere il trattato nella sua forma attuale.

I negoziati con la *Polonia* e l'*Ungheria* sono proseguiti più lentamente, soprattutto a causa delle domande di concessione nel settore agricolo presentate da questi Paesi. Essi hanno inoltre presentato richieste che non erano compatibili con le condizioni quadro esistenti nei Paesi dell'AELS.

I negoziati con la *Polonia* si sono conclusi il 6 novembre. L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Polonia è stato firmato il 10 dicembre; vi sottoponiamo per approvazione tale accordo nell'ambito del presente rapporto (cfr. n. 822).

Le Dichiarazioni di cooperazione firmate nel dicembre 1991 con la Romania e la Bulgaria (cfr. n. 3.42 del Rapporto 91/1 + 2) sono in fase di realizzazione. Con la *Romania* sono bastati due cicli di negoziati per concludere un accordo di libero scambio che è stato parafato il 26 novembre a Ginevra e firmato il 10 dicembre dai ministri dei Paesi dell'AELS in occasione della riunione del Consiglio dell'AELS. Negoziati simili sono stati intavolati con la *Bulgaria*.

La cooperazione economica con i Paesi dell'Europa centrale e orientale si concentra su azioni destinate ad assicurare un buon funzionamento dei nuovi accordi di libero scambio. È a tal fine che sono stati segnatamente organizzati programmi di cooperazione nel settore doganale (Repubbliche baltiche) o di formazione in settori essenziali della politica commerciale, in collaborazione con la CE.

353 Relazioni dei Paesi dell'AELS con altri Paesi terzi

L'accordo di libero scambio del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631) è entrato in vigore il 1° aprile, simultaneamente

all'accordo bilaterale relativo al commercio dei prodotti agricoli. Il Comitato misto incaricato della gestione dell'accordo si è riunito per la prima volta il 19 novembre a Istanbul. È stato creato un sotto comitato delle questioni doganali e di origine.

Dopo il crollo della Jugoslavia, i nuovi Stati indipendenti, la Slovenia, la Croazia e la Bosnia Erzegovina, dopo esser stati riconosciuti sul piano internazionale, si sono avvicinati all'AELS. Nel corso del primo semestre, il Segretario generale dell'AELS si è recato in Slovenia e in Croazia. Le relazioni con la *Slovenia*, relativamente risparmiata dalla guerra civile, sono state istituzionalizzate in occasione della Conferenza dei ministri dell'AELS che si è svolta il 20 maggio a Reykjavik, con la ratifica di una dichiarazione di cooperazione economica. È stato istituito un Comitato misto che si è riunito per la prima volta il 17 novembre a Ljubljana. Inoltre, l'AELS ha organizzato un seminario sulla politica commerciale che si è svolto in Slovenia nel corso del mese di dicembre. La firma di una dichiarazione di cooperazione economica con la Croazia è ancora in discussione in seno all'AELS. In settembre, una delegazione proveniente dalla *Bosnia Erzegovina* è stata ricevuta dal Segretariato generale dell'AELS.

In giugno, il segretario generale dell'AELS si è recato anche in *Albania*. Una dichiarazione di cooperazione economica è stata firmata il 10 dicembre in occasione della riunione ministeriale dell'AELS a Ginevra.

I negoziati che i Paesi dell'AELS hanno condotto con *Israele* in vista della conclusione di un accordo di libero scambio sono terminati il 16 luglio con la para-fatura dell'accordo. La firma dell'accordo è avvenuta il 17 settembre a Ginevra. L'accordo tra l'AELS e Israele nonché l'accordo separato sotto forma di uno scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e lo Stato d'Israele relativo al commercio dei prodotti agricoli entreranno in vigore provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1993. Vi sottoponiamo per approvazione tale accordo nell'ambito del presente rapporto (cfr. n. 821). L'obiettivo a cui mira l'accordo di libero scambio è quello di fare beneficiare gli esportatori dei Paesi dell'AELS di un trattamento identico a quello accordato agli esportatori della CE e degli Stati Uniti sul mercato israeliano in applicazione degli accordi di libero scambio che questi ultimi hanno concluso con Israele, rispettivamente nel 1975 e 1985.

36 EUREKA

In occasione della nona Conferenza ministeriale, svoltasi il 22 maggio 1992 a Tampere (Finlandia), l'Ungheria è stata accolta come nuovo membro d'EUREKA. Questo allargamento testimonia una chiara volontà politica di prendere in considerazione il grande interesse che i Paesi dell'Europa centrale e orientale manifestano per la cooperazione alla ricerca europea nel campo dell'alta tecnologia.

La conferenza ministeriale ha adottato un nuovo piano a medio termine (PMT) per il periodo 1992-1996, che costituisce il fondamento della cooperazione EUREKA durante questi quattro anni. Esso comprende sei punti principali: (1)

miglioramento della qualità dei progetti EUREKA; (2) maggiore trasparenza e migliore sincronizzazione delle procedure EUREKA; (3) sostegno più efficace all'esecuzione dei progetti EUREKA; (4) accresciuta partecipazione delle piccole e medie imprese (soprattutto in quanto direttori di progetti); (5) migliore utilizzazione delle sinergie tra le diverse forme di cooperazione europea e infine (6) apertura d'EUREKA ad altri Stati europei.

I ministri hanno inoltre firmato una nuova versione del Protocollo d'accordo («Memorandum of Understanding») concernente il Segretariato EUREKA a Bruxelles. La principale modifica riguarda la chiave di ripartizione dei contributi, calcolata sulle ultime cifre fornite dall'OCSE, che tiene meglio conto delle capacità economiche reali dei membri d'EUREKA. A partire dal 1° gennaio 1993, la Svizzera dovrà così versare un supplemento annuale di 25 000 franchi circa.

Infine, la conferenza ministeriale ha preso atto del lancio di 102 nuovi progetti EUREKA, che rappresentano un volume d'investimenti di circa 1,8 miliardi di franchi. Otto istituti universitari e scuole tecniche superiori svizzeri, le FFS e 13 aziende partecipano a otto nuovi progetti e sono stati associati a quattro progetti già in corso. Questi progetti riguardano la tecnologia ambientale, la tecnica medica, la ricerca sui materiali, i trasporti, la lavorazione automatica e l'informatica.

37 Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

Quattro sedute del Comitato degli Alti Funzionari del COST si sono svolte sotto la presidenza della Svizzera. In giugno, le repubbliche di Slovenia e di Croazia sono state ammesse in qualità di nuovi membri della COST.

La Svizzera partecipa a 40 nuove azioni COST nei seguenti settori: telecomunicazioni, trasporti, materiali, ambiente, meteorologia, agricoltura e biotecnologia (segnatamente partecipazione a quattro azioni del programma di ricerca biotecnologica «Bridge» della CE), tecnologia alimentare (partecipazione a cinque azioni del programma di ricerca alimentare «Flair» della CE), scienze sociali, ricerca medica, chimica e fisica.

La CE ha sbloccato 5 milioni d'ECU per facilitare la partecipazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale alle azioni COST in corso. Delle 733 proposte presentate tra aprile e agosto, ne sono state accettate 140 grazie alla loro qualità scientifica e alla loro compatibilità con le azioni COST in corso. Più della metà delle domande di partecipazione riguardavano i settori delle telecomunicazioni e della chimica.

38 Attività informative

L'informazione sull'integrazione europea ha assunto un'importanza particolare nel corso del periodo in rassegna. Le spiegazioni concernenti la politica svizzera d'integrazione e le conseguenze dell'Accordo SEE hanno fornito gli e-

lementi importanti per formarsi un'opinione. Oltre ai mezzi d'informazione collaudati, come l'opuscolo «La via svizzera per l'avvenire europeo» e una documentazione SEE completata periodicamente, una serie di nuove pubblicazioni ha risvegliato un grande interesse presso il pubblico, in particolare la versione abbreviata del messaggio sullo SEE o gli opuscoli «Guida pratica SEE» e «SEE- Controversie e opinioni». Un disco per ordinatori, uno stand d'informazione - presentato in 18 esposizioni - nonché un servizio telefonico (Telefono-Europa) hanno contribuito alla campagna d'informazione. Quest'ultimo ha ricevuto più di 18 000 chiamate tra la metà di agosto e la fine di novembre. Una costante collaborazione con i media e numerose conferenze hanno completato la serie di informazioni di questa campagna.

La stretta collaborazione con il Parlamento, gli Eurodelegati cantonali e con altri organi d'informazione è proseguita intensamente. Infine i seminari destinati ai partiti e ai media hanno permesso di approfondire i diversi aspetti dell'Accordo SEE.

4 Cooperazione multilaterale

41 Cooperazione multilaterale in relazione con l'Europa centrale ed orientale

411 OCSE

L'intensificarsi delle relazioni con i Paesi in transizione dell'Europa centrale ed orientale non poteva mancare di ripercuotersi sui lavori dell'OCSE. Il Centro, istituito nel 1990 per sostenere tali Paesi, si è occupato in modo preponderante delle riforme strutturali della politica economica nelle zone in questione. Si è in tal modo assistito alla creazione di un crescente numero di Comitati OCSE a favore di Paesi che fruiscono del Programma «Partners in transition», segnatamente Polonia, Ungheria, Repubbliche Ceca e Slovacca.

Nell'ambito dell'autodeterminazione delle ex Repubbliche Sovietiche, l'OCSE ha lanciato uno specifico programma d'appoggio e funge da banca informativa per i programmi tecnici di sostegno negli Stati della CSI. A tal fine è in fase di creazione una banca dati, cui contribuiscono i Paesi impegnati per lo sviluppo dell'Europa centrale e orientale, che sarà accessibile anche ai Paesi destinatari.

Il Comitato degli scambi e il suo gruppo di lavoro (cfr. n. 422) hanno dedicato particolare attenzione all'evoluzione dei rapporti economici e commerciali dei Paesi OCSE con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Il tema è stato affrontato in un secondo seminario a Parigi in assenza di numerosi rappresentanti dei Paesi in transizione.

412 Commissione economica per l'Europa dell'ONU

In occasione dell'Assemblea generale della Commissione economica per l'Europa dell'ONU (CEE/ONU), è stato allestito per la prima volta il bilancio delle riforme decise nel 1990. La scelta di settori di attività prioritari ha condotto ad

una cooperazione maggiormente strutturata con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale in transizione verso l'economia di mercato. Benché gli sforzi sino ad ora intrapresi abbiano dato risultati soddisfacenti, saranno necessari ulteriori adeguamenti alle evoluzioni in Europa, marcate soprattutto dallo smembramento dell'ex Unione Sovietica.

La CEE/ONU deve far fronte a due grosse sfide: innanzitutto la carenza di personale e mezzi finanziari ostacolano l'esecuzione dei nuovi compiti assunti per rispondere ai crescenti bisogni di appoggio e di cooperazione degli Stati dell'Europa orientale e centrale. Risentono infatti di queste lacune anche i lavori prioritari della Commissione. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è stata informata di tali problemi.

Una seconda sfida è costituita dall'aumento dei Paesi membri della CEE/ONU, che, dallo scorso anno, comprende nove nuovi Stati (Israele, Moldavia, San Marino, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina e Croazia). Sono inoltre in fase d'esame le candidature sottoposte da altri cinque Stati dell'ex Unione Sovietica (Armenia, Azerbajdzan, Chirghisia, Uzbekistan, Turkmenistan). Pur avendo il merito di conferire alla CEE/ONU una nuova dimensione, l'aumento dei membri potrebbe ostacolare i lavori della Commissione che, prima di portare avanti i progetti già iniziati, dovrebbe riprodurre nei nuovi Stati membri quanto già conseguito altrove. Tali sforzi andrebbero di fatto intensificati ai fini del nuovo assetto europeo, non foss'altro che per la nuova dimensione attribuita agli aspetti economici nell'ambito del processo della CSCE.

La CEE/ONU, presieduta nel 1992 dalla Svizzera, è attualmente in una fase decisiva, in quanto deve ridefinire il suo ruolo nella creazione di una nuova Europa. La riorganizzazione in corso del sistema delle Nazioni Unite influirà anch'essa sul nuovo orientamento.

413 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERD)

Nel primo anno completo di attività, la BERD è stata in grado di consolidare il suo lavoro dal profilo sia istituzionale sia operativo. Circa 550 collaboratori sono impiegati nella sede centrale di Londra e nei sette uffici nei Paesi partner. Nell'ambito del suo mandato la Banca ha elaborato strategie di cooperazione, incentrate sui bisogni specifici dei Paesi destinatari (soprattutto promovimento della privatizzazione).

La Banca ha partecipato con 1,1 miliardi di ECU (circa 2 miliardi di franchi) a 45 progetti nell'ambito della privatizzazione, dello sviluppo dei settori finanziari, del miglioramento della produzione dei generi alimentari, dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle energie. L'80 per cento dei fondi è stato concesso nella forma di crediti a condizioni di mercato e il 20 per cento in partecipazioni in capitale e cofinanziamenti di istituti finanziari locali. Oltre che nel finanziamento di progetti, la Banca svolge un'importante funzione nell'ambito della consulenza tecnica, per la quale 18 Stati le hanno messo a disposizione fondi vincolati non rimborsabili per un importo di 100 milioni di ECU (180 milioni di franchi).

Con l'adesione degli Stati della ex Unione Sovietica, la Banca conta oggi 56 membri.

414 G-24

Nel G-24, sotto la direzione della Commissione CEE, vengono coordinati i programmi di sostegno dei Paesi OCSE per l'Europa centrale ed orientale e vengono scambiate e valutate le analisi dei bisogni di aiuto. Il Gruppo informa inoltre costantemente sui provvedimenti di sostegno attuati dai singoli Paesi, dalla CEE e dalle istituzioni internazionali. Gremi di esperti valutano regolarmente i bisogni e i provvedimenti di aiuto nonché le esperienze effettuate in settori specifici quali l'educazione, l'energia, gli investimenti, l'agricoltura, la protezione dell'ambiente e, recentemente, anche in materia doganale. È in tal modo possibile evitare inutili doppioni e colmare le lacune esistenti.

Il 7 ottobre, la Slovenia è stata accettata fra i Paesi beneficiari. Dall'inizio del 1990 sino a metà 1992, i 24 Paesi del G-24 hanno messo a disposizione circa 43 miliardi di dollari. La quota della Svizzera rappresenta, con 1 miliardo di dollari, il 2,3 per cento dell'importo globale. Nello stesso periodo sono stati concessi complessivamente altri 16,5 miliardi di dollari dal FMI (8,8 miliardi), dalla Banca mondiale (poco meno di 6,8 miliardi) e dalla BERD (0,9 miliardi). I fondi del G-24 sono destinati al finanziamento di progetti e alla cooperazione tecnica, a garanzie di crediti e ad aiuti alla bilancia dei pagamenti. Questi ultimi sono stati sino ad ora accordati alla Polonia, all'Ungheria, alla Cecoslovacchia, alla Romania e alla Bulgaria per importi fra i 600 milioni e 1 miliardo di dollari; sono in fase di esame aiuti analoghi per l'Albania, gli Stati baltici e la Slovenia. Tali crediti, aggiunti ai fondi messi a disposizione dal FMI e dalla Banca mondiale, hanno consentito di colmare i deficit della bilancia dei pagamenti dovuti in gran parte alla crisi economica e al crollo del commercio del Consiglio di mutua assistenza economica. La Svizzera vi ha partecipato sulla base del decreto federale del 20 marzo 1975 (RS 941.13). In casi di estrema necessità, gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dovrebbero poter essere concessi anche nel 1993.

415 Carta energetica europea

Sono proseguiti i negoziati sull'accordo di base della Carta energetica europea, cui partecipano tutti gli Stati firmatari della Carta (Paesi europei e Paesi extraeuropei membri del G-24, ad eccezione della Nuova Zelanda). L'accordo di base dovrebbe consentire di concretare, in una forma giuridicamente vincolante, le finalità e i principi della Carta fondati su una cooperazione europea a lungo termine. Esso dovrebbe inoltre servire, nell'ambito degli sforzi riformatori dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale (compresi gli Stati CSI), a creare le condizioni quadro per il promovimento dell'iniziativa privata e degli investimenti privati.

Il progetto di accordo già elaborato contiene prescrizioni sul commercio, sulla protezione e sul promovimento degli investimenti, sul trasporto e sul transito,

sulla protezione dell'ambiente e sulla tassazione nel settore dell'energia. Esso prevede inoltre norme istituzionali e la procedura d'arbitrato in caso di controversie nonché disposizioni transitorie. Singoli protocolli dovrebbero disciplinare settori specifici. Visto che i diversi oggetti dell'accordo sono in parte estremamente complessi, l'obiettivo prefissato originariamente, ossia di giungere alla firma del documento in giugno, potrebbe non essere conseguito. Nel corso del secondo semestre sono stati tuttavia effettuati sensibili progressi, ad eccezione dei negoziati sul protocollo relativo all'efficacità energetica e agli aspetti ambientali nonché agli idrocarburi e alla sicurezza nucleare. Detti temi dovrebbero essere riaffrontati non appena sarà raggiunto un consenso sugli aspetti essenziali dell'accordo di base. Questioni settoriali singole, quali elettricità, transfert di tecnologia, ecc, sino ad ora escluse dai dibattimenti, saranno presumibilmente affrontate nel corso del 1993.

42 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

421 Seduta ministeriale del Consiglio OCSE

I Ministri del Consiglio OCSE si sono riuniti il 18/19 maggio sotto la presidenza della Norvegia (cfr. allegato, n. 814). L'incontro è stato dominato da tre temi centrali: la situazione economica, il sistema commerciale mondiale e le relazioni dell'OCSE con Stati terzi.

Visti la precaria situazione economica nello spazio OCSE e il pericolo per molti Paesi di incorrere in una recessione, i Ministri hanno chiesto un esame delle cause della disoccupazione e l'elaborazione di raccomandazioni per il futuro orientamento della politica. I lavori inerenti al sistema commerciale multilaterale si sono concentrati sui diversi problemi del regionalismo, sulla crescente globalizzazione dell'economia mondiale e sulle ripercussioni reciproche fra politica interna e politica esterna. Per quanto concerne le relazioni con Stati terzi, il tema dominante è stata la cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale ed orientale, comprese le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Il Centro per la cooperazione ne assumerà il coordinamento in collaborazione con i Paesi in transizione dell'Est europeo. La cooperazione con le nuove economie dinamiche, di cui hanno beneficiato i Paesi asiatici, andrebbe estesa maggiormente all'America latina.

Oltre che dai compiti tradizionali, il campo d'attività dell'OCSE è viepiù marcato da argomenti di politica sociale, quali il contenimento delle migrazioni, il degrado delle città e il promovimento dello sviluppo rurale.

422 Politica economica e commerciale

I singoli Paesi membri dell'OCSE si trovano attualmente in *situazioni congiunturali* alquanto diverse: accanto alla netta ripresa dell'economia americana, si assiste alla flessione delle economie nipponica e tedesca, nonché ad una situazione di stasi nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale. La ripresa

dello spazio OCSE, attesa da ormai un anno, è ancora lungi dal verificarsi. Dopo i miglioramenti, in parte sensibili, della situazione del mercato del lavoro nell'ultimo decennio, in questi ultimi anni la disoccupazione ha subito nuove impennate. Le misure di politica economica saranno principalmente tese ad assicurare una crescita equilibrata, senza inflazione e efficace dal profilo dell'occupazione, nonché a rafforzare l'attuazione di riforme strutturali. Di fronte al degrado della situazione del mercato del lavoro, l'OCSE dovrà concentrarsi prioritariamente sull'analisi dei retroscena e ricercare strategie per una soluzione a lungo termine.

In novembre, l'OCSE ha pubblicato il *rapporto annuo sulla situazione dell'economia in Svizzera*. Secondo lo studio effettuato, l'economia politica della Svizzera sarebbe confrontata con una serie di problemi che, nell'ultimo decennio, non sono mai affiorati contemporaneamente o in misura analoga. Oltre all'aumento della disoccupazione, il rapporto cita un alto tasso di inflazione in un'economia stagnante, un indebolimento della competitività internazionale nonché un rapido degrado delle finanze pubbliche. Gli esperti valutano tuttavia con ottimismo le prospettive di miglioramento nei settori summenzionati. Nel 1993 l'economia dovrebbe riprendersi, la disoccupazione diminuire gradualmente e l'inflazione, grazie alla politica monetaria restrittiva, essere anch'essa contenuta. In seguito alle recenti misure di risanamento, vi è a giusto titolo la speranza di ridurre i deficit pubblici a tutti i livelli. Le riforme strutturali rivestirebbero invece soltanto un ruolo marginale. Gli esperti contavano tuttavia su sostanziali progressi nell'ambito di adeguamenti in questi ed altri settori della vita economica grazie all'adesione allo Spazio economico europeo (SEE).

Nella parte del rapporto dedicata alla politica concorrenziale, l'OCSE constata che diversi ostacoli alla libera concorrenza sul mercato interno, in particolare le diffusissime pratiche cartellistiche, pregiudicano l'efficienza e la flessibilità dell'economia svizzera. Dette pratiche condurrebbero, oltre che a un livello dei prezzi eccessivamente elevato rispetto all'estero, ad un ritardamento degli effetti della politica monetaria. L'OCSE critica la tolleranza delle autorità responsabili della politica economica che hanno agevolato l'espansione dei cartelli in Svizzera. Sino al 1986, la pertinente normativa sarebbe di fatti stata troppo permissiva. Pur riconoscendo i progressi conseguiti in questi ultimi anni con la legge sui cartelli, l'OCSE ritiene indispensabile una nuova revisione, ossia un inasprimento del diritto in materia di concorrenza, e propugna l'introduzione del divieto di cartello e di un controllo delle fusioni.

Nel settore della *politica commerciale*, l'OCSE si è prefissata fra le finalità principali la difesa e il rafforzamento di un sistema commerciale mondiale. Il *Comitato degli scambi* si è prevalentemente occupato di questioni inerenti al regionalismo, quali la creazione ed estensione delle zone di libero scambio ed altre forme di cooperazione regionale, della crescente globalizzazione dell'economia mondiale e delle ripercussioni reciproche fra le politiche interne ed esterne. Per quanto concerne la cooperazione regionale, nei recenti accordi sono state accennate soluzioni a problemi specifici, quali l'inclusione di prestazioni di servizi e investimenti e la differenziazione in base ai diversi gradi di sviluppo. Ai fini dell'attuazione sarà tuttavia necessario coordinare maggiormente gli accordi regionali. Visto che le politiche nazionali in materia industriale, di inve-

stimento, concorrenziale e ambientale possono influenzare l'efficienza e la stabilità del sistema commerciale mondiale, occorrerà rilevare le interdipendenze ed elaborare raccomandazioni per la strutturazione di un sistema commerciale multilaterale.

423 Investimenti internazionali e imprese multinazionali

Dopo aver terminato nel 1991 l'esame della dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e sulle imprese multinazionali, nel quale viene ampliato lo strumento sul trattamento nazionale e vengono precisati una serie di punti, il Comitato ha deciso di dedicarsi ad uno studio di fattibilità relativo alla creazione di un ordinamento quadro vincolante in materia di investimenti. Il progetto si è rivelato quanto mai arduo per due motivi: innanzitutto occorrerebbe che i principali spazi economici Europa, America del Nord e Giappone fossero maggiormente vincolati da trattati internazionali. Inoltre, in quanto istituzione, l'OCSE andrebbe rafforzata nella sua funzione direttiva assunta nei negoziati in un settore centrale dell'economia che non è ancora stato disciplinato dal profilo multilaterale. Dati la crescente tendenza protezionistica e gli sforzi tesi all'integrazione regionale, per gli investimenti riveste viepiù importanza la creazione di un sistema normativo liberale ed uniforme.

Nell'attuale fase esplorativa, il *Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali* è incaricato di analizzare criticamente le possibili finalità e norme di tale strumento di investimento. È ormai indiscussa la necessità di creare uno strumento giuridicamente vincolante, incentrato materialmente sugli strumenti OCSE esistenti, quali il Codice per la liberalizzazione delle transazioni invisibili in corso, il Codice per la liberalizzazione della circolazione dei capitali, e lo strumento sul trattamento nazionale. Attualmente, sono sottoposte a minuzioso esame le regole sulla protezione degli investimenti, come figurano nei pertinenti accordi bilaterali, e gli ostacoli agli investimenti privati. Rimane ancora aperta la questione relativa all'istituzione di meccanismi di composizione delle controversie, accessibili sia ai Paesi membri sia agli investitori. Sussistono in effetti ancora dei dubbi in merito a progetti in materia di diritto procedurale che per l'OCSE rappresenterebbero un terreno inesplorato. Lo studio di fattibilità sullo strumento OCSE, che sarà messo a punto nei prossimi mesi, dovrebbe venir sottoposto nella primavera 1993 alla Conferenza dei Ministri dell'OCSE assieme alle raccomandazioni sul proseguimento delle attività.

Un'altra questione fondamentale affrontata nei negoziati del Comitato concerne l'idoneità di strumenti e misure per impedire pagamenti non ammessi (pratiche di corruzione) nelle transazioni commerciali internazionali. Il gruppo di esperti incaricato propone l'emanazione di raccomandazioni comportamentali, destinate agli Stati, comprendenti una parte procedurale vincolante. Parallelamente rileva tuttavia alcuni problemi dovuti alle differenze esistenti fra i disciplinamenti nazionali. Per il momento non è ancora stato dato seguito alla proposta di concludere una convenzione multilaterale. Il Consiglio deciderà all'inizio del 1993 sul seguito.

Sotto l'egida dell'OCSE e della Banca mondiale, il Comitato ha tenuto un seminario sul promovimento degli investimenti esteri nei Paesi in sviluppo. Il dialogo fra i rappresentanti delle istituzioni di promovimento degli investimenti e dell'economia ha offerto la possibilità di valutare criticamente i provvedimenti e le tecniche comuni in materia di promovimento nonché di rafforzare la cooperazione fra le istituzioni dei Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo. L'occasione doveva però anche servire a dimostrare che l'impegno dell'OCSE a favore degli Stati dell'Est in riforma non pregiudica gli sforzi costanti a favore del Terzo Mondo. Nel corso di questo proficuo scambio di esperienze si è tuttavia insistito sull'importanza di condizioni quadro a carattere economico e giuridico, determinanti ai fini delle decisioni in merito a investimenti nei Paesi beneficiari.

I nuovi procedimenti d'esame degli strumenti sul trattamento nazionale, introdotti nell'ambito della revisione della dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e sulle imprese multinazionali, ultimata nel 1991, hanno dato buoni risultati. La Nuova Zelanda ha sottoposto per prima il suo regime di investimento ad un esame globale secondo i nuovi procedimenti. Da ultimo va rilevata la novità costituita dalla partecipazione di Paesi terzi alle attività del Comitato, che ha consentito al Messico, all'Ungheria, alla Polonia e alla Cecoslovacchia di ottenere lo statuto di osservatori. Con le Repubbliche della ex Unione sovietica sono stati instaurati contatti informali.

424 Prestazioni di servizio internazionali

Il *Comitato per il movimento di capitali e le transazioni invisibili (CMIT)*, cui sottostanno l'applicazione e lo sviluppo dei Codici OCSE in materia di liberalizzazione, si è occupato di un rapporto sull'Accordo SEE, ricercando le ripercussioni sugli obblighi dei Paesi SEE del codice sul movimento dei capitali e del codice sulle transazioni invisibili. Un'analisi analoga è stata iniziata per l'Accordo di libero scambio nord-americano (NAFTA). Il Comitato ha inoltre partecipato allo studio di fattibilità concernente la creazione di un disciplinamento quadro in materia di investimenti (cfr. n. 423). Anche gli esami recentemente effettuati ai Paesi ad opera del CMIT e del CIME confermano un maggiore impegno dell'OCSE su questioni relative allo stabilimento e agli investimenti. Sono stati parimenti esaminate le restrizioni nel settore assicurativo di tutti gli Stati membri.

Il 27 febbraio, il Consiglio ha messo definitivamente in vigore le disposizioni del Codice, sensibilmente ampliate, nel settore del movimento di capitali nonché delle prestazioni di servizi bancari e finanziari con le relative riserve dei singoli Paesi membri. Nella sua nuova versione il Codice copre completamente - fatte salve alcune eccezioni - il ventaglio di transazioni internazionali di capitali. Il Codice delle operazioni invisibili correnti contiene norme più severe e più precise per lo stabilimento e l'esercizio di istituti finanziari stranieri nonché, per la prima volta, disposizioni dettagliate volte alla liberalizzazione delle prestazioni bancarie e finanziarie transfrontaliere.

Il *Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni (ICCP)* ha sottoposto all'approvazione del Consiglio alcune direttive

per la sicurezza dei sistemi di informazione. Tali direttive si prefiggono di attirare l'attenzione sui rischi che minacciano i sistemi di informazione. Hanno lo scopo di creare condizioni quadro per proteggere le persone incaricate dell'elaborazione e della trasposizione di provvedimenti di sicurezza. Dovrebbero in tal modo promuovere la cooperazione fra il settore privato e quello pubblico ed agevolare l'allestimento e l'impiego di sistemi di informazione nonché la cooperazione internazionale.

425 **Politica in materia di concorrenza**

Il *Comitato OCSE del diritto e della politica della concorrenza* si è dedicato a fondo alla funzione della politica concorrenziale nell'ambito di un futuro assetto economico mondiale. La prima fase di questa discussione rivolta verso il futuro è stata prevalentemente consacrata alle finalità delle politiche nazionali in materia di concorrenza. Sostanzialmente, la maggior parte degli Stati OCSE orientano la loro politica verso il mantenimento e promovimento della concorrenza, ossia verso un processo nel quale la concorrenza assume primaria importanza. A tal fine, sempre più Paesi OCSE si indirizzano verso una politica fondata sul principio del divieto. La politica interna verrà utilizzata quale strumento complementare affinché il pensiero concorrenziale apra una breccia nei diversi settori della politica, come ad esempio in materia di commercio, di ricerca o ambientale.

Tenendo conto dei rapporti particolarmente stretti fra le politiche in materia di concorrenza e di commercio è stata rafforzata la cooperazione fra i due Comitati attivi nei rispettivi settori. In occasione di incontri generali vengono dibattuti problemi comuni ai due campi di attività. Nell'ambito di questa cooperazione, è stata fra l'altro sottoposta a critico esame la raccomandazione del 21 maggio 1986 concernente la cooperazione nel campo delle pratiche intese a limitare la concorrenza aventi ripercussioni sugli scambi internazionali (cfr. n. 84 del rapporto 86/2). Sempre in tale contesto interdisciplinare è stato effettuato uno studio relativo alle ripercussioni sulla concorrenza di provvedimenti antidumping. I risultati saranno pubblicati nel corso del 1993.

Il Comitato del diritto e della politica della concorrenza ha inoltre emanato uno studio sugli aspetti concorrenziali nel settore radiotelevisivo ed ha discusso i primi risultati di un esame delle questioni di diritto procedurale in relazione alle associazioni di imprese.

Il rapporto del *Comitato dell'industria* sui sussidi statali e gli adeguamenti strutturali riveste anch'esso una notevole importanza ai fini della politica concorrenziale. Nonostante in questo settore la trasparenza lasci ancora alquanto a desiderare, sarebbe stata constatata una sensibile diminuzione dei sussidi nonché un potenziamento di provvedimenti più mirati (sostegno alla ricerca ed allo sviluppo nonché a determinate regioni). In occasione della Conferenza ministeriale dell'OCSE è stata ribadita la necessità di elaborare dei metodi per misurare, analizzare e mettere a confronto su basi oggettive i sussidi nei diversi Stati partecipanti.

426 **Politica ambientale**

In risposta al programma d'azione approvato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo nel 1991, il *Comitato dell'ambiente* ha affrontato anzitutto questioni a sostegno di uno sviluppo duraturo e rispettoso dell'ambiente, riconoscendo che, tenuto conto della crescente imbricazione dell'economia mondiale, occorre risolvere i problemi ambientali a livello globale e pertanto potenziare gli scambi di informazione, soprattutto nel settore della tecnologia.

Il Comitato si è inoltre occupato delle ripercussioni ambientali dovute agli sviluppi in Europa centrale ed orientale. La Svizzera ha informato sui lavori preparatori della conferenza paneuropea «Environnement pour l'Europe», che si terrà nell'aprile 1993 a Lucerna. L'incontro darà ai Ministri dell'ambiente degli Stati d'Europa orientale ed occidentale la possibilità di esprimersi su questioni fondamentali concernenti l'elaborazione di un programma europeo globale in materia ambientale.

427 **Cooperazione allo sviluppo**

Il *Comitato di aiuto allo sviluppo* (DAC) dell'OCSE si è dedicato ai tre argomenti centrali della cooperazione allo sviluppo, ossia della definizione dei termini «Paesi in sviluppo e cooperazione allo sviluppo», della coerenza in materia di politica ambientale e da ultimo alla concezione dello «sviluppo partecipativo» e della buona condotta governativa («good governance»).

Ai fini del rilevamento e dell'analisi dei flussi di risorse nei Paesi in questione, uno dei principali compiti del DAC, riveste particolare importanza la definizione del termine «Paese in sviluppo». Considerati i diversi gradi di sviluppo economico nei diversi Continenti ha sempre meno senso parlare di un gruppo omogeneo di «Paesi in sviluppo». La scala adottata va dai Paesi asiatici in fase di decollo agli Stati riformati in America latina sino ai più poveri Paesi dell'Africa e del Sud asiatico. Ci si chiede inoltre quale statuto debbano ottenere gli Stati dell'Europa centrale ed i nuovi Paesi della ex Unione Sovietica.

Il compito del DAC è reso ulteriormente arduo dalla molteplicità dei nuovi provvedimenti di sostegno. Ci si chiede infatti se gli aiuti allo smobilamento e in caso di elezioni nonché gli interventi globali in materia ambientale e di promovimento della pace, il condono dei debiti e gli aiuti ai rifugiati facciano parte della cooperazione pubblica allo sviluppo. La Svizzera si è a più riprese impegnata per ottenere la maggior trasparenza possibile e la miglior comparabilità fra le prestazioni degli Stati DAC.

La progressiva integrazione dei Paesi in sviluppo nel sistema commerciale mondiale e la dimensione globale dei problemi attuali (ambiente, scambi Nord-Sud, salute, migrazione) rendono sempre più difficile operare una chiara distinzione fra la politica di sviluppo e le altre politiche. Si rivela necessaria una *politica Nord-Sud coerente* atta a rimuovere le contraddizioni presenti nei provvedimenti dei Paesi OCSE. Nonostante i compiti del DAC e degli altri organi dell'OCSE si siano costantemente ampliati, le strutture dell'OCSE, istituita negli anni sessanta, non sono state al passo con l'evoluzione e necessitano pertanto

di una riforma. La Svizzera si è dichiarata d'accordo di conferire al DAC una dimensione globale orizzontale, affidandogli tutte le questioni relative allo sviluppo trattate da altri comitati e consentendogli pertanto di svolgere un ruolo centrale nella discussione sulla coerenza.

Per quanto concerne *lo sviluppo partecipativo* e *il buon governo*, singoli Paesi membri hanno sottoposto proposte concrete per definire dei criteri da applicare nell'assegnazione di risorse per lo sviluppo. A tal fine i partecipanti si sono inoltre dichiarati d'accordo di considerare aspetti quali la responsabilità dello Stato, la politica in materia di diritti dell'uomo, le spese militari, l'esistenza di uno Stato di diritto e la lotta alla povertà. Attualmente, la Svizzera si sta anch'essa occupando della formulazione di tali criteri, pur continuando a conferire importanza al dialogo con gli altri Paesi. Grazie ai lavori effettuati in seno al DAC, tali principi andrebbero integrati in una concezione operativa per quanto possibile solida.

43 Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

I capovolgimenti causati dagli avvenimenti di questi ultimi anni si ripercuotono anche sul mercato dell'energia. L'energia rimane un fattore essenziale dello sviluppo economico e del progresso sociale di qualsiasi Stato. La sicurezza economica e politica della maggior parte dei Paesi dipendono in gran parte dalla possibilità di disporre di energia sufficiente a prezzi accettabili.

L'Agenzia internazionale dell'energia, che conta oggi 23 Paesi industrializzati, si prefigge di assicurare l'approvvigionamento energetico. A tal fine ha adeguato le sue attività ai cambiamenti intervenuti, come dimostra fra l'altro il rafforzamento dei contatti con gli Stati non membri il cui consumo energetico rappresenta già oggi più della metà della domanda mondiale. L'AIE si è parimenti impegnata nel G-24 (aiuto nel settore dell'energia ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale) ed ha partecipato alla Conferenza di Washington e ai successivi incontri a Lisbona e a Tokyo (aiuti nel settore dell'energia per la Comunità di Stati indipendenti - CSI). Per la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, cui dovrebbero seguire altri Paesi, sono stati allestiti degli inventari dei settori energetici. Essi offrono a tali Stati un importante e necessario strumento per la ristrutturazione e l'introduzione di condizioni di economia di mercato. L'AIE ha inoltre partecipato intensamente ai negoziati sulla Carta energetica europea (cfr. n. 415). Visto il problema relativo alla sicurezza delle centrali nucleari negli Stati della ex Unione sovietica nonché dell'Europa centrale ed orientale, il vertice di Monaco sull'economia si è rivolto alla Banca mondiale e all'AIE sollecitandole ad elaborare basi decisionali e opzioni in materia di politica energetica. I risultati dovrebbero essere presentati al più tardi in occasione del vertice sull'economia mondiale nel corso del 1993 a Tokyo.

Dopo la guerra del Golfo, l'AIE ha esteso i suoi contatti a tutti gli agenti del mercato petrolifero. Questa rete di comunicazione ha reso il mercato più trasparente ed efficiente ed ha migliorato la sicurezza di approvvigionamento. In occasione di un incontro organizzato dall'AIE in febbraio a Parigi, 47 Paesi importatori od esportatori di petrolio nonché organizzazioni internazionali (fra

cui l'OPEP) e società petrolifere si sono concentrati su tali questioni. I principali temi di discussione sono stati la cooperazione industriale, lo scambio di informazioni nel settore dell'energia, i meccanismi di mercato nonché i rapporti fra efficacia energetica e ambiente. È stata la prima volta, dalla Conferenza per la cooperazione economica internazionale tenutasi a Parigi nella seconda metà degli anni settanta (il cosiddetto dialogo Nord-Sud) che Paesi produttori e consumatori si sono incontrati per discutere.

44 **Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio**

441 **Negoziati commerciali multilaterali (Uruguay-Round)**

441.1 **In generale**

Il 13 gennaio, i partecipanti all'ottavo ciclo di negoziati multilaterali (Uruguay-Round) hanno accettato quale base di negoziati il progetto di atto finale del 20 dicembre 1991 comprendente i testi di 26 accordi. Hanno deciso di suddividere i negoziati in quattro gruppi principali: il primo è stato incaricato di proseguire i negoziati bilaterali volti a limitare ulteriormente i dazi e ad eliminare le restrizioni agli scambi per i prodotti agricoli ed industriali. Ai partecipanti è stato richiesto di depositare le loro offerte di negoziato entro il 1° marzo. Alla scadenza del termine, 50 partecipanti su un totale di 108 avevano depositato la loro offerta, completa o parziale. Il 3 aprile la Svizzera ha consegnato un'offerta concernente tutti i settori del negoziato (cfr. n. 441.3). Il secondo gruppo è stato incaricato di proseguire i negoziati nel settore dei servizi (cfr. n. 441.4) ed al terzo è stato affidato l'esame giuridico dei 26 progetti di accordo e il compito di negoziare lo statuto di un'organizzazione multilaterale del commercio (cfr. n. 441.5). Da ultimo è stato costituito un quarto gruppo di negoziato che si occuperà di affinare il progetto di Atto finale e i progetti d'accordo. Per il momento, quest'ultimo gruppo non ha ancora dato inizio alle sue attività.

Date le divergenze d'opinione fra gli Stati Uniti e la CEE nel settore agricolo, i negoziati sono giunti ad una situazione di stallo. La vertenza si è incentrata soprattutto sull'entità della limitazione dei prodotti agricoli che fruiscono di sussidi all'esportazione, nonché sulla formulazione di una moratoria che avrebbe protetto la politica agricola della CEE da qualsiasi aggressione durante un periodo transitorio di sei anni. La situazione è stata ulteriormente complicata dal conflitto relativo alle oleifere (soia, colza e girasoli). Il 5 dicembre, gli Stati Uniti e la CEE sono riusciti a dirimere la controversia sulle oleifere e a convenire le grandi linee per poter concludere il negoziato agricolo dell'Uruguay-Round. Erano in tal modo riunite le condizioni per rilanciare tutti i negoziati.

441.2 **Accesso al mercato**

La finalità di giungere ad una riduzione del 30 per cento circa dei dazi per i prodotti industriali rimane immutata, conformemente alla dichiarazione negoziata a Montreal alla fine del 1988. Il 3 aprile, la Svizzera ha depositato la sua

offerta sottoposta a revisione a Ginevra (cfr. n. 441.3). Nonostante diversi miglioramenti introdotti in seguito ai negoziati bilaterali condotti con una cinquantina di Paesi, per quanto concerne l'accesso al mercato l'offerta corrisponde in gran parte a quella depositata all'inizio del 1990. Le offerte rivedute depositate da 40 partecipanti alla fine del mese di ottobre presentano ancora differenze qualitative tali da renderne impossibile un raffronto. I documenti consegnati dagli Stati Uniti e dalla CEE sono pertanto sprovvisti di qualsiasi indicazione sui tassi di riduzione proposti.

Sono proseguiti gli sforzi volti all'eliminazione dei dazi in settori specifici (farmaci, apparecchi medici, macchine da costruzione ed acciaio) o alla riduzione e al consolidamento dei dazi su una base armonizzata (chimica, tessili, apparecchi elettronici, carta, legno e metalli non ferrosi). I negoziati nel settore dell'acciaio si sono prefissati di formulare norme più severe in materia di sovvenzioni.

La controversia sull'agricoltura fra la CEE e gli Stati Uniti non ha tuttavia consentito di conseguire sostanziali progressi nell'ambito dell'accesso al mercato.

Conformemente al progetto di Atto finale, l'accordo sui tessili a fibre multiple (cfr. n. 442.5) andrebbe sostituito mediante un accordo sui tessili che prevede di assoggettare di nuovo questo settore alle regole correnti del GATT al termine di un periodo transitorio di dieci anni. Nel frattempo i Paesi importatori dovrebbero essere in grado di proteggere i loro interessi ricorrendo se del caso ad una clausola di salvaguardia speciale.

441.3 Agricoltura

La parte del progetto di Atto finale dedicata all'agricoltura contiene i seguenti elementi essenziali:

- *Sostegno interno*: definizione di una categoria di provvedimenti di sostegno non riducibili («green box»). Tali provvedimenti non si ripercuotono, o solo minimamente, sulla produzione o il commercio. Qualsiasi altra misura che non risponde ai criteri della «green box» va ridotta del 20 per cento entro sei anni.
- *Accesso al mercato*: tariffazione generalizzata, ossia trasformazione in dazi di qualsiasi misura non tariffale nel settore agricolo. Riduzione dei dazi del 36 per cento medio e del 15 per cento almeno delle tariffe entro sei anni. Occorre inoltre garantire le possibilità esistenti di accedere al mercato alle condizioni attuali. Gli impegni volti alla limitazione sono completati da una clausola di salvaguardia specifica.
- *Sovvenzioni all'esportazione*: entro un periodo di sei anni occorre ridurre del 36 per cento la lista delle sovvenzioni all'esportazione. Alcuni aiuti all'esportazione finanziati dai produttori nonché le restituzioni all'esportazioni secondo la legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72). Sempre entro un periodo di sei anni occorre inoltre ridurre del 24 per cento il volume delle esportazioni sovvenzionate di materie prime e di prodotti agricoli trasformati al 1° grado.

Entro il 1° marzo andavano inoltre depositati i progetti di liste nazionali d'impegni nel settore agricolo. La Svizzera ha consegnato il 3 aprile un'offerta completa per i prodotti industriali, i prodotti agricoli e i servizi. Tale approccio è stato scelto per sottolineare il carattere globale del negoziato. Nonostante alcune importanti deroghe, le liste presentate dal nostro Paese rispettano globalmente le esigenze del progetto di Atto finale. La Svizzera chiede tuttavia un periodo transitorio di dieci anni nei tre settori (sostegno interno, accesso al mercato e sovvenzioni all'esportazione) come pure eccezioni limitate nel tempo al principio della tariffazione generalizzata per i prodotti delicati quali il latte e i prodotti caseari (senza il formaggio), per le principali categorie di carne (volatili esclusi) e per la frutta e la verdura. Esige inoltre una riduzione, di minore entità, delle restituzioni all'esportazione concessi ad alcuni prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz»). In contropartita di queste eccezioni alla tariffazione, per i prodotti interessati la Svizzera offre migliori possibilità di accesso al mercato di quelle garantite dal progetto di Atto finale. In generale, il nostro Paese insiste per migliorare le clausole di salvaguardia e per introdurre la nozione di multifunzionalità nella clausola evolutiva.

Alla fine dell'ottobre 1992 una trentina di partecipanti al negoziato avevano depositato le loro liste agricole. Nonostante presentino notevoli differenze, le liste possono essere raggruppate in tre categorie: la prima è costituita dalle liste che riempiono tutte le condizioni poste dal progetto di Atto finale; la seconda di quelle che presentano deroghe più o meno importanti e la terza categoria è quella delle liste contenenti unicamente i dati di base, senza fornire indicazioni concrete sugli impegni di riduzione. Dette liste verranno esaminate a Ginevra in un contesto multilaterale.

441.4 Servizi

Il progetto di Atto finale dell'Uruguay-Round presentato il 20 dicembre 1991 dal Segretariato del GATT contiene segnatamente un progetto riveduto di Accordo generale sui servizi («General Agreement on Trade in Services», GATS), strutturato come segue:

- Il principio di una liberalizzazione progressiva è fissato nell'*accordo quadro*. Ciò significa che in futuro i cicli di negoziati condurranno molto probabilmente ad ulteriori miglioramenti per quanto concerne l'accesso al mercato (limitazione delle restrizioni quantitative quali il monopolio, diritti esclusivi, contingentamenti, clausola di bisogno, ecc.) e il trattamento nazionale (creazione di condizioni di concorrenza identiche per i prestatori di servizi nazionali ed esteri).

L'accordo quadro istituisce inoltre degli obblighi generali validi per tutti i servizi offerti dall'economia privata. Vanno rilevati in particolare la clausola della nazione più favorita, la trasparenza delle regole e il riconoscimento di standard e di qualifiche. Esso prevede inoltre obblighi limitati a taluni tipi di attività economiche per le quali una parte avrà preso impegni specifici, in particolare per quanto concerne le regole sulla libertà del traffico dei pagamenti e dei capitali e i disciplinamenti dei Paesi membri (oggettività, proporzionalità e imparzialità delle procedure e delle prescrizioni nazionali).

Da ultimo l'accordo quadro prevede deroghe agli obblighi generali per i provvedimenti volti alla protezione della sicurezza, della vita e della salute, alla protezione della bilancia dei pagamenti e per i provvedimenti adottati nell'ambito della partecipazione a integrazioni economiche regionali. Al momento dell'entrata in vigore del GATS, le Parti contraenti potranno mantenere, a determinate condizioni e quale unica eccezione, delle deroghe individuali alla clausola della nazione più favorita per i provvedimenti che agevolano taluni Paesi.

- *Gli allegati settoriali* all'accordo quadro contengono disposti particolari in risposta a bisogni specifici dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti aerei. Precisano inoltre le condizioni stabilite per il soggiorno provvisorio di persone fisiche che prestano servizi.

Le *liste di impegni delle Parti contraenti* concernono l'accesso al mercato e il trattamento nazionale. Un Paese membro può mantenere restrizioni quantitative all'accesso al mercato o deroghe al trattamento nazionale per i settori previsti nella sua lista nazionale soltanto a condizione di avervi introdotto la relativa riserva. Gli impegni sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale sono negoziati bilateralmente e sono introdotti nelle liste nazionali individuali onde garantirne il rispetto a tutte le Parti contraenti.

Nella prima metà dell'anno, i partecipanti hanno depositato numerose domande di deroga alla clausola della nazione più favorita. Tali richieste potrebbero sottrarre interi settori al disciplinamento dell'Accordo. Si tratta di una questione essenziale che rimarrà al centro del negoziato.

Il lavoro dei negoziatori nell'ambito dell'esame tecnico è proseguito lentamente. Nonostante non abbiano subito alcuna interruzione, i negoziati bilaterali non sono di fatto mai stati ultimati. Vi sono ancora una quarantina di offerte di impegni iniziali che sono state reimpostate o rielaborate. I negoziati sugli impegni iniziali si sono rivelati particolarmente difficili per determinati settori dei servizi nei quali occorreva tenere conto di riserve di reciprocità fondate su accordi bilaterali o nei quali le differenze di organizzazione del mercato rendevano complicata una liberalizzazione fondata sul principio della nazione più favorita.

441.5 Questioni istituzionali

I negoziati relativi alle questioni istituzionali si sono concentrati su due punti: l'elaborazione degli statuti di un'Organizzazione Multinazionale del Commercio (MTO) e l'ultimazione delle disposizioni relative alla procedura di composizione delle controversie.

Alfine di mettere in vigore ed applicare in modo coerente i risultati dell'Uruguay-Round, si intende trasporre l'attuale Accordo generale sul commercio e le tariffe (GATT) in una nuova organizzazione multilaterale del commercio. A tale proposito, le competenze dei futuri organi della MTO, cui verrebbero conferiti soprattutto compiti organizzativi, non dovrebbero tuttavia differire molto da quelli del GATT. Essa dovrebbe fornire una sovrastruttura

istituzionale fra i tre pilastri principali riveduti o rinegoziati nell'ambito dell'Uruguay-Round, segnatamente l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio relativo al commercio delle merci, l'Accordo generale relativo al commercio dei servizi e l'Accordo relativo agli aspetti di proprietà intellettuale legati al commercio. Un meccanismo di componimento delle controversie applicabile in modo identico per tutti gli accordi assoggettati alla MTO dovrebbe garantire un'interpretazione ed un'applicazione uniforme dei disposti contrattuali. L'efficacità di tale strumento andrebbe migliorata mediante norme procedurali di componimento delle controversie più severe.

442 Attività ordinarie del GATT

442.1 Meccanismo d'esame delle politiche commerciali delle Parti contraenti

Il Consiglio del GATT ha esaminato le politiche commerciali delle seguenti Parti contraenti: Argentina, Austria, Bangladesh, Brasile, Canada, Corea, Egitto, Filippine, Finlandia, Ghana, Giappone, Polonia, Romania, Singapore, Stati Uniti, Uruguay. Le politiche commerciali del Giappone, del Canada e degli USA sono state esaminate per la seconda volta. Si sono in tal modo potuti constatare i mutamenti e le evoluzioni rispetto alla prima analisi ed osservare in che misura tali esami influenzino le politiche commerciali nazionali.

Le altre analisi hanno fornito una panoramica generale delle finalità e degli strumenti di politica commerciale di tali Paesi. Hanno offerto l'occasione di designare un certo numero di ostacoli al commercio (ad esempio barriere doganali elevate, ostacoli dovuti a licenze o a norme tecniche discriminatorie). Da ultimo hanno dimostrato l'influenza di talune politiche nazionali sugli scambi internazionali delle merci, soprattutto nel settore agricolo. L'esame delle politiche commerciali della Corea ha in tal modo fornito alla Svizzera l'occasione di rilevare i punti deboli del sistema coreano che si ripercuotono sui nostri rapporti bilaterali (proprietà intellettuale, regole d'origine, complessità delle prescrizioni sull'etichettaggio delle merci). La crescente tendenza a costituire dei blocchi regionali e il ricorso a provvedimenti bilaterali e unilaterali hanno rappresentato anch'essi importanti argomenti di discussione. Il primo esame effettuato ad un Paese fra i meno avanzati (Bangladesh) ha consentito di prendere atto delle difficoltà riscontrate da detti Paesi nei loro sforzi di integrazione nel sistema commerciale mondiale.

442.2 Composizione delle controversie

Le procedure di composizione delle controversie previste dall'Accordo generale e dai codici del Tokyo-Round sono state utilizzate da numerose Parti contraenti. La tendenza a non trasporre le raccomandazioni dei gruppi speciali, adducendo ai negoziati in corso dell'Uruguay-Round, è tuttavia preoccupante. Sino ad oggi, la Svizzera non ha mai partecipato ad alcuna procedura di composizione delle controversie del GATT.

Una delle procedure di composizione delle controversie intrapresa dagli Stati Uniti contro la CEE concerneva dei pagamenti diretti nel settore della produzione, concessi ai produttori comunitari di soia. La soluzione della vertenza dovrebbe influire sul futuro delle politiche agricole nazionali nel settore dei pagamenti diretti.

Per la prima volta, sono state svolte due procedure di composizione delle controversie nell'ambito del Codice sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.42). La controversia che oppone la CEE e la Norvegia concerne l'interpretazione delle norme che precisano in quali casi sono ammesse deroghe alla procedura di appalto. Il gruppo speciale del GATT (Panel) costituito per dirimere la vertenza ha constatato che i disposti derogatori in questione andrebbero interpretati in modo restrittivo e che l'onere della prova relativo ad un'acquisizione pubblica non pubblicata spetta alla Parte che invoca le disposizioni derogatorie. La controversia fra la CEE e gli Stati Uniti è ancora pendente. In un primo rapporto è tuttavia stato precisato che l'acquisto di beni nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi deve essere messo in appalto conformemente al Codice qualora la soglia del contratto sia raggiunta e l'entità pubblica in questione sia assoggettata al Codice. Entrambi i casi sono parimenti interessanti per la politica svizzera in materia di appalti pubblici, in quanto forniscono un'interpretazione delle disposizioni centrali del Codice.

Secondo il rapporto del gruppo speciale incaricato dell'esame del «caso Airbus» (cfr. n. 645 del rapporto 92/1+2), la garanzia dei rischi di cambio concessa dal Governo tedesco alla società tedesca Airbus avrebbe costituito una sovvenzione all'esportazione non conforme. Per motivi istituzionali interni, la CEE non è stata in grado, sino ad ora, di accettare il rapporto Panel, nonostante la garanzia di cambio sia stata nel frattempo soppressa.

442.3 Questioni doganali

Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 1988, 88 delle 105 Parti contraenti hanno introdotto la nomenclatura doganale del Sistema Armonizzato (SA). Dopo che 18 Parti contraenti (la CEE è considerata una Parte) avevano ultimato la trasposizione del loro consolidamento tariffale al GATT nel 1991, due nuovi Paesi, l'Indonesia e le Filippine, hanno adeguato le loro liste di concessioni al SA. Altre 54 Parti contraenti applicano già il SA nonostante le procedure di riconoscimento delle loro liste di concessioni non siano ancora ultimate.

Il 1° gennaio 1992, la tariffa delle dogane svizzere è stata adeguata alla nomenclatura riveduta del Sistema Armonizzato conformemente all'articolo 11 della legge federale sulla tariffa delle dogane (RS 632.10). La Svizzera ha pertanto adempiuto ai suoi obblighi. Gli adeguamenti riguardano unicamente la nomenclatura e non l'onere.

442.4 Appalti pubblici

Nel settore tecnico, i negoziati concernenti la revisione del codice GATT sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.42) sono praticamente terminati. Dovrebbero

entrare in vigore con i risultati dell'Uruguay-Round. Il 26 febbraio, la Svizzera ha depositato un'offerta di negoziato completa, concernente anche i servizi e i contratti di costruzione nonché l'estensione del campo di applicazione del codice ai Cantoni e ai Comuni. Con tale offerta, la Svizzera riafferma la sua disponibilità ad applicare anche ai membri del codice il regime di liberalizzazione degli appalti previsti nell'ambito dello SEE. Quando tutti i Paesi industrializzati avranno depositato le loro offerte, occorrerà raffrontarle nell'ambito di nuovi negoziati.

442.5 Accordo sui tessili a fibre multiple

La quarta proroga dell'Accordo sui tessili a fibre multiple è scaduta il 31 dicembre. In occasione della seduta del 9 dicembre 1992, il Comitato dei tessili ha deciso di prorogare l'Accordo per un nuovo periodo di 12 mesi. Vi sottoporremo il messaggio relativo al Protocollo di proroga nel corso del 1993.

442.6 Codice dell'aviazione civile

Grazie ad un accordo bilaterale, la CEE e gli Stati Uniti sono giunti ad appianare le divergenze d'opinioni per quanto riguarda l'applicazione di disposizioni sulle sovvenzioni e le prescrizioni in materia di appalti pubblici previste dal Codice sugli scambi di aeromobili civili (RS 0.632.231.8). Questo consentirà di affrontare la questione del sovvenzionamento e dell'influenza degli interventi statali sullo sviluppo e sulla produzione di merci di alta tecnologia. Un gruppo di negoziazione è stato incaricato, sotto la sorveglianza del Comitato sul commercio degli aeromobili civili, di allestire un progetto di testo che precisi le regole multilaterali del Codice.

442.7 Commercio e ambiente

Il gruppo di lavoro del commercio e dell'economia (cfr. n. 6.410 del rapporto 91/ 1 + 2) è incaricato di analizzare le ripercussioni delle disposizioni a carattere commerciale contenute negli accordi internazionali in materia ambientale e di esaminare le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettaggio giustificati dal profilo commerciale nonché gli effetti sul commercio. Riferendosi ai lavori analoghi effettuati in ambito OCSE, il gruppo si è concentrato sull'esame delle ripercussioni delle disposizioni a carattere commerciale contenute in accordi internazionali sulla protezione dell'ambiente e sulla valutazione giuridica di tali disposti dal profilo del GATT. In generale, possiamo dire che il GATT autorizza ogni Parte contraente ad adottare provvedimenti ambiziosi per la protezione dell'ambiente purché i principi della non discriminazione, del trattamento nazionale e della proporzionalità siano rispettati.

442.8 Esame delle restrizioni quantitative mantenute dalla Svizzera sull'importazione di prodotti agricoli

In virtù del protocollo d'adesione della Svizzera al GATT, le Parti contraenti sono tenute a verificare ogni tre anni se le restrizioni quantitative che la Svizzera è autorizzata a mantenere nell'ambito della sua legislazione in materia di agricoltura sono applicate in modo conforme a detto protocollo.

Nel mese di novembre, è stato presentato al Consiglio del GATT il rapporto del gruppo di lavoro incaricato dell'ottava verifica concernente gli anni 1987-89. I rappresentanti di numerosi Paesi esportatori di prodotti agricoli hanno accusato il costante calo registrato dal 1966 nelle importazioni svizzere di prodotti agricoli ed hanno criticato i sistemi della presa a carico e delle tre fasi. È stato inoltre espresso il timore che, sulla base delle disposizioni protezionistiche del protocollo d'adesione, la Svizzera possa continuare a limitare in modo sostanziale l'accesso al suo mercato per i prodotti agricoli dopo la conclusione dell'Uruguay-Round. L'esame si è concluso con constatazioni contraddittorie: secondo i Paesi esportatori di prodotti agricoli, la Svizzera avrebbe violato l'obbligo di applicare provvedimenti alla frontiera ledendo solo minimamente gli interessi delle Parti contraenti. La CE, alcuni Paesi dell'AELS e il Giappone sono invece giunti alla conclusione contraria. Il Consiglio del GATT ha adottato il rapporto, concludendo in tal modo l'ottava verifica.

442.9 Adesione al GATT

Con l'adesione del Mozambico e della Namibia, il GATT comprende ormai 105 Parti contraenti.

Sono tuttora in corso i negoziati d'adesione con Algeria, Bulgaria, Repubblica popolare di Cina, Honduras, Mongolia, Nepal, Panama e Paraguay, mentre ne sono stati intrapresi di nuovi con Ecuador, Slovenia e Taiwan. Da ultimo, occorrerà adeguare le precedenti condizioni d'adesione della Polonia, dell'Ungheria e della Romania ai loro nuovi sistemi economici.

45 Nazioni Unite (ONU)

451 Commissione dell'ONU per le società transnazionali

451.1 Assemblea annua e assemblea speciale su questioni ambientali

L'assemblea annua della Commissione dell'ONU per le società transnazionali si è tenuta in un nuovo contesto, mutato sotto più aspetti: gli investimenti internazionali diretti sono di fatto divenuti il fattore-chiave dello sviluppo economico e dell'integrazione. Gli Stati del Terzo mondo sono pertanto viepiù interessati al trattamento di questioni concrete relative agli investimenti. Le discussioni dogmatiche degli scorsi anni sul ruolo delle società transnazionali nel processo di sviluppo dovrebbero pertanto appartenere al passato. I mutamenti politici ed economici hanno conferito maggiore importanza a nuove questioni - quali le imprese multinazionali e l'ambiente - a scapito di vari argo-

menti tradizionali, come ad esempio le attività delle società transnazionali in Sudafrica. Dal profilo organizzativo, va rilevato che l'organo esecutivo della Commissione, l'ex Centro dell'ONU per le società transnazionali, è stato integrato al Segretariato del Consiglio economico e sociale.

Il nuovo atteggiamento di numerosi Paesi rispetto agli investimenti internazionali diretti ha indotto l'Assemblea annua a reimpostare le attività della Commissione e del suo Segretariato. È stata confermata la tendenza a conferire un'importanza primaria all'economia di mercato e al settore privato. I settori di attività prioritari sono il miglioramento delle condizioni d'investimenti internazionali nei Paesi in sviluppo, il promovimento della cooperazione regionale nel Terzo Mondo e il sostegno tecnico ai Paesi meno sviluppati, in gran parte esclusi dal flusso di investimenti internazionali. Gli studi analitici eseguiti dal Segretariato della Commissione costituiscono una base indispensabile per le richiestissime attività di consulenza. Tali lavori verranno pertanto proseguiti tenendo conto del nuovo contesto.

Va da ultimo menzionata la sessione straordinaria della Commissione dedicata all'ambiente, nella quale sono stati esaminati i progetti di raccomandazioni elaborati dal direttore del Centro per le società transnazionali su richiesta del Consiglio economico e sociale dell'ONU quale contributo ai lavori della Conferenza dell'ONU per il Commercio e lo Sviluppo. Dette raccomandazioni - rivolte alle grosse imprese, comprese le multinazionali, nonché ai Governi e alle organizzazioni internazionali - si prefiggono di far adottare alle imprese transnazionali un comportamento ecologico. Nonostante le direttive abbiano raccolto una vasta approvazione, taluni provvedimenti sono stati considerati troppo interventistici.

451.2 Codice di comportamento delle società transnazionali

Dalla sessione straordinaria tenutasi nel 1990, i negoziati sul codice di comportamento dell'ONU per le società transnazionali non sono più progrediti. Diverse consultazioni ai margini delle riunioni ufficiali hanno rivelato che attualmente non è possibile giungere ad un consenso per le questioni in sospeso. Considerate le nuove condizioni quadro dell'economia mondiale e le nuove sfide cui devono far fronte numerosi Paesi in sviluppo per quanto concerne la politica di investimento, un'accettazione del codice di comportamento nella forma attuale appare quanto mai improbabile.

452 CNUCED

452.1 CNUCED VIII

L'ottava Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (CNUCED) si è tenuta a Cartagena (Colombia) dall'8 al 25 febbraio 1992. Da diversi anni ormai, le costanti divergenze di opinioni fra i diversi gruppi ideologici e i metodi di lavoro arcaici hanno praticamente impedito alla CNUCED di contribuire in modo sostanziale al dialogo sullo sviluppo. Il contesto

mondiale in piena trasformazione, l'ampio consenso a livello internazionale sulle linee della politica economica nonché la crescente differenziazione che emerge fra i Paesi in sviluppo hanno dato per la prima volta all'Organizzazione, in occasione della CNUCED VIII, la possibilità di riformare le proprie strutture.

Il risultato essenziale ottenuto grazie alla CNUCED VIII è l'attuazione di una trasformazione istituzionale. La Svizzera, rappresentata da una delegazione condotta dal Segretario di Stato degli affari economici esteri, si è impegnata, con Stati Uniti e Canada, a favore della riforma dell'Organizzazione. In futuro la CNUCED dovrà servire da forum per le analisi economiche globali e non più da semplice piattaforma di negoziazioni per risoluzioni politiche. Il Consiglio è stato incaricato di dare gli impulsi politici necessari, mantenendo una certa flessibilità e tenendo conto delle evoluzioni a livello internazionale. Una breve riunione degli organi esecutivi precederà d'ora in poi le riunioni del Consiglio. La riforma della CNUCED si riflette parimenti sul nuovo programma di lavoro che rispecchia a sua volta la trasformazione del dialogo sullo sviluppo, il quale in futuro terrà conto anche della privatizzazione, del flusso di investimenti nonché degli impulsi a favore di una nuova politica dei prodotti di base, di uno sviluppo duraturo («sustainable development») e del principio della buona condotta governativa («good governance»).

Sono invece stati scarsi i progressi effettuati in merito a questioni sostanziali. I Paesi in sviluppo hanno riconosciuto la loro responsabilità in materia di politica economica nazionale, ammettendo implicitamente gli errori commessi. Tuttavia, come era prevedibile, non è stato raggiunto alcun consenso su nuove soluzioni nei campi tradizionali del trasferimento di tecnologia, del commercio, dei prodotti di base, dei servizi, delle risorse dello sviluppo nonché dell'indebitamento.

È stata intrapresa l'attuazione delle riforme e il Consiglio ha adottato le prime modifiche organizzative.

452.2 Lavori in corso

La CNUCED VIII ha deciso di sostituire tutti gli organi del Consiglio, ad eccezione del Comitato sulle preferenze tariffali e del gruppo di periti sulle pratiche commerciali restrittive, con quattro nuove *commissioni permanenti*, incaricate di trattare i seguenti argomenti: prodotti di base, servizi, lotta alla povertà e cooperazione economica fra i Paesi in sviluppo. Inoltre, sono stati istituiti cinque gruppi di lavoro per studiare i seguenti temi: flusso di investimenti e di capitali, «Trade Efficiency», privatizzazione, espansione commerciale nonché trasferimenti di investimenti e di tecnologia. Ognuno di questi organi ha ottenuto un nuovo mandato dal Consiglio della CNUCED.

La volontà di riforma della CNUCED si riflette parimenti nella «*Trade Efficiency Initiative*» lanciata a Cartagena. La finalità principale di tale iniziativa, limitata inizialmente a due anni, è di conferire al commercio internazionale una struttura più efficace mediante l'utilizzazione di tecniche informative moderne,

contribuendo in tal modo a ridurre sensibilmente i costi e la durata delle transazioni. La Svizzera è stata il primo Paese a decidere di poggiare finanziariamente questa promettente iniziativa.

Nonostante tali segnali incoraggianti, occorrerà aspettare per vedere se il processo innescato a Cartagena condurrà ad un'impostazione fondamentalmente nuova e ad una «nuova CNUCED» e in qual misura. La Svizzera concentrerà i suoi sforzi sui programmi più promettenti.

453 ONUDI

Anche quest'anno, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) è confrontata con grossi problemi per quanto riguarda la direzione, l'orientamento e le finanze. Tali problemi impediscono all'ONUDI di assolvere il suo principale mandato, ossia il trasferimento del know-how tecnico nei programmi d'industrializzazione. Le raccomandazioni presentate dalla Svizzera ed adottate in occasione della quarta conferenza generale nel novembre 1991 non sono pertanto state attuate. Esse prevedevano, fra l'altro, di stabilire le priorità immediate e di razionalizzare i lavori dell'ONUDI. Le risoluzioni adottate in occasione di precedenti riunioni del Consiglio e conferenze generali hanno pertanto lasciato un ristretto margine di manovra nell'attuazione di modifiche rapide e di vasta portata nei lavori del Consiglio e del Segretario. Le dimissioni, per la fine del febbraio 1993, dell'attuale Direttore generale Domingo Siazon Jr. dovrebbero consentire di attuare un'ampia riorganizzazione e di reimpostare l'ONUDI. In vista della prossima conferenza generale prevista per la fine del 1993, la Svizzera ha lanciato un'iniziativa a tal fine.

454 Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo

Abbiamo già avuto diverse volte l'occasione di informarvi sulla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e sull'ambiente tenutasi dal 3 al 14 giugno 1992 a Rio de Janeiro, cui hanno partecipato 182 Governi, quasi 90 organizzazioni internazionali e più di 800 organizzazioni non governative. La nostra risposta di settembre all'interpellanza Rhinow (92.3050) presenta la nostra posizione rispetto alla Conferenza. Inoltre, vi è stato sottoposto in novembre un rapporto dettagliato elaborato dalla delegazione svizzera.

Considerati le difficoltà emerse nel corso dei lavori preparatori e gli interessi divergenti di numerosi Paesi e gruppi che hanno partecipato, la Conferenza può essere considerata un successo politico. Grazie all'adozione, a Rio, di cinque documenti (Dichiarazione di Rio, Agenda 21, Dichiarazione sui principi relativi alla protezione delle foreste e due convenzioni sui cambiamenti climatici e la diversità biologica), la comunità internazionale ha potuto mettersi d'accordo, per la prima volta, su punti essenziali della politica globale dell'ambiente e dello sviluppo. In particolare l'Agenda 21 costituisce un programma d'azione delle Nazioni Unite che propone i mezzi più efficaci per conseguire la finalità comune dello sviluppo duraturo («sustainable development»).

L'attuazione di tali decisioni e dichiarazioni rimane tuttavia disseminata di ostacoli. Mentre a livello internazionale permangono le divergenze esistenti fra le varie interpretazioni concernenti la problematica dell'ambiente e dello sviluppo, sul piano nazionale gli agenti economici, politici e sociali stanno convegnendo delle soluzioni. Fra i problemi più scottanti, vanno rivelati in particolare il finanziamento dei provvedimenti tesi a risolvere i problemi mondiali dell'ambiente, l'integrazione delle nozioni di ambiente e di sviluppo, il trasferimento di tecnologia, la questione dell'internalizzazione dei costi esterni, le questioni giuridiche concernenti la sovranità degli Stati in materia di risorse e la domanda dei Paesi in sviluppo di ottenere un miglior accesso ai mercati protetti dei Paesi industrializzati. I lavori sono iniziati a livello sia nazionale sia internazionale.

46 Fondo monetario internazionale e banche di sviluppo

461 Fondo monetario internazionale e Banca mondiale

Il 17 maggio il popolo svizzero ha accettato la proposta di *adesione alle istituzioni di Bretton Woods*. Il 29 maggio, il Capo del DFF e il Presidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera avevano firmato l'atto di adesione. Quasi esattamente due anni dopo la domanda d'adesione, la Svizzera è pertanto divenuta membro del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD), della Società finanziaria internazionale (SFI) e dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).

Sin dall'inizio dei negoziati con il FMI, la Svizzera aveva annunciato la sua intenzione di dirigere un gruppo di voto negli organi esecutivi delle istituzioni di Bretton Woods. A tal fine, durante la scorsa estate ha avviato dei negoziati con la Polonia, con la Turchia e con alcune Repubbliche dell'ex Unione sovietica. Va rilevato che all'epoca tali Repubbliche erano ancora in piena procedura di adesione. La Turchia ha deciso di rimanere nel gruppo dei Paesi diretto dal Belgio. La Polonia, l'Azerbajdzan, la Chirgisia, il Turkmenistan e l'Uzbekistan hanno accettato di costituire un gruppo di voto comune sotto la direzione della Svizzera. Il Tagikistan aveva anch'esso deciso, il 23 settembre in occasione dell'elezione dell'amministratore, di far parte di tale gruppo, ma ciò non è tuttavia stato possibile in quanto il Parlamento non aveva ancora ratificato l'adesione.

Con il 2,77 per cento dei voti totali, il gruppo diretto dalla Svizzera è il 18° dei 24 gruppi di Paesi rappresentati al Consiglio d'amministrazione ed è preceduto da quello diretto dall'India e seguito da quelli condotti da Brasile, Iran, Indonesia, Cina, Argentina e Paesi francofoni d'Africa. In seno alla Banca mondiale, il gruppo diretto dalla Svizzera rappresenta il 2,74 per cento dei voti, seguendo immediatamente il gruppo diretto dal Kuwait e precedendo quelli dell'Indonesia, dell'Iran, dell'Africa anglofona, della Federazione di Russia, dell'Argentina e dell'Africa francofona. Gli organi esecutivi del FMI e della Banca mondiale sono entrati in funzione, nella loro nuova composizione comprendenti ognuna un amministratore svizzero, il 2 novembre.

Le assemblee annue delle istituzioni di Bretton Woods si sono tenute dal 22 al 24 settembre a Washington in un'atmosfera oscurata dal referendum francese sul Trattato di Maastricht e in particolare dalle tensioni sui mercati di cambio europei che hanno determinato il ritiro dal Sistema monetario europeo della sterlina inglese e della lira italiana.

L'instabilità del mercato valutario ha dato al Direttore generale del FMI l'occasione di criticare i grandi Paesi industrializzati per la loro carente cooperazione con il Fondo. Ha rimproverato loro di ignorare il ruolo di sorvegliante in materia commerciale e monetaria conferito al FMI. Ha inoltre espresso preoccupazione nei confronti degli Stati Uniti e della Germania, che sono stati costretti a praticare una politica monetaria estremamente restrittiva per supplire la carente disciplina nella politica budgetaria. La fiducia sarebbe di fatti andata scemando non in seguito ad una politica monetaria restrittiva, bensì a causa di una politica budgetaria inadeguata, con un conseguente rialzo dei tassi di interesse e un sensibile rallentamento della crescita.

Il Presidente della Banca mondiale ha invece richiamato il principale compito dell'istituzione, ossia la lotta alla povertà. Nonostante si osservi un certo miglioramento della situazione economica nel Terzo mondo, le opportunità aperte alla fine della guerra fredda per lo sviluppo nel prossimo decennio non sono ancora state sfruttate. Il crescente protezionismo nei Paesi industrializzati e la tendenza alla stagnazione dei flussi d'aiuto potrebbero compromettere gli sforzi riformatori dei Paesi in sviluppo.

In occasione del suo primo intervento di fronte all'assemblea plenaria annuale delle istituzioni di Bretton Woods, il Capo del DFF ha sottolineato che la Svizzera è il primo Paese la cui adesione è avvenuta per decisione espressa del popolo. Le autorità svizzere sono pertanto chiamate a impegnarsi a fondo per il conseguimento delle finalità del FMI e della Banca mondiale. La Svizzera si ispirerà ai principi della sua politica di sviluppo volta a sconfiggere la povertà, a sviluppare le regioni periferiche ed a proteggere l'equilibrio ecologico e demografico. Ha parimenti annunciato che la Svizzera ha l'intenzione di partecipare alla decima ricostituzione dell'IDA, in modo proporzionale alla partecipazione al capitale della Banca mondiale (BIRD).

La Svizzera ha presenziato per l'ultima volta in qualità di osservatore al *Comitato di sviluppo*. D'ora in poi, grazie alla presenza in seno all'organo esecutivo, sarà rappresentata quale membro a pieni diritti. I ministri hanno essenzialmente discusso delle questioni relative al commercio internazionale, al flusso di aiuto verso i Paesi in sviluppo, all'indebitamento, agli investimenti diretti ed ai problemi dell'ambiente. Hanno riconosciuto che, data la flessione dei flussi di aiuto, i Paesi in sviluppo necessitano di una maggiore apertura del sistema commerciale mondiale. L'aumento degli investimenti diretti consente ai Paesi in sviluppo di accedere direttamente a nuovi mezzi provenienti dall'estero, senza tuttavia indebitarsi ulteriormente. Occorre pertanto creare le condizioni quadro propizie agli investimenti sia nazionali sia esteri. A tale proposito si è rivelato particolarmente interessante il progetto «Investment Guidelines» dell'AMGI, che prevede, qualora non esistano accordi bilaterali in materia, di fissare criteri internazionali per gli investimenti. I ministri hanno di nuovo espresso la loro soddisfazione per il consenso raggiunto in occasione della Con-

ferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio. Considerano indispensabile stanziare i capitali supplementari necessari passando attraverso le istituzioni già esistenti, come la «Global Environment Facility».

Nell'ambito dell'*IDA-9*, poco più delle metà dei fondi messi a disposizione dalla Svizzera (380 milioni di franchi in tre anni) sono serviti ad aiuti alla bilancia dei pagamenti e ad altri aiuti finanziari. Circa 140 milioni di franchi sono stati destinati al Programma speciale della Banca mondiale per l'Africa, di cui hanno fruito i Paesi subsahariani più poveri e più indebitati.

In occasione dei negoziati sulla decima ricostituzione dell'*IDA (IDA-10)*, la Banca mondiale ha proposto di portare il capitale a 14 miliardi di DSP mantenendo in tal modo invariato il valore reale dell'*IDA-9*. La proposta prevede inoltre un contributo supplementare a favore dell'ambiente (il cosiddetto «supplemento-terra», «Earth Increment») pari ad 1 miliardo di DSP, grazie al quale l'*IDA* potrà intensificare i suoi sforzi nell'ambito della protezione dell'ambiente. Per quanto concerne l'impostazione della politica di sviluppo, l'*IDA-10* ricalcherà essenzialmente l'*IDA-9*. La Banca mondiale ha proposto una nuova formula che prevede di distribuire più equamente le differenze relative alle entità di finanziamento risultanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Come ha indicato il Capo del DFF in occasione dell'assemblea annua delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si è dichiarata disposta a stanziare all'*IDA* un importo calcolato in funzione della sua partecipazione al capitale della Banca mondiale.

Nell'anno d'esercizio 1991-1992 (che termina a fine giugno), le imprese svizzere che hanno partecipato alle gare d'appalto della Banca mondiale hanno fornito beni e servizi per un valore di 344 milioni di dollari, destinati a progetti finanziati dalla Banca. Dalla fondazione della Banca, la Svizzera ha ottenuto commesse per un importo complessivo di 4255 milioni di dollari.

462 **Banche regionali di sviluppo (BAD, ADB, IDB)**

Il programma di credito della *Banca africana di sviluppo (BAD)* per l'anno 1992 è ammontato a 1,5 miliardi di DSP. Nel 1991 la BAD ha stanziato crediti per 1,57 miliardi di DSP. L'assemblea dei governatori ha stabilito nel maggio scorso che l'attuale dotazione in capitale dovrebbe bastare per coprire crediti sino al 1995. Non sarà pertanto necessario alcun aumento del capitale prima del 1996. L'esame intermedio, iniziato in novembre, relativo all'utilizzazione delle risorse della sesta ricostituzione del *Fondo africano di sviluppo (FAD)* ha consentito di rivedere l'impiego dei fondi stanziati a condizioni favorevoli, tenendo conto dei criteri adottati dai Paesi donatori, e di rivedere alcune priorità per la seconda metà del periodo FAD-VI. Dalla metà del 1992 la Svizzera, le cui quote di partecipazione al capitale della Banca e al FAD-VI sono rispettivamente dell'1,96 per cento e 3,4 per cento, è rappresentata da un amministratore in seno al Consiglio d'amministrazione della Banca africana di sviluppo.

Durante questi ultimi anni, la *Banca asiatica di sviluppo (ADB)* ha sensibilmente aumentato i crediti stanziati, in particolare quelli destinati al promovimento del settore privato. Nel 1991, il volume dei prestiti ha raggiunto 5 miliardi di dollari e nel 1992 dovrebbe ammontare a 5,8 miliardi. I negoziati

condotti in seno al Consiglio d'amministrazione della Banca sul quarto aumento del capitale hanno consentito di definire la futura impostazione delle attività della Banca e la dotazione in capitale necessaria per attuarla. È stato inoltre costituito per la sesta volta il *Fondo asiatico di sviluppo* (ADF), amministrato dalla Banca. Per gli anni 1992-1995 la Banca dispone quindi di 4,2 miliardi di dollari in risorse nuove destinate a crediti concessionali a favore dei Paesi più poveri della regione. Tali risorse devono innanzitutto servire a scongiurare la povertà ancora ampiamente diffusa. In futuro occorrerà indubbiamente considerare maggiormente i problemi ambientali. Considerati i limitati mezzi a disposizione, l'accesso alle risorse continuerà ad essere rifiutato alla Repubblica popolare di Cina ed all'India. La partecipazione della Svizzera all'ADF-VI ammonta a 71,5 milioni di franchi e la sua partecipazione alla ricostituzione totale all'1,23 per cento (come nel caso dell'ADF-V).

Nel 1991, la *Banca interamericana di sviluppo* (IDB) ha stanziato crediti per un importo di circa 5,4 miliardi di dollari e spera di poter raggiungere i 6,3 miliardi. I negoziati per l'ottavo aumento del capitale hanno preso il via in settembre. Sulla base delle ultime tendenze delle economie latino-americane, in futuro la Banca intende concentrare le attività in settori quali la lotta alla povertà, la protezione dell'ambiente, il movimento rafforzato del settore privato (in particolare delle piccole imprese) nonché l'aumento dell'efficacia del settore pubblico. I membri non regionali della Banca, la cui partecipazione al capitale ammonta attualmente soltanto al 7 per cento, si adoperano per negoziare un aumento della loro quota onde rafforzare il carattere multilaterale della Banca e tenere opportunamente conto dei loro rapporti economici con l'America latina.

463 Istituzioni di promovimento degli investimenti (SFI, AMGI, IIC)

Con l'adesione del 29 maggio 1992 alla Banca mondiale, la Svizzera è divenuta membro della *Società finanziaria internazionale* (SFI) che fa parte del gruppo della Banca mondiale. Per completare le attività della Banca, la SFI stanziava crediti senza garanzie governative ad aziende private. Può inoltre partecipare direttamente al capitale sociale di imprese private nell'Europa dell'Est e nei Paesi in sviluppo. Oltre all'assistenza al finanziamento nel settore privato, la Società offre un servizio di consulenza giuridica e tecnica e svolge un ruolo importante nell'identificazione di imprese che meritano di essere sostenute. Le domande di credito sono esaminate in funzione di criteri economici, finanziari e di politica di sviluppo. La Svizzera detiene una quota pari all'1,81 per cento del capitale, che, sulla base della partecipazione complessiva alla Società di 18,1 milioni di dollari, rimarrà invariata. Il nostro Paese è rappresentato con il suo gruppo di voto nel Consiglio d'amministrazione della SFI.

La Svizzera fa parte dei membri fondatori dell'*Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti* (AMGI), un'altra filiale della Banca mondiale fondata nel 1988. L'AMGI si è definitivamente stabilita nel suo settore d'attività ed ha potuto aumentare considerevolmente il numero di garanzie concesse nel corso

dello scorso anno. I servizi di consulenza volti al miglioramento delle condizioni quadro per gli investimenti diretti in Europa dell'Est e nei Paesi in sviluppo sono stati ampliati. Grazie all'adesione di importanti Paesi dell'America latina e, recentemente, degli Stati dell'ex Unione sovietica, l'AMGI ha ormai raggiunto una dimensione mondiale.

La *Società interamericana d'investimento (IIC)* stanziava crediti a piccole e medie aziende private e prende partecipazioni in capitale. Dopo un buon inizio, le attività della Società hanno rapidamente raggiunto i limiti della dotazione in capitale iniziale. Il ruolo e lo statuto della IIC dovranno anch'essi essere discussi nell'ambito dei negoziati in vista dell'aumento del capitale della Banca interamericana di sviluppo (IDB), visto che attualmente la IIC dipende da una serie di crediti stanziati da quest'ultima a condizioni commerciali e necessita pertanto di un sensibile aumento del capitale. Dopo lunghe trattative, in novembre è finalmente stato istituito il Fondo multilaterale d'investimento, con una dotazione in capitale di 1,3 miliardi di dollari. Il Fondo, amministrato dalla IDB, si prefigge di promuovere il settore privato in America latina. La Svizzera ha deciso di non parteciparvi, visto che gli scopi prefissati sono simili a quelli della IIC.

47 Organizzazioni internazionali nel settore dei prodotti di base

Nonostante dalla metà degli anni ottanta i prezzi siano estremamente bassi, per molti prodotti di base continuano ad accumularsi eccedenze strutturali. Soltanto i Paesi in sviluppo che fruiscono di un reddito medio hanno adeguato la produzione alla domanda spesso stagnante se non addirittura in calo. Nei Paesi più poveri, invece, le condizioni finanziarie, politiche o amministrative spesso non consentono di reagire con sufficiente flessibilità ai cambiamenti.

La politica internazionale nel settore dei prodotti di base può difficilmente contribuire al miglioramento della situazione: dei tre accordi ancora in vigore che prevedono meccanismi d'intervento sul mercato *del caffè, del cacao, e del caoutchouc naturale*, soltanto nell'ultimo settore menzionato il disciplinamento rimane efficace. Per gli altri due prodotti non è stato possibile concludere un nuovo accordo. Al lume di questa evoluzione, la Svizzera ha intensificato i suoi sforzi a livello bilaterale (cfr. n. 514).

Nel 1992-93, la Svizzera presiede il suo gruppo di voto che comprende Austria, Portogallo e Turchia in seno al *Fondo comune per i prodotti di base*. Il Fondo è confrontato con diverse difficoltà per quanto concerne l'attuazione dei suoi progetti e la gestione del capitale inutilizzato, originariamente destinato al finanziamento di stock regolatori internazionali per i prodotti di base. Siccome le parti interessate non riescono inoltre a convenire un altro impiego dei fondi, per il momento non sembra profilarsi alcuna soluzione. La Svizzera si è pertanto impegnata per una nuova impostazione della politica internazionale nel settore dei prodotti di base ed ha lanciato l'idea di un sistema di riassicurazione a copertura dei rischi politici nella produzione e nel commercio dei prodotti di base.

A niente sono valsi gli sforzi per concludere una convenzione globale sulla foresta prodigati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo

(cfr. 454) tenutasi a Rio. *L'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali* rimane pertanto l'unico forum interstatale per un dialogo economico ed ambientalistico sull'importanza dei legni tropicali per la salvaguardia o la distruzione delle foreste tropicali. La Svizzera finanzia numerosi progetti destinati a verificare la fondatezza dei criteri decretati per uno sfruttamento ecologicamente sostenibile delle foreste. Partecipa inoltre ai negoziati in corso sull'accordo che succederà a quello del 1983.

5 Finanziamento di misure autonome a titolo di cooperazione economica

51 Finanziamento di misure economiche in favore di Paesi in sviluppo

511 Finanziamenti misti

Nel periodo in rassegna è stato concluso un solo accordo di finanziamento misto con una banca regionale di sviluppo, la Corporation Andina de Fomento (CAF), per un montante di 20 milioni di franchi (quota della Confederazione: 7 mio. di fr.). Tre accordi di finanziamento misto sono tuttavia in preparazione con le Filippine, il Vietnam e lo Zimbabwe. D'altra parte, il primo finanziamento misto accordato al Pakistan è stato oggetto di un credito supplementare di 22,1 milioni di franchi, con una quota della Confederazione di 7,7 milioni di franchi. Un altro supplemento concernente l'accordo di finanziamento misto concluso con la Thailandia nel 1984 e che verte su un montante di 15 milioni di franchi (quota della Confederazione: 5 mio di fr.), è in via di negoziazione. Il ritmo dei versamenti dei pagamenti di finanziamenti misti si è frattanto ancora intensificato, mentre nello stesso tempo il budget della cooperazione allo sviluppo ha subito tagli importanti. Tenuto conto del carattere giuridicamente vincolante degli impegni assunti dalla Confederazione nel quadro dei finanziamenti misti, abbiamo dovuto ricorrere a compensazioni interne a detrimento di altre misure di politica economica e commerciale a titolo di cooperazione allo sviluppo.

Nel quadro della politica di sdebitamento, abbiamo trasformato in dono la quota della Confederazione nei finanziamenti misti accordati all'epoca sotto forma di prestiti senza interessi. Queste operazioni, di un montante di circa 295 milioni di franchi e che riguardano 13 Paesi in sviluppo e un'istituzione regionale di sviluppo, sono state portate a termine, tranne che per la Colombia e il Kenya. Questi due Paesi dovrebbero beneficiare di queste misure nel 1993. Il Camerun figura parimenti tra i Paesi beneficiari di questa operazione di conversione. Per tener conto dei mutamenti economici intervenuti nel frattempo in questo Paese, abbiamo annullato l'importo residuo non ancora utilizzato del secondo finanziamento misto. In sua vece abbiamo concesso un aiuto alla bilancia dei pagamenti, più adatta ai bisogni attuali del Paese, dell'ammontare equivalente a quello della quota pubblica annullata (cfr. n. 512).

Le nuove regole sui crediti d'aiuto vincolati («Pacchetto di Helsinki») adottate nel dicembre 1991 dall'insieme degli Stati Parte all'Accordo sui crediti all'esportazione dell'OCSE sono entrate in vigore nel febbraio del 1992 (cfr. n. 72).

Esse limiteranno in futuro sensibilmente il ricorso ai finanziamenti misti. Queste misure dell'OCSE ci hanno indotti ad avviare un processo di riesame della nostra politica al fine di ridefinire i nostri strumenti di cooperazione finanziaria.

Questi nuovi approcci della cooperazione allo sviluppo sono stati resi necessari non solo dall'adozione di nuove regole sull'utilizzazione dei finanziamenti misti, ma ancor più dai cambiamenti profondi sopravvenuti nel clima di base politico e economico dei Paesi in via di sviluppo. Delle deroghe transitorie permetteranno d'altronde alla Confederazione di impiegare una parte sostanziale dei fondi allocati per i finanziamenti misti nell'ambito dei diversi crediti-quadro (incluso il quarto credito-quadro che copre il periodo 1991-1994), conformemente alla politica prevalsa finora.

Dal 1977 la Svizzera ha concluso 35 accordi di finanziamento misto a favore di 20 Paesi e di due banche regionali di sviluppo per un ammontare totale di circa 1,972 miliardi di franchi, di cui 763 milioni a carico della Confederazione. Sulla somma totale dei crediti, circa 1,540 miliardi di franchi sono già stati impiegati in progetti.

512 Aiuto alla bilancia dei pagamenti

Aiuti alla bilancia dei pagamenti sono stati accordati all'Uganda e al Camerun. La Svizzera sostiene in Uganda il programma di aggiustamento strutturale, a titolo di cofinanziamento con l' AIS, per un ammontare di 15 milioni di franchi. Un contributo di 12,5 milioni di franchi destinati all'aiuto alla bilancia dei pagamenti è stato concesso al Camerun sotto forma di cofinanziamento con l' AIS della terza fase del programma di aggiustamento strutturale; questa somma sarà versata non appena il Camerun avrà adempiuto alle condizioni della seconda fase e che la situazione politica, degradatasi in modo radicale dopo le elezioni presidenziali di ottobre, offrirà un terreno propizio alla continuazione del lavoro già avviato. Attualmente, sono in corso trattative per la concessione di un aiuto alla bilancia dei pagamenti al Salvador, al Vietnam, alla Tanzania e al Mozambico.

513 Sdebitamento

L'anno 1992 è stato posto essenzialmente sotto il segno delle azioni bilaterali di sdebitamento. La Confederazione ha acquistato titoli di credito sui mercati secondari svizzero e internazionale. Nel 1992 gli importi consacrati all'acquisto di crediti hanno raggiunto un totale di circa 86 milioni di franchi. Dopo l'accertamento del portafoglio dei debiti per Paese, la Svizzera avvierà dei negoziati sullo sdebitamento con i Paesi in via di sviluppo interessati a partire dal 1993.

Nel quadro del *riacquisto di franchigie di crediti garantiti dal GRE*, l'Ufficio federale dell'economia estera (UFEE) ha sottoposto agli esportatori svizzeri, nel marzo 1992, un'offerta concernente loro crediti in 22 Paesi in sviluppo, di

cui una maggioranza di Paesi africani. Questa offerta ha incontrato un'accoglienza positiva. Gli esportatori che detenevano dei crediti da recuperare ne hanno proposto il 95 per cento per il riacquisto. Il prezzo da pagare per detti crediti è stato fissato in funzione del prezzo di mercato e si è elevato in media al 19 per cento del valore nominale. L'operazione è costata circa 57 milioni di franchi. Questo montante permette di cancellare circa 1,15 miliardi di franchi dal debito dei Paesi in sviluppo interessati. Questa somma si compone della franchigia degli esportatori che si eleva a 300 milioni di franchi e della parte garantita dal GRE che raggiunge circa 850 milioni di franchi.

Nel campo dei *crediti commerciali*, nel dicembre 1991 e nel settembre 1992 sono stati operati riacquisti di debiti non garantiti dalla GRE che 10 Paesi africani avevano sottoscritto presso banche e esportatori svizzeri. Il volume globale di crediti - circa 8 milioni di franchi - è stato riacquistato per circa 1,1 milioni di franchi, ossia a un prezzo medio di mercato del 15 per cento. Una fiduciaria mandataria dell'UFEE procede attualmente alla perizia di questi crediti.

Le possibilità di riacquistare dei crediti in Svizzera per permettere misure di sdebitamento sono ora esaurite. Il volume totale, che si eleva a 1,16 miliardi di franchi, permetterà di ridurre in modo significativo il debito dei Paesi in sviluppo verso la Svizzera. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo fissati, e cioè uno sdebitamento complessivo di 2,1 miliardi di franchi, si procederà in un secondo tempo al riacquisto di *crediti commerciali di creditori stranieri* sul mercato secondario internazionale. L'UFEE ha affidato l'esecuzione di questa azione a un istituto internazionale di finanziamento. I Paesi beneficiari saranno scelti in funzione della situazione di mercato e degli sforzi messi in atto da questi Paesi per rafforzare la loro economia e riformare la loro politica. Si terrà pure conto degli effetti di questa remissione di debito supplementare sulla riduzione del debito e del suo servizio per ogni Paese in sviluppo interessato, nonché sul livello globale del suo indebitamento. Da ultimo, si cercherà di ottenere un certo effetto di concentrazione per le misure di sdebitamento accordate.

È previsto di avviare negoziati sullo sdebitamento nel corso del primo semestre 1993 con i Paesi i cui debiti verso creditori svizzeri sono già stati riacquistati, ma che, sulla base dei criteri citati, non entrano in linea di conto per un riacquisto supplementare dei crediti commerciali sul mercato secondario internazionale.

Non sono al momento presi in considerazione per un riacquisto supplementare o per un negoziato immediato sullo sdebitamento i Paesi che non soddisfano attualmente le esigenze fondamentali richieste per le misure di sdebitamento perché essi non procedono a nessuna misura di riforma economica, non gestiscono come dovrebbero il loro debito e non hanno una «buona conduzione del governo». Per quel che concerne crediti garantiti dalla GRE, la Svizzera resterà, sino alla cancellazione effettiva del debito, un Paese creditore in seno al gruppo di Parigi e concluderà pertanto degli accordi di riscoglimento bilaterali.

Sul piano internazionale, la Svizzera ha partecipato, nel quadro delle *facilitazioni allo sdebitamento dell'IDA*, ad azioni di riacquisto di crediti commerciali

mediante istituzioni finanziarie operanti a livello internazionale. Per una di queste azioni in favore della Bolivia, la Svizzera ha promesso un montante di 3 milioni di dollari. Nell'ambito di azioni di sdebitamento dell'IDA stiamo esaminando dei cofinanziamenti a favore dell'Uganda, della Zambia, del Nicaragua e della Tanzania. I negoziati sono molto progrediti per quanto riguarda l'Uganda. La Svizzera attribuisce un'importanza particolare alle azioni dell'IDA perché queste permettono di includere altri donatori bilaterali (sostegno più largo) e di riacquistare la totalità dei debiti commerciali di un Paese.

Nessuna nuova azione è stata finanziata nel quadro delle *misure complementari* di sdebitamento.

514 Prodotti di base

La situazione difficile in cui si trovano specialmente i Paesi in sviluppo più poveri a causa del livello molto basso dei prezzi dei prodotti di base ha spinto la Svizzera a rafforzare il suo impegno in questo settore.

Abbiamo compensato per un montante totale di 18 milioni di franchi le perdite subite da quattro Paesi africani (Etiopia, Gambia, Mali e Ciad) sui loro ricavi di esportazione in Svizzera di prodotti di base. Questi fondi serviranno a migliorare le strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti interessati (caffè, arachidi, cotone).

Un nuovo programma è stato concluso con la Banca mondiale concernente la formazione di istituzioni e di imprese specializzate nell'esportazione di prodotti di base. L'obiettivo è di far conoscere l'uso di nuovi strumenti finanziari (mercati a termine, «Swaps») al Costa Rica e in Uganda.

L'introduzione in Svizzera del marchio per il caffè «Max Havelaar» beneficia del sostegno finanziario della Confederazione (cfr. n. 517). Si cerca attualmente di introdurre un marchio simile nel campo del legname tropicale e in quello dei prodotti di legno. Questi tentativi, ai quali la Svizzera partecipa, risalgono a una iniziativa della Commissione della CE. Grazie a un marchio di questo genere (indicazione riferentesi alle condizioni di produzione), il consumatore è in grado di includere criteri ecologici nella sua decisione di acquisto.

515 Promozione commerciale

Il *Centro di commercio internazionale* (CCI), che è una organizzazione speciale posta sotto la responsabilità comune della CNUCED e del GATT e che è sostenuto dalla Svizzera nel quadro della promozione commerciale multilaterale, attraversa una grave crisi. Il pensionamento del direttore esecutivo e il rifiuto del segretario generale dell'ONU, che è competente in materia, di nominare il successore che era stato designato, hanno avuto per conseguenza un indebolimento della direzione. Queste difficoltà hanno impedito l'esecuzione efficace dei progetti in corso e hanno avuto ripercussioni negative sull'atteggiamento dei Paesi donatori che, dal canto loro, hanno esitato ad assumere nuovi impe-

gni verso il CCI. I contributi della Svizzera a favore del CCI per l'esecuzione di diversi programmi nel campo della promozione delle esportazioni e della gestione delle importazioni nei Paesi in via di sviluppo sono scesi da 3,5 a 2,5 milioni di franchi.

Già dal 1982 esiste in seno all'*Ufficio svizzero di espansione commerciale (USEC)* a Losanna, un servizio che si occupa della promozione delle importazioni in provenienza dai Paesi in via di sviluppo e che è finanziato esclusivamente con fondi di sviluppo della Confederazione. Nel 1991 è stato sottoposto a un controllo esterno di efficacia, che ha confermato l'utilità del lavoro già svolto e sottolineato la necessità di mantenere questo servizio, pur preconizzando simultaneamente una razionalizzazione e un miglior coordinamento dei lavori in corso. Sulla base di queste raccomandazioni, è stato conferito un nuovo mandato a questo servizio per gli anni 1993-1996. L'innovazione più importante risiede in una maggiore autonomia per la scelta dei metodi di lavoro e dei mezzi da porre in opera. Così, il servizio di promozione delle importazioni continuerà a offrire in avvenire un sostegno rafforzato agli importatori svizzeri e alle ditte di esportazione dei Paesi in via di sviluppo per il tramite di informazioni, di contatti e di consigli. Inoltre, elaborerà un maggior numero di progetti specifici a favore della promozione attiva delle importazioni in provenienza dai Paesi in sviluppo.

516 Promozione degli investimenti privati in favore dell'industrializzazione

Nel campo della promozione degli investimenti, sosteniamo principalmente due istituzioni: da una parte, l'ufficio dell'ONUSI a Zurigo (ONUSI/IPS), e, d'altra parte, il Servizio di promozione tecnologica a Ginevra («Technology for the People»). L'ONUSI è incaricato di promuovere gli investimenti svizzeri nei Paesi in via di sviluppo, e, dal 1990, di eseguire le misure di promozione in favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale; quanto al Servizio di promozione tecnologica, esso ha la funzione di promuovere il trasferimento di tecnologie appropriate di piccole e medie imprese svizzere verso i Paesi asiatici. Nel quadro della nuova concezione degli strumenti svizzeri di finanziamento in favore dello sviluppo, queste attività saranno sottoposte a riesame.

517 Postulato Simmen concernente una tassa sul caffè in favore dello sviluppo

L'introduzione del *marchio per il caffè «Max Havelaar»* in Svizzera è sostenuta finanziariamente dalla Confederazione. L'etichetta, che può essere ottenuta da tutte le case di torrefazione di caffè, permette al consumatore di fornire un sostegno finanziario diretto sotto forma di un supplemento di prezzo. L'utilizzazione che è fatta del denaro così raccolto è posta sotto la sorveglianza di una fondazione svizzera. Il successo riportato da questa azione condotta dalle opere di assistenza svizzere ha superato ogni attesa, poiché, dopo sei mesi, questa marchio rappresentava il 4,5 per cento del commercio al dettaglio. Il sostegno

della Confederazione, che copre la metà dei costi destinati all'introduzione sul mercato del marchio e non coperti dai ricavi della licenza, e si eleva ad un massimo di 1,6 milioni di franchi per un periodo limitato a cinque anni. A questo proposito, occorre riferirsi al postulato concernente l'introduzione di una tassa sul caffè in favore dello sviluppo trasmesso dal Consiglio degli Stati. Nella risposta a questo postulato, abbiamo menzionato le difficoltà che pone l'introduzione, su base obbligatoria, di una tale tassa. Ogni consumatore ha adesso la possibilità di acquistare del caffè recante il marchio in questione nella maggior parte dei punti di vendita del caffè in Svizzera e di versare così liberamente una «tassa a favore dello sviluppo». Pertanto, il postulato Simmen P 90.728, «Tassa sul caffè a favore dello sviluppo», può essere tolto di ruolo.

52 Finanziamento di misure economiche a favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale

La cooperazione avviata nella primavera 1990 (cfr. Messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato, FF 1990 I 109) è continuata, come in precedenza, con un accento particolare sulla Polonia. Nell'agosto 1990, la Svizzera aveva concesso a questo Paese un aiuto finanziario di 160 milioni di franchi, ripartito tra garanzie di credito (100 mio. di fr.) e finanziamenti in forma di doni (60 mio. di fr.). Le garanzie di crediti sono state completamente esaurite. Esse hanno permesso a imprese polacche, che devono ormai affrontare un clima economico sempre più aperto alla concorrenza, di importare beni di investimento che permetteranno loro di diventare competitive sul piano internazionale.

L'aiuto finanziario in forma di dono concesso alla Polonia ha permesso di approvare 16 progetti nel campo della salute, dell'ambiente/energia, delle comunicazioni (trasporto/telecomunicazioni) e della distribuzione di prodotti agricoli. Sei di questi sono stati ultimati. Riguardavano il settore delle telecomunicazioni (fornitura di centrali telex e di un'emittente a onde lunghe), la protezione del patrimonio culturale (attrezzature per musei) e il sostegno alla ristrutturazione del settore bancario. Uno di questi progetti consisteva nel fornire medicinali destinati a soddisfare bisogni urgenti. Oltre ai dieci progetti in corso di realizzazione, altri tre sono attualmente all'esame. Si noti che, per evitare distorsioni del mercato, il destinatario deve pagare, almeno in parte e in moneta locale, il controvalore della fornitura a un fondo di disoccupazione.

La cooperazione con l'Ungheria e la RFCS si è concentrata essenzialmente nel campo della protezione ambientale. In Ungheria, la priorità è accordata all'eliminazione dei rifiuti altamente tossici. Nella RFCS i progetti riguardano pure la preservazione delle foreste. Il finanziamento di questi investimenti riveste la forma di aiuto finanziario concesso quale dono.

L'Ufficio svizzero di espansione commerciale (USEC) e l'ufficio dell'ONUDI a Zurigo continuano l'amministrazione del mandato che è stato loro conferito (vedi n. 4.6 del Rapporto 1991). Un fondo di cooperazione tecnica è stato istituito in cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo,

la Banca mondiale, e la Società finanziaria internazionale. Esso deve servire a finanziare i lavori di consultazione necessari alla preparazione di progetti di investimento di queste istituzioni.

Il 28 gennaio, avete adottato il Messaggio concernente la continuazione della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1991 IV 473) . La somma addizionale di 800 milioni di franchi (secondo credito quadro) che è stata così stanziata deve permettere di continuare la cooperazione avviata con la Polonia, l'Ungheria e la RFCS, e di estenderla agli altri Paesi dell'Europa centrale e orientale, ad eccezione degli Stati della CSI.

Sulla base di questo secondo credito quadro, gli aiuti finanziari in forma di dono a favore della Polonia sono stati aumentati di 50 milioni di franchi. Abbiamo accordato altri aiuti finanziari nel quadro di accordi con la Bulgaria (30 mio. di fr.), gli Stati baltici (30 mio. di fr.), la Romania (25 mio. di fr.) e l'Albania (4 mio. di fr.) . Al momento della conclusione di questi accordi abbiamo già potuto identificare, in collaborazione con le istanze di coordinamento e ministeri competenti, progetti concreti nei campi dell'ambiente, dell'energia, della salute e dei catasti. L'esame di questi progetti è in corso. Nel caso dell'Albania, abbiamo finanziato forniture di installazioni e di materiali destinati a soddisfare bisogni urgenti in materia di conduzione e di distribuzione di elettricità.

Garanzie di credito sono state concesse alla Slovenia (25 mio. di fr.), alla Croazia (40 mio. di fr.) e alla Bulgaria (45 mio. di fr.). In virtù dell'autonomia di gestione di cui gode, la GRE considera che i rischi incorsi in questi Paesi sono troppo elevati perché essa possa coprirli. Le garanzie che noi concediamo permetteranno tuttavia a questi tre Paesi di accedere a crediti commerciali per finanziare importazioni prioritarie di beni d'investimento. Questi beni renderanno possibile la modernizzazione di unità di produzione di piccole e medie imprese che potranno così meglio difendere la loro posizione sui mercati internazionali. Le esperienze positive realizzate con le garanzie di credito concesse alla Polonia hanno indotto la GRE a coprire di nuovo i crediti a breve termine accordati a questo Paese. Di conseguenza, il volume delle garanzie di credito previste per la Polonia a titolo del secondo credito quadro ha potuto essere ridotto a 70 milioni di franchi. Poiché la GRE è aperta all'Ungheria, alla RFCS e alla Romania, non è stato necessario prevedere garanzie di crediti per questi Paesi a titolo del credito quadro.

6 Relazioni bilaterali

61 Europa occidentale

Parallelamente ai negoziati sullo SEE, i numerosi contatti con rappresentanti dei Paesi d'Europa occidentale hanno fornito l'occasione di far meglio comprendere il punto di vista della Svizzera su diverse questioni e di meglio valutare la posizione di ciascuno degli Stati membri della CE e dell'AELS in relazione all'evoluzione dell'integrazione europea. Da ultimo, gli scambi di vista bilaterali hanno permesso di discutere alcune difficoltà concrete sorte nel quadro delle relazioni bilaterali e di mettere a punto delle soluzioni. Nel quadro

di contatti informali, il Capo del DFEP e il Segretario di Stato per l'economia esterna, si sono soprattutto intrattenuti con rappresentanti dei Paesi che devono assumere durante sei mesi la presidenza del Consiglio dei ministri della CE.

Nel corso dell'anno in rassegna, la crescita economica ha continuato a indebolirsi nella maggior parte dei Paesi d'Europa occidentale. Se, all'inizio dell'anno, alcuni di loro hanno ancora potuto beneficiare di una domanda interna soddisfacente, anch'essi sono stati colpiti, nel secondo semestre, dalla debolezza generale della crescita mondiale.

I Paesi europei che hanno più sofferto del crollo dei Paesi a economia pianificata dell'Europa centrale e orientale sono soprattutto quelli che hanno lunghe frontiere comuni con essi. La Finlandia, per esempio, di cui un quarto delle esportazioni erano destinate all'URSS nel 1985, ha dovuto rivedere le sue priorità in materia di politica commerciale. Per contro, l'Austria è riuscita in pochissimo tempo a rafforzare le sue relazioni, strette per tradizione, con i Paesi dell'Europa centrale e orientale; ciò si è tradotto nella creazione di un numero relativamente elevato di imprese congiunte (joint ventures) tra società austriache e imprese dell'Europa centrale e orientale.

La Repubblica federale di Germania, che è stata la più direttamente toccata dal crollo dei Paesi dell'Est, si è consacrata alla ricostruzione della ex RDT, senza lesinare in mezzi e sforzi. Sembra tuttavia che l'atteso ristabilimento si faccia attendere. Il sostegno della Germania dell'Ovest è dunque più che mai indispensabile.

I tre Paesi scandinavi (Norvegia, Svezia e Finlandia) sono stati confrontati con una crisi bancaria di ampiezza inattesa, risultante dal mancato recupero di crediti. Altri fattori, quali le importanti uscite di capitali e la recessione economica in generale, hanno causato nel corso dell'anno in rassegna un aumento record dei tassi di interesse del capitale. Di conseguenza, la Finlandia e la Svezia hanno persino dovuto sospendere temporaneamente il loro allineamento unilaterale sul Sistema monetario europeo (SME).

Le discussioni sugli importanti deficit di bilancio e la loro riduzione a un livello sopportabile a lungo termine hanno assunto maggiore importanza nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria. Al momento, solo alcuni Paesi membri soddisfano i criteri di convergenza richiesti, mentre i Paesi del sud dell'Europa dovrebbero ancora adoperarsi assai per giungere a tanto.

Ad eccezione di un adattamento dell'accordo di commercio con il Belgio e il Lussemburgo del 1929 (RS 0.946.291.721), non è stato sottoscritto nessun accordo economico bilaterale con Paesi dell'Europa occidentale. La detta revisione - intervenuta su domanda della CE - ha permesso di adattare le relazioni contrattuali bilaterali con l'Unione economica belgo-lussemburghese alle disposizioni attuali del GATT e dell'Accordo di libero scambio concluso con la CE. Essa istituisce - come fu già il caso dei precedenti adattamenti intervenuti con la Germania (1978) e la Danimarca (1991) - una commissione bilaterale incaricata di discutere le questioni economiche di interesse comune. La modificazione dell'accordo commerciale con il Belgio e il Lussemburgo, a causa della

sua debole portata materiale, è presentata nella lista degli accordi di importanza minore che devono essere approvati contemporaneamente al rapporto di gestione.

62 Europa centrale e orientale (inclusi tutti gli Stati della CSI)

La crisi economica si manifesta in modo molto differenziato da un Paese all'altro nell'Europa centrale e orientale. Le cause sono in parte la dissoluzione del Consiglio di mutua assistenza economica le cui strutture amministrative erano centralizzate, in parte egualmente la perdita degli sbocchi tradizionali, ma anche l'impossibilità di crearne di nuovi. La situazione dell'occupazione è critica in tutti i Paesi d'Europa centrale e orientale e dovrebbe ancora peggiorare, poiché la ristrutturazione propriamente detta è lungi dall'essere terminata e la privatizzazione di imprese efficienti imporrà altri licenziamenti.

La Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), fondata un anno fa, non è sinora riuscita a impegnare tutti gli Stati membri a perseguire una politica comune in materia di relazioni estere, di economia e di difesa. Tra gli Stati della CSI, è nella Federazione russa che l'introduzione delle riforme economiche esplica gli effetti più marcati. Si segnalano importanti progressi nelle riforme in Russia e in alcuni Stati asiatici della CSI, come ad esempio una larga liberalizzazione dei prezzi, l'introduzione di un corso di cambio unico per il rublo, la privatizzazione della proprietà dello Stato, una politica finanziaria e di bilancio più restrittiva così come misure di liberalizzazione in materia di commercio estero. Malgrado qualche contraccolpo, si può ritenere che un ritorno all'economia pianificata sembra poco probabile in queste circostanze.

Benché i governi degli Stati della CSI non siano riusciti finora ad arrestare la crisi economica, il processo recessivo dovrebbe malgrado tutto rallentare. È tuttavia difficile prevedere in che misura questa situazione avrà anche effetti sull'abbassamento dell'attività economica, sul volume del commercio estero e sull'inflazione, i cui tassi sono stati talora persino colpiti da valori a quattro cifre nel corso dell'anno in rassegna. Per padroneggiare i bilanci pubblici, sarà imperativo procedere alla riduzione delle spese e alla chiusura delle imprese pubbliche deficitarie. È altresì necessario incoraggiare risolutamente la concorrenza e estendere molto largamente il settore privato.

In Polonia, in Cecoslovacchia e in Ungheria, la situazione economica ha cominciato a stabilizzarsi e ha persino presentato i primi segni di crescita. Questo slancio poggia prima di tutto sul settore dell'esportazione. Il settore privato si sviluppa pure in modo dinamico benché la privatizzazione delle imprese pubbliche si effettui assai lentamente.

In Bulgaria e Romania, ove il risanamento delle strutture economiche è iniziato più tardi, la crisi si è accentuata nonostante gli importanti sforzi di riforma, e attualmente non si rileva nessuna tendenza verso un cambiamento della situazione. Gli Stati baltici, che restano provvisoriamente legati economicamente alle repubbliche dell'ex Unione sovietica, sono ancora all'inizio del loro riorientamento economico. Il loro obiettivo principale è di giungere ad acquisire

la loro indipendenza economica, ciò che dovrebbe essere sottolineato dall'introduzione delle loro proprie monete.

Gli Stati dell'Europa centrale e orientale accordano un'importanza primordiale alla loro integrazione nell'Europa e nell'economia mondiale. Per quel che concerne i Paesi dell'Europa centrale, la Svizzera opera in primo luogo utilizzando la via multilaterale nel quadro dell'AELS (cfr. n. 352) e di altre organizzazioni multilaterali (cfr. n. 41, 42 e 52). Gli accordi bilaterali di libero scambio che sono stati negoziati e parafati con gli *Stati baltici* dovrebbero entrare in vigore nel 1993.

Una nuova rete di accordi economici con le *repubbliche della CSI* è in corso di elaborazione. A fine novembre sono stati negoziati e parafati con il *Kazakistan* e l'*Usbekistan* accordi di commercio e di cooperazione economica così come un accordo di protezione e di promozione degli investimenti.

Gli accordi bilaterali di riscaglionamento del debito conclusi con la *Polonia* e la *Bulgaria* a seguito dei negoziati condotti nell'aprile 1991 nel quadro del Club di Parigi sono ora entrati in vigore. L'accordo concluso con la Polonia prevede una riduzione del 50 per cento del suo debito.

Gli sconvolgimenti politici e economici intervenuti in Europa centrale e orientale hanno indirettamente favorito numerosi contatti con i rappresentanti dei governi di questi Paesi. Così, tra gli altri, il Forum economico mondiale di Davos a fine gennaio e il Forum di Crans-Montana in giugno hanno permesso al Capo del DFEP e al Segretario di Stato per l'economia esterna di intrattenersi con alti responsabili dell'Europa centrale e orientale sulle recenti evoluzioni in questa regione.

Una delegazione economica guidata dal Capo del DFEP e composta di personalità dirigenti dell'industria e delle banche si è recata in *Polonia* dal 21 al 24 aprile. Le discussioni avute con il Primo ministro e con i Ministri dell'economia estera, delle finanze, della pianificazione e della privatizzazione hanno permesso alla delegazione svizzera di informarsi sul grado di avanzamento delle riforme economiche e di dibattere dei problemi ai quali sono confrontate le imprese straniere impiantate in Polonia.

63 Europa del Sud-Est

Dopo la fine della guerra fredda e il crollo dell'Unione sovietica, nuove prospettive si aprono alla *Turchia*. La firma, nel mese di luglio, di una dichiarazione concernente la cooperazione economica del Mar Nero, di cui essa è stata promotrice, così come la prospezione dei mercati delle repubbliche turcofone della CSI riflettono gli sforzi della Turchia per utilizzare al meglio, sul piano economico, la sua situazione geostrategica. Tuttavia, il programma economico del governo turco diretto dal Primo ministro Demirel tarda a portare i suoi frutti. Gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti, sia per quel che riguarda la privatizzazione delle imprese pubbliche che per la riforma fiscale o la lotta contro il rincaro. Così, ci si può aspettare ancora una volta un tasso di inflazione annuale di circa il 70 per cento. Per contro, si constata un miglioramento del-

le capacità; la crescita reale dell'economia dovrebbe raggiungere dal 6 al 7 per cento. I settori del turismo, dell'agricoltura, del commercio e dei servizi, in particolare finanziari, registrano risultati positivi, mentre la costruzione è in crisi. L'accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631), entrato in vigore il 1° aprile, ha avuto solo effetti limitati sugli scambi bilaterali. Tuttavia, la netta diminuzione delle esportazioni svizzere verso la Turchia l'anno precedente ha potuto essere frenata, mentre è continuata la tendenza al ribasso delle importazioni. Durante una visita in Turchia in novembre, il Delegato per gli accordi commerciali competente ha sollevato diverse questioni bilaterali a Ankara. Egli si è pure recato a Istanbul dove si è incontrato con rappresentanti delle associazioni turche dell'industria e degli investitori, così come con rappresentanti di imprese svizzere.

In giugno, in occasione del Forum di Crans-Montana il Capo del DFEP ha incontrato il Presidente dell'Albania, Sali Berisha. Dopo aver segnalato i problemi che pone la realizzazione delle riforme economiche, quest'ultimo si è informato sulle concrete possibilità di aiuto che potrebbe portare la Svizzera. Nel quadro della continuazione della sua collaborazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (cfr. n. 52), la Svizzera ha accordato in luglio all'Albania un aiuto finanziario (4 mio. di fr.) sotto forma di contributo non rimborsabile destinato a finanziare importazioni rispondenti a bisogni urgenti nel settore energetico. In settembre, in occasione di una visita effettuata in Albania da una delegazione economica svizzera, il Delegato per gli accordi commerciali competente ha firmato l'accordo sulla protezione degli investimenti che era stato negoziato nel 1991. Le discussioni con rappresentanti governativi hanno riguardato principalmente i gravi problemi economici e sociali ai quali il Paese è confrontato così come la valutazione di altri progetti attinenti alle misure di aiuto all'Europa dell'Est.

Dopo il riconoscimento il 15 gennaio da parte della Svizzera della *Slovenia* e della *Croazia*, due missioni esplorative dell'Ufficio federale dell'economia esterna hanno permesso di studiare le possibilità di assistenza e di cooperazione. A seguito di queste missioni, la Slovenia e la Croazia hanno beneficiato, nel quadro del proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale, di garanzie per crediti all'esportazione elevantisì rispettivamente a 25 e 40 milioni di franchi. Queste garanzie, che sono riassicurate dalla Confederazione, sono concesse conformemente alla regolamentazione della garanzia svizzera contro i rischi all'esportazione. In seno al Club di Parigi, la Slovenia e la Croazia si sono dichiarate pronte a prendere a loro carico la loro quota del debito dell'ex Jugoslavia. Le nostre relazioni economiche e commerciali con *le altre repubbliche dell'ex Jugoslavia* sono state fortemente frenate dalla guerra civile e dalle misure economiche prese nei confronti della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) (cfr. n. 712).

64 America del Nord

La bilancia commerciale Svizzera-America del Nord, più o meno equilibrata l'anno scorso, è di nuovo stata nettamente eccedentaria per la Svizzera nel pe-

riodo in rassegna. Da un lato, le esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti hanno conosciuto un notevole incremento: per i primi dieci mesi dell'anno, il loro livello ha superato del 9 per cento quello del 1991. D'altro lato, le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti sono regredite del 16,8 per cento nello stesso periodo, risultato che si spiega prima di tutto con la diminuzione degli acquisti di aerei. Nello scambio di merci con il Canada, il cui volume globale è nettamente inferiore a quello con gli Stati Uniti, si constata invece la tendenza inversa, poiché le nostre importazioni sono aumentate del 4,7 per cento, mentre le esportazioni sono lievemente diminuite (-2,5%).

In quanto più grande potenza commerciale mondiale, gli Stati Uniti assumono una responsabilità tutta particolare, poiché è da loro che dipende, in larga misura, la fiducia dell'economia mondiale nel libero scambio. Il fatto che il governo americano abbia sinora sostenuto il mantenimento e la promozione del sistema commerciale multilaterale e che, malgrado le difficoltà che deve fronteggiare la sua economia interna, abbia resistito alle pressioni protezionistiche, particolarmente forti in un anno elettorale, non fa che conferirgli ancora più importanza. Non bisogna tuttavia perdere di vista che la legislazione commerciale americana prevede tutta una serie di misure unilaterali, e che gli Stati Uniti non esitano a minacciare la loro applicazione per salvaguardare i loro propri interessi. In fondo, l'evoluzione dipenderà intieramente dalla maniera in cui la nuova amministrazione americana farà uso, nella pratica, degli strumenti a disposizione nel campo del commercio estero (strumenti che potrebbero essere rafforzati a seconda del caso). Se l'Uruguay Round del Gatt dovesse fallire, le tendenze che si profilano attualmente negli Stati Uniti, ossia una maggiore aggressività nella politica economica a livello bilaterale, potrebbero aggravarsi.

Nessun problema rilevante si frappone oggi nelle relazioni commerciali bilaterali tra la Svizzera e gli Stati Uniti. In maggio, diversi gruppi d'interesse americani avevano sporto querela presso il Dipartimento americano dell'agricoltura contro la Svizzera, rimproverandole di abbassare il prezzo dell'Emmental per l'esportazione verso gli Stati Uniti. Orbene, la Svizzera si era impegnata, in un accordo bilaterale del 1979 (RS 0.632.293.362), a non accordare restituzioni o altri pagamenti statali atti a porre i formaggi d'origine svizzera a un prezzo inferiore al prezzo all'ingrosso dei formaggi indigeni americani delle stesse qualità. Un'inchiesta delle autorità americane ha infine rivelato che soltanto le forme di Emmental destinate ad uso industriale erano state oggetto di dumping. Questo settore rappresenta circa il 10 per cento delle esportazioni di formaggi svizzeri verso gli Stati Uniti. In occasione di negoziati, la Svizzera si è impegnata a non scendere d'ora innanzi al di sotto del livello di prezzo convenuto per questa merce. Quale contropartita, le autorità americane hanno assicurato che rinunceranno a prendere misure di ritorsione (come il prelievo di tasse compensative o l'introduzione di restrizioni quantitative all'importazione).

Tra gli elementi perturbatori gravanti sull'attività delle imprese internazionali svizzere negli Stati Uniti, occorre rilevare ripetuti tentativi di Washington di aumentare l'onere fiscale delle società straniere installate sul territorio americano, talvolta in violazione dei vigenti accordi internazionali. Queste iniziative

riposano tutte sul medesimo sospetto: le imprese straniere manipolerebbero i loro prezzi interni di compensazione in modo da aggirare la fiscalità americana. La Svizzera e altri Stati membri dell'OCSE si sono visti costretti, nel maggio scorso, ad intervenire contro un progetto di legge fiscale presentato da un deputato («Foreign Income Tax Rationalization and Simplification Act»). Queste nuove disposizioni legislative prevedevano segnatamente l'introduzione, per le imprese straniere interessate, di un'imposta minima calcolata sulla base di benefici teorici, a loro volta calcolati su quelli realizzati dai concorrenti americani del medesimo settore; l'imposta sarebbe stata di conseguenza del tutto indipendente dai guadagni effettivi delle imprese straniere riguardate. Secondo ogni verosimiglianza, questa proposta sarà ripresa, in una forma o nell'altra, dal nuovo Congresso. Diverse dichiarazioni fatte dal nuovo presidente democratico durante la sua campagna elettorale indicano che aumenterà l'onere fiscale delle imprese controllate da investitori stranieri sul territorio americano. Pertanto, non possono essere escluse nuove iniziative in questo campo.

Le autorità svizzere sono d'altronde intervenute a più riprese a Washington a proposito di tentativi miranti a limitare la capacità d'azione delle banche straniere, obbligandole a trasformare in filiali le loro succursali negli Stati Uniti. Un tale cambiamento nella forma giuridica presenta in effetti degli inconvenienti netti per le banche straniere, poiché le filiali non possono più far capo, per la concessione di crediti, a una società-madre che disponga di una forte capacità finanziaria.

I negoziati sulla revisione della convenzione del 1951 relativa alle imposte sul reddito sono stati ripresi a livello di esperti nel mese di marzo. Essi erano stati interrotti dagli Stati Uniti nell'autunno 1990 a causa di profonde divergenze sull'assistenza amministrativa. Le discussioni hanno riguardato diversi punti rimasti in sospeso al momento delle trattative anteriori, in particolare sui mezzi di lotta contro l'uso abusivo dell'accordo. La prossima serie dei negoziati ufficiali si terrà nel 1993.

Le consultazioni relative all'evoluzione delle relazioni aeree bilaterali sono continuate. Gli Stati Uniti escludono per il momento la conclusione di un accordo «open sky» con la Svizzera, nel senso delle proposte avanzate da Berna nel maggio 1991; per contro, si sono dichiarati disposti a studiare una maggiore liberalizzazione in tutti i settori particolari. Dapprima occorrerà tuttavia regolare un certo numero di problemi legati alle attività al suolo negli aeroporti svizzeri. Le discussioni riprenderanno nel 1993. Va infine notato che nel mese di agosto Swissair ha ottenuto, al di fuori del quadro dell'accordo bilaterale sul traffico aereo, l'autorizzazione di servire Washington (settima destinazione della compagnia negli Stati Uniti).

65 America latina e Caraibi

Il riorientamento della politica economica alla fine degli anni ottanta sta portando i primi frutti in numerosi Paesi latinoamericani: nel 1991 il prodotto interno lordo nella regione è aumentato del 2,7 per cento (crescita per abitante, circa 1%), mentre il tasso di inflazione è sceso da 1200 a 200 per cento nello

stesso periodo. Il volume delle esportazioni è cresciuto del 5,6 per cento grazie alla liberalizzazione del commercio estero intervenuta nel 1991, crescita tuttavia in parte neutralizzata dal basso livello dei prezzi sul mercato mondiale. Le importazioni nella regione hanno pure conosciuto un forte aumento (1991: + 20%). L'eccedente della bilancia commerciale si è ridotto, passando da circa 30 miliardi (1989) a circa 12 miliardi di dollari (1991). Per la prima volta dal 1981 è stato registrato un afflusso di capitale netto ammontante a circa 7 miliardi di dollari, grazie alle riforme economiche e a diverse operazioni di consolidamento di debiti o di sdebitamento.

Quest'evoluzione favorevole dipende tuttavia largamente dalla disciplina che i vari Paesi si imporranno sul piano della loro politica interna. L'America latina dovrà raccogliere una grande sfida: far beneficiare la cerchia più ampia possibile della popolazione dei successi registrati in campo economico. Ciononostante, il suo avvenire dipenderà in gran parte anche dal rilancio dell'economia nei Paesi industrializzati e dalla riuscita dell'Uruguay Round del GATT.

Nel corso dei primi dieci mesi dell'anno scorso, le esportazioni svizzere verso l'America latina hanno rappresentato un importo di 2221 milioni di franchi, e le importazioni 1463 milioni di franchi. Il traffico delle merci è tuttavia evoluto in modo eterogeneo. Gli scambi con il Brasile, principale partner commerciale della Svizzera nella regione, sono così diminuiti del 5 per cento per situarsi a 656 milioni di franchi. Per contro con il Messico le esportazioni sono aumentate di quasi un terzo, mentre le importazioni sono diminuite di altrettanto. Quanto alle esportazioni verso l'Argentina, esse sono cresciute del 43 per cento nel corso dei primi dieci mesi, mentre le importazioni in Svizzera sono diminuite del 13,1 per cento. A sua volta, il commercio con i Paesi dell'America centrale ha conosciuto un grande sviluppo, mentre sono scesi gli scambi con gli Stati dei Caraibi.

In gennaio, il Ministro paraguaiano degli esteri e il Delegato svizzero per gli accordi commerciali competente hanno sottoscritto, a Berna, un accordo di protezione degli investimenti. A seguito di un discorso tenuto all'assemblea generale della Camera di commercio latinoamericana, il Presidente della Banca interamericana di sviluppo ha avuto degli incontri ufficiali a Berna e ha incontrato alcuni rappresentanti dell'economia a Zurigo. In settembre, il vicesegretario messicano del commercio estero è stato ricevuto dal vicepresidente del Consiglio federale. La sua visita aveva per scopo di informare gli ambienti economici del contenuto del nuovo accordo di libero scambio concluso dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Messico (ALSNA).

Approfittando del suo passaggio in Brasile per la Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sull'ambiente a Rio (CNUAS), il Segretario di Stato per l'economia esterna ha visitato l'esposizione internazionale sulla tecnologia dell'ambiente «ECOBRAZIL 92» a San Paolo. Ha così avuto modo di stabilire contatti con la locale camera svizzera di commercio. In occasione dell'assemblea generale della Banca interamericana di sviluppo a Santo Domingo, il Delegato per gli accordi commerciali ha avuto una serie di incontri bilaterali, segnatamente con i ministri dell'economia del Salvador e del Perù. In ottobre, una delegazione economica mista si è recata in Argentina e in Cile sotto la direzione

congiunta del Delegato per gli accordi commerciali e di un membro del Comitato del Vorort. I loro incontri con i presidenti argentino, Carlos Menem, e cileno, Patricio Aylwin, e diversi membri del governo, così come i numerosi contatti stabiliti con rappresentanti degli ambienti economici locali miravano al consolidamento delle relazioni economiche bilaterali e all'esame di nuove possibilità di collaborazione con le imprese di questi due Paesi. Un protocollo sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente ha potuto essere sottoscritto con il Cile. Questo accordo rappresenta il primo risultato tangibile degli sforzi intrapresi dalla Svizzera nella linea della Conferenza sull'ambiente di Rio.

Nuovi accordi di scaglionamento di debiti hanno potuto essere conclusi con l'Argentina (95 mio di fr.), la Bolivia (12,1 mio di fr.) e l'Ecuador (7,5 mio di fr.). Negoziati al riguardo proseguono con il Brasile, l'Honduras e di nuovo con l'Argentina, sulla base degli accordi del Club di Parigi. L'accordo commerciale firmato nel 1954 con Cuba è stato prorogato di un anno (RU 1992 446).

66 Asia e Oceania

Il commercio di merci con i Paesi d'Asia e d'Oceania si è sviluppato in modo contrastante; gli scambi hanno tuttavia mostrato una crescita superiore alla media a causa del dinamismo dell'attività economica in una larga parte di questa regione e si sono saldati di nuovo con una notevole eccedenza a favore della Svizzera. Contrariamente al volume totale delle importazioni svizzere, che è diminuito, gli acquisti in provenienza da questa regione sono aumentati dello 1,3 per cento nel corso dei primi nove mesi dell'anno in rassegna; le esportazioni sono anch'esse aumentate del 9 per cento. Le importazioni in provenienza dalla RP di Cina, dalla Thailandia, dall'Australia e dall'India così come le esportazioni verso gli Stati petroliferi del Golfo, Hong Kong, Taiwan e la RP di Cina hanno conosciuto un aumento particolarmente forte. Per contro, le importazioni in provenienza dall'Arabia Saudita, da Hong Kong e dalla Corea del Sud al pari delle esportazioni verso il Brunei, il Giappone, l'Indonesia e la Malaysia hanno registrato un considerevole ribasso.

Parallelamente all'accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e Israele, la Confederazione svizzera e lo Stato d'Israele hanno firmato il 17 settembre a Ginevra un accordo sotto forma di scambio di lettere concernente alcuni patti nel campo agricolo. Quest'accordo, così come l'accordo multilaterale vi sono sottoposti per approvazione tramite il presente rapporto (n. 821 con appendici). I due accordi saranno applicati provvisoriamente dal 1° gennaio 1993 e entreranno formalmente in vigore dopo la vostra approvazione.

La Svizzera ha firmato con la *Giordania* un accordo di riscaglionamento di debiti (17,5 mio di fr.). Si tratta del secondo accordo di questo genere dopo quello del 1989. La misura si imponeva perché la Giordania è stata severamente colpita dalle conseguenze della guerra del Golfo.

Le relazioni economiche con l'*Irak* sono sempre marcate dalle sanzioni decretate dopo l'invasione del Kuwait nell'agosto 1990 (cfr. n. 712). I medicinali,

i generi alimentari e altri beni rispondenti a bisogni umanitari non sono sottoposti a embargo.

Il Capo del DFEP si è recato in visita ufficiale nella *Repubblica di Cina* alla testa di una delegazione economica mista di alto rango. Durante gli incontri con il Primo ministro Li Peng, il Vice primo ministro Tian Jiyun e diversi altri ministri, ha messo l'accento sulla necessità per la Cina di stabilire delle condizioni-quadro favorevoli e prevedibili, non soltanto nella prospettiva dello sviluppo futuro delle relazioni economiche bilaterali, ma parimenti di quella della reintegrazione della Cina in seno al GATT. Inoltre, ha toccato anche alcuni problemi concreti ai quali si trovano confrontati gli ambienti economici svizzeri nelle loro relazioni con la Cina. La delegazione ha ricavato dalla sua visita l'impressione che in Cina sia ora tracciata la via verso nuove riforme e una più grande apertura. Ciò è stato confermato, almeno in parte, dalle decisioni adottate in occasione del recente Congresso del Partito comunista. Inoltre, la delegazione ha potuto constatare che esiste un considerevole potenziale di sviluppo delle relazioni economiche bilaterali in diversi settori. Il Capo del DFEP e il Ministro delle relazioni economiche estere e del commercio Li Lanqing, hanno firmato un accordo secondo il quale la Cina si impegna in particolare a far beneficiare, a richiesta, di una protezione amministrativa nella RP di Cina («pipeline protection») le invenzioni svizzere nei campi farmaceutico e agrochimico che sono protette in Svizzera per il periodo dal 1986 a fine 1992. Prima di questa visita, il Capo del DFEP aveva ricevuto a Berna il Vice primo ministro Tian Jiyun e il Vice presidente della Commissione di Stato per la pianificazione Gan Jiyn, che era venuto in Svizzera alla testa di un'imponente delegazione di acquisto. Il Delegato per gli accordi commerciali competente si è recato a Beijing in occasione della fiera internazionale delle macchine tessili CITME dove l'industria svizzera ha figurato tra gli espositori più importanti. Egli ha approfittato di quest'occasione per far progredire la ricerca di soluzioni ad alcuni problemi che erano rimasti in sospeso in seguito alla visita del Capo del DFEP.

Il Segretario di Stato per l'economia esterna ha firmato con l'Ambasciatore del *Vietnam* accreditato in Svizzera un accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. I due Paesi hanno iniziato negoziati in vista di concludere altri accordi in campo economico, segnatamente un accordo di commercio e di cooperazione economica.

La sesta riunione della Commissione mista Svizzera-India si è tenuta a Berna. Le discussioni hanno riguardato principalmente la politica indiana di liberalizzazione e gli effetti di questa sullo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. In occasione di un seminario svoltosi a Zurigo a seguito di questa riunione, gli ambienti economici svizzeri interessati sono stati informati su questa politica di liberalizzazione.

Il Ministro *indonesiano* dello sviluppo ha esposto, di sua iniziativa, le ragioni che hanno spinto il suo Governo a chiedere che la riunione annuale dei Paesi donatori e delle istituzioni multilaterali di finanziamento non sia più guidata in futuro dai Paesi Bassi, ma dalla Banca mondiale.

Anche il *Giappone* non è stato risparmiato dalla recessione mondiale. A seguito di una domanda interna in regresso e di una crescita simultanea delle esportazioni, l'eccedenza della bilancia commerciale ha raggiunto nuovi record.

Dopo aver lanciato in primavera un programma di promozione delle importazioni, il governo ha adottato in autunno una serie di misure dell'ammontare di 100 miliardi di dollari circa per rilanciare l'economia. Queste misure toccano soprattutto progetti di investimento in materia di infrastruttura e di mercati pubblici. La stimolazione della domanda giapponese in materia di importazioni che dovrebbe risulterne potrebbe aprire nuove prospettive alle imprese svizzere d'esportazione. Dopo aver conosciuto dei risultati equilibrati nel 1990, gli scambi tra la Svizzera e il Giappone hanno di nuovo mostrato un deficit dello stesso ordine di grandezza di quello dell'anno precedente. Nel corso dei nove primi mesi è già stato raggiunto il saldo negativo dell'anno prima, circa 360 milioni di franchi. La visita di esperti giapponesi in aprile ha permesso di far progredire i negoziati miranti alla conclusione di un accordo relativo al mutuo riconoscimento delle norme di laboratorio nel campo agrochimico. In luglio, il Vice ministro dell'industria e del commercio (MITI), Hatekeyama, ha effettuato una visita ufficiale in Svizzera.

La *Corea del Sud* ha disposto in modo autonomo misure di liberalizzazione nei campi delle dogane, delle finanze e degli investimenti. Promulgando nuove prescrizioni concernenti le regole d'origine, l'etichettamento obbligatorio (in lingua coreana) e l'importazione di sostanze tossiche, essa ha tuttavia simultaneamente istituito tutta una serie di ostacoli non-tariffari al commercio che hanno ripercussioni in Svizzera e che sono state oggetto di interventi, tanto a livello bilaterale quanto in seno al GATT.

Il commercio con *Hong Kong* ha conosciuto un grande sviluppo, dovuto principalmente alla sua crescente importanza come luogo di transito verso la Cina. Un accordo di protezione degli investimenti è stato parafato in luglio a Berna. Il Segretario di Stato per l'economia esterna si è inoltre recato in novembre a Hong Kong al fine di discutere alcuni problemi bilaterali.

Nel corso di questi ultimi anni, *Taiwan* è diventato il nostro terzo partner commerciale in Asia. Il volume del commercio è più che raddoppiato dal 1984 e ammonta oggi a più di 1,27 miliardi di franchi. La Svizzera si è nel frattempo issata al settimo rango degli investitori diretti stranieri. Quest'evoluzione nel campo delle relazioni economiche con Taiwan ha reso necessaria un'intensificazione dei contatti. Il Delegato per gli accordi commerciali competente si è dunque recato sull'isola in luglio. Il Segretario di Stato per l'economia esterna, accompagnato da una delegazione economica mista, è andato in novembre a Taipei per stringere contatti informali e festeggiare il decimo anniversario della presenza di una rappresentanza dell'economia privata svizzera («Trade Office of Swiss Industries»).

67 Africa

L'evoluzione sul continente africano non ispira certo ottimismo. Nell'Africa del Nord, la situazione economica è tuttavia lievemente migliorata, ma la stabi-

lizzazione e l'integrazione politiche sono progredite di poco. I problemi interni si sono accentuati in Algeria, mentre l'isolamento della Libia (Affare Lockerbie) è stato rafforzato dall'embargo internazionale decretato contro questo Paese (cfr. n. 712). Infine non si delinea nessuna soluzione nel conflitto del Sahara occidentale. L'Unione del Maghreb Arabo (UMA), creata nel 1989, progredisce lentamente nei suoi sforzi di integrazione regionale. L'Ufficio federale dell'economia esterna sta elaborando un concetto di base sul quale si fonderà la cooperazione con i Paesi del Maghreb. Nell'Africa nera, la maggioranza dei Paesi ha deciso di procedere a riforme economiche e politiche, ma gli sforzi si urtano contemporaneamente con difficoltà politiche, come la mancanza di coesione a livello statale e la recessione in numerosi Paesi industrializzati, nonché la terribile siccità che colpisce l'insieme del Sud dell'Africa. Questa situazione obbliga la comunità internazionale a fornire all'Africa un aiuto economico e umanitario ancora più importante. Tuttavia, vista l'attuale situazione internazionale, l'Africa stessa deve svolgere un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione ai suoi problemi.

Progressi sono stati realizzati nel campo dello sdebitamento, con la messa in opera di condizioni generose di riscaglionamento di debiti (condizioni dette di Trinidad), miranti alla riduzione del 50 per cento dei debiti garantiti. Le prime azioni di sdebitamento svizzere con i Paesi africani sono già in corso.

Accordi bilaterali di riscaglionamento di debiti sono stati conclusi con l'*Egitto* (998 mio di fr.), la *Costa d'Avorio* (87 mio di fr.), il *Camerun* (9,4 mio di fr.), la *Zambia* (11 mio di fr.), la *Tanzania* (14 mio di fr.) e il *Togo* (36 mio di fr.). Altri accordi di riscaglionamento di debiti si profilano con l'*Etiopia*, la *Guinea* e il *Mali*. Un accordo di protezione degli investimenti è stato parafato con la *Nigeria* e deve ancora essere firmato. Aiuti alla bilancia dei pagamenti sotto forma di cofinanziamenti di programmi di aggiustamento strutturale della Banca mondiale sono stati accordati all'*Uganda* (15 mio di fr.) e al *Camerun* (12,5 mio di fr.). Sono previsti altri aiuti alla bilancia dei pagamenti in favore della *Tanzania* e del *Mozambico*.

In seguito al risultato positivo del referendum del 17 marzo, con il quale una netta maggioranza della popolazione bianca si era pronunciata per la continuazione delle riforme iniziate dal febbraio 1990 dal Presidente de Klerk, il Segretario di Stato per l'economia esterna si è recato per la prima volta in visita ufficiale in Africa del Sud nel mese di giugno. Questa visita aveva per scopo di valutare sul posto la situazione di questo Paese in piena trasformazione e di approfondire le relazioni economiche bilaterali e i contatti, in particolare con rappresentanti delle diverse tendenze coinvolte nel negoziato che mira a elaborare una nuova costituzione.

- 7** **Politica economica estera autonoma**
- 71** **Controllo delle esportazioni**
- 711** **Misure di non proliferazione di beni che servono alla fabbricazione di armi di distruzione di massa**

Il problema della proliferazione delle armi di distruzione di massa è diventato particolarmente preoccupante nel corso degli anni ottanta. L'utilizzazione da parte dell'Irak di gas tossici contro l'Iran e contro la sua propria popolazione curda, la costruzione da parte della Libia di una fabbrica di produzione di gas a Rabta o la scoperta, dopo la guerra del Golfo, di un vero arsenale costituito dall'Irak in materia di armi di distruzione di massa ne sono una chiara illustrazione. Si constata anche che un gran numero di Paesi in sviluppo si sforza di procurarsi armi nucleari, biologiche/batteriologiche e chimiche (dette armi ABC) e missili.

Dopo essere giunti alla conclusione che soltanto controlli dell'esportazione armonizzati a livello internazionale possono essere efficaci, si sono creati o riattivati dei forum internazionali. La Svizzera è membro del «Gruppo dei Paesi fornitori nucleari» dal 1978, del «Gruppo dell'Australia» (settore delle armi BC) dal 1985 e, dal mese di maggio del «Regime di controllo delle tecnologie di missili» (conosciuto nella sua abbreviazione inglese MTCR). Queste diverse istituzioni, di cui fanno parte praticamente tutti i Paesi dell'OCSE, mirano tutte allo stesso scopo: impedire la disseminazione di beni che servono a produrre armi di distruzione di massa. Specifiche direttive precisano i criteri applicabili e i meccanismi di controllo. Sono oggetto di controlli i beni e le tecnologie destinate all'esportazione, che sono utilizzati principalmente in progetti civili, ma la cui applicazione può essere estesa allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa (merci a doppio uso). Vista l'evoluzione della situazione, anche la Svizzera ha ritenuto che fosse urgente agire. Conformemente alle direttive elaborate nei forum succitati, abbiamo emanato il 12 febbraio l'ordinanza sull'esportazione e il transito di merci e di tecnologie connesse con le armi ABC e con i missili (RU 1992 409). Questa ordinanza si basa sull'art. 102, cifre 8 e 9 della Costituzione federale, e si applica sino all'entrata in vigore di una legge, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1995.

L'ordinanza sottopone l'esportazione delle merci e delle tecnologie enumerate nei quattro allegati e le relative mediazioni d'affari all'ottenimento di una autorizzazione. Le liste inglobano le merci e le tecnologie suscettibili di servire allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi ABC o di missili. Se il Paese destinatario è membro dell'OCSE non occorre permesso alcuno per le merci e tecnologie del settore delle armi BC né per le mediazioni d'affari in materia. La divisione delle importazioni e delle esportazioni dell'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) è il servizio abilitato a concedere le autorizzazioni. Per le domande di esportazione di maggiore importanza, è l'UFEE a decidere la concessione dei permessi, in accordo con i servizi competenti del DFAE, del DMF e del DFTCE (per il settore nucleare), e dopo consultazione del DFGP (Ministero pubblico della Confederazione). Se vi è disaccordo tra queste istanze, decide il Consiglio federale.

L'autorizzazione è rifiutata quando vi sono ragioni per supporre che i prodotti, le componenti o le tecnologie in questione serviranno allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi ABC, o di armi A o di congegni volanti non pilotati per l'impiego di armi ABC, e che contribuiranno così alla loro proliferazione. L'autorizzazione è egualmente rifiutata quando l'esportazione o la mediazione d'affari violano accordi internazionali. Non esiste tuttavia al momento alcun accordo internazionale per quel che riguarda le merci a doppio uso prese in considerazione dall'ordinanza. L'attuazione di controlli dell'esportazione in questi campi è necessariamente funzione di quanto si fa all'estero; così l'ordinanza prevede la possibilità di collaborare con autorità straniere.

In caso d'infrazione, l'ordinanza prevede sanzioni severe. Per i casi gravi, la pena massima è la prigione sino a tre anni (art. 36 CP) e multe sino a cinque milioni di franchi.

Alla fine del mese di ottobre erano state trattate 730 domande di autorizzazione, di cui 650 nel settore nucleare (principalmente macchine utensili), 45 in quello dei missili e 40 in quello chimico. Nessuna domanda riguardante attrezzature biologiche è stata presentata. Circa il 90 per cento delle richieste concernevano Paesi dell'OCSE. Una dozzina di queste sono state ritirate o respinte.

712 Misure di embargo

Le misure economiche nei confronti della Repubblica d'Irak istituite dalla Svizzera con ordinanza del 7 agosto 1990 (RS 946.206, RU 1991 2210), nello spirito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 agosto 1990, sono sempre in vigore. Gli scambi commerciali e i movimenti di capitali con l'Irak sono stati quasi totalmente bloccati. Conformemente alla nostra prassi, solo le esportazioni di prodotti alimentari, di medicinali e di altri beni rispondenti a bisogni umanitari e destinati ai civili sono state autorizzate. A fine settembre, il valore dell'insieme e delle merci esportate dall'introduzione delle restrizioni commerciali ammontava a 26,4 milioni di franchi, ciò che non rappresenta che una piccola parte del valore delle esportazioni autorizzate.

La Commissione di indennizzazione delle Nazioni Unite ha fatto pervenire alla Svizzera le direttive concernenti il risarcimento da parte dell'Irak delle società e delle altre persone giuridiche che sono state lese. Tutte le società che hanno subito perdite in conseguenza diretta dell'invasione e dell'occupazione illecita del Kuwait da parte dell'Irak il 2 agosto 1990 hanno il diritto di presentare le loro rivendicazioni. Daranno segnatamente diritto a un'indennizzazione tutti i danni derivanti direttamente da azioni militari o dal crollo dell'ordine giuridico nel Kuwait. Per contro, non vi sarà indennizzazione per le perdite dovute all'embargo commerciale decretato dalla comunità internazionale e alle misure adottate a questo scopo da ciascuno degli Stati. Sinora una trentina di imprese hanno richiesto i formulari necessari per far valere le loro rivendicazioni. In mancanza di denaro per alimentare il fondo di indennizzazione, i reclami accettati dall'ONU non possono dar luogo per il momento a un'indennità. L'Irak si è rifiutato sino ad ora di esportare petrolio alle condizioni fissate dall'ONU,

ove si precisa che una parte del prezzo di vendita del petrolio deve servire ad alimentare il fondo di indennizzazione.

Le misure prese nei confronti della *Libia* reagivano agli attentati terroristici perpetrati contro un apparecchio della PANAM, esploso al di sopra di Lockerbie in Scozia, e contro un aereo della compagnia francese UTA che si è schiantato nel Niger. Nei due casi sono stati uccisi tutti i passeggeri. Si sospetta la Libia di essere all'origine di questi attentati. Il 21 gennaio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 731, ordinante alla Libia di estradare i cittadini libici implicati negli attentati contro i Paesi interessati, dove dovrebbero essere interrogati, e di pagare risarcimenti adeguati. La Libia non avendo ottemperato a tali obblighi, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, nella sua risoluzione 748 del 31 marzo, ha adottato misure per costringerla. In queste circostanze siamo stati indotti a emanare il 15 aprile un'ordinanza concernente misure nei confronti della Libia (RU 1992 958). Quest'ordinanza prevede il divieto del traffico aereo a destinazione e in provenienza dalla Libia, dell'esportazione di aereomobili verso quel Paese e dei lavori di manutenzione sugli aereomobili libici. L'esportazione verso la Libia di beni di armamento, di materiale afferente e di merci che permettono di produrre beni di armamento è pure vietata. Il divieto include inoltre l'assistenza tecnica, il sostegno e la formazione legati a beni di armamento.

La guerra civile che imperversa sul territorio dell'ex Jugoslavia ha indotto il Consiglio di sicurezza a adottare le risoluzioni 757 e 787 del 30 maggio e 16 novembre 1992, obbligatorie per i membri dell'ONU. Nello stesso spirito abbiamo preso in modo autonomo delle misure economiche nei confronti della *Jugoslavia (Serbia e Montenegro)*. L'ordinanza del 3 giugno (RU 1992 1203) prevede restrizioni del traffico aereo, del commercio, dei servizi e dei trasferimenti finanziari. L'embargo è stato completato il 1° dicembre da misure concernenti il transito di merci attraverso la Jugoslavia (RU 1992 2353).

L'ordinanza vieta l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero agli aereomobili in provenienza e a destinazione della Jugoslavia, i voli di aereomobili svizzeri in provenienza e a destinazione della Jugoslavia e i lavori di manutenzione su aereomobili jugoslavi. Sono parimenti vietati il commercio con la Jugoslavia, la prestazione di servizi alle autorità jugoslave e alle persone fisiche e giuridiche domiciliate in Jugoslavia così come ogni pagamento relativo a questo commercio o a queste transazioni verso la Jugoslavia. Tutte le altre transazioni finanziarie a beneficio delle autorità jugoslave e di imprese o di persone private domiciliate in Jugoslavia cadono pure sotto il divieto. L'ordinanza prevede talune eccezioni per le forniture di prodotti alimentari, di medicinali e di altri beni rispondenti a bisogni umanitari. Un'ordinanza esecutiva del DFEP del 3 giugno (RU 1992 1208) regola i dettagli. Inoltre, è vietato dopo il 1° dicembre di esportare beni strategici importanti, se devono transitare dalla Serbia e dal Montenegro. Una serie di prodotti è colpita da questo divieto: petrolio, prodotti petroliferi, carbone, attrezzature destinate alla produzione di energia, ferro, acciaio, altri metalli, prodotti chimici, caucciù, pneumatici, veicoli, aereomobili e motori di ogni tipo. L'esportazione di queste merci può essere autorizzata a titolo eccezionale dietro presentazione di un permesso di importazione rilasciato dal Paese di destinazione. L'importazione di queste stesse merci, se devono transi-

tare dalla Serbia e dal Montenegro, necessita l'ottenimento di un permesso di importazione rilasciato dall'Ufficio federale degli affari economici esteri per il Paese esportatore.

Da quando queste misure sono state decretate, sono state accordate autorizzazioni eccezionali per un ammontare di circa 46,4 milioni di franchi sino alla fine del mese di ottobre. A fine settembre erano state effettivamente esportate merci per un valore di 4,8 milioni di franchi.

72 GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, riscaglionamento di debiti

Per l'andamento degli affari e i conti della GRE e della GRI vi rinviamo, come gli anni precedenti, al nostro rapporto di gestione del 1992 (cfr. DFEP, parte 2, B).

Nel campo delle direttive internazionali concernenti i *crediti all'esportazione*, si trattava di assicurarsi che le nuove disposizioni decise l'anno scorso fossero bene introdotte (cfr. cifra 11 punto 2 del Rapporto 91/1 + 2). Nel corso di sette cicli di consultazioni, un certo numero di notificazioni di crediti d'aiuto emananti da diversi Paesi donatori è stato esaminato dagli *Stati partecipanti all'arrangiamento* relativo ai crediti d'esportazione dell'OCSE dal profilo della compatibilità con le nuove esigenze, più severe. Quest'ultime vietano che progetti commercialmente sostenibili in Paesi in sviluppo del gruppo dei Paesi a reddito medio siano finanziati con crediti d'aiuto vincolato, al fine di evitare distorsioni del commercio. In un caso particolare, un Paese donatore ha invocato la clausola d'eccezione contro la posizione comune dei partecipanti in una lettera al segretario generale dell'OCSE. Il gruppo sui crediti all'esportazione dell'OCSE ha avviato uno studio sulle strutture e il livello dei premi della garanzia contro i rischi all'esportazione dei Paesi membri. I primi risultati confermano le conclusioni alle quali si era già giunti precedentemente, ossia che le differenze importanti che esistono nelle offerte di prestazione, i metodi di contabilità, le pratiche di finanziamento e le strutture di esportazione rendono difficile ogni paragone pertinente. Con questo studio, si vogliono perseguire due obiettivi: si desidera in primo luogo migliorare l'autonomia finanziaria della GRE con emolumenti appropriati per quanto riguarda le nuove garanzie e, in secondo luogo, eliminare, per mezzo di meccanismi adeguati, gli emolumenti troppo bassi che generano distorsioni del commercio.

Il Club di Parigi ha negoziato 16 accordi di *consolidamento di debito* risultante da crediti pubblici e da crediti garantiti dallo Stato con altrettanti Paesi debitori, per un montante totale di 19,5 miliardi di dollari. Tra questi 16 Paesi, nove si situano in Africa, cinque in America latina, uno in Asia e uno nell'Europa dell'Est. La Svizzera è interessata a dodici Paesi per la somma di 750 milioni di franchi. Condizioni di riscaglionamento tradizionali sono state accordate a tre Paesi per l'ammontare di 13,8 miliardi di dollari (Svizzera: 3 Paesi per 35 mio di fr.). La moratoria accordata all'ex URSS per il pagamento di una parte del suo vecchio debito non ha potuto sin qui sfociare in un riscaglionamento vero e proprio. Gli ostacoli principali risiedono nel disaccordo che regna

tra le nuove repubbliche quanto alla ripartizione degli attivi esistenti e nella forma della responsabilità futura in materia di servizio del debito.

73 Promozione delle esportazioni: misure prese dall'USEC e dalla Confederazione

L'USEC (Ufficio svizzero di espansione commerciale) che dalla sua creazione 65 anni fa è un'associazione di diritto privato, assume tuttavia compiti che, all'estero, attengono per lo più a istituzioni pubbliche. Affinché l'USEC possa svolgere i compiti di interesse pubblico che gli sono affidati, la Confederazione versa un contributo federale fissato in anticipo dal Parlamento e che non deve superare il 45 per cento delle sue spese totali. Si evince dalle cifre assolute, come da quelle relative, che l'USEC dispone per i suoi scopi di mezzi nettamente più modesti della maggioranza delle istituzioni straniere di promozione delle esportazioni per determinare i servizi che intende offrire e fissare le sue tariffe; l'USEC è dunque costantemente posto sotto tensione dalla necessità di procurarsi delle entrate e dalle attese degli esportatori, desiderosi di ottenere un sostegno paragonabile a quello concesso ai loro concorrenti stranieri e a condizioni altrettanto favorevoli. Questa tensione aumenterà ancora in seguito alla decisione, presa nel quadro delle misure di risanamento del bilancio della Confederazione, di ridurre l'aiuto finanziario accordato all'USEC da 10 a 8 milioni di franchi per gli anni 1993 e 1994 (FF 1992 VI 139). Nel corso dei due anni precedenti, l'USEC è riuscito ad ammortizzare il suo riporto delle perdite degli anni precedenti, che ammontava a 2 milioni di franchi, e a prendere le misure di razionalizzazione che si imponevano per risanare la sua situazione finanziaria sino al 1994. Queste misure comprendevano, nel 1991, la riduzione dell'effettivo del personale del 9 per cento. Quale reazione alla riduzione dei contributi federali, si è proceduto a una nuova compressione del personale del 5 per cento nel 1992. Inoltre, malgrado una situazione economica sfavorevole, l'USEC ha deciso di aumentare, dal 1993, le quote dei suoi membri del 20 per cento, ciò che non ha fatto l'unanimità e ha persino provocato delle dimissioni. Da ultimo, altri sforzi dovranno essere compiuti per giungere all'aumento delle entrate ricavate dalla vendita dei servizi.

Nel corso dell'anno in rassegna, l'USEC ha organizzato la partecipazione di 358 espositori a 16 fiere, di cui cinque nell'Europa occidentale, cinque nell'Europa dell'Est, due in Asia, due in Africa e due nel Medio Oriente. Il regresso di queste cifre in confronto all'anno precedente si spiega con le difficoltà incontrate nell'Europa dell'Est, dove diverse manifestazioni hanno dovuto essere annullate, e col fatto che nel 1991, erano state organizzate manifestazioni speciali per il 700.mo anniversario della Confederazione. La Svizzera ha partecipato per la prima volta all'esposizione internazionale di macchine tessili «Vietnamtex» svoltasi a Hanoi. Diciannove esportatori svizzeri hanno così potuto presentare i loro prodotti in Vietnam. In vista della fiera di Hannover nel 1993, l'USEC ha rafforzato la sua cooperazione con i delegati cantonali incaricati della promozione economica. Infine l'USEC ha aiutato le Camere di commercio svizzere in America latina a organizzare la partecipazione a fiere che si sono svolte a Buenos Aires, a San Paolo, a Bogotá e a Santiago del Cile. Inoltre,

l'USEC ha organizzato cinque viaggi per delegazioni, di cui due a Bruxelles con 40 partecipanti e l'obiettivo di far conoscere le istituzioni della CE.

I 28 seminari e laboratori organizzati dall'USEC hanno ottenuto un grande successo. Il numero dei partecipanti ai seminari (1500) è quasi raddoppiato in confronto all'anno precedente (800). Negli uffici di Zurigo e di Losanna si sono svolte 40 giornate di informazione per le imprese, organizzate congiuntamente dall'USEC e da collaboratori delle rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero. Circa 150 rappresentanti di imprese hanno potuto essere informati individualmente sulle possibilità offerte da mercati esteri. L'USEC ha inoltre organizzato 13 incontri che hanno permesso a numerosi dei nostri ambasciatori soggiornanti momentaneamente in Svizzera d'analizzare la situazione economica dei Paesi cui sono destinati. I loro esposti hanno attirato 270 uditori. Infine l'USEC, d'intesa con le camere di commercio cantonali e i servizi locali di promozione economica, ha organizzato 16 giornate di consulenza in materia d'esportazione, in diversi punti del Paese, ciò che gli ha permesso di avere incontri individuali con 97 imprese.

Dodici pubblicazioni e cataloghi di fiere sono stati editi dal servizio di pubblicazione dell'USEC, ciò che rappresenta una tiratura totale di 120 000 copie. Esso era inoltre incaricato di pubblicare regolarmente bollettini dell'USEC: «L'esportazione in pratica», «EURO-Info», «Partner e possibilità d'affari», «Sottomissioni internazionali» e, in cooperazione con la SHZ (Schweizerische Handelszeitung) il bollettino «SwissBusiness» e il periodico «Tessili svizzeri». D'altronde, l'USEC funziona come centro ufficiale di distribuzione delle pubblicazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo. In ragione dei bisogni crescenti delle imprese in materia di informazione sulle regolamentazioni e le prescrizioni della CE, esso ha rafforzato le sue attività e i suoi servizi nel campo dell'Euro-informazione.

Il servizio di documentazione ha risposto ogni giorno a circa 75 domande poste da interlocutori del Paese, ma più ancora dell'estero. Il 55 per cento di esse riguardava il settore delle esportazioni, il 17 per cento quello delle importazioni e il 28 per cento il commercio interno. Questo servizio ha parimenti svolto 650 mandati attinenti all'informazione sui mercati e 150 altri miranti a mettere in contatto partner desiderosi di concludere un affare.

In adempimento del mandato conferitogli dalla Confederazione, l'USEC ha continuato a sviluppare programmi di promozione del commercio a beneficio dei Paesi in sviluppo e dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

L'aiuto finanziario che la Confederazione accorda ai progetti di promozione delle esportazioni delle camere di commercio svizzere all'estero e alle organizzazioni di promozione delle esportazioni senza scopo di lucro quali le associazioni di difesa di un settore, ecc. (1 milione ciascuno), ha permesso di condurre a buon fine 65 azioni di promozione delle esportazioni che hanno coperto tutto il mondo, andando dalla semplice informazione all'organizzazione di fiere, passando dalle pubblicazioni e dal marketing.

L'ordinanza del 30 novembre 1987 sulle importazioni di tessili (RS 946.213) abilita il DFEP a sottoporre le *importazioni di tessili* all'osservanza dei prezzi, al regime dell'autorizzazione, alla sorveglianza dei prezzi o all'attestazione di prezzo. Nell'ordinanza esecutiva del 2 dicembre 1987 (RS 946.213.1), il DFEP ha stabilito i dettagli di queste differenti misure. L'Allegato A regola l'osservanza dei prezzi (che al momento non è praticata). L'Allegato B stila la lista dei tessili la cui importazione è sottoposta al regime dell'autorizzazione e alla sorveglianza dei prezzi; all'occorrenza, i tessili sfuggono all'autorizzazione e alla sorveglianza dei prezzi quando sono importati nel quadro di accordi di libero scambio che prevedono un regime preferenziale (RU 1992 803). Da ultimo, l'Allegato C enumera gli Stati dell'Europa centrale o orientale i cui tessili, sottoposti al regime di autorizzazione, richiedono anche un'attestazione di prezzo. In questo caso lo scarto di prezzo tra queste importazioni e i prodotti svizzeri paragonabili non deve superare la percentuale stabilita nell'ordinanza.

Le disposizioni previste dall'Allegato C dell'ordinanza del DFEP sono state soppresse in occasione delle modificazioni apportate a questo testo il 18 agosto (RU 1992 1688). L'obbligo di fornire un'attestazione di prezzo per i tessili in provenienza da Paesi in precedenza sottoposti al regime di commercio statale è dunque stato tolto sino a nuovo avviso. Gli strumenti previsti a questo scopo sono tuttavia mantenuti in modo che misure ad hoc possano essere applicate in caso di bisogno.

Il motivo di questo emendamento risiede nell'evoluzione osservata nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, attualmente in piena transizione verso un'economia di mercato. Inoltre, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di importazione per i tessili fabbricati in Cecoslovacchia e la sorveglianza dei prezzi di queste merci sono stati soppressi dall'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio intervenuto tra gli Stati dell'AELS e la RFCS (cfr. n. 352). Accordi analoghi sono stati firmati con la Polonia (cfr. n. 822), gli Stati baltici e la Romania (cfr. n. 352). I negoziati a questo riguardo con l'Ungheria, sono pure alquanto avanzati. Da ultimo, trattative analoghe sono in corso con la Bulgaria. Ci è sembrato perciò ingiustificato mantenere il sistema di attestazione di prezzo che richiede un grande investimento di tempo, poiché a lunga scadenza sarebbe stato applicabile ai soli Stati della CSI.

L'ordinanza del 19 dicembre 1979 che limita quantitativamente l'importazione di *vini bianchi in bottiglia* (RS 916.145.115) doveva produrre suoi effetti sino al 31 dicembre 1992. Essa è stata prorogata senza alcuna modificazione per una durata di due anni. Questa proroga limitata nel tempo è stata scelta nell'ottica del passaggio dal regime di contingentamento a un sistema di importazione puramente tariffario.

8 **Allegati**

81 **Allegati 811-815**

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle misure economiche esterne (per prenderne atto)

811 Tavole e grafici sull'evoluzione economica internazionale degli scambi commerciali e sull'evoluzione del commercio estero della Svizzera

Tavole

- Tavola 1:* Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali
- Tavola 2:* Evoluzione dei tassi di cambio nominali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1991 e 1992
- Tavola 3:* Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1991 e 1992
- Tavola 4:* Evoluzione del commercio estero della Svizzera nel 1992
- Tavola 5:* Sviluppo regionale del commercio estero della Svizzera nel 1992

Grafici

- Grafico 1:* Prospettive economiche internazionali 1993
- Grafico 2:* Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero
- Grafico 3:* Commercio con l'estero nel 1992 secondo il tipo di merci
- Grafico 4:* Commercio con l'estero nel 1992 secondo i Paesi
- Grafico 5:* La bilancia corrente della Svizzera nel 1991
- Grafico 6:* Interdipendenza economica globale: esportazioni e importazioni di beni e servizi in % del PIL

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali

Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, del volume delle importazioni e delle esportazioni nonché della bilancia delle partite correnti nella zona OCSE, nel 1991, 1992 e 1993 (variazioni in % rispetto all'anno precedente)

Tavola 1

	Totale dei 7 principali Paesi del- l'OCSE ¹⁾ %	Totale degli altri Paesi del- l'OCSE %	Totale dei Paesi della CEE %	Totale dei Paesi dell'OCSE %
<i>Prodotto nazionale lordo in termini reali</i>				
- 1991	0,9	0,7	1,5	0,8
- 1992	1,5	1,2	1,1	1,5
- 1993	2,0	1,4	1,2	1,9
<i>Indice dei prezzi al consumo</i>				
- 1991	4,2	7,7	5,0	4,7
- 1992	3,2	6,6	4,7	3,7
- 1993	2,9	6,0	4,3	3,3
<i>Volume degli scambi commerciali</i>				
Volume delle importazioni:				
- 1991	2,8	2,0	4,5	2,6
- 1992	4,8	3,1	3,3	4,3
- 1993	4,3	2,9	3,3	3,9
Volume delle esportazioni:				
- 1991	2,2	4,3	1,8	2,8
- 1992	3,4	4,4	3,3	3,7
- 1993	4,3	3,7	3,7	4,1
<i>Bilancia delle partite correnti, in miliardi di dollari</i>				
- 1990	-89,5	-23,1	-16,8	-112,5
- 1991	-15,0	- 4,9	-58,7	- 19,9
- 1992	-31,8	0,3	-70,4	- 31,5
- 1993	-27,4	10,6	-67,0	- 16,9

Fonte: Prospettive economiche dell'OCSE, n. 52, Parigi, dicembre 1992.

¹⁾ Canada, Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Regno Unito.

Evoluzione dei tassi di cambio nominali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1991 e nel 1992

Tavola 2

Paesi	Quota nelle esportazioni svizzere nel 1991 in %	Tasso di cambio medio			Rivalutazione o svalutazione (-) nominale del franco svizzero, in %, nel dicembre 1992 rispetto al	
		dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1990	dicembre 1991
Germania	25,2	85,4967	88,5605	89,5000	-4,5	-1,0
Francia	10,0	25,1739	25,9100	26,3541	-4,5	-1,7
Italia	9,4	0,1134	0,1171	0,1006	12,7	16,4
USA	7,3	1,2776	1,3877	1,4220	-10,2	-2,4
Regno Unito	5,1	2,4617	2,5289	2,2048	11,7	14,7
Giappone	4,0	0,9565	1,0825	1,1463	-16,6	-5,6
Austria	4,1	12,1533	12,5771	12,7741	-4,9	-1,5
Paesi Bassi	3,0	75,7800	78,5825	79,9355	-5,2	-1,7
Belgio	2,3	4,1300	4,2989	4,3677	-5,4	-1,6
Spagna	2,5	1,3378	1,3866	1,2579	6,4	10,2
Svezia	1,6	22,7300	24,2065	20,6177	10,2	17,4
Danimarca	1,2	22,1917	22,7495	23,2264	-4,5	-2,1
Canada	0,8	1,1007	1,2123	1,1174	-1,5	8,5
Portogallo	0,9	0,9649	0,9969	1,0009	-3,6	-0,4
Norvegia	0,6	21,7994	22,4815	21,3073	2,3	5,5
Totale 15 Paesi	78,0					
Rivalutazione o svalutazione (-) nominale media del franco svizzero, in per cento, ponderata con le quote dei singoli Paesi nelle esportazioni svizzere					-1,9	2,5

Evoluzione dei tassi di cambio reali ¹⁾ del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1991 e 1992

Tavola 3

Paesi	Quota nelle esportazioni svizzere nel 1991 in %	Indice ²⁾ medio			Rivalutazione o svalutazione (-) reale del franco svizzero, in %, nel dicembre 1992 rispetto al	
		dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1990	dicembre 1991
Germania	25,2	121,5	118,4	116,1	-4,4	-1,9
Francia	10,0	112,8	111,7	110,3	-2,2	-1,3
Italia	9,4	89,3	85,7	97,8	9,5	14,1
USA	7,3	123,7	116,2	112,7	-8,9	-3,0
Regno Unito	5,1	92,2	90,4	102,7	11,4	13,6
Giappone	4,0	102,2	92,6	88,2	-13,7	-4,8
Austria	4,1	108,8	107,3	105,2	-3,3	-2,0
Paesi Bassi	3,0	127,7	123,5	120,6	-5,6	-2,3
Belgio	2,3	130,1	127,9	126,4	-2,8	-1,2
Spagna	2,5	83,5	80,3	85,9	2,9	7,0
Svezia	1,6	113,7	104,1	121,3	6,7	16,5
Danimarca	1,2	109,9	110,2	109,0	-0,8	-1,1
Canada	0,8	121,6	111,9	122,6	0,8	9,6
Portogallo	0,9	102,1	94,8	90,3	-11,6	-4,7
Norvegia	0,6	110,5	109,5	115,4	4,4	5,4
Totale 15 Paesi	78,0					
Rivalutazione o svalutazione (-) reale media del franco svizzero in %, ponderata con le quote dei singoli Paesi nelle esportazioni svizzere					-1,7	1,7

¹⁾ Corretti secondo l'indice dei prezzi al consumo.²⁾ Base: novembre 1977 = 100.

Tavola 4

	Valore in milioni di franchi	Variazione in % rispetto all'anno precedente		
		Volume	Medie/prezzi	Valore nominale
<i>Esportazioni complessive</i>	86 153,8	4,3	0,7	5,0
Derrate alimentari e tabacco	2 550,3	5,5	1,0	6,5
Tessili e abbigliamento	4 592,0	-0,8	-0,6	-1,4
Prodotti chimici	21 257,2	4,9	6,1	11,3
Metalli e manufatti metallici	7 701,0	3,9	-1,3	2,5
Macchine, apparecchi e elettronica	25 392,9	-0,8	1,5	0,7
Strumenti di precisione	4 945,6	-0,5	2,8	2,3
Orologeria	7 369,3	17,4	-8,4	7,6
<i>Importazioni complessive</i>	86 691,9	-4,3	2,2	-2,3
Agricoltura e silvicoltura	7 979,5	-2,1	0,5	-1,6
Vettori energetici	3 850,7	0,1	-11,7	-11,7
Tessili, abbigliamento, calzature ..	8 782,2	-1,7	0,5	-1,2
Prodotti chimici	11 452,6	4,3	2,9	7,3
Metalli e manufatti metallici	7 729,3	-4,0	-0,1	-4,1
Macchine, apparecchi e elettronica	18 223,8	-7,9	4,8	-3,5
Veicoli	9 908,5	-13,0	3,7	-9,7
<i>Bilancia commerciale</i>	-538,1			
[Anno precedente	-6 660,8]			

¹⁾ Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d'arte e d'antichità.

Sviluppo regionale del commercio estero della Svizzera nel 1992¹⁾

Tavola 5

	Esportazioni			Importazioni			Saldo bilancia commerciale in mio fr.
	Valore delle esportazioni	Modificazioni rispetto anno precedente	Quota esportazioni globali sviz- zere	Valore delle importazioni	Modificazioni rispetto anno precedente	Quota importazioni globali sviz- zere	
	in mio fr.	in %	in %	in mio fr.	in %	in %	
Paesi dell'OCSE, totale	68 798,7	4,2	79,9	79 796,1	-2,2	92,0	-10 997,4
- CE	50 703,3	4,5	58,9	63 641,4	-0,4	73,4	-12 938,1
Germania	21 074,4	2,9	24,5	30 522,3	-0,9	35,2	-9 447,9
Francia	8 279,6	3,2	9,6	9 662,3	-3,6	11,1	-1 382,6
Italia	7 771,1	4,3	9,0	9 169,5	-2,9	10,6	-1 398,4
Gran Bretagna	4 160,3	2,4	4,8	3 564,9	-8,1	4,1	595,3
Paesi Bassi	2 470,4	5,5	2,9	4 032,3	5,0	4,7	-1 562,0
Belgio	2 287,3	23,3	2,7	3 282,7	10,6	3,8	-995,4
Danimarca	1 015,4	5,1	1,2	1 010,1	6,9	1,2	5,2
Spagna	2 104,7	4,4	2,4	1 244,9	1,9	1,4	859,8
- AELS	5 748,4	2,8	6,7	6 329,4	-3,4	7,3	-580,9
Austria	3 334,1	1,0	3,9	3 592,9	-1,0	4,1	-258,8
Svezia	1 314,7	5,3	1,5	1 602,9	-8,0	1,8	-288,2
Norvegia	487,1	5,0	0,6	462,8	0,4	0,5	24,3
Finlandia	587,1	7,0	0,7	621,1	-5,1	0,7	-34,0
- OCSE non europei	11 664,3	4,0	13,5	9 601,9	-10,1	11,1	2 062,4
USA	7 001,7	9,3	8,1	5 136,7	-15,7	5,9	1 865,0
Giappone	701,7	0,9	0,8	347,6	-1,4	0,4	354,1
Canada	3 145,2	-5,4	3,7	3 955,8	-3,2	4,6	-810,6
Australia	676,2	4,4	0,8	96,5	13,9	0,1	579,7


	Esportazioni			Importazioni			Saldo bilancia commerciale in mio fr.
	Valore delle esportazioni in mio fr.	Modificazioni rispetto anno precedente in %	Quota esportazioni globali svizzere in %	Valore delle importazioni in mio fr.	Modificazioni rispetto anno precedente in %	Quota importazioni globali svizzere in %	
Paesi non membri dell'OCSE	17 355,1	8,5	20,1	6 895,8	-2,5	8,0	10 459,3
- Paesi dell'OPEP	3 241,5	12,7	3,8	842,8	-19,4	1,0	2 398,7
Arabia Saudita	1 032,4	18,1	1,2	167,7	-35,8	0,2	864,7
Iran	489,1	9,0	0,6	63,8	1,9	0,1	425,4
Algeria	117,0	-10,9	0,1	51,7	261,2	0,1	65,3
- Paesi non produttori di petrolio ..	11 187,9	9,2	13,0	4 326,7	-1,4	5,0	6 861,2
Hong Kong	2 340,5	14,7	2,7	570,7	-16,0	0,7	1 769,9
Singapore	850,6	8,7	1,0	186,9	19,3	0,2	663,8
Taiwan	884,5	37,4	1,0	627,8	0,3	0,7	256,7
Corea del Sud	668,5	1,2	0,8	373,9	-14,3	0,4	294,7
Messico	616,5	29,9	0,7	44,0	-30,5	0,1	572,5
Brasile	489,6	-2,8	0,6	301,6	0,3	0,3	188,0
- Europa dell'Est	1 831,9	-3,8	2,1	713,5	-9,1	0,8	1 118,4
CSI	384	-35,3	0,4	177,0	-26,5	0,2	207,0
Polonia	415,9	2,4	0,5	94,9	-20,5	0,1	321,0
Cecoslovacchia	456,2	34,3	0,5	186,9	9,5	0,2	269,3
Ungheria	373,2	-9,4	0,4	213,8	-0,7	0,2	159,4
- Cina	620,2	32,5	0,7	872,6	24,0	1,0	-252,3
Esp./Imp./Saldo	86 153,8	5,0	100,0	86 691,9	-2,3	100,0	-538,1

¹⁾ Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d'arte e d'antichità.

Prospettive economiche internazionali 1993

Crescita economica e rincaro nei diversi Paesi e regioni, in percentuale


Grafico 1



Fonte: OCSE, Prospettive economiche n. 52, dicembre 1992

Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero

Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero
rispetto alle monete più importanti, 1985-1992




Fonte: BNS

Commercio con l'estero nel 1992

secondo la natura delle merci
(Quote in % delle importazioni e delle esportazioni globali)

Grafico 3




Fonte: Direzione generale delle dogane

Commercio con l'estero nel 1992

secondo i Paesi

(Quote in % delle importazioni e delle esportazioni globali)

Grafico 4




Fonte: Direzione generale delle dogane

Bilancia corrente della Svizzera nel 1991

(Saldo delle principali componenti in miliardi di franchi)

Grafico 5




Interdipendenza economica globale

Esportazioni e importazioni di beni e di servizi

(in % del prodotto interno lordo nominale)

Grafico 6



Fonte: Contabilità nazionale

Comunicato stampa della riunione ministeriale del Consiglio dell'AEELS del 20 e 21 maggio a Reykjavik¹⁾

1. I ministri dei Paesi dell'AEELS si sono riuniti a Reykjavik il 20 e 21 maggio 1992, sotto la presidenza del Signor Jon Baldvin Hannibalsson, ministro degli Affari esteri e del Commercio estero dell'Islanda. Alla riunione era presente anche il Signor Georg Reisch, Segretario generale dell'AEELS.

L'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo (SEE)

2. I ministri si sono dichiarati molto soddisfatti della firma a Porto, il 2 maggio 1992, dell'Accordo concernente la creazione dello SEE. Tale trattato unico e globale creerà la più vasta zona economica integrata al mondo, basata su normative comuni che regolano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, a partire dalla sua entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 1993. Esso permetterà anche d'intensificare la cooperazione in settori molti importanti per tutti i cittadini, quali l'ambiente, la formazione, le questioni sociali, la ricerca e lo sviluppo.

3. L'Accordo offre possibilità e vantaggi di ampia portata a tutti i Paesi dell'AEELS, alla CE e agli Stati membri, nonché ai loro cittadini. Trattandosi delle sfide che il mantenimento e il miglioramento della loro capacità concorrenziale a livello mondiale rappresentano per le economie europee, i ministri hanno sottolineato l'importanza economica, sociale e politica fondamentale dell'Accordo sia per i Paesi dell'AEELS sia per quelli della CE.

4. I ministri hanno inoltre rilevato il valore dello SEE per il processo d'integrazione europea in generale e in quanto elemento importante di un'architettura europea più vasta e globale.

5. Riconoscono che l'attuazione dell'Accordo SEE sarà un'impresa enorme per i parlamenti e le amministrazioni dei Paesi dell'AEELS per quel che concerne l'adeguamento delle legislazioni e dei regolamenti nazionali. Visto il significato dell'Accordo e il fatto che dovrebbe entrare in vigore simultaneamente alla realizzazione del mercato unico della CE, il 1° gennaio 1993, i ministri hanno insistito sull'importanza di portare a termine a tempo tutte le procedure di ratifica necessarie. I ministri sono fiduciosi nel fatto che i processi di ratifica del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri della CE saranno terminati con successo entro il termine stabilito.

¹⁾ Questa traduzione del comunicato dei ministri non è ufficiale. Fa stato unicamente la versione in lingua inglese.

6. Essi hanno sottolineato l'importanza di una preparazione in tempo utile e di una stretta cooperazione con la CE nel periodo di transizione fino all'entrata in vigore dell'Accordo.

Gli accordi tra gli Stati dell'AELS sull'Autorità di vigilanza dell'AELS, la Corte di giustizia e sul Comitato permanente nonché il Comitato interparlamentare degli Stati dell'AELS.

7. I ministri hanno ricordato la loro decisione di creare le strutture necessarie per l'attuazione dell'Accordo SEE e hanno fatto riferimento agli accordi, firmati a Porto il 2 maggio 1992, tra gli Stati dell'AELS sull'Autorità di vigilanza dell'AELS e la Corte di giustizia dell'AELS nonché l'accordo sul Comitato permanente degli Stati dell'AELS.

8. I ministri hanno preso nota con soddisfazione che i preparativi per la realizzazione di queste nuove istituzioni e per la futura organizzazione del Segretariato a Ginevra e a Bruxelles sono a buon punto e sono persuasi che la struttura che ne risulterà contribuirà sin dall'inizio al buon funzionamento dell'Accordo sullo SEE.

9. I ministri hanno firmato un accordo su un Comitato interparlamentare degli Stati dell'AELS che definisce tra l'altro la composizione e i compiti di questo organo nella realizzazione dell'Accordo SEE e di quello che istituisce l'Autorità di vigilanza. Convinti dell'importanza del ruolo dei parlamenti nello sviluppo dello Spazio economico europeo, essi ritengono che il nuovo strumento contribuirà a rafforzare la cooperazione con il Parlamento europeo.

10. I ministri hanno accolto con soddisfazione l'estensione della cooperazione tra i partner economici e sociali dei Paesi dell'AELS e della CE e ne hanno sottolineato l'importanza. Hanno chiesto al Consiglio a livello dei rappresentanti permanenti di esaminare la richiesta del comitato consultivo per l'attribuzione di risorse supplementari a questo scopo. Hanno ricordato l'importanza dell'impegno dei partner economici e sociali per lo sviluppo della dimensione sociale dello SEE. Riconoscendo la necessità di rafforzare il ruolo della protezione dei consumatori, indipendentemente dai produttori e dai governi, i ministri hanno deciso d'istituire un Comitato consultivo dei consumatori (CCC) e hanno affidato l'attuazione di tutti gli aspetti di tale decisione al Comitato permanente ad interim.

Le relazioni con i Paesi terzi

11. I ministri hanno rilevato con soddisfazione che a partire dalla riunione ministeriale di Göteborg (giugno 1990), la cooperazione tra i Paesi dell'AELS e i Paesi terzi si è approfondita ed estesa regolarmente.

12. Hanno ricordato la felice conclusione di un accordo di libero scambio con la Turchia e hanno espresso la speranza che tutti i Paesi dell'AELS saranno in grado di applicarlo prima dell'estate 1992. Hanno accolto con soddisfazione l'accordo di libero scambio firmato con la Repubblica federativa ceca e slo-

vacca e fanno assegnamento sul fatto che un processo di ratifica rapido ne permetterà l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria il 1° luglio 1992, come previsto nell'accordo.

13. I ministri hanno preso atto dello stato avanzato dei negoziati sugli accordi di libero scambio con l'Ungheria, la Polonia e Israele e ne prospettano con soddisfazione una rapida conclusione. Hanno inoltre salutato la conclusione di accordi simili tra la CE e i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

14. Hanno tuttavia constatato con preoccupazione che non è stato possibile creare un sistema di libero scambio basato su regole d'origine comuni che inglobasse la CE e l'AELS nonché i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Ne derivano conseguenze perturbatrici per il commercio all'interno dell'Europa, tenuto conto che la CE e l'AELS, nel campo delle regole d'origine, si considerano reciprocamente come Paesi terzi. In questo contesto, un aspetto particolare è rappresentato dal problema del traffico di perfezionamento passivo.

Tali problemi minacciano di portare a una disorganizzazione del commercio all'interno dell'Europa e d'impedire ai Paesi dell'Europa centrale e orientale di beneficiare pienamente dei vantaggi degli accordi di libero scambio. Conviene quindi trovare rapidamente soluzioni per impedire questa situazione. A questo proposito, i ministri hanno ricordato lo scambio di lettere tra i negoziatori in capo dell'Accordo SEE concernente le regole d'origine e hanno ribadito la necessità di avviare senza indugio i colloqui esplorativi con la CE allo scopo di creare un sistema comune di cumulo tra i Paesi dell'AELS, la CE e i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Essi hanno inoltre domandato che gli accordi amministrativi esistenti tra l'Austria e la CE e la Svizzera e la CE siano estesi anche agli altri Paesi dell'AELS, e che le normative sul traffico di perfezionamento passivo in generale siano migliorate, conformemente all'articolo 9 dell'Accordo sullo SEE.

15. Peraltro, i ministri hanno preso atto con soddisfazione che l'applicazione delle dichiarazioni comuni di cooperazione firmate con la Bulgaria, la Romania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono già sfociate in una vasta gamma di attività segnatamente nelle questioni che riguardano il commercio, l'amministrazione delle dogane e le statistiche nazionali.

16. I ministri hanno accolto con soddisfazione la firma di una dichiarazione di cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la Slovenia.

17. I ministri hanno deplorato i drammatici avvenimenti sopraggiunti in certi territori dell'ex Jugoslavia e soprattutto l'incremento della violenza registrato ultimamente in Bosnia Erzegovina. Coscienti del fatto che questi problemi sono trattati anche in altre sedi come le Nazioni Unite o la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalla Comunità europea, i ministri hanno domandato incessantemente alle autorità di Belgrado di attenersi in modo credibile ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e nei documenti pertinenti della CSCE.

L'Uruguay Round

18. I ministri hanno ribadito il loro impegno in favore di una felice conclusione dell'Uruguay Round. Secondo la loro valutazione, i negoziati hanno dato

risultati sostanziali e i partecipanti si stanno avvicinando ad un accordo finale. I ministri hanno chiesto di reiterare gli sforzi per risolvere l'impasse attuale e aprire così la strada ad una riattivazione dei negoziati commerciali multilaterali per conseguire un risultato sostanziale, globale ed equilibrato. Regole prevedibili e stabili che disciplinano il commercio internazionale sono considerate come elementi chiave del futuro sistema commerciale multilaterale, costituendo nello stesso tempo un quadro necessario per un'integrazione economica regionale aperta sul mondo.

Commercio e Ambiente

19. I Paesi dell'AELS attribuiscono grande importanza al livello elevato delle loro norme ecologiche e insistono affinché nelle cerchie internazionali sia presa energicamente in considerazione l'interdipendenza tra il commercio e l'ambiente. I ministri hanno preso atto con soddisfazione che procedono le discussioni sulla loro iniziativa presso il GATT concernente «il commercio e l'ambiente» come pure i lavori all'OCSE e in altre organizzazioni internazionali. Hanno insistito sul fatto che le politiche commerciali e le politiche ambientali devono rafforzarsi reciprocamente e che i lavori multilaterali in questo senso avranno una portata maggiore. I Paesi dell'AELS si sono fermamente impegnati a contribuire alla soluzione dei problemi in sospenso della CNUED (Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e sull'ambiente). Essi considerano inoltre il «Vertice della Terra» a Rio de Janeiro come un passo essenziale nell'attività a lungo termine in favore dello sviluppo durevole.

La prossima riunione ministeriale

20. La prossima riunione ministeriale dell'AELS avrà luogo a Ginevra il 1° e 2 dicembre 1992.

Comunicato stampa della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS del 10 e 11 dicembre 1992 a Ginevra¹⁾

1. I ministri dei Paesi dell'AELS si sono riuniti a Ginevra il 10 e 11 dicembre 1992, sotto la presidenza di Björn Tore Godal, ministro norvegese del commercio e degli affari marittimi. Alla riunione era presente anche il Segretario generale dell'AELS Georg Reisch.

2. I ministri hanno preso atto di una dichiarazione del Consigliere federale svizzero Jean-Pascal Delamuraz concernente l'esito negativo del referendum sull'Accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo (SEE), svoltosi in Svizzera il 6 dicembre. La Svizzera non è in grado di ratificare l'Accordo SEE.

3. Gli altri ministri hanno preso nota con rammarico di questo risultato, pur rispettando pienamente la decisione presa democraticamente dal popolo svizzero e dai Cantoni. Hanno ribadito il loro fermo impegno in favore dell'entrata in vigore rapida dell'Accordo SEE, al più presto possibile nel corso del primo semestre del 1993. È quindi molto importante che il processo di ratifica dell'Accordo SEE sia terminato senza indugio.

4. I ministri hanno chiesto che si proceda immediatamente all'identificazione degli adeguamenti tecnici da apportare all'Accordo. Un progetto di protocollo contenente tali adeguamenti dovrebbe essere terminato all'inizio del mese di gennaio 1993 per essere adottato a una conferenza diplomatica che si terrà subito dopo.

5. Essi hanno confermato che l'edificazione dell'Autorità di vigilanza AELS e della Corte di giustizia AELS è a buon punto. Le sue istituzioni saranno pronte ad entrare in funzione a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, costituendo così un pilastro AELS efficace.

6. Per altro, hanno salutato i progressi compiuti, d'intesa con la CE, nella preparazione del funzionamento delle strutture comuni dello SEE, tra cui il comitato parlamentare misto SEE e il Comitato consultivo SEE, e hanno preso atto che anche queste strutture potranno entrare in funzione a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo.

7. Essi hanno ribadito il loro punto di vista secondo il quale una cooperazione economica allargata deve essere accompagnata da progressi nella dimensione sociale dell'integrazione, progressi da realizzare in collaborazione con i partner sociali, e hanno sottolineato l'importanza di una piena e completa partecipazione di questi partner al dialogo sociale a livello europeo.

¹⁾ Questa traduzione del comunicato dei ministri non è ufficiale. Fa stato unicamente la versione in lingua inglese.

8. Nella loro valutazione della situazione economica sfavorevole che prevale attualmente a livello internazionale, i ministri hanno insistito sulla necessità di ristabilire la fiducia nel sistema del commercio mondiale. Essi hanno confermato il loro punto di vista secondo il quale la conclusione dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali del GATT sarebbe un fattore di rivitalizzazione importante dell'economia mondiale. In quest'ottica, hanno sottolineato l'importanza per i negoziati di trovare una soluzione rapida ed equilibrata allo scopo di rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

9. I ministri hanno rilevato la necessità di politiche economiche che promuovano una crescita economica durevole e conducano a una diminuzione della disoccupazione in Europa, che rappresenta una delle maggiori preoccupazioni della nostra società. A questo proposito, hanno accolto favorevolmente l'iniziativa del Primo ministro norvegese, Signora Gro Harlem Brundtland, di convocare una riunione, all'inizio del 1993, dei ministri dell'economia e delle finanze dei Paesi dell'AELS e della CE per rafforzare la cooperazione economica e garantire con ciò la crescita e l'aumento dei posti di lavoro.

10. I ministri hanno inoltre preso atto che la prossima conferenza paneuropea dell'ambiente a livello ministeriale si terrà a Lucerna dal 28 al 30 aprile 1993. È previsto che la conferenza adotterà un programma d'azione ambientalista per l'Europa centrale e orientale destinato ad occuparsi dei problemi dell'ambiente attualmente più urgenti di questa parte della regione, secondo il metodo costo-efficacia più redditizio. Questa conferenza potrebbe anche essere l'occasione formale per i Paesi europei interessati non membri della CE di aderire all'Agenzia europea per l'ambiente.

11. I ministri hanno ribadito il loro impegno a sostenere i Paesi dell'Europa centrale e orientale nel loro processo di trasformazione e hanno riconosciuto l'importanza di ancorarli solidamente all'integrazione economica dell'Europa.

12. Essi hanno accolto con soddisfazione la firma degli accordi di libero scambio con la Polonia e la Romania, il 10 dicembre 1992, e auspicano che un processo di ratifica rapido ne permetterà l'entrata in vigore come previsto negli accordi.

13. I ministri hanno constatato che non è ancora stato possibile concludere l'accordo di libero scambio con l'Ungheria e hanno manifestato la speranza che si possa giungere ad una conclusione all'inizio del 1993 per permettere l'entrata in vigore di questo strumento nel primo semestre dell'anno.

14. Per quanto riguarda l'accordo di libero scambio AELS-Cecoslovacchia, i ministri hanno preso atto delle Dichiarazioni presentate sia dalla Repubblica Ceca sia dalla Repubblica Slovacca che autorizzano l'applicazione dell'accordo di libero scambio AELS-Cecoslovacchia per quanto concerne le due Repubbliche su una base interinale, a partire dal 1° gennaio 1993.

15. I ministri hanno rilevato con soddisfazione che la prima serie di negoziati relativi al libero scambio con la Bulgaria ha fatto buoni progressi.

16. Essi hanno confermato l'importanza rilevante che attribuiscono alla creazione di un sistema di libero scambio basato su regole d'origine comuni in materia di cumulo, che inglobi la CE, gli Stati dell'AELS e i Paesi interessati del-

l'Europa centrale e orientale. I ministri hanno accolto con soddisfazione il fatto che la Comunità e la Repubblica federale Ceca e slovacca, l'Ungheria e la Polonia hanno iniziato a studiare la possibilità di un cumulo dell'origine allargato secondo lo sviluppo delle relazioni commerciali tra gli stessi e gli Stati dell'AELS.

17. Essi si sono dichiarati soddisfatti che l'accordo di libero scambio concluso con Israele sia stato firmato il 17 settembre e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1993.

18. I ministri hanno preso atto del risultato incoraggiante della prima riunione del comitato misto AELS-Turchia, tenutasi recentemente a Istanbul.

19. I ministri hanno saluto la firma di una Dichiarazione di cooperazione tra i Paesi dell'AELS e l'Albania, il 10 dicembre.

20. I ministri hanno accolto con soddisfazione l'intensificazione delle relazioni con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, che si traduce nella decisione di creare comitati misti con lo scopo di allargare la cooperazione con questi Paesi.

21. I ministri hanno preso nota con soddisfazione dei risultati della riunione del comitato misto AELS-Slovenia a Ljubljana che ha visto la creazione di un sotto comitato per garantire la realizzazione di tutti gli elementi della Dichiarazione di Reykjavik. Quest'ultimo sarà innanzitutto incaricato dell'assistenza tecnica.

22. La prossima riunione ministeriale dell'AELS avrà luogo il 22 e 23 giugno 1993 a Ginevra.

Comunicato stampa della Conferenza ministeriale dell'OCSE del 18 e 19 maggio 1992 a Parigi

Il Consiglio dell'OCSE si è riunito a livello ministeriale il 18 e 19 maggio. La riunione era presieduta dai Ministri norvegesi Sigbjorn Johnsen, delle Finanze, e Bjorn Tore Godal, degli Scambi e Trasporti marittimi. Vice presidenti erano i francesi Roland Dumas, Ministro di Stato, Ministro degli Affari esteri, e Michel Sapin, Ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia e il neozelandese Maurice McTigue, Ministro delle Aziende di Stato e Ministro associato delle Finanze. Prima della riunione, il Presidente si è consultato con il Comitato consultivo economico e industriale (BMC) e la Commissione sindacale consultiva (TUAC) presso l'OCSE; i suddetti organismi hanno presentato dichiarazioni ai Ministri.

I Ministri dell'OCSE accolgono con soddisfazione gli sviluppi storici a livello mondiale che hanno mostrato una maggiore accettazione dei principi di base che i Paesi membri dell'OCSE hanno in comune: diritti umani, democrazia pluralistica ed economia di mercato. Tali principi, perseguiti in un contesto di cooperazione, hanno permesso ai Paesi membri nel corso degli ultimi quaranta anni di beneficiare di un notevole sviluppo economico e sociale. In questa fase di rapidi cambiamenti internazionali, i Ministri hanno individuato le tre sfide che dovranno affrontare l'OCSE e i suoi Paesi membri:

- la promozione di una crescita economica e un progresso sociale sostenibile;
- il rafforzamento del contesto multilaterale, e
- l'OCSE in un mondo in mutazione.

Esiste un grande potenziale di crescita sostenuta e non inflazionistica tanto nei Paesi dell'OCSE che, più generalmente, a livello mondiale. Per realizzare pienamente questo potenziale di crescita, i Ministri intendono perseguire politiche appropriate e coerenti sia a livello nazionale che tramite la cooperazione internazionale. I Ministri sono risolti a mantenere solidamente in essere i principi economici fondamentali e a portare avanti con rinnovato vigore la riforma strutturale in una serie di settori. Ciò promuoverà la crescita e aiuterà nel contempo a lottare contro la disoccupazione.

I Ministri riconoscono la necessità di rafforzare il contesto internazionale e di lottare contro il protezionismo. Occorre giungere urgentemente ad una sostanziale, globale ed equilibrata conclusione dell'Uruguay Round. Tale esito sarà proficuo per tutti i Paesi. I governi dell'OCSE si adopereranno a tal fine. I Ministri dichiarano il pieno impegno dei rispettivi governi a dare un nuovo impulso ai negoziati per giungere ad una rapida e felice conclusione. Per consentire una crescita sostenibile, occorre un sistema commerciale, multilaterale e

aperto, generatore di concorrenza e di riforme strutturali. I Paesi dell'OCSE dovranno dunque contribuire allo sviluppo di un insieme di norme eque, trasparenti e esecutorie che la rapida evoluzione del commercio internazionale potrebbe richiedere. Essi sottolineano altresì il ruolo importante che potrà svolgere l'UNCED nel varo di un nuovo partenariato globale a favore di uno sviluppo sostenibile.

I Ministri riaffermano il loro fermo impegno a rafforzare la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Essi sono decisi a dare un valido appoggio al processo di riforma nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e nei Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica, anche prevedendo l'accesso ai mercati. I Ministri accolgono favorevolmente e appoggiano un rapido diversificato sviluppo dei contatti e una intensificata cooperazione tra l'OCSE e un crescente numero di Paesi non membri, consapevoli che tali contatti faciliteranno l'espansione nel mondo intero del rispetto dei diritti umani, della democrazia pluralistica e dell'economia di mercato. Essi auspicano un accresciuto rafforzamento di tali legami e chiedono all'OCSE di sviluppare ulteriormente i suoi lavori sulle economie dei Paesi non membri.

Per rispondere a queste sfide, l'OCSE deve poter disporre di un programma di lavoro globale, solido e attivo. I Ministri affermano il ruolo unico dell'OCSE nella cooperazione internazionale. Essi chiedono una revisione delle priorità date ai lavori dell'OCSE e dello stanziamento delle risorse e dichiarano la continua disponibilità dei rispettivi governi a fornire i mezzi adeguati.

Promuovere una crescita economica duratura e il progresso sociale

La situazione economica e i relativi imperativi

1. I Ministri hanno riflettuto sui due anni di lenta crescita in area OCSE, sulla recessione in alcuni Paesi, sulla fiacchezza delle aspettative di ripresa, e sul persistente aumento della disoccupazione in molti Paesi. Essi hanno notato che le pressioni inflazionistiche si sono attutate nella maggioranza dei Paesi; i saggi di interesse a breve termine, al di fuori dell'Europa continentale, sono generalmente scesi, nettamente in alcuni casi; i saggi d'interesse a lungo termine hanno cominciato a scendere l'anno passato, anche se permangono alti nei confronti dell'inflazione in un certo numero di Paesi; i progressi compiuti sulla via della riduzione dell'indebitamento delle famiglie e delle imprese e nella soluzione dei problemi di cui soffre il settore finanziario. Questi fattori dovrebbero indurre una graduale ripresa nel corso del 1992 e, per il prossimo anno, la crescita nell'area OCSE dovrebbe rafforzarsi ulteriormente.

2. Il principale compito dei governi dell'OCSE, per rafforzare la fiducia dei consumatori e degli investitori, è di migliorare il potenziale per una crescita economica, sostenuta e non inflazionistica, basandosi sulle forze positive che sono già operanti. Un quadro d'azione stabile e globale, basato su adeguate politiche fiscali e monetarie e su un'accelerazione delle riforme strutturali, è essenziale in questo senso. In tale contesto, tenuto conto delle particolari circostanze di ogni Paese, i Ministri sono concordi sull'adozione di appropriate ed equilibrate politiche monetarie e fiscali per contribuire ad assicurare una crescita non inflazionistica. La riforma strutturale sarà non solo accelerata ma

viepiù sottoposta alla sorveglianza multilaterale e al mutuo esame. Le misure saranno rese generalmente più efficaci da una concertata cooperazione internazionale resa più che mai indispensabile dalla globalizzazione dell'economia mondiale. Una cooperazione continua in materia di tassi di cambio e di rientro degli eccessivi squilibri esterni contribuirà ad una maggiore stabilità dei mercati valutari e, dunque, a un migliore funzionamento del sistema monetario internazionale.

3. La stabilità del quadro d'azione riposa su sane finanze pubbliche ovvero su bilanci il cui finanziamento, sia tramite l'imposizione o il debito, non assorbano completamente il risparmio privato o creino indebite distorsioni negli incentivi al lavoro, all'investimento e al risparmio; e la cui composizione contribuisca ad una crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro ed a un funzionamento efficiente dell'economia. Nel corso dell'anno passato, il processo di riduzione del disavanzo di bilancio intrapreso in molti Paesi ha subito un notevole slittamento non interamente imputabile al rallentamento economico. I Ministri si impegnano a contenere tali disavanzi e ridurre l'entità del disavanzo pubblico con misure adeguate alla situazione dei rispettivi Paesi: prefiggendosi cioè obiettivi più ambiziosi di bilancio in alcuni casi e aderendo con maggiore rigore agli obiettivi prefissati, in altri. I Ministri hanno concordato che i Paesi ad ampio disavanzo di bilancio ed a inflazione relativamente alta debbano intensificare gli sforzi per ridurre i disavanzi e giungere così ad un mix di politiche meglio bilanciate. Nei Paesi dove il disavanzo di bilancio è stato contenuto, dovrebbero venir perseguite appropriate misure per rilanciare le prospettive di crescita a medio termine, mantenendo nel contempo sotto controllo la spesa pubblica. Nei Paesi a forte eccedenza e a rallentata crescita, i poteri decisionali dovrebbero tenere presente le possibilità di rafforzare la domanda interna tramite le adeguate misure. Tali misure saranno accompagnate da una migliorata gestione del settore pubblico per assicurare maggiore efficienza delle spese, trasparenza e affidabilità. I passi intrapresi in questo senso mireranno a consentire: un'allocazione ottimale delle risorse; un controllo delle spese; una risposta più tempestiva agli imperativi sociali e alle esigenze degli utenti dei servizi pubblici.

4. L'anno passato, la riduzione dell'inflazione in area OCSE è stata ben accolta. Occorre preservare e portare avanti i recenti progressi in materia di contenimento dei prezzi. Il ruolo principale spetta, in questo senso, alle politiche monetarie; esse dovranno dunque continuare ad essere condotte con vigilanza e prudenza. In tale contesto generale, i Ministri hanno tuttavia preso nota dell'importanza di creare le condizioni che consentano una ulteriore e duratura distensione dei saggi d'interesse.

Creare maggiore occupazione

5. Una crescita maggiore e sostenibile nel lungo periodo dipende da un'accentuazione delle riforme strutturali che rilanceranno la produttività. Le risorse umane sono, in questo senso, di primaria importanza. Dopo otto anni di espansione economica accompagnata da una declino dell'inflazione, la disoccupazione in area OCSE permane elevata ed è in aumento dal 1990. La disoccupazione di lunga durata e quella dei giovani aumentano in numerosi Paesi. La

lotta alla disoccupazione continua dunque ad occupare il primo rango delle priorità.

6. I governi dei Paesi dell'OCSE intendono compiere ulteriori passi per rafforzare le condizioni di un ritorno a una crescita equilibrata. Ciò contribuirà a ridurre la disoccupazione. Una sostanziale e durevole riduzione della disoccupazione verrà anche ricercata, come sottolineato dai Ministri del Lavoro nella loro riunione dell'OCSE nel passato gennaio [vedere SG/PRESS(92)4], tramite la tempestiva attuazione di un coerente pacchetto di interventi strutturali, per migliorare l'efficacia dei mercati del lavoro e permettere loro di adattarsi al cambiamento economico e sociale. Tali azioni saranno volte a:

- rafforzare e modernizzare i sistemi di insegnamento e di formazione;
- migliorare l'acquisizione e l'adattamento delle necessarie competenze;
- rimuovere gli ultimi ostacoli alla creazione di posti di lavoro;
- assicurarsi che la normativa e la regolamentazione del lavoro trovino il giusto equilibrio tra esigenze delle imprese, dei dipendenti e dei disoccupati;
- incentivare l'organizzazione del lavoro per consentire ai dipendenti, sia uomini che donne, di combinare più facilmente vita professionale e familiare; e
- migliorare la concezione dei sistemi di protezione sociale per incoraggiare e per sostenere la partecipazione al mercato del lavoro.

I Ministri invitano il Segretario generale a mettere in atto uno sforzo globale di ricerca delle cause all'origine dei deludenti progressi compiuti nella riduzione della disoccupazione e dei rimedi da apportarvi, utilizzando a pieno il potenziale interdisciplinare dell'Organizzazione e lavorando all'attuazione di un sistema di sorveglianza che potrebbe includere un monitoraggio per Paese e un mutuo esame approfondito. Un rapporto interinale verrebbe quindi presentato alla prossima riunione ministeriale.

Dotarsi di nuovi mezzi per far fronte ai problemi sociali

7. Le politiche per ridurre la disoccupazione contribuiranno alla creazione di opportunità uguali per permettere a tutti di riuscire nella vita attiva. È questo un elemento chiave per il mantenimento del consenso sociale e per un'accresciuta volontà di adattarsi al cambiamento. Mercati del lavoro e politiche sociali che stimolino la capacità degli individui di reintegrare un'attività redditizia piuttosto che restare dipendenti dai sussidi al reddito formeranno l'essenziale dell'approccio suddetto. Le interazioni dell'istruzione e della formazione, dei mercati del lavoro e delle politiche sociali sono complesse e l'azione necessaria va oltre la responsabilità dei soli governi. Dovranno essere sviluppate nuove e migliorate forme di cooperazione tra pubbliche autorità, parti sociali e altre istituzioni e gruppi del settore privato.

8. I Ministri si sono felicitati del ruolo dell'OCSE nel monitoraggio e valutazione dei flussi di migrazione, delle loro cause e tendenze e ne ribadiscono l'importanza. Tenendo pienamente conto dell'operato già in atto in altre organizzazioni internazionali, l'OCSE dovrebbe inoltre dare la priorità alla valutazione delle conseguenze economiche e sociali di questi sviluppi per i Paesi di partenza e per i Paesi di accoglienza.

9. I problemi economici, sociali e ambientali si sono talmente acuiti in molte aree urbane che una vasta e crescente parte della popolazione rischia di venire canalizzata verso una emarginazione economica e sociale. I Ministri considerano che i governi, sia a livello centrale che locale, dovranno continuare a perseguire e consolidare politiche per migliorare la qualità della vita nelle aree urbane in tutta la sua gamma di dimensioni economiche, sociali e ambientali.

10. Le difficoltà economiche e sociali delle aree rurali, la cui soluzione potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito della riforma agricola in molti Paesi, sono particolarmente complesse. Tali difficoltà dovrebbero venire affrontate in modo integrato ed efficace relativamente ai costi. Ciò implicherebbe politiche d'aggiustamento e politiche che integrino e sfruttino la diversità del tessuto economico, culturale, ambientale e le risorse di base delle zone rurali. Nell'ambito di una politica di sviluppo rurale globale, il ruolo delle iniziative locali e del partenariato sarà di primaria importanza.

Rafforzamento del contesto multilaterale

11. Una conclusione fattiva, globale ed equilibrata dell'Uruguay Round è cruciale per il mantenimento ed il rafforzamento di un sistema multilaterale aperto capace di favorire un clima internazionale di concorrenza, riforma strutturale e crescita economica. Una rapida conclusione dell'Uruguay Round appare urgente. In questo senso, occorre rianimare il processo di negoziato, attualmente in fase di stallo. I maggiori partecipanti hanno recentemente riaffermato l'impegno politico di vedere i negoziati concludersi quanto prima. Tale determinazione è condivisa da tutti i membri dell'Organizzazione. Un ulteriore ritardo rischia di vanificare il momento necessario ad un felice esito del negoziato. Il modo di trattare la questione sarà interpretato come una prova decisiva dell'impegno dei Paesi dell'OCSE nei confronti di un sistema commerciale internazionale e aperto. Il clima commerciale internazionale evolve ad un rapido passo, sotto le irresistibili pressioni di una rete globalizzante di produttori e di consumatori. Senza un passo decisivo verso misure di apertura dei mercati e un rafforzato pacchetto di norme esecutive e prevedibili, le relazioni commerciali internazionali rischiano la frammentazione, il conflitto e l'inefficacia. L'Uruguay Round è un passo vitale per ancorare fermamente gli sforzi da perseguire in vista di assicurare un futuro accesso, liberale e migliorato, al mercato. Da un esito rapido, globale ed equilibrato non potrebbero dunque derivare notevoli benefici.

12. In campo di integrazione regionale, stanno intervenendo importanti sviluppi come dimostrato, ad esempio, dalla recente conclusione dell'*European Economic Area Agreement*, dalla recente conclusione dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e dall'attuale negoziato per la creazione del *North American Free Trade Area*. L'integrazione regionale può stimolare il processo di liberalizzazione multilaterale e dovrebbe essere conforme agli obblighi internazionali e all'obiettivo di mantenere e rafforzare il sistema commerciale multilaterale. L'Organizzazione continuerà l'approfondito monitoraggio degli sviluppi in questo campo.

13. Lo sforzo collettivo per rafforzare il contesto mondiale e multilaterale dell'attività economica non deve subire rallentamenti. A questo proposito, i Mini-

stri hanno espresso la loro determinazione a combattere le tendenze protezionistiche. Dovranno venire sviluppati nuovi concetti, linee direttrici e discipline per assicurare che tale contesto vada al passo con gli eventi e resti una base pienamente soddisfacente per il continuo sviluppo dell'attività economica, e del commercio internazionale in particolare. I problemi non risolti e quelli emergenti su una vasta gamma di settori saranno trattati con rinnovata determinazione. Un obiettivo importante sarà quello di promuovere la coerenza.

14. Vi è un urgente bisogno di riforma nelle politiche agricole. Nel 1991, i progressi nell'attuazione dei principi di riforma pattuiti nel 1987 sono rimasti molto limitati e disuguali. I Ministri hanno preso nota e approvato le raccomandazioni formulate dai Ministri dell'agricoltura in occasione della riunione del marzo 1992. Essi prendono nota del lavoro in corso all'Organizzazione sulle questioni connesse alla riforma agricola, all'ambiente e allo sviluppo rurale e sottolineano la necessità di un approccio integrato a tali argomenti. Anche se benefica per l'economia e per il settore agroalimentare, la riforma potrebbe colpire una parte della popolazione agricola e alcune regioni largamente dipendenti dal reddito agricolo. Laddove necessario, un aiuto all'aggiustamento potrebbe essere richiesto e sarà fornito in modo da non creare ulteriori ostacoli al cambiamento strutturale e da ridurre le distorsioni economiche, e quelle commerciali in particolare.

15. Uno sviluppo durevole a livello mondiale esige da tutti i Paesi politiche che tengano conto delle strette interrelazioni tra crescita economica, benessere sociale e qualità dell'ambiente. Come sottolineato dai Ministri dell'Ambiente e della Cooperazione allo Sviluppo durante la loro riunione dell'OCSE dello scorso dicembre, ciò implica l'effettiva responsabilità collettiva e il dovere di tutte le nazioni del mondo poiché sono in gioco i sistemi fondamentali della vita della terra. Il successo richiederà: il miglioramento dell'integrazione delle politiche nazionali, sociali e ambientali; un più ampio ricorso, in aggiunta alle normative, ai meccanismi di mercato per assicurare che gli obiettivi ambientali siano raggiunti con il miglior rapporto costo-efficacia; una cooperazione internazionale, sostenuta dalla mobilitazione di accresciute risorse tecniche e, come convenuto, di nuove e complementari risorse finanziarie, per permettere a tutti i Paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, di giocare a pieno il loro ruolo; e, un incoraggiamento alla ricerca scientifica e allo sviluppo di tecnologie rispettose dell'ambiente. I governi dei Paesi dell'OCSE si impegnano dunque a trarre spunto dalla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo per rafforzare il partenariato con i Paesi non membri in favore di uno sviluppo duraturo; ed a cooperare con questi Paesi alla realizzazione, a lungo termine, delle politiche, strategie e accordi che ne emergeranno. Tale partenariato dovrebbe essere basato su un impegno comune da parte di tutti i Paesi, in funzione delle rispettive capacità e responsabilità comuni ma differenziate. I Ministri prendono nota con soddisfazione dell'adozione da parte dell'INC, in data 9 maggio, della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che sarà presentata alla firma nel corso dell'UNCED di Rio de Janeiro. Essi considerano che questa Convenzione possa costituire un buon punto di partenza per l'azione internazionale volta ad affrontare il cambiamento climatico, compresi gli specifici impegni dei Paesi dell'OCSE, e invi-

tano l'OCSE a intensificare i suoi lavori su questioni inerenti al cambiamento climatico particolarmente per assistere i Paesi membri nella preparazione e nel coordinamento degli interventi in funzione degli impegni presi nella suddetta Convenzione.

16. I Ministri accolgono con soddisfazione gli accordi sui crediti all'esportazione con sostegno pubblico e i crediti di aiuto legato raggiunti nell'ambito dell'Accordo relativo alle Linee direttrici in materia di crediti all'esportazione con sostegno pubblico e del Comitato d'aiuto allo sviluppo, sulle nuove misure tese ad assicurare una maggiore trasparenza e disciplina. Essi sottolineano l'importanza di un'effettiva applicazione di tali misure. I Ministri attendono ulteriori progressi sulle linee decise dagli organi competenti, incluso il Gruppo sui Crediti all'esportazione del Comitato scambi con il suo approfondito lavoro sulle questioni inerenti ai sistemi di premi in materia di crediti all'esportazione, e chiedono che i rapporti vengano loro presentati alla prossima riunione del 1993.

17. I Ministri hanno accolto con soddisfazione i progressi raggiunti negli ultimi anni in direzione di una cooperazione internazionale, particolarmente grazie al lavoro della *Financial Action Task Force* (FAFT), per evitare l'utilizzazione del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di capitali. Essi esprimono la loro determinazione a rafforzare ulteriormente la cooperazione multilaterale in questo ambito e invitano tutti i Paesi a partecipare attivamente alla lotta contro il riciclaggio di capitali sulla base delle raccomandazioni della FAFT.

18. Negli anni a venire, a fronte della crescente globalizzazione dell'economia mondiale, i Ministri sottolineano l'esigenza di trattare le importanti questioni di politica commerciale unitamente ad altre politiche interne connesse al commercio. Vi è una relazione sempre più stretta tra politiche commerciali e, in particolare, politiche ambientali, della concorrenza, degli aiuti all'industria, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione. Ulteriori progressi dovranno essere compiuti in direzione di una migliore comprensione dei problemi e dell'identificazione dei necessari aggiustamenti politici:

- Le politiche commerciali e ambientali possono integrarsi a vicenda nel perseguimento di uno sviluppo duraturo, particolarmente qualora vengano rimossi gli interventi che hanno impatti negativi sul commercio e sull'ambiente e vengano internalizzati nei prezzi nazionali e internazionali i costi e benefici ambientali. I governi dell'OCSE daranno priorità a un ulteriore proseguimento dei lavori a livello analitico in vista di sviluppare adeguate linee direttrici da presentare quanto prima ai Ministri, per il miglioramento della compatibilità delle politiche ambientali e commerciali e per assicurare che le normative ambientali e le misure commerciali ad esso connesse non creino barriere nascoste al commercio.
- Le politiche commerciali e della concorrenza hanno un obiettivo comune: l'efficienza economica. Ma tali politiche si sono talvolta ostacolate a vicenda. I governi dell'OCSE dovranno prefiggersi il miglioramento della compatibilità tra le suddette politiche per favorire la concorrenza e l'accesso ai mercati, per porre le fondamenta di una convergenza delle norme di base e delle procedure di attuazione delle politiche della concorrenza, per l'identifi-

cazione delle migliori procedure di sorveglianza delle politiche commerciali e della concorrenza, e per favorire maggiormente gli interessi dei consumatori.

- Le politiche commerciali e dell'investimento sono strettamente connesse poiché scambi e investimento diretto estero sono ambedue una componente delle strategie internazionali delle imprese. L'interazione di queste due aree dovrebbe essere analizzata ulteriormente per migliorare la coerenza delle politiche di accesso ai mercati. I Ministri chiedono uno studio nei tempi più brevi sulla fattibilità di uno strumento OCSE di più vasta portata in materia d'investimento.

19. Gli aiuti all'industria e altre misure di sostegno pubblico rischiano di indurre distorsioni sui mercati interni ed internazionali che possono concorrere a frizioni commerciali internazionali. Inoltre, gli aiuti all'industria hanno effetti più ostacolanti che incentivanti sull'aggiustamento strutturale e accentuano le pressioni sulla spesa pubblica. I Ministri restano fermamente convinti che si debba mettere in atto ogni possibile sforzo per eliminare, o sottoporre ad una rafforzata disciplina, i sussidi che hanno effetti distorsivi sugli scambi. Gli attuali lavori dell'OCSE sugli aiuti all'industria e sugli indicatori dell'aggiustamento strutturale costituiscono un rilevante passo avanti verso una maggiore trasparenza in questo ambito e faciliteranno il successivo compito delle competenti organizzazioni internazionali nell'elaborazione di linee direttrici internazionali accettabili da tutti. I Ministri invitano l'Organizzazione ad intensificare questo esercizio, principalmente caratterizzato dall'analisi congiunta e dal mutuo esame, per permettere un vero e proprio confronto internazionale, punto di partenza essenziale per il monitoraggio e la sorveglianza sistematici a livello multilaterale. Più specificatamente, i lavori dovrebbero essere proseguiti sui concetti e le metodologie necessarie per permettere la comparabilità, la quantificazione e l'analisi. I Ministri ribadiscono l'importanza di compiere progressi in questo campo il più rapidamente possibile.

20. La cooperazione multilaterale, particolarmente in area OCSE, cercherà inoltre di identificare i problemi e, ove necessario, rafforzare la disciplina in numerose altre aree in cui la convergenza delle politiche nazionali possa migliorare il funzionamento dell'economia globale. A questo proposito, i Ministri si rallegrano del recente avvio da parte dei Ministri dell'OCSE della scienza e tecnologia di un foro di scambi di informazione e di discussioni aperte e approfondite su progetti scientifici di vasta portata. Si potrebbero citare tra le altre aree: alcuni aspetti internazionali della fiscalità, la liberalizzazione e supervisione dei mercati finanziari, delle telecomunicazioni, dei trasporti marittimi, delle politiche biotecnologiche e tecnologiche così come delle normative in campo sanitario, di sicurezza e ambientale, di mobilità e di qualifiche dei dirigenti e dei tecnici e di legislazione sull'uguaglianza delle opportunità.

21. I Ministri riconoscono la necessità di accordare una maggiore attenzione alla crescente interdipendenza energetica tra nazioni all'interno e all'esterno dell'area OCSE e l'importanza di approcci compatibili delle politiche energetiche e ambientali tra Paesi sia membri che non membri. Essi incitano i Paesi membri a condividere con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in transizione

verso l'economia di mercato interessati, le proprie esperienze e perizie in materia di politica energetica, compreso - ove necessario - l'accesso all'informazione sulle innovazioni tecnologiche in campo energetico. Essi appoggiano i contributi positivi dati dall'OCSE e dal AIE al processo dell'UNCED/INC e chiedono loro di continuare a partecipare e contribuire a tale processo, nel modo più appropriato.

L'OCSE in un mondo in mutazione

22. Con i cambiamenti mondiali verso la democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti umani e una economia di mercato concorrenziale, un crescente numero di Paesi, nel riconoscere la validità di questi principi di base dei Paesi membri dell'OCSE, auspicano instaurare contatti e sviluppare le proprie relazioni con l'Organizzazione. In un mondo sempre più interdipendente, ciò rappresenta una evoluzione di cui i Ministri si rallegrano e costituisce una sfida e un'opportunità per l'Organizzazione. L'Organizzazione deve rispondere positivamente ed efficacemente a questa situazione nuova, mantenendo e rafforzando nel contempo la pertinenza e la qualità del suo operato nonché la sua efficacia in quanto gruppo di Paesi che condividono gli stessi ideali nell'interesse dei Paesi sia membri che non membri. La necessaria espansione delle relazioni con i Paesi non membri dovrebbe attuarsi compatibilmente ai valori essenziali e alla metodologia di lavoro dell'Organizzazione, tenendo conto della varietà delle situazioni, circostanze e politiche che caratterizza questi Paesi quando si tratterà di individuare le appropriate strutture e le modalità della cooperazione. Ciò può comportare una partecipazione dei Paesi non membri a quelle attività dell'OCSE per le quali venga chiaramente riscontrato un terreno di interesse comune, e una adesione all'Organizzazione per quei Paesi che condividono pienamente i valori e le caratteristiche dell'OCSE e che siano disposti ad aderirvi e in posizione di farlo.

Paesi in sviluppo

23. I Paesi dell'OCSE continueranno a accordare un'alta priorità alla cooperazione con i Paesi in sviluppo. Ciò richiede un approccio globale e coerente che includa: il perseguimento di politiche macroeconomiche generatrici di crescita non inflazionistica e di stabilità del clima economico globale; una ulteriore apertura dei mercati alle esportazioni dai Paesi in sviluppo; un sostanziale incremento del volume di aiuto in quantità e qualità particolarmente a sostegno delle riforme economiche e democratiche; e la promozione di approcci cooperativi per alleviare il debito, specialmente nei Paesi più poveri. I Ministri incoraggiano quindi l'Organizzazione a servirsi delle risorse analitiche disponibili per promuovere coerenti politiche di sviluppo nei Paesi membri e una migliore comprensione reciproca dei problemi che gravano sui Paesi emergenti. I donatori che si erano posti l'obiettivo di un'APS pari allo 0,7 per cento del PNL fissato dalle organizzazioni internazionali dovrebbero compiere maggiori sforzi per attuarlo mentre gli altri donatori dovrebbero fare il possibile per aumentare il loro livello di APS. La cooperazione con i Paesi in sviluppo richiederà inoltre un dialogo costruttivo in tutte le sedi appropriate, teso alla ricerca dei mezzi

per rispondere a sfide globali quali la protezione ambientale, l'eccessivo incremento demografico, la povertà, l'insegnamento e la cooperazione tecnologica. Le riforme istituzionali pattuite alla recente riunione dell'UNCTAD costituiscono un notevole passo avanti sulla via di un dialogo politico più costruttivo.

24. Nei Paesi emergenti, sviluppo partecipativo, incluso un ruolo maggiore per il settore privato, democratizzazione, rispetto dei diritti umani e buona gestione degli affari pubblici, inclusa la riduzione delle eccessive spese militari, sono indispensabili per assicurare le condizioni di uno sviluppo economico e sociale di vasta assise e durevole. I Ministri prendono favorevolmente atto dell'evoluzione globale in queste direzioni. Ciò nonostante, le situazioni nei Paesi in via di sviluppo sono largamente differenziate. Diversi Paesi si sono risolutamente lanciati nell'attuazione di questi principi. Gli effetti positivi cominciano ad apparire, anche nei flussi di investimenti privati. Tuttavia, in molti altri Paesi, gli sforzi su questa via sono stati insufficienti e in taluni Paesi, le condizioni economiche e sociali continuano a degradarsi sensibilmente. I governi dell'OCSE prendono atto della complessità dei problemi in gioco ma determinazione e impegno in queste aree sono destinati a divenire un elemento di crescente considerazione nella cooperazione allo sviluppo e nell'allocazione degli aiuti. I Paesi dell'OCSE intendono incoraggiare e sostenere questi sforzi.

Europa centrale e orientale e Repubbliche dell'ex-Unione Sovietica

25. I governi dei Paesi dell'OCSE sono fermamente decisi, nel proprio interesse e in quello dei Paesi implicati, a contribuire al successo della transizione nei Paesi dell'Europa centrale e orientale (i PECO che includono Estonia, Lettonia e Lituania) e nei Nuovi Stati Indipendenti (NSI). I Ministri riconoscono che questa transizione verso la democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti umani e un'economia di mercato concorrenziale sia un processo indubbiamente difficile e complesso che coinvolge l'insieme delle realtà politiche, economiche e sociali di questi Paesi.

26. Il successo della transizione richiede l'introduzione o il perseguimento da parte dei Paesi stessi di un programma completo di riforme tese alla creazione di condizioni che consentano l'azione efficace degli operatori economici, sia nazionali che esteri. Le condizioni più importanti sono:

- trasparenza e stabilità degli organi politici, amministrativi e legali e un sistema efficace di sicurezza sociale, e mantenimento del consenso sociale a sostegno dei programmi di riforma;
- effettiva stabilizzazione macroeconomica, con controllo dell'inflazione, sane finanze pubbliche e stabilità della valuta;
- riforme strutturali principalmente tese a fornire agli individui e alle imprese, in particolare le piccole e medie, le competenze, gli stimoli e il clima concorrenziale necessari allo sviluppo dell'economia di mercato e alla creazione di posti di lavoro;
- apertura non discriminatoria agli investimenti e ai flussi commerciali provenienti da altri Paesi, per una progressiva integrazione nell'economia mondiale;

- trattamento sempre altamente prioritario degli enormi problemi di ambiente, sicurezza nucleare, nonché di inadeguatezza delle infrastrutture di base, e riconversione del potenziale industriale, scientifico e tecnologico da uso militare a uso civile.

27. Il sostegno esterno, da parte dei governi o degli organismi internazionali, è articolato in modo da aiutare i Paesi beneficiari, il cui numero è sensibilmente aumentato l'anno passato, a dotarsi di queste condizioni tenendo conto della specificità delle situazioni in ognuno di questi Paesi e del crescente impegno per tutti, compresa l'OCSE. Questo sostegno è in aumento. I Ministri sottolineano l'importanza che le organizzazioni internazionali continuino ad approfondire il loro coordinamento in funzione delle rispettive aree di competenza. Essi approvano e confermano il ruolo dell'OCSE e del suo CCEET nella fornitura, ad un crescente numero di Paesi beneficiari, di una assistenza tecnica per la formulazione delle politiche, in particolare in campo strutturale. Essi sottolineano inoltre l'utilità della Banca d'informazioni *on-line* dell'OCSE per i progetti di assistenza tecnica e sollecitano il contributo dei Paesi. Essi apprezzano il ruolo dell'OCSE in quanto centro di scambi di informazioni sull'assistenza tecnica a favore dei Nuovi Stati Indipendenti dell'ex-Unione Sovietica. Essi chiedono all'Organizzazione di sviluppare ulteriormente, tenendo debito conto delle attività di altre organizzazioni internazionali, i meccanismi più efficaci per apportare il suo sostegno alle riforme nei Nuovi Stati Indipendenti dell'ex-Unione Sovietica e nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, e di considerare in particolare la proposta di creare un Comitato di Collegamento e di cooperazione che riunirà per scambi di vedute tutti i Paesi membri dell'OCSE, i PECO e i NSI, e di esaminare il miglior modo per l'OCSE di dare assistenza al miglioramento della produttività nei PECO e nei NSI. Essi appoggiano inoltre l'operato dell'Agenzia Internazionale dell'energia in campo di assistenza e l'attuale contributo dell'Agenzia per l'Energia nucleare in favore del buon coordinamento degli sforzi internazionali per la sicurezza nucleare.

28. I Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno già compiuto progressi, impressionanti in alcuni casi, nell'instaurazione di una democrazia pluralistica e nella transizione verso l'economia di mercato. I Paesi dell'OCSE continueranno a dare il loro pieno appoggio a tali sforzi. I Ministri prendono nota con soddisfazione dell'attuazione dei programmi dei «Partners in Transizione» (PIT) con l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca. Essi auspicano che le prossime riunioni dei Comitati di collegamento con questi Paesi siano un'opportunità di valutare i progressi già compiuti e gli ulteriori sviluppi. Essi si rallegrano degli sforzi compiuti da altri Paesi dell'Europa centrale e orientale e chiedono una risposta adeguata all'evoluzione dei bisogni di questi Paesi.

29. Nei Nuovi Stati Indipendenti dell'ex-Unione Sovietica, la sfida della transizione assume forme più vaste ed esigenti. I governi dell'OCSE sono intenzionati a fare il possibile per assistere questo cambiamento storico sulla via del successo. I Ministri chiedono all'OCSE di offrire la sua assistenza ai NSI, concentrandola nelle aree dove la sua esperienza possa meglio convenire alle circostanze che prevalgono in questi Stati. Essi chiedono all'OCSE di definire e utilizzare efficacemente le sue funzioni di centro di scambi di informazione. Essi

auspicano che l'Organizzazione continui ad essere usata in quanto foro per lo scambio di informazioni e di esperienze sull'assistenza tecnica.

30. I Ministri riconoscono l'importanza cruciale dell'espansione delle esportazioni per i PECO e per i Nuovi Stati Indipendenti (NSI) impegnati in un processo di apertura commerciale e economica. I paesi membri:

- dovrebbero quindi dare il loro sostegno alla liberalizzazione degli scambi in questi paesi tramite politiche di liberalizzazione delle importazioni nei paesi dell'OCSE, in generale, e nei settori e aree sensibili in cui i PECO e i NSI hanno rilevanti capacità di esportazione;
- devono anche, ad esempio, fornire un'assistenza tecnica nell'identificazione e riduzione delle barriere commerciali, e sostenere la cooperazione regionale tra questi paesi come mezzo per preservare efficaci legami commerciali e stimolare lo sviluppo dei loro scambi.

Dal canto loro, i PECO e i NSI dovrebbero liberalizzare ulteriormente i loro regimi di commercio estero, resistendo alle pressioni protezionistiche del settore nazionale e degli investitori stranieri.

Le economie dinamiche d'Asia

31. Le economie dinamiche d'Asia hanno confermato i loro ottimi risultati economici che sembrano destinati a proseguire. La crescente importanza del loro ruolo nell'economia globale sottolinea l'opportunità di un ulteriore sviluppo del dialogo informale iniziatosi quattro anni fa. Questo dialogo ha già contribuito a migliorare la comprensione delle relazioni economiche OCSE/EDA e permesso di giungere ad una maggiore convergenza di punti di vista sulle politiche economiche in aree di interesse comune, particolarmente nel commercio e l'investimento. Sarebbe auspicabile estendere il dialogo ad altre questioni globali di interesse comune, quali ambiente, insegnamento e formazione. I Ministri hanno preso nota dell'interesse mostrato dalla Repubblica di Corea nell'adesione all'Organizzazione e accolto favorevolmente l'intensificazione dei contatti formali tra questo Paese e l'Organizzazione.

L'America latina

32. Un certo numero di Paesi dell'America latina ha compiuto notevoli progressi sulla via della stabilizzazione, liberalizzazione e ristrutturazione delle proprie economie, con effetti benefici già tangibili. Si citerà il caso particolare del Messico, dopo diversi anni di riforme volte all'economia di mercato. Dopo aver ascoltato il rapporto del Segretario generale, i Ministri prendono nota dell'interesse espresso dal Messico all'adesione e si rallegrano dello sviluppo delle relazioni tra questo Paese e l'Organizzazione, esprimendo l'auspicio di un ulteriore rafforzamento di tali relazioni. Essi chiedono all'OCSE di esaminare l'eventualità di moltiplicare i contatti tra l'OCSE e gli altri paesi dell'area impegnati nelle riforme.

Ripercussioni economiche dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo¹⁾

1. Nel 1991, l'aiuto pubblico allo sviluppo della Confederazione ammontava a 1131,6 milioni di franchi (1990: 990 mio.). Per lo stesso anno, gli acquisti realizzati in Svizzera raggiungevano 1002,4 milioni di franchi (1990: 861,8). Aggiungendo a tale importo i beni e i servizi destinati a progetti e programmi che i Paesi in sviluppo finanziano grazie a prestiti della Banca mondiale - 1990: 299,6 milioni di franchi (1990: 448,6 mio.) si ottiene un importo di 1302 milioni di franchi.

2. Secondo la forma d'aiuto (cooperazione tecnica, aiuto finanziario; misure di politica economica e commerciale; aiuto umanitario che comprende anche l'aiuto alimentare), può essere concesso a livello bilaterale e multilaterale, la parte degli acquisti effettuata in Svizzera varia fortemente:

Forma d'aiuto	Prestazioni pubbliche (in milioni di franchi)		Acquisti in Svizzera	
	1991	1990	1991	(1990)
Cooperazione tecnica	460,4	(461,3)	256,6	(245,8)
Aiuto finanziario	174,8	(159,8)	303,5	(218,4)
Misure economiche	231,2	(144,3)	223,7	(175,0)
Aiuto alimentare	74,3	(63,4)	31,6	(31,0)
Aiuto umanitario	154,4	(127,0)	159,1	(168,6)
Altri	36,5	(34,2)	27,9	(23,0)
Totale	1136,6	(990,0)	1002,4	(861,8)

Per quel che concerne queste cifre, è opportuno osservare che non esiste necessariamente un rapporto diretto tra gli importi versati a titolo di nostre prestazioni per un anno determinato e il pagamento degli acquisti effettuati nello stesso periodo; i versamenti previsti in preventivo, soprattutto riguardo all'aiuto multilaterale, non sempre coincidono con i pagamenti degli acquisti effettuati.

¹⁾ Dati di pubblica utilità possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale degli affari economici esterni.

82 Allegati 821 e 822

**Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge
sulle misure economiche esterne (per approvazione)**

Messaggio concernente un Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele

del 20 gennaio 1993

821.1 Parte generale

821.11 Compendio

L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e lo Stato di Israele ha come obiettivo prioritario di fare beneficiare le merci originarie dei Paesi dell'AELS delle stesse condizioni d'accesso al mercato israeliano di quelle originarie della CE da una parte e degli Stati Uniti dall'altra. Questi ultimi sono infatti privilegiati grazie agli accordi di libero scambio che avevano concluso con Israele. Dal punto di vista della competitività, i Paesi dell'AELS erano quindi svantaggiati. Il presente Accordo dà ad Israele il libero accesso (diritto zero) ai mercati dei Paesi dell'AELS. Attualmente, la Svizzera concede ad Israele il beneficio del suo sistema autonomo di preferenze tariffali concesso ai Paesi in sviluppo. La maggior parte delle concessioni tariffali svizzere equivale dunque a un consolidamento del sistema esistente in favore di Israele.

L'Accordo, i cui negoziati sono durati più di un anno, è stato firmato il 17 settembre 1992 a Ginevra. Esso copre i prodotti industriali, i prodotti agricoli trasformati nonché i pesci e altri prodotti della pesca. Contrariamente agli altri accordi di libero scambio che l'AELS ha concluso recentemente o sta negoziando, il presente accordo è di tipo simmetrico. L'Accordo prevede che le due Parti devono eliminare su una base reciproca i loro dazi e altre tasse con effetti equivalenti nonché le loro restrizioni quantitative, sono riservati i casi eccezionali debitamente specificati. Da sottolineare come abbastanza sensazionale il fatto che il presente Accordo non prevede né una fase transitoria in materia di riduzioni tariffali, né elenchi di prodotti sensibili al beneficio di un trattamento particolare. Questo significa che, a partire dal 1° gennaio 1993, la discriminazione dell'AELS rispetto ai suoi principali concorrenti (CE e Stati Uniti) sarà completamente corretta. Israele beneficia tuttavia di deroghe nel settore della pesca (un settore in cui gli interessi svizzeri non sono minacciati) e a proposito dell'applicazione di certe disposizioni dell'Accordo che concernono la protezione della proprietà intellettuale e gli aiuti pubblici. L'Accordo comprende tutta una serie di disposizioni conformi alle esigenze di un accordo di libero scambio detto della «seconda generazione».

Sono parte integrante dell'Accordo due strumenti complementari: il primo è un Protocollo d'intesa che precisa determinati impegni delle Parti nonché le moda-

lità d'applicazione dell'Accordo; il secondo è una Dichiarazione congiunta riguardante le esportazioni dei territori occupati che transitano da Israele. Questa dichiarazione contiene un insieme di obblighi che spettano a Israele. Essa deve essere considerata alla luce della decisione autonoma presa da ogni Paese dell'AELS di fare beneficiare le esportazioni dei territori occupati di un trattamento identico a quello riservato ai prodotti di origine israeliana.

Il settore agricolo è oggetto di un accordo bilaterale tra ogni Paese dell'AELS e Israele. La Svizzera accorda ad Israele soltanto concessioni riguardanti i dazi; molte di queste concessioni sono già elargite nel quadro del nostro sistema autonomo di preferenze tariffali. Il livello dei dazi sarà abbassato del 50 o del 20 per cento, o persino ridotto a zero, per i prodotti la cui importazione in Svizzera rappresenta un interesse rilevante per Israele. Le conseguenze di tali concessioni sulla nostra agricoltura saranno limitate. Le disposizioni di questo accordo saranno estese alle esportazioni provenienti dai territori occupati.

Basandoci sull'articolo 2 della legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201), il 16 settembre 1992 abbiamo deciso di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° gennaio 1993, l'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e Israele nonché l'Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli. Questa applicazione provvisoria è assolutamente indispensabile per porre fine senza indugi agli svantaggi che i nostri esportatori incontrano sul mercato israeliano rispetto ai loro principali concorrenti.

821.12 Origine dell'Accordo

Israele ha concluso nel 1975 e nel 1985 due accordi di libero scambio, il primo con la CE, il secondo con gli Stati Uniti. L'accordo con la CE rientra nel quadro della politica comunitaria attuata nel bacino del Mediterraneo, mentre l'accordo con gli Stati Uniti riflette le relazioni speciali che questo Paese intrattiene con lo Stato ebreo. Questi due accordi coprono il 65 per cento del commercio estero d'Israele. Attualmente, la maggior parte dei prodotti della Comunità e dei prodotti americani non sono sottoposti a dazi sul mercato israeliano. I prodotti dei Paesi dell'AELS, per contro, sono assoggettati ai dazi normali all'importazione, come quelli di tutti gli altri Paesi terzi.

Dal 1° settembre 1991, Israele ha sostituito le sue restrizioni quantitative sull'importazione dei prodotti industriali con dazi; ne è conseguito un aumento sensibile dei dazi per i prodotti interessati. Questo aumento è stato assortito – conformemente agli obblighi imposti a Israele dal GATT – di un calendario che prevede riduzioni tariffali graduate su un periodo di 8 anni. In seguito a questa tariffazione, taluni dazi sono aumentati fino a rappresentare il 75 per cento del valore della merce. La CE e gli Stati Uniti, firmatari di un accordo di libero scambio con Israele, non sono stati colpiti da questa misura, contrariamente ai Paesi dell'AELS. Questi ultimi hanno ottenuto soltanto qualche alleggerimento temporaneo.

Di conseguenza, per parecchi prodotti, gli esportatori dei Paesi dell'AELS non sono praticamente più stati in grado di essere concorrenziali rispetto ai loro omologhi della CE e degli Stati Uniti sul mercato israeliano. Questa situazione

ha particolarmente penalizzato l'industria svizzera che, da sola, realizza più della metà delle esportazioni dell'AELS verso Israele.

Nel corso degli ultimi anni, Israele ha senza dubbio cercato di intensificare le relazioni con i suoi partner dell'Europa occidentale. Le autorità israeliane hanno ritenuto opportuno avvicinarsi all'AELS, segnatamente in previsione della creazione dello Spazio economico europeo. Inoltre, avevano espresso la speranza che Israele ottenesse un consolidamento del trattamento preferenziale che parecchi Stati gli hanno concesso autonomamente in virtù del suo statuto di Paese in sviluppo. Ebbene, tale statuto avrebbe potuto essere messo in discussione in ogni momento, visto il livello raggiunto nel frattempo dall'economia israeliana. In considerazione della convergenza degli interessi di entrambe le Parti, i Ministri dell'AELS hanno deciso, all'inizio del mese di marzo 1991, di intavolare i negoziati in vista di un accordo di libero scambio.

821.13 Situazione economica di Israele

Dopo la guerra del Golfo, l'economia israeliana ha proseguito la forte espansione iniziata nel 1990 (aumento prevedibile del PNL per il 1992: più del 6%). Il massiccio arrivo di immigrati (aumento della popolazione del 10% in due anni) ha influito direttamente sull'evoluzione dell'economia. Il tasso d'inflazione annuo si è ridotto al 10 per cento, mentre nella seconda metà degli anni 80 raggiungeva ancora il 20 per cento in media. Tale riduzione è la conseguenza di un abbassamento del livello dei salari reali causato da un alto tasso di disoccupazione (11%) e da un calo della domanda. Nonostante un forte incremento delle esportazioni (14%), il deficit della bilancia commerciale non è diminuito. Tuttavia, la bilancia delle operazioni correnti ha registrato un eccedente. Ha approfittato del contributo tradizionale degli ebrei all'estero. Essa ha inoltre beneficiato di una sensibile ripresa del turismo le cui entrate sono infatti aumentate del 52 per cento rispetto al 1991, anno contrassegnato dalla guerra del Golfo.

Le prospettive economiche d'Israele sono favorevoli e il piano di riforme del nuovo governo dovrebbe fornire un contributo positivo in favore di questa evoluzione. Il processo di privatizzazione delle aziende di Stato, la liberalizzazione del controllo dei cambi e la sorveglianza dei movimenti di capitali potrebbero stimolare l'economia. La stessa cosa vale per la decisione degli Stati Uniti di attribuire ad Israele garanzie bancarie per un importo di 10 miliardi di dollari. In caso di successo dei negoziati di pace in Medio Oriente, ad Israele potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Un clima politico stabile faciliterebbe gli sforzi compiuti dal governo in favore dell'apertura della sua politica economica e di quella d'immigrazione. Fatti salvi gli avvenimenti imprevedibili, sempre possibili in una regione sottoposta a tensioni permanenti, lo sviluppo economico d'Israele dovrebbe continuare a seguire una curva ascendente nel corso dei prossimi anni.

Nel 1991, la Svizzera ha esportato merci verso Israele per un importo di 1,05 miliardi di franchi, che corrispondono all'1,2 per cento del totale delle nostre esportazioni. Nello stesso tempo, le importazioni provenienti da Israele hanno rappresentato un importo di 358 milioni di franchi, ossia lo 0,4 per cento delle nostre importazioni. Un'analisi dettagliata della struttura degli scambi commerciali bilaterali fornisce tuttavia un'immagine più precisa. In realtà, il 70 per cento circa delle nostre esportazioni verso Israele sono costituite da pietre preziose provenienti da Paesi terzi, che si limitano a transitare attraverso la Svizzera. Queste pietre sono inviate in Israele per essere lavorate, poi vengono riesportate nel mondo intero. Le pietre preziose e gli articoli di bigiotteria rappresentano così il 36 per cento delle nostre importazioni provenienti da Israele. Se facciamo astrazione di questi prodotti, si constata che il valore delle nostre esportazioni verso Israele nel 1991 ammontava a soli 307 milioni di franchi e quello delle nostre importazioni a 255 milioni. L'eccedenza della bilancia commerciale in favore della Svizzera si riduce quindi a 52 milioni di franchi.

Oltre alle pietre preziose, la parte più importante delle esportazioni svizzere verso Israele è costituita dalle macchine (11%), seguite dai prodotti chimici (5%) e farmaceutici (5%), dagli strumenti e apparecchi (3%) e dagli orologi (2%). Le importazioni svizzere sono composte, oltre che dalle pietre preziose, da prodotti agricoli (27%), macchine (15%), tessuti (7%) e prodotti chimici (6%).

Poiché la Svizzera e Israele sono Parti contraenti del GATT (Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio), le loro relazioni commerciali bilaterali sono attualmente regolate da questo Accordo. Inoltre, finora la Svizzera ha autonomamente fatto beneficiare Israele del suo sistema di preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppo, sin dalla sua entrata in vigore il 1° marzo 1972.

L'interesse, che le relazioni con Israele rappresentano per la nostra economia, si accrescerebbe sensibilmente in caso di successo dei negoziati in corso sul processo di pace in Medio Oriente. La cooperazione bilaterale e il volume degli investimenti reciproci non tarderebbe a svilupparsi. Israele potrebbe servire da trampolino di lancio per i mercati dei Paesi limitrofi; da questo punto di vista, l'interesse verso un accordo di libero scambio è ancora maggiore. In fin dei conti, Israele può vantare un know-how sviluppato in parecchi settori con un'alta componente tecnologica, che ne fa un partner tanto più interessante per l'economia svizzera.

821.2 Parte speciale

821.21 Svolgimento dei negoziati

I negoziati sono stati facilitati dal fatto che gli obiettivi dell'Accordo erano chiaramente definiti sin dall'inizio: ristabilire una parità di trattamento sul mercato israeliano tra la CE e i Paesi dell'AELS a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo; accordo simmetrico, ad eccezione del settore della pesca. Inoltre, è stato convenuto di concludere un accordo di libero scambio che prendesse in

considerazione certi settori che nel futuro saranno oggetto di discussioni sul piano internazionale. Esso contiene quindi disposizioni sulle prescrizioni tecniche, sui mercati pubblici, sulla protezione della proprietà intellettuale nonché sui servizi e gli investimenti. Si tratta quindi di un accordo di libero scambio della «seconda generazione».

I negoziati hanno nondimeno incontrato difficoltà in tre settori: i pesci e altri prodotti della pesca, la protezione della proprietà intellettuale e gli aiuti pubblici. In questi settori, Israele non ha accettato le disposizioni proposte dai Paesi dell'AELS invocando soprattutto il suo livello di sviluppo economico e l'incompatibilità di queste proposte con la sua legislazione nazionale.

Per quel che concerne il settore dei pesci e altri prodotti della pesca, Israele ha rivendicato un trattamento asimmetrico ed eccezioni permanenti a causa della sensibilità di questo settore in via di sviluppo. Non è stato facile trovare una soluzione di compromesso, poiché dal lato dell'AELS, questo settore è molto importante anche per l'Islanda e la Norvegia. In materia di concessione di licenze obbligatorie, è stato accordato ad Israele un periodo transitorio di 5 anni per adeguare le sue pratiche attuali che tendono a ledere gli interessi della nostra economia. Nel campo degli aiuti pubblici, Israele ha chiesto di poter beneficiare di un trattamento speciale, giustificato in particolare dal fenomeno dell'immigrazione e dai suoi effetti sull'economia del Paese. Non avendo raggiunto un'intesa su questo punto, le Parti hanno infine optato per due dichiarazioni unilaterali che comportano tuttavia il rischio di dare luogo a interpretazioni differenti per quel che concerne i diritti d'Israele in questo campo. Se del caso, ogni vertenza dovrà essere regolata secondo le pertinenti disposizioni dell'Accordo.

I prodotti provenienti dai territori occupati ed esportati da Israele verso i Paesi dell'AELS non devono essere oggetto di un trattamento differenziato. L'approccio è identico a quello convenuto dalla CE e da Israele. La sola differenza risiede nel fatto che, contrariamente a quella conclusa tra Israele e la CE, la Dichiarazione sulle conclusioni comuni AELS/Israele concernente le esportazioni provenienti dai territori occupati è pubblicata. La delegazione israeliana si è rifiutata di utilizzare il termine «territori occupati». Nello stesso modo, il termine «palestinese» è stato rimpiazzato con «arabo».

L'Accordo presenta alcune differenze rispetto a quello che Israele ha concluso con la CE. È segnatamente il caso per il settore dell'agricoltura nonché per certe disposizioni orizzontali (regole di concorrenza e aiuti pubblici). In questi settori, la CE dispone di competenze estese basate sul Trattato di Roma, mentre nel caso dell'AELS, tali competenze spettano ai Paesi membri. Inoltre, l'Accordo contiene anche un certo numero di disposizioni su settori che non sono trattati nell'accordo del 1975 tra la CE e Israele.

821.22 Contenuto degli Accordi

821.221 Accordo di libero scambio AELS-Israele

L'Accordo si prefigge l'obiettivo di promuovere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra i Paesi dell'AELS e Israele, di favorire la realizza-

zione di condizioni di concorrenza eque sul piano commerciale e di promuovere la cooperazione bilaterale (art. 1).

L'Accordo copre i *prodotti industriali*, i *prodotti agricoli trasformati* nonché i *pesci e altri prodotti della pesca* (art. 2).

I Paesi dell'AELS e Israele si sono impegnati ad abolire, su una base reciproca, i loro *dazi d'importazione e altri oneri con effetti equivalenti* (art. 4). Contrariamente a ciò che è stato deciso in altri accordi di libero scambio conclusi recentemente dall'AELS, le due Parti hanno convenuto di rinunciare a una riduzione a tappe. Esse hanno, inoltre, deciso di non redigere un elenco di prodotti detti sensibili. A partire dal 1° gennaio 1993, le merci originarie dei Paesi dell'AELS beneficeranno sul mercato israeliano di un trattamento identico a quello riservato alle merci della CE e degli Stati Uniti. Sono così soppressi per l'AELS tutti gli svantaggi derivanti dagli accordi di libero scambio conclusi da Israele con questi due ultimi partner.

L'eliminazione dei dazi doganali ha come principale conseguenza un consolidamento del trattamento attuale dei prodotti israeliani sul mercato svizzero (diritto zero). Soltanto i prodotti ancora colpiti da dazi residui, quali i tessuti trarranno un profitto reale dall'Accordo.

Per i *prodotti agricoli trasformati* (art. 2 cpv. 1 lett. b), i Paesi dell'AELS hanno concesso a Israele un trattamento identico a quello previsto dall'Accordo del 1972 con la CE (Protocollo A). I prodotti israeliani beneficeranno dell'eliminazione della protezione industriale, mentre saranno effettuati prelievi all'importazione per compensare la differenza dei prezzi dei prodotti agricoli di base, conformemente alla legislazione e all'elenco di concessioni di ogni Paese dell'AELS (per la Svizzera, tavola VI del Protocollo A). Israele ha accordato ai Paesi dell'AELS un trattamento d'importazione speciale per parecchi prodotti agricoli trasformati (tavola VIII del Protocollo A): diritto nullo, prelievamento variabile o importo fisso. Le due Parti hanno deciso di procedere a un esame regolare dello sviluppo del loro commercio di prodotti agricoli trasformati, tenendo conto dei loro accordi con la Comunità e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Esse si dichiarano disposte a procedere, in caso di bisogno, a modificazioni del Protocollo A.

Riguardo ai *pesci e agli altri prodotti della pesca* (art. 2 cpv. 1 lett. c), le norme che si applicano per gli Stati dell'AELS sono contenute in due elenchi diversi (allegato II). Il primo, di carattere offensivo, concerne i Paesi nordici e offre un migliore accesso al mercato israeliano. Il secondo risponde alle preoccupazioni dei Paesi alpini. Permette alla Svizzera di mantenere i suoi dazi d'importazione sui pesci d'acqua dolce nonché sui grassi, olii e farina di pesce. A causa della sensibilità del suo settore della pesca, sono state accordate ad Israele deroghe importanti alle disposizioni applicabili agli altri prodotti. Israele deve certamente procedere a una riduzione progressiva dei suoi dazi entro il 1° gennaio 1997. Ma le autorità israeliane possono applicare restrizioni quantitative all'importazione fino alla fine del 1998 o del 2003 a seconda dell'elenco di concessioni. Un altro elenco contiene i prodotti della pesca che non sono coperti dall'Accordo. Israele può dunque mantenere il regime attuale d'importazione per

questi prodotti. L'Islanda ha dichiarato che il trattamento di favore concesso ad Israele non deve in nessun caso creare un precedente.

Le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa (art. 3 e Protocollo B) corrispondono alle disposizioni che reggono le relazioni interne dei Paesi dell'AELS (Convenzione di Stoccolma, Allegato B) nonché alle disposizioni applicate tra i Paesi dell'AELS e la CE. Tuttavia, il cumulo detto diagonale nelle relazioni con la CE non è realizzato, così che non si può ad esempio utilizzare prodotti semifiniti provenienti dalla CE per conferire l'origine preferenziale al prodotto finito interessato. Inoltre, in determinati casi, sono necessarie marcature specifiche per i certificati d'origine (Protocollo B, art. 24 e 25).

I dazi di natura fiscale (art. 5), eccettuati quelli specificati nel Protocollo C dell'Accordo, sono sottoposti allo stesso trattamento dei dazi d'importazione. Tuttavia, se una delle merci citate in questo Protocollo è prodotta anche nel Paese che beneficia di un'eccezione, quest'ultimo deve abolire il dazio di natura fiscale prelevato sul prodotto in questione. Le Parti contraenti possono, tuttavia, trasformare la componente fiscale di un dazio in una tassa interna. La Svizzera è autorizzata a mantenere i suoi dazi di natura fiscale (Protocollo C, tavola II) per quanto non comportino discriminazioni tra i prodotti israeliani e i prodotti svizzeri corrispondenti.

I dazi doganali all'esportazione e altri dazi con effetti equivalenti (art. 6) sono pure eliminati e nessun nuovo diritto potrà essere introdotto. In questo contesto, si può fare notare che, il 1° gennaio 1993, la Svizzera ha pure abolito i suoi dazi all'esportazione prelevati sui prodotti citati nell'allegato III (tavola B) dell'Accordo. Dal canto suo, Israele può mantenere i suoi dazi all'esportazione per i prodotti menzionati nell'allegato III (tavola C); si tratta degli scarti e dei residui d'acciaio, di rame, d'alluminio e di piombo nonché del rame raffinato.

Le restrizioni quantitative all'importazione devono essere eliminate a partire dall'applicazione dell'Accordo; esistono talune eccezioni per l'Austria e l'Islanda (allegato IV, tavola A). La Svizzera conserva il diritto di applicare le sue *restrizioni quantitative all'esportazione* (allegato IV, tavola B) così come Israele (allegato IV tavola C).

In virtù delle disposizioni che trattano i *monopoli di Stato* (art. 9) non ci deve essere discriminazione tra i cittadini degli Stati parte per quel che concerne l'acquisto e la commercializzazione di merci. Tali disposizioni sarebbero state applicabili ai monopoli di Stato della Svizzera sul sale e la polvere per munizioni soltanto se il nostro Paese avesse dovuto adempiere obblighi corrispondenti nel quadro dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Protocollo d'intesa, numero 16).

Le Parti contraenti confermano il loro rispetto dell'accordo del GATT sugli *ostacoli tecnici agli scambi* e delle procedure che ne derivano (art. 10). Conengono di procedere a consultazioni nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non adempia i suoi obblighi in modo soddisfacente. È stato, inoltre, concordato di intavolare discussioni sulle possibilità di cooperare più strettamente nel campo dei controlli e dell'autenticazione.

Per quel che concerne il *commercio di prodotti agricoli* (art. 11), le Parti si dichiarano pronte a promuovere, nell'ambito delle loro politiche agricole, uno

sviluppo armonioso degli scambi. A questo proposito, si fa riferimento agli accordi bilaterali conclusi tra ogni Paese dell'AELS e Israele. È stato inoltre stipulato che le normative veterinarie, fitosanitarie e sanitarie devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Quanto alla liberalizzazione dei *mercati pubblici* (art. 14), le Parti si impegnano reciprocamente ad accordare alle imprese dell'altra Parte l'accesso alle procedure d'appalto conformemente agli strumenti del GATT. Esse prevedono di estendere ulteriormente la portata di questo articolo, di stabilire una maggiore trasparenza e di promuovere il libero accesso ai mercati pubblici nonché un trattamento non discriminatorio tra fornitori delle Parti all'Accordo. Il Comitato misto incaricato dell'applicazione dell'Accordo deve fissare le modalità pratiche, tenendo conto della necessità di stabilire un equilibrio dei diritti e dei doveri tra le Parti. Ricordiamo a questo proposito che i Paesi dell'AELS e Israele sono Parti contraenti all'Accordo del GATT relativo ai mercati pubblici.

Le disposizioni relative alla *protezione della proprietà intellettuale* (art. 15) prevedono che le Parti s'impegnino ad assicurare una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti della proprietà intellettuale. A questo proposito, sono enunciati nell'Accordo obblighi particolari (allegato V). Le Parti contraenti si dichiarano inoltre disposte a conformarsi alle disposizioni delle convenzioni multilaterali specificate nell'Accordo e di sforzarsi, se non l'hanno già fatto, di aderirvi come pure ad altri accordi multilaterali in materia. Il trattamento accordato ai cittadini delle altre Parti contraenti non deve essere meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato terzo; le eccezioni devono essere notificate e sufficientemente motivate. L'applicazione delle disposizioni relative alla proprietà intellettuale è sottoposta ad un esame reciproco.

Dopo aspre discussioni, Israele si è impegnata a fare in modo che entro un termine di 5 anni le licenze obbligatorie siano autorizzate soltanto nella misura in cui servano in modo preponderante ad approvvigionare il mercato domestico (Protocollo d'intesa n. 19 lett. b). Questo impegno deve garantire che le licenze obbligatorie non siano né esclusive, né discriminatorie e che siano soggette ad una compensazione equivalente al loro valore commerciale. Per di più, la durata e l'estensione di tali licenze devono essere adattate allo scopo iniziale per il quale sono state accordate.

L'Accordo comprende un insieme di disposizioni volte a garantirne il buon funzionamento. Si tratta di disposizioni riguardanti i seguenti settori: *imposizioni interne* (art. 12), *pagamenti* (art. 13), *regole di concorrenza* (art. 17), *aiuti pubblici* (art. 18), *anti-dumping* (art. 19) e *non discriminazione* (art. 25). Come abbiamo già precisato, l'articolo sugli aiuti pubblici ha creato difficoltà nelle trattative, non tanto per il tenore quanto per il rigore con il quale Israele intende applicarlo. Israele si è valse del suo livello di sviluppo economico e anche del suo statuto di Paese in sviluppo per reclamare una clausola derogatoria illimitata nel tempo. Di fronte al rifiuto dei Paesi dell'AELS e all'impossibilità di trovare qualsiasi altra formula di compromesso, ognuna delle due Parti ha presentato una dichiarazione unilaterale riguardante il modo in cui interpreta

i diritti di Israele in materia di concessione d'aiuti pubblici, tenuto conto delle disposizioni dell'Accordo (art. 18 e allegato VI). Questa soluzione corrisponde a quella che è stata adottata nell'accordo di libero scambio del 1975 tra Israele e la CE.

L'Accordo contiene inoltre clausole di salvaguardia e d'eccezione al libero scambio come quelle che sono abitualmente contenute in questo tipo di accordo: *clausola dell'ordine pubblico, ragioni non economiche che giustificano restrizioni* (art. 8), *esecuzione degli obblighi dell'Accordo* (art. 16), *misure d'urgenza all'importazione di certi prodotti* (art. 20), *riesportazione e penuria grave* (art. 21), *difficoltà di bilancia dei pagamenti* (art. 22), *eccezioni a titolo della sicurezza* (art. 24). L'Accordo precisa anche la *procedura d'applicazione delle misure di salvaguardia* (art. 23).

Una *clausola evolutiva* (art. 28) esprime la volontà delle Parti contraenti di sviluppare e approfondire le loro relazioni in campi non ancora coperti dall'Accordo. I *servizi e gli investimenti* (art. 29) sono oggetto di una disposizione particolare con la quale le Parti riconoscono l'importanza crescente di questi settori. Esse si prefiggono di cooperare allo scopo di giungere alla liberalizzazione graduale e all'apertura reciproca dei mercati e di favorire gli investimenti e gli scambi di servizi, pur tenendo conto dei lavori del GATT che sono in corso in questi settori. Si sforzeranno di accordarsi un trattamento che non sia meno favorevole di quello accordato agli operatori nazionali e stranieri, per quanto l'equilibrio dei diritti e dei doveri tra le Parti sia conservato.

Il *Comitato misto* (art. 26 e 27), in cui è rappresentato ogni Stato firmatario, è incaricato della gestione e dell'applicazione dell'Accordo. Deve esaminare la possibilità di proseguire l'eliminazione degli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell'AEELS e Israele. È abilitato a prendere decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Negli altri casi, può emettere raccomandazioni. Si pronuncia di comune accordo e si riunisce almeno una volta all'anno.

821.222 Protocollo d'intesa

Le Parti hanno deciso di precisare parecchie nozioni in un *Protocollo d'intesa* piuttosto che nell'Accordo stesso, riprendendo così una pratica utilizzata dai Paesi dell'AEELS in altri accordi di libero scambio conclusi in precedenza. Questo Protocollo è parte integrante dell'Accordo. Contiene disposizioni sui dazi prelevati all'importazione in Israele (che si impegna a ridurli prima del 31 dicembre 1994), sulle tasse portuali, sul calcolo dell'imposta al consumo sulla base della «TAMA», sulla concessione di licenze d'importazione, sulle pratiche doganali (regole d'origine, valori limite), le restrizioni commerciali per motivi religiosi e rituali, gli aiuti pubblici (clausola di revisione delle disposizioni dell'Accordo e della loro applicazione entro la fine del 1995), la procedura d'arbitraggio e la cooperazione economica bilaterale.

Come abbiamo già menzionato, il Protocollo d'intesa tratta anche dei monopoli di Stato della Svizzera (art. 9 dell'Accordo) e dei diritti della proprietà intellettuale (art. 15).

821.223 Conclusioni congiunte sulle esportazioni provenienti dai territori occupati

I Paesi dell'AELS hanno deciso autonomamente di sottoporre le esportazioni dei territori occupati (striscia di Gaza e Cisgiordania) allo stesso trattamento, riservato ai prodotti d'origine israeliana. Questa decisione si applica tanto ai prodotti coperti dall'Accordo tra i Paesi dell'AELS e Israele quanto ai prodotti retti dagli accordi bilaterali nel settore agricolo conclusi tra ogni Paese dell'AELS e Israele. Le autorità israeliane hanno accettato di sottoscrivere gli obblighi unilaterali contenuti nelle «*Conclusioni congiunte AELS/Israele sulle esportazioni provenienti dai territori*».

Queste conclusioni, che sono parte integrante dell'Accordo, possono essere così riassunte: il transito delle esportazioni provenienti dai territori occupati da Israele è autorizzato; Israele si impegna a prendere le misure pratiche necessarie affinché tali esportazioni possano svolgersi senza scontrarsi contro ostacoli amministrativi; le procedure applicate a queste esportazioni verso i Paesi dell'AELS sono identiche a quelle che sono applicate alle esportazioni di questi territori verso la CE; i produttori e gli esportatori dei territori occupati sono liberi di stabilire contatti e di negoziare con compratori dei Paesi dell'AELS; le Camere di commercio locali (arabe) sono abilitate a fissare certificati d'origine.

Le regole d'origine applicabili alle esportazioni dei territori occupati sono le stesse di quelle contenute nell'Accordo multilaterale con Israele nonché nei diversi accordi bilaterali sul commercio dei prodotti agricoli.

Il trattamento accordato dai Paesi dell'AELS alle esportazioni dei territori occupati è simile in ogni punto al modo di procedere della CE.

Nella pratica, i prodotti palestinesi non si distinguono da quelli israeliani, poiché Israele e i territori occupati formano fino a oggi un solo territorio doganale. Se, però, in avvenire i prodotti dei territori occupati dovessero essere accompagnati da un certificato d'origine palestinese al momento dell'importazione nei Paesi dell'AELS, sarà possibile riservare loro lo stesso trattamento di quello accordato ai prodotti di origine israeliana, conformemente alla decisione autonoma di ogni Stato membro dell'AELS.

821.224 Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli

Come già indicato, fatta eccezione dei prodotti agricoli trasformati, dei pesci e degli altri prodotti della pesca coperti dall'Accordo multilaterale, i prodotti agricoli sono oggetto di accordi bilaterali separati tra Israele e ognuno degli Stati dell'AELS. Nel suo accordo la Svizzera ha fatto concessioni ad Israele soltanto nel campo tariffale. La Svizzera si è impegnata ad eliminare o a ridurre del 50 o del 20 per cento i suoi dazi all'importazione per un certo numero di prodotti che rivestono un interesse particolare per Israele. Questi prodotti sono suddivisi in 3 categorie secondo le concessioni accordate. La Svizzera aveva già accordato a Israele parecchie concessioni nel quadro del suo sistema di preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppo. Per di più, per i prodotti

agricoli non coperti dall'accordo bilaterale, la Svizzera si è detta disposta a continuare su una base autonoma ad applicare lo stesso sistema preferenziale dei dazi per un periodo iniziale di due anni. Al termine di questo periodo, il trattamento di questi prodotti sarà oggetto di un esame. Infine, il nostro Paese si è dichiarato pronto, pure per un periodo di due anni, a esaminare la possibilità di accordare concessioni tariffali per determinati prodotti agricoli menzionati in un elenco. L'accordo contiene inoltre disposizioni in materia di *regole d'origine* e di cooperazione sul piano amministrativo. Per contro non comprende una clausola evolutiva.

A titolo eccezionale e senza pregiudicare altri negoziati bilaterali, la Svizzera è pronta a mantenere i margini di concessioni attribuiti sulla base di questo accordo in caso d'introduzione di un nuovo regime d'importazione (ad esempio in seguito all'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round).

In sintesi, si può affermare che le concessioni agricole accordate a Israele avranno effetti di portata limitata per la Svizzera. I vantaggi che vanno oltre quelli del nostro sistema tariffale preferenziale sono ragionevoli sia per numero che per portata.

821.3 Ripercussioni finanziarie

Gli introiti doganali sulle importazioni svizzere in provenienza da Israele ammontavano nel 1991 a 4,3 milioni di franchi. Dovrebbero diminuire di circa 1,6 milioni di franchi durante l'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo. Questa perdita di introiti relativamente modesta si spiega con il fatto che Israele è al beneficio del nostro sistema autonomo di preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppo.

821.4 Programma di legislatura

Il disegno in questione è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1).

821.5 Relazione con gli altri strumenti di politica commerciale

L'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele come pure l'accordo bilaterale Svizzera-Israele sul commercio dei prodotti agricoli sono conformi all'articolo XXIV del GATT, che fissa le condizioni alle quali le Parti contraenti possono stabilire zone di libero scambio.

L'Accordo è d'altronde compatibile con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. Visto che il suo contenuto corrisponde largamente alle disposizioni dell'accordo di libero scambio concluso tra la CE e Israele, la messa in vigore dell'Accordo non provocherà nuove divergenze tra la politica commerciale condotta dalla Svizzera e quella della CE nei confronti d'Israele. L'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli riflette i diversi regimi commerciali applicati attualmente dalla Svizzera e dalla CE nel campo agricolo.

Il decreto federale che proponiamo è perfettamente compatibile con il diritto europeo.

821.7 Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è parte contraente all'Accordo. Conformemente al trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RU 1991 2211), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali contenute nell'Accordo di libero scambio con Israele. Lo stesso dicasi per l'accordo nel campo agricolo concluso tra la Svizzera e Israele, che si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che lo stesso si troverà in unione doganale con la Svizzera.

821.8 Pubblicazione degli allegati dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e Israele

Gli allegati che accompagnano l'Accordo contengono circa 500 pagine, di cui la maggior parte concerne la Svizzera e Israele. Si tratta principalmente di disposizioni di natura tecnica. Essi possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale. Non sembra opportuno pubblicare tali allegati nella Raccolta ufficiale e sistematica delle leggi e nemmeno sul Foglio federale (cfr. art. 4 e 14 cpv. 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali RS 170.512).

821.9 Costituzionalità

Il decreto federale proposto trova fondamento nell'articolo 8 della Costituzione, che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare tali accordi deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'Accordo tra i Paesi dell'AELS e Israele può essere denunciato in ogni tempo, con preavviso di sei mesi. Sebbene il Protocollo d'intesa, le Conclusioni congiunte AELS - Israele sulle esportazioni provenienti dai territori occupati e l'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli non contengano clausole di denuncia, sono tuttavia parte integrante dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e Israele e, conseguentemente, possono essere denunciati (a questo proposito vedi anche l'articolo 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, RS 0.111). Gli accordi menzionati non implicano un'adesione a una organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Decreto federale sull'approvazione dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio allegato al rapporto del 20 gennaio 1993¹⁾ sulla politica economica esterna 92/1 + 2,

decreta:

Art. 1

¹⁾ I seguenti accordi sono approvati:

- a. Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele (Allegato 2);
- b. Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele (Allegato 3);
- c. Conclusioni congiunte AELS/Israele sulle esportazioni provenienti dai Territori (Allegato 4);
- d. Accordo amministrativo sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e Israele sul commercio dei prodotti agricoli (Allegato 5).

²⁾ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo, il Protocollo d'intesa, le Conclusioni congiunte e l'Accordo amministrativo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

5611

¹⁾ FF 1993 I 354

Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele²⁾

Traduzione¹⁾

Conchiuso a Ginevra il 17 settembre 1992
Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1993

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito definiti Stati dell'AELS)

e lo Stato d'Israele (in seguito Israele)

Vista la Convenzione istitutiva dell'Associazione Europea di libero scambio (AELS);

Visti gli accordi di libero scambio e gli strumenti relativi stipulati tra Israele e i suoi principali partner commerciali,

Vista la cooperazione che si è instaurata in favore degli accordi citati, nonché tra i diversi Stati dell'AELS e Israele,

Desiderosi di adottare provvedimenti volti a promuovere uno sviluppo armonico dei loro scambi commerciali, di incrementare e diversificare la loro mutua cooperazione nei settori d'interesse comune, compresi quelli non coperti dal presente Accordo, in modo da creare un quadro globale e un ambiente stimolante, basati sulla parità di trattamento, la non discriminazione e un insieme equilibrato di diritti e obblighi;

Richiamato l'interesse reciproco che gli Stati dell'AELS e Israele ripongono nel consolidamento permanente del sistema multilaterale di scambi nonché nella loro qualità di Parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, le cui clausole e strumenti costituiscono il fondamento della loro politica commerciale esterna,

Risolti ad adottare a tal fine disposizioni volte ad abolire progressivamente gli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele, conformemente alle prescrizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, in particolare alle clausole relative alla creazione di zone di libero scambio;

Desiderosi di assumere una parte sempre più attiva nel processo d'integrazione economica,

Constatato che nessuno disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano (in seguito definiti Parti) dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali;

¹⁾ Dal testo originale inglese.

²⁾ Gli allegati dell'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:

Articolo 1 Obiettivi

Il presente Accordo si prefigge di:

- a) promuovere, mediante espansione dei mutui scambi commerciali, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e Israele;
- b) garantire agli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele condizioni eque di concorrenza;
- c) contribuire allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale con l'eliminazione degli ostacoli agli scambi;
- d) migliorare la cooperazione tra gli Stati dell'AELS e Israele.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. L'Accordo si applica:

- a) mai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
- b) ai prodotti menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- c) al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell'allegato II;

originari di uno Stato dell'AELS o d'Israele.

2. Le disposizioni concernenti il commercio di prodotti agricoli non considerate nel paragrafo 1 si trovano nell'articolo 11.

3. Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra, da un lato, i singoli Stati dell'AELS e, dall'altro, Israele. Non si applica alle relazioni tra Stati dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Articolo 3 Regole d'origine

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Le Parti adottano i provvedimenti, ivi compresi gli esami periodici e gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4-7, 12 e 21, considerando la necessità di ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi, e trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

Articolo 4 Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti

1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliranno tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetti equivalenti per i prodotti in provenienza da Israele.
3. All'entrata in vigore del presente Accordo, Israele abolirà tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetti equivalenti per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS.

Articolo 5 Dazi fiscali

1. Le disposizioni dell'articolo 4 paragrafi 1-3 sono pure applicabili ai dazi fiscali, con riserva delle disposizioni del protocollo C.
2. Le Parti possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.

Articolo 6 Dazi d'esportazione e gravami con effetti equivalenti

1. Nessuno nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente sarà introdotto negli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, i dazi d'esportazione e i gravami con effetto equivalente saranno aboliti, con riserva delle disposizioni dell'allegato III.

Articolo 7 Restrizioni quantitative e provvedimenti con effetti equivalenti

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potrà ostacolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetti equivalenti saranno aboliti, con riserva delle disposizioni dell'allegato IV.
3. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente» designa i divieti o le limitazioni delle importazioni o delle esportazioni, in uno Stato dell'AELS in provenienza d'Israele o in Israele in provenienza da uno Stato dell'AELS, sotto forma di contingenti, di licenze d'importazione o d'esportazione, o altre misure e prescrizioni amministrative tali da ostacolare gli scambi.

Articolo 8 Motivazioni non economiche delle restrizioni

Il presente Accordo non si oppone ai divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci giustificati da ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico e archeologico, o di protezione della proprietà intellettuale. Tali divieti o restrizioni non devono

tuttavia costituire uno strumento di discriminazione arbitrario e di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati dell'AELS e Israele.

Articolo 9 Monopoli di Stato

1. Le Parti veglieranno affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati in modo da escludere, nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell'AELS e cittadini d'Israele.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra le Parti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi dallo Stato interessato.

Articolo 10 Regolamenti tecnici

1. Le Parti riconoscono l'importanza delle norme e dei regolamenti tecnici internazionali armonizzati per lo sviluppo degli scambi commerciali.

2. Ribadiscono la loro adesione all'accordo generale del GATT relativo agli ostacoli tecnici al commercio e alle sue procedure.

3. Le Parti potranno tenere consultazioni nell'ambito del Comitato misto, se una Parte riterrà che un'altra Parte non abbia adempiuto i propri obblighi in modo soddisfacente, in particolare se una Parte giudicherà che un'altra Parte abbia adottato misure suscettibili di creare, o che hanno creato, un ostacolo agli scambi.

4. Le Parti hanno convenuto di intavolare discussioni sulle possibilità di cooperare più strettamente nel campo dei controlli e dell'autenticazione allo scopo di favorire ulteriormente gli scambi.

Articolo 11 Scambio di prodotti agricoli

1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. Per raggiungere tale obiettivo, i singoli Stati dell'AELS e Israele hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede misure atte a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

3. Nel settore veterinario, fitosanitario e sanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano l'introduzione di nuove misure tali da ostacolare inopportunamente gli scambi.

Articolo 12 Dazi interni

1. Le Parti evitano qualsiasi misura o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di uno Stato dell'AELS e i prodotti analoghi originari d'Israele.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore all'importo dei dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Articolo 13 Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e Israele, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore, non sono sottoposti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa riguardo alla concessione, al rimborso o all'accettazione di crediti a corto e a medio termine relativi a transazioni commerciali in cui partecipa un residente.

3. Israele si riserva il diritto di applicare restrizioni cambiarie in relazione alla concessione o all'accettazione di crediti a corto o medio termine nei limiti autorizzati dallo statuto che il FMI riconosce ad Israele, a condizione che queste restrizioni siano applicate in modo non discriminatorio. Esse saranno applicate in modo tale che il funzionamento del presente Accordo ne sia perturbato il meno possibile. Israele informerà senza indugio il Comitato misto dell'instaurazione di tali misure e di tutte le modificazioni che vi sono apportate.

Articolo 14 Mercati pubblici

1. Le Parti considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi parte integrante degli obiettivi dell'Accordo.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, ognuna delle Parti accorda alle imprese delle altre Parti l'accesso alle procedure di partecipazione ai suoi mercati pubblici, su una base di reciprocità, conformemente all'Accordo sugli appalti pubblici del 12 aprile 1979, modificato dal Protocollo del 2 febbraio 1987, negoziato nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

3. Tenendo conto delle norme e discipline convenute nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio come pure con Stati terzi in questo campo, le Parti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, prevedono di estendere il campo d'applicazione del paragrafo 2, conformemente alle seguenti disposizioni;

a) Le Parti convengono di proseguire i loro sforzi per garantire la trasparenza effettiva, il libero accesso e la non discriminazione tra i fornitori potenziali delle Parti. A tal fine, le Parti adeguano progressivamente le condizioni e le procedure pratiche pertinenti che disciplinano la partecipazione agli appalti delle autorità, delle imprese pubbliche e delle imprese private al beneficio di privilegi esclusivi o speciali.

b) Le Parti convengono di affidarsi al Comitato misto per decidere, entro il più breve termine possibile, in merito a tutte le modalità pratiche d'adeguamento, compresi l'estensione, il calendario e le regole applicabili, te-

nendo conto della necessità di mantenere un equilibrio rigoroso dei diritti e degli obblighi delle Parti.

4. Appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto intavolerà discussioni al fine di giungere a un accordo sull'estensione progressiva dell'elenco delle imprese pubbliche nonché delle imprese di pubblica utilità coperte dalle presenti disposizioni per quel che riguarda i loro acquisti di merci che superano le soglie richieste.

Articolo 15 Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, conformemente alla definizione dell'Articolo 1 dell'allegato V. Adottano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori per fare rispettare tali diritti contro ogni pregiudizio, e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici figurano nell'allegato V.

2. Le Parti convengono di conformarsi alle disposizioni di fondo delle convenzioni multilaterali enumerate all'articolo 2 dell'Allegato V e di sforzarsi di aderire a queste convenzioni come pure ad accordi multilaterali miranti a favorire la cooperazione nel campo della protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

3. In materia di proprietà intellettuale, le Parti non impongono ai cittadini delle altre Parti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Ogni vantaggio o privilegio, ogni favore o immunità derivante da:

- a) accordi bilaterali in vigore per una Parte al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi prima della suddetta entrata in vigore,
- b) accordi multilaterali esistenti e futuri, compresi gli accordi regionali relativi all'integrazione economica ai quali non aderiscono tutte Parti,

può essere esentato dal suddetto obbligo, a condizione che ciò non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini di altre Parti.

4. Due o più Parti possono concludere nuovi accordi più estesi rispetto al campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato V, per quanto tali accordi siano accessibili a tutte le altre Parti a condizioni equivalenti, e che queste Parti siano disposte a partecipare in buona fede ai relativi negoziati.

5. Le Parti convengono di sorvegliare mutuamente l'applicazione delle disposizioni sulla proprietà intellettuale allo scopo di migliorare il livello di protezione e di evitare o di eliminare le distorsioni dei flussi commerciali causate dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

6. Se una Parte ritiene che un'altra Parte sia venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e del suo allegato, può prendere le misure appropriate secondo le condizioni e le procedure previste nell'Articolo 23.

7. Le Parti convengono modalità appropriate relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione tra le loro autorità rispettive e coordinano a tal fine i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 16 Attuazione degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi dell'Accordo e adempiere gli obblighi che l'Accordo impone loro.

2. Se uno Stato dell'AELS ritiene che Israele, o se Israele ritiene che uno Stato dell'AELS non ha ottemperato ad un obbligo dell'Accordo, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati nei termini e secondo le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 17 Regole di concorrenza tra imprese

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e Israele:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d'associazione di imprese e tutte le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie imprese di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori delle Parti.

2. Queste disposizioni si applicano pure alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d'ordine pubblico.

3. Qualora una Parte ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare adeguati provvedimenti, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 18 Aiuti governativi

1. Per quanto ostacoli gli scambi tra uno Stato dell'AELS e Israele, qualsiasi forma di aiuto concessa da una Parte o prelevata su risorse statali, che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di talune merci, è incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo.

2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato VI.

3. Le Parti garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d'aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell'allegato VII. Il Comitato misto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, adotta le norme necessarie all'applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora una Parte ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 19 Anti-dumping

Qualora una Parte constati pratiche di dumping nelle relazioni commerciali sottoposte al presente Accordo, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti adeguati conformemente all'articolo VI dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 20 Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata merce proveniente da uno Stato dell'AEELS o d'Israele avvenga in proporzioni o in condizioni che causano o rischiano di causare:

- a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio della Parte importatrice; o
- b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 21 Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 6 e 7 renda possibile:

- a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice mantiene per tali prodotti restrizioni quantitative all'esportazione, dazi d'esportazione, o provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
- b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, o minaccia una simile penuria,

e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare i provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. a) Una Parte può applicare provvedimenti commerciali temporanei qualora rischi di trovarsi, o si trovi, in una situazione difficile per la bilancia dei pagamenti. Una Parte può imporre provvedimenti commerciali temporanei solo per consentire ai provvedimenti di adeguamento economico presi

per sanare la bilancia dei pagamenti di produrre il loro effetto. I provvedimenti commerciali autorizzati dal presente paragrafo non possono servire per proteggere industrie o settori d'attività particolari.

- b) Una situazione difficile per la bilancia dei pagamenti dovrebbe manifestarsi con uno o parecchi dei seguenti sviluppi: un deterioramento marcato della bilancia commerciale e della bilancia delle operazioni correnti, una forte pressione sul corso dei cambi o il calo spettacolare delle riserve nette risultante sia dalla diminuzione delle riserve sia dall'aumento del debito a breve termine.

2. In virtù del paragrafo 1 possono essere adottati i seguenti provvedimenti commerciali temporanei:

- a) una soprattassa all'importazione sotto forma di dazio all'importazione;
- b) un deposito all'importazione; oppure
- c) restrizioni quantitative.

3. a) Ogni volta che sarà possibile, le Parti adotteranno di preferenza i provvedimenti temporanei enunciati al paragrafo 2 lettere a) e b). Le restrizioni quantitative sono applicate nei casi in cui i provvedimenti enunciati al paragrafo 2, lettere a) e b) non convengano dal punto di vista della loro incidenza sulla bilancia dei pagamenti.

- b) Ogni volta che sarà possibile, le Parti eviteranno di applicare simultaneamente a un determinato prodotto più di uno dei provvedimenti previsti nel paragrafo 2.

4. Un provvedimento commerciale temporaneo applicato in virtù del paragrafo 1 può restare in vigore durante un periodo che non superi i 150 giorni, a meno che l'autorità legislativa competente della Parte interessata non lo prolunghi di ulteriori 150 giorni. Le restrizioni quantitative possono essere prorogate unicamente per un solo periodo addizionale di 150 giorni.

5. I provvedimenti commerciali temporanei applicati in virtù del paragrafo 1 sono adeguati, per quel che concerne la loro durata e la loro incidenza, alla gravità del problema nella bilancia dei pagamenti della Parte che li applica, e sono progressivamente soppressi in funzione dei miglioramenti della situazione nella bilancia dei pagamenti di tale Parte.

6. Qualora applichino provvedimenti commerciali temporanei, le Parti accordano alle importazioni provenienti da un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle importazioni provenienti da Paesi terzi, e non pregiudicano i vantaggi relativi accordati all'altra Parte in applicazione del presente Accordo.

7. I provvedimenti commerciali temporanei enunciati al paragrafo 2 lettere a) e b) si applicano a tutte le importazioni, eccettuate determinate importazioni che possono essere esonerate, se in tal modo si aumenta l'efficacia dei provvedimenti in questione tenuto conto degli obiettivi menzionati nel paragrafo 1.

8. L'applicazione dei provvedimenti commerciali restrittivi previsti nel paragrafo 1 è sottoposta alla procedura enunciata nell'articolo 23, paragrafi 2-6, segnatamente allo scopo di poter esaminare altri provvedimenti economici suscettibili di rimediare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti e di permettere l'eliminazione rapida dei provvedimenti commerciali temporanei.

Una sensibile intensificazione dei provvedimenti commerciali può dar luogo a consultazioni tra le Parti. Si è convenuto che i provvedimenti presi in seguito a difficoltà nella bilancia dei pagamenti sono in generale notificati conformemente all'articolo 23 paragrafo 6.

Articolo 23 Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciati nel presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette, informando le altre Parti.

2. Senza pregiudizio del paragrafo 6 del presente articolo, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo notifica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto e comunica loro ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti avvengono senza indugio dinnanzi al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. a) Per quel che concerne gli articoli 17 e 18, le Parti in causa forniscono al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare il caso in questione e, se del caso, per abolire la pratica contestata. Se, entro il termine fissato dal Comitato misto, la Parte incriminata non ha posto fine alla pratica contestata o se il Comitato misto non raggiunge un accordo entro tre mesi dopo essere stato consultato, la Parte in causa può adottare i provvedimenti adeguati per superare le difficoltà derivanti dalla pratica in questione.

b) Per quel che concerne gli articoli 19, 20, 21, 22 e l'articolo 5A lettera b) (ii) dell'Allegato II, il Comitato misto esamina la situazione e può prendere ogni decisione atta a porre fine alle difficoltà notificate dalla Parte in causa. In assenza di una tale decisione entro trenta giorni dalla notificazione del caso al Comitato misto, la Parte in causa può adottare i provvedimenti adeguati per rimediare alla situazione.

c) Per quel che concerne l'articolo 16, la Parte in causa può adottare i provvedimenti necessari dopo la conclusione delle consultazioni in seno al Comitato misto o dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire dal giorno della notificazione.

4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. In ampiezza e durata, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudi-

cano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati da Israele nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con lo Stato implicato.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità di alleviamento, sostituzione o soppressione nei termini più brevi.

6. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludessero la possibilità di un esame preventivo, la Parte interessata può, nelle situazioni considerate negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente necessari per rimediare alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio al Comitato misto, in seno al quale avvengono, il più presto possibile, consultazioni tra le Parti.

Articolo 24 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari:

- a) per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- b) per proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere i suoi obblighi a livello internazionale o avviare politiche nazionali
 - i) relativi al commercio d'armi, di munizioni o materiale bellico, al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare;
 - ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari;
 - iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale.

Articolo 25 Non discriminazione

Nei settori coperti dal presente Accordo:

- a) le prescrizioni applicate da Israele nei confronti degli Stati dell'AELS non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra questi Stati, i loro cittadini, o le loro imprese o aziende;
- b) le prescrizioni applicate dagli Stati dell'AELS nei confronti di Israele non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra i cittadini, le imprese o le aziende d'Israele.

Articolo 26 Istituzione di un Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto in seno al quale ogni Parte è rappresentata. Al Comitato misto compete la gestione e l'esecuzione dell'Accordo.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo valuta in permanenza la possibilità di ridurre ulteriormente gli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell'AELS e Israele.
3. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 3, il Comitato misto può adottare decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Articolo 27 Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce al livello adeguato ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
3. Qualora un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto accetti una decisione, con riserva di compimento delle formalità costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno disciplinando in particolare la convocazione delle sue riunioni, nonché la designazione e il mandato del suo presidente.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 28 Clausola evolutiva

1. Qualora una Parte ritenga opportuno nell'interesse delle economie delle Parti incrementare le relazioni sancite dall'Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, sottopone loro una domanda motivata.
Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale domanda e presentare eventuali raccomandazioni.
2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Articolo 29 Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente di determinati settori come quello dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti ad approfondire e estendere progressivamente la loro cooperazione, essi agiranno congiuntamente allo scopo di pervenire a una liberalizzazione graduale e a un'apertura reciproca dei loro mercati degli investimenti e dei loro scambi di servizi, considerando i relativi lavori del GATT. Esse si sforzano di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese nazionali e

straniere sul loro territorio, a condizione che vi sia un equilibrio dei diritti e degli obblighi tra le Parti.

2. Le modalità di questa cooperazione sono negoziate in seno al Comitato misto. Gli accordi che risultano da questi negoziati sono sottoposti, se necessario, alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le loro procedure e sono applicati nel quadro del presente Accordo.

Articolo 30 Protocolli e allegati

I protocolli e gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Il Comitato misto può deciderne la modifica.

Articolo 31 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero
Il presente Accordo non pregiudica il mantenimento o l'attuazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di normative relative al commercio frontaliero, per quanto gli stessi non abbiano conseguenze negative sul regime degli scambi e in particolare sulle disposizioni concernenti le regole d'origine previste nel presente Accordo.

Articolo 32 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti.

Articolo 33 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993 per quel che concerne gli Stati firmatari che abbiano trasmesso al Depositario il loro strumento di ratifica o d'accettazione, a condizione che Israele sia tra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'accettazione.

2. Nei confronti di uno Stato firmatario che deposita il suo strumento di ratifica o d'accettazione dopo il 1° gennaio 1993, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna del suo strumento, a condizione che Israele sia tra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'accettazione.

3. Già al momento della firma dell'Accordo, qualsiasi Stato firmatario può dichiarare che, durante una fase iniziale, applicherà l'Accordo provvisoriamente se quest'ultimo non può entrare in vigore il 1° gennaio 1993 per questo Stato, a condizione che sia entrato in vigore nei confronti di Israele.

Articolo 34 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo - eccettuati quelli menzionati nell'articolo 30 - approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per ratifica o accettazione ed entrano in vigore una volta ratificati o accettati da tutte le Parti. Gli strumenti di ratifica o d'accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Articolo 35 Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d'adesione è consegnato al Governo depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d'adesione.

Articolo 36 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.
2. Se Israele si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell'AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell'ultimo preavviso ricevuto.
3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Articolo 37 Governo depositario

Il Governo di Svezia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, l'entrata in vigore del presente Accordo, la sua scadenza o la sua denuncia.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 17 settembre 1992, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele

Traduzione¹⁾

Firmato a Ginevra il 17 settembre 1992
Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1993

Diritti all'importazione

1. Israele rinnova il suo impegno, nei confronti del GATT, di ridurre i diritti all'importazione dal 2 all'1 % al più tardi il 31 dicembre 1994.
2. Gli Stati dell'AELS e Israele hanno convenuto che questo prelievo è assoggettato alle disposizioni dell'Articolo 22, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Tasse portuali

3. Poiché le loro opinioni circa la compatibilità della struttura attuale delle tasse portuali percepite in Israele divergono dalle prescrizioni dell'Accordo, le Parti hanno convenuto che, al più presto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la questione sarà sollevata in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Applicazione della maggiorazione TAMA alle merci importate in Israele

4. Israele provvede affinché l'imposta sull'acquisto di merci importate venga calcolata sulla base a) del prezzo all'ingrosso dichiarato, o b) del valore cif più una maggiorazione detta TAMA. Gli importatori omologati possono scegliere uno di questi due metodi. Gli importatori non omologati continuano a pagare l'imposta sull'acquisto sulla base della maggiorazione TAMA.

5. L'unico criterio determinante per ottenere lo statuto d'importatore omologato è il seguente:

- a. L'importatore ha importato in Israele, nel corso dell'anno civile precedente quello per il quale ha richiesto lo statuto d'importatore omologato, merci di qualsiasi origine, il cui valore globale supera il valore limite dell'anno in cui egli sollecita lo statuto. Questo valore limite ammonta per ogni anno a:

1992	=	300 000 dollari
1993	=	200 000 dollari
1994	=	100 000 dollari
1995 e anni seguenti	=	50 000 dollari

¹⁾ Dal testo originale inglese.

- b. Nel corso dei cinque anni precedenti, l'importatore non ha commesso infrazioni di natura fiscale passibili di una pena d'incarcerazione e di una multa che lo espongono, se è recidivo, al divieto di vendere merci del tipo per il quale l'infrazione è stata commessa.
6. Un importatore che in passato ha ottenuto lo statuto d'importatore omologato può esserne privato soltanto se: a) è stato dimostrato colpevole di un'infrazione di natura fiscale ai sensi del paragrafo 5 lettera b); o, b) durante l'anno civile precedente e durante almeno un altro anno dei cinque precedenti, non è riuscito a importare merci per un valore totale superiore al valore limite applicabile per l'anno in corso.
7. I moduli di richiesta di statuto devono essere semplici e chiari e contenere una disposizione che indica la scelta fatta dal richiedente tra il valore reale del prezzo all'ingrosso e il calcolo della maggiorazione TAMA, come base per la determinazione dell'imposta sull'acquisto. Una volta decisa, questa scelta determinerà il trattamento fiscale dell'importatore per i dodici mesi a venire e potrà in seguito essere modificata in ogni momento, soltanto su richiesta dell'importatore. A partire dal 1° gennaio 1995, Israele applica un sistema obbligatorio di dichiarazione del prezzo all'ingrosso per tutti gli importatori omologati.
8. Ogni importatore può depositare presso il responsabile del distretto una domanda di statuto d'importatore omologato. La decisione di quest'ultimo è comunicata entro ventuno giorni. Se essa è positiva, è conferito all'importatore lo statuto d'importatore omologato. Se è negativa, il responsabile del distretto espone per iscritto i motivi del rifiuto della domanda secondo le modalità esposte nel paragrafo 5.
9. L'importatore omologato che sceglie di pagare l'imposta al consumo calcolata sulla base del prezzo all'ingrosso reale, è invitato a depositare una dichiarazione di prezzo all'ingrosso (per le merci assoggettate all'imposta sull'acquisto) insieme alla sua dichiarazione d'importazione. Tale dichiarazione deve essere conforme alle prescrizioni degli Articoli 1 e 17 della legge sull'imposta al consumo. L'obbligo di tenere un registro, di inviare rapporti periodici, nonché le procedure di verifica dei conti e di ricorso applicabili agli importatori corrispondono a quelli applicati ai produttori locali.
10. Israele adotta provvedimenti per garantire che il coefficiente TAMA applicabile a ogni prodotto non superi il livello che rispecchia la pratica seguita realmente dai grossisti per questo prodotto. I tassi di maggiorazione TAMA saranno calcolati sulla base dell'aumento effettivo del prezzo all'ingrosso di un campione preso a caso presso importatori omologati e non omologati.
11. Su richiesta degli Stati dell'AELS, Israele fornisce un elenco dei coefficienti TAMA applicabili e, se gli Stati dell'AELS lo richiedono per determinati prodotti, una spiegazione della metodologia applicata al calcolo dei tassi di maggiorazione TAMA per tali prodotti. Nello stesso modo, Israele notifica agli Stati dell'AELS tutti i cambiamenti dei coefficienti TAMA.

Licenze d'importazione e d'esportazione

12. Le licenze automatiche dovrebbero essere concesse in modo tale che non comportino restrizioni degli scambi. Tali licenze dovrebbero in ogni caso essere rilasciate entro quattordici giorni. All'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti hanno convenuto inoltre di comunicarsi reciprocamente un elenco degli articoli che sono oggetto di licenze automatiche d'importazione.

Regole d'origine

13. In merito alla nota 7 dell'Allegato I al Protocollo B, è stato convenuto che fino al momento in cui Israele diventerà Parte all'Accordo relativo all'attuazione dell'Articolo VII del GATT, questo Paese definirà il «valore in dogana» in conformità della Convenzione sul valore in dogana delle merci.

14. Israele intende aderire all'accordo relativo all'applicazione dell'Articolo VII del GATT al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Valori limite

15. Gli Stati dell'AELS e Israele hanno convenuto che al più tardi il 1° gennaio 1997, i valori limite indicati all'Articolo 8 paragrafi 1 e 2 del Protocollo B, relativi alla dichiarazione dell'esportatore, si situano - per i piccoli pacchi e i bagagli personali dei viaggiatori - allo stesso livello dei valori limite applicati a quel momento secondo gli accordi di libero scambio stipulati tra gli Stati dell'AELS e Paesi terzi.

Monopoli di Stato

16. L'Articolo 9 dell'Accordo si applica alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto concerne i monopoli di Stato del sale e della polvere da sparo e al monopolio islandese del concime, soltanto se questi Stati sono tenuti a soddisfare gli obblighi corrispondenti in virtù dell'accordo stipulato tra gli Stati dell'AELS e le Comunità europee e i loro Stati membri sullo Spazio economico europeo.

17. L'articolo 9 sarà applicato al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995, per quanto riguarda il monopolio austriaco del sale.

Restrizioni degli scambi per motivi religiosi e rituali

18. Le Parti hanno convenuto che i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, per motivi religiosi o rituali, sono compatibili con l'Accordo, a condizione che siano applicate in conformità del principio del trattamento nazionale e secondo le condizioni e le disposizioni previste nell'articolo 8 dell'Accordo.

Diritti di proprietà intellettuale

19. In applicazione dell'articolo 15 dell'Accordo, le Parti provvedono:

- a. alla ratifica, il 1° gennaio 1995, della Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e di organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), alla sua adesione e al suo rispetto nonché ad emanare la legislazione necessaria per rendere effettivo l'atto citato;
- b. affinché, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, le licenze rilasciate per motivi di non applicazione siano utilizzate nella misura necessaria per approvvigionare in modo preponderante il mercato interno a condizioni commerciali ragionevoli.

Aiuti pubblici

20. Le norme applicabili agli aiuti pubblici e la loro esecuzione saranno riesaminate prima della fine del 1995, segnatamente per adeguarle ai cambiamenti che potrebbero intervenire nelle relazioni tra le Parti e le Comunità europee per quel che concerne gli aiuti pubblici.

Procedura d'arbitrato

21. Gli Stati dell'AELS e Israele considerano che una procedura d'arbitrato potrebbe essere presa in esame per le vertenze che non possono essere regolate tramite consultazione tra le Parti in causa o in seno al Comitato misto. Il Comitato misto prosegue l'esame di questa procedura.

Cooperazione

22. Il Comitato misto può discutere le possibilità e le modalità per promuovere le relazioni commerciali, mediante la cooperazione nell'ambito degli scambi.

Conclusioni congiunte AELS/Israele sulle esportazioni provenienti dai Territori

Traduzione¹⁾

Firmato a Ginevra il 17 settembre 1992

Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1993

È stato concluso un accordo che permetterà l'esportazione di prodotti industriali e agricoli provenienti dai Territori, da parte d'Israele, verso gli Stati dell'AELS. Secondi i termini di questo accordo, Israele adotterà disposizioni adeguate affinché tali esportazioni possano svolgersi senza scontrarsi con difficoltà amministrative. Alle esportazioni verso gli Stati dell'AELS provenienti da produttori ed esportatori arabi dei Territori, sono applicate procedure simili a quelle applicate alle loro esportazioni verso la Comunità europea.

I produttori e gli esportatori arabi dei Territori possono instaurare liberamente relazioni e negoziare con compratori degli Stati dell'AELS per promuovere i loro interessi commerciali.

Nei Territori, le Camere di commercio arabe locali saranno abilitate a rilasciare certificati d'origine.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

**Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e Israele
relativo al commercio di prodotti agricoli**

Traduzione¹⁾

Firmato a Ginevra il 17 settembre 1992

Applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1993

DELEGAZIONE SVIZZERA

Ginevra, 17 settembre 1992

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Yaacov Cohen
c/o Missione permanente d'Israele
presso le Nazioni Unite
Ginevra

Eccellenza,

Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi relativi al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e lo Stato d'Israele (dappresso: Israele), svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. Viste le eccellenti relazioni commerciali intrattenute dai nostri due Paesi, il Consiglio federale svizzero è disposto a continuare ad accordare a Israele su una base autonoma, per un periodo iniziale di due anni, i vantaggi tariffali del Sistema svizzero generalizzato di preferenze tariffali riguardante i capitoli 1-24 della Tariffa doganale. Alla fine di questo periodo, la possibilità di una nuova proroga sarà esaminata con uno spirito costruttivo alla luce dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi nel loro insieme.
- II. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera a Israele alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera.
- III. Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffali secondo i numeri I e II sopra indicati, l'Allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

IV. Gli Allegati I e II citati sono parte integrante dell'Accordo.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure. Esso entrerà in vigore simultaneamente all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele e resterà valido fino a che Svizzera e Israele rimarranno Parti contraenti dell'Accordo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:
William Rossier
Ambasciatore
Capo della delegazione svizzera

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERNI
GERUSALEMME

Ginevra, 17 settembre 1992

Eccellenza,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: «Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi relativi al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e lo Stato d'Israele (dappresso: Israele), svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele.»

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. Viste le eccellenti relazioni commerciali intrattenute dai nostri due Paesi, il Consiglio federale svizzero è disposto a continuare ad accordare a Israele su una base autonoma, per un periodo iniziale di due anni, i vantaggi tariffali del Sistema svizzero generalizzato di preferenze tariffali riguardante i capitoli 1-24 della Tariffa doganale. Alla fine di questo periodo, la possibilità di una nuova proroga sarà esaminata con uno spirito costruttivo alla luce dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi nel loro insieme.
- II. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera a Israele alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera.
- III. Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffali secondo i numeri I e II sopra indicati, l'Allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa.
- IV. Gli Allegati I e II citati sono parte integrante dell'Accordo.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

S.E. William Rossier
Ambasciatore
Missione permanente della Svizzera

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure. Esso entrerà in vigore simultaneamente all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele e resterà valido fino a che Svizzera e Israele rimarranno Parti contraenti dell'Accordo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'Accordo del Governo d'Israele in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per il Governo dello Stato d'Israele
Dr. Yaacov Cohen
Ambasciatore

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera allo Stato di Israele

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i dell'AELS e lo Stato di Israele, la Svizzera ¹⁾ accorderà a quest'ultimo, su base autonoma, le seguenti ²⁾ concessioni tariffali per i prodotti originari d'Israele.

A. Soppressione del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0603.1011	Garofani importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1012	Rose importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.9010	Fiori, recisi, essiccati, allo stato naturale
0713.3190	Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713.3310	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), secchi, in grani interi, non lavorati
0809.4010	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.4090	Prugne e prugnone, fresche, in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
ex 0810.9000	Cachi, melagrane, freschi
0813.1000	Albicocche, secche
0814.0000	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:
0904.2010	- non lavorati
0904.2090	- altri
0909.2000	Semi di coriandolo
0910.4000	Timo; foglie di alloro
	Basilico, melissa, salvia, rosmarino, menta, borragina, maggiorana volgare e citronella, freschi o secchi:
ex 1211.9010	- interi, non lavorati
ex 1211.9090	- altri
1302.1200	Succhi e estratti vegetali di liquirizia

1) Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923.

2) Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva il diritto di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche del regime svizzero d'importazione per i prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati (ad es. i negoziati dell'Uruguay Round). Qualora sia introdotto un nuovo regime, i margini d'azione risultanti dall'allegato I del presente Accordo saranno valevoli alle condizioni d'accesso allora stipulate.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 1302.1900	Altri succhi e estratti vegetali, per la preparazione di bevande
1515.6000	Olio di ioioba e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente
1602.2010	Preparazioni di fegato di qualsiasi animale, a base di fegato d'oca
ex 2001.9029	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico:
2002.9021	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg
2004.9012	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate:
2004.9022	- in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg
2005.7010	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate:
2005.7090	- in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg
ex 2009.3011	Succo di limone, greggio (anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrato
2205.1020	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18 % vol:
2205.9020	- in recipienti di capacità non eccedente 2 l - altri
2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207.2000	- alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più - alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

B. Riduzione tariffale del 50 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr. / 100 kg lordi
0603.9090	Fiori recisi, diversi da quelli allo stato naturale	125.--
0604.9990	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	50.--
ex 0704.9090	Cavoli cinesi, importati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio	5.--
ex 0705.1110	Insalata iceberg, fresca o refrigerata, importata nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo	3.50
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	5.--

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr. / 100 kg lordi
ex 0709.3000	Melanzane, fresche o refrigerate, importate nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre	5--
0709.4000	Sedani, esclusi i sedani-ropa, freschi o refrigerati	5--
0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre	5--
ex 0709.9090	Olive, zucchine, aneto, maggiorana coltivata, acetosa, cerfoglio, coriandolo, satureia, levistico, prezzemolo, crescione di fontana, rucola, estragone e sedano, freschi o refrigerati	5--
0711.2000	Olive, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	5--
ex 0711.9000	Pimenti del genere capsicum o del genere pimenta, temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5--
ex 0712.9010	Cerfoglio, rucola, estragone, prezzemolo, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	10--
ex 0712.9090	- in recipienti eccedenti 5 kg	20--
ex 0712.9090	- altri	20--
ex 0712.9090	Granturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato in recipienti non eccedenti 5 kg	25... ¹⁾
0713.2090	Ceci, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	2.25
0805.1000	Arance, fresche o secche	5--
0805.2000	Mandarini, freschi o secchi	5--
0805.4000	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	1.50
0807.1000	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	5--
ex 0812.9000	Agrumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5
ex 1509.1000	Olio d'oliva, vergine, diverso da quello per usi tecnici	5.50
ex 1509.9000	Olio d'oliva, non vergine, diverso da quello per usi tecnici	5.50
1602.1000	Preparazioni omogeneizzate, di carni, di frattaglie o di sangue	42.50
1602.3100	Preparazioni e conserve (diverse da quelle della voce 1601), di carni, di frattaglie o di sangue, di tacchina	25--
ex 1602.3900	Petti d'oca, affumicati	25--
ex 2001.9029	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	25--

¹⁾ Riduzione di Fr. 15.-- per 100 kg peso lordo, affine di adattare l'aliquota a quella valida per il granturco dolce di altre voci di tariffa.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr. / 100 kg lordi
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:	
	- pomodori, interi o in pezzi:	
2002.1010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.1020	- - in recipienti non eccedenti 5 kg	11.50
	- altri:	
2002.9010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.9029	- - in recipienti non eccedenti 5 kg	11.50
ex 2005.9010	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, capperi, carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti eccedenti 5 kg	25.--
ex 2005.9090	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, capperi, carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti non eccedenti 5 kg	35.--
ex 2006.0090	Agrumi, confettati allo zucchero (sgocciolati, diacciati o cristallizzati)	22.50
2008.1190	Arachidi, altrimenti preparate o conservate	6.-- ¹⁾
ex 2008.1900	Noccioline, pistacchi, altrimenti preparate o conservate	7.50
2008.3010	Polpe di agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12.50
ex 2008.9200	Miscugli, esclusi quelli della voce 2008.19 e quelli a base di cereali	20.--
ex 2009.1110	Succhi d'arancia, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.--
ex 2009.1910	Succhi d'arancia, diversi da quelli congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.2010	Succhi di pompelmo o di pomelo, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.3019	Succhi di altri agrumi (escluso il succo di limone, greggio anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
2009.50	Succhi di pomodoro	10.--
2009.6020	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	50.--
2204.2120	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità non eccedenti 2 l	17.50
2204.2920	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità eccedente 2 l	15.--

¹⁾ Riduzione del 50% sull'attuale aliquota preferenziale accordata ai Paesi in sviluppo.

C. Riduzione tariffale del 20 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr. / 100 kg lordi
0603.1019	Altri fiori (diversi dai garofani e dalle rose), freschi, recisi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre	20.--
ex 2009.1120	Succhi d'arancia: - congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
ex 2009.1920	- non congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
ex 2009.2020	Succhi di pompelmo o di pomelo, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
2204.1000	Vini spumanti, di uve fresche	104.--

D. Altri prodotti d'esportazione dai quali lo Stato di Israele trae un interesse

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze
0603.1021	Tulipani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1022	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1029	Altri fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
1302.2010	Pectina, solida
1302.2020	Pectina, liquida
	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (diverse dalle preparazioni omogeneizzate):
	- di agrumi:
2007.9110	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2007.9120	- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	- altre:
	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007.9911	- - - frutta tropicali
2007.9919	- - - altre
	- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007.9921	- - - frutta tropicali
2007.9929	- - - altre

¹⁾ Per il momento su questi prodotti non sono accordate concessioni tariffali. Questa possibilità sarà esaminata al più tardi entro 2 anni a contare dalla data d'entrata in vigore di questo Accordo.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 2208.2011 ex 2208.2021	Acquaviti di vino o di vinacce, ancora da specificare: - in recipienti di capacità eccedente 2 l - altre

*Allegato II***Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti menzionati nel presente Accordo**

1. (1) Per l'applicazione dell'Accordo, un prodotto è considerato originario d'Israele qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Israele:
 - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati e allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi che fanno parte di un allevamento;
 - d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti sotto le lettere (a)-(c).
 - (3) I materiali d'imballaggio e i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Israele e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempite le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento preferenziale previsto nell'Accordo sarà concesso unicamente ai prodotti che da Israele sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia, i prodotti originari d'Israele che costituiscono un solo invio, non frammentato, possono essere trasportati attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché l'attraversamento di questi sia giustificato da questioni geografiche e che i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico oppure ogni altra operazione destinata a garantire la conservazione.
 - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni di cui al paragrafo (1) qui innanzi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 capoverso 6 del Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele.
4. I prodotti originari, ai sensi del presente Accordo, sono importati in Svizzera conformemente all'Accordo su presentazione sia di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia di una fattura corredata di una dichiarazione del-

l'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele.

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele relativo al ristorno o all'esenzione dei dazi, i certificati d'origine e la cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dei dazi che contengono queste disposizioni diviene esecutivo soltanto in caso di prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele.

Appendice all'Allegato II

Lista dei prodotti citati alla cifra 2 per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale.

Voca di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
ex 0603	Fiori, recisi, essiccati, diversi da quelli allo stato naturale	Fabbricazione in cui tutti i fiori utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni; per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0711	Olive, pimenti del genere <i>Capsicum</i> e del genere <i>Pimenta</i> temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui le olive e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> e del genere <i>Pimenta</i> utilizzati devono essere già originari
ex 0812	Agrumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutti i frutta utilizzati devono essere già prodotti originari
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutte le scorze utilizzate devono essere già prodotti originari
ee 1302	Succhi e estratti vegetali di liquirizia e altri succhi e estratti vegetali, per la preparazione di bevande (diversi da quelli di liuzppolo)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1509	Olio di oliva	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1515	Olio di iocioba e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1602	Preparazioni di fegato di qualsiasi animale, a base di fegato d'oca; preparazioni omogeneizzate, di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni e conserve, di carni, di frattaglie o di sangue, di tacchina; petti d'oca, affumicati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere già originari
ex 2001	Olive e pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere già originari

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere già originari
ex 2004	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere già originari
ex 2005	Olive, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere già originari
ex 2006	Agrumi, confettati allo zucchero (sgocciolati, diacciati o cristallizzati)	Fabbricazione in cui tutti i frutta utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 2008	Arachidi, nocciole, pistacchi e miscugli, esclusi quelli della voce 2008.19 e quelli a base di cereali, altrimenti preparati o conservati; polpe di agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7, 8 e 12, utilizzati devono essere già originari
ex 2009	Succhi d'arancia e di pompelmo o di pomelo, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati; succo di limone, greggio e succhi di altri agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati; succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8, utilizzati devono essere già originari
ex 2204	Vini spumanti di uve fresche	Fabbricazione in cui tutte le uve utilizzate devono essere prodotti originari interamente ottenuti
ex 2204	Vini dolci, specialità e mistelle	Fabbricazione in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere prodotti originari interamente ottenuti
ex 2205	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18 % vol:	Fabbricazione in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere prodotti originari interamente ottenuti
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 2207 e 2208

Messaggio concernente l'Accordo tra gli Stati membri dell'AEELS e la Repubblica di Polonia

del 20 gennaio 1993

822.1 Parte generale

822.11 Compendio

L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AEELS e la Polonia si prefigge, da un lato, di assistere la Polonia nel suo processo di transizione verso l'economia di mercato facilitando l'accesso dei suoi prodotti ai mercati dei Paesi dell'AEELS e, dall'altro, di creare relazioni commerciali compatibili con gli Accordi d'associazione stipulati dalla Comunità europea in modo da evitare che, sul mercato polacco, i Paesi dell'AEELS possano subire discriminazioni rispetto alla CE. L'Accordo, che si iscrive nel quadro della politica d'apertura e d'aiuto seguita dai Paesi dell'AEELS nei confronti degli Stati dell'Europa centrale ed orientale, entrerà in vigore il 1° aprile 1993.

L'Accordo si applica al settore industriale, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e agli altri prodotti della pesca. La sua struttura è asimmetrica in quanto, sin dalla sua entrata in vigore, i Paesi dell'AEELS offrono alla Polonia importanti vantaggi mentre le concessioni della Polonia nei confronti dell'AEELS saranno scaglionate lungo un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2001. L'asimmetria riguarda sia l'abbattimento degli ostacoli doganali che l'applicazione di talune disposizioni orizzontali dell'Accordo come quelle contenute negli articoli sui pagamenti, sui mercati pubblici e sugli aiuti governativi. Questo modo di procedere seguito pure dalla CE permette di tener conto della situazione transitoria dell'economia polacca nonché delle differenze di sviluppo economico tra gli Stati contraenti. Al termine di questo periodo transitorio, le concessioni delle Parti contraenti saranno reciproche e simmetriche.

Oltre alle prescrizioni concernenti la soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e alle norme intese a regolare la concorrenza, l'Accordo comprende un insieme di disposti riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi, i mercati pubblici, la protezione della proprietà intellettuale, i servizi e gli investimenti.

I prodotti dell'AEELS importati in Polonia saranno assoggettati a dazi doganali e gravami con effetto equivalente che saranno progressivamente soppressi durante il periodo transitorio conformemente al calendario stabilito in allegato all'Accordo. Lo sforzo fatto dalla Polonia per abolire i suoi dazi doganali è notevole, poiché un certo numero di prodotti provenienti dall'AEELS, interessanti

dal punto di vista commerciale, giungeranno sul mercato polacco in esenzione di dazio. D'altro canto, con l'entrata in vigore dell'Accordo, i Paesi dell'AELS potranno importare liberamente i prodotti d'origine polacca, ad eccezione di taluni prodotti sensibili (essenzialmente tessili e acciaio) per i quali Austria, Norvegia e Svezia potranno mantenere provvisoriamente i loro dazi doganali.

Nel Protocollo d'intesa, parte integrante dell'Accordo, sono precisati diversi concetti e disposizioni trattati nello stesso.

Il settore agricolo è oggetto di un accordo bilaterale tra la Svizzera e la Polonia. Le concessioni accordate alla Polonia consistono unicamente nella riduzione o soppressione di determinati dazi.

822.12 Origine dell'Accordo

A seguito dei rivolgimenti politici ed economici che hanno marcato l'Europa centrale ed orientale nel corso del 1989, gli Stati dell'AELS hanno firmato il 13 giugno 1990 a Göteborg una dichiarazione di cooperazione con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS). In queste dichiarazioni, gli Stati dell'AELS esprimono la volontà politica di stabilire strette relazioni con questi tre Paesi e di sostenere le loro riforme durante il processo di transizione che li condurrà all'economia di mercato.

Questo ravvicinamento tra AELS e Polonia, Ungheria e RFCS coincide con l'avvio, da parte della Comunità europea, di negoziati concernenti accordi d'associazione con questi stessi Paesi che, oltre a disciplinare il libero scambio, promuovono anche il dialogo sul piano politico nonché un'estesa cooperazione a livello economico, culturale e finanziario. Questi negoziati sono terminati a metà novembre 1991 e gli accordi d'associazione sono stati firmati il 16 dicembre dello stesso anno. Dal 1° marzo 1992, le disposizioni degli Accordi concernenti gli scambi di merci sono stati applicati provvisoriamente sino al termine delle procedure di ratifica. Queste circostanze discriminano gli esportatori svizzeri e quelli degli altri Paesi dell'AELS sul mercato polacco rispetto ai loro concorrenti della Comunità europea, i quali nella maggior parte dei casi, a contare dal 1° marzo 1992, sono esentati dai dazi doganali del 15 per cento prelevati dalla Polonia sulle importazioni di alcuni prodotti industriali particolarmente importanti per la Svizzera (macchine, prodotti chimici). Questa discriminazione tocca sensibilmente numerose imprese svizzere, ma svanirà con l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio, prevista per il 1° aprile 1993.

822.13 Situazione economica della Polonia

Nel 1990 e nel 1991 la Polonia ha conosciuto una profonda recessione, che ha provocato una caduta del PIL rispettivamente del 12 e del 9 per cento. Le ragioni principali di questo stato risiedono nel fallimento dell'economia pianificata, nello scioglimento del Consiglio di reciproca assistenza economica (COMECON) e nelle difficoltà legate all'attuazione di un programma di stabilizzazione economica. La contrazione della domanda interna in seguito al calo dei

salari reali, ha indotto una diminuzione della produzione, con un susseguente sensibile aumento della disoccupazione (13,5 per cento nell'ottobre 1992).

Nel corso dei primi dieci mesi del 1992, la situazione economica si è stabilizzata e si sono constatati i primi segni di ripresa produttiva nel settore industriale. Il problema principale della Polonia risiede nell'inefficienza del sistema fiscale e nell'aumento delle spese per il settore sociale. L'inflazione è in calo, ma rimane pur sempre elevata e potrebbe superare il tasso del 45 per cento previsto dal governo.

I primi segni di ripresa economica sono tuttavia già visibili, come è dimostrato dall'aumento degli scambi tra la Polonia ed i Paesi dell'Europa occidentale. Nel 1991, le esportazioni e le importazioni in valute convertibili hanno subito rispettivamente incrementi del 18 e 47 per cento (con la CE, queste percentuali erano del 18% e 60%, mentre con i Paesi dell'AELS del 2% e 57%). Nella prima metà del 1992, le esportazioni polacche sono aumentate del 13 per cento, mentre le importazioni sono diminuite dell'8 per cento. Nel contempo gli scambi con gli ex-Stati del COMECON e soprattutto con l'ex-Unione Sovietica si sono fortemente ridotti.

Nel corso degli Anni Ottanta, l'indebitamento della Polonia si è notevolmente accresciuto. Il debito polacco pubblico e privato ammontava nel 1991 a circa 50 miliardi di dollari. A causa dei suoi problemi di solvibilità, la Polonia non ha più avuto accesso al mercato internazionale dei capitali e gli interessi non pagati hanno contribuito ad appesantire i suoi debiti. Nell'aprile 1991, nell'ambito del Club di Parigi, la Polonia ha concluso un accordo di consolidamento che prevede la riduzione del 50 per cento del valore attuale netto del suo debito pubblico dell'ordine di 33 miliardi di dollari.

La Polonia si è impegnata in modo risoluto nel processo di riforma macro-economica, introducendo simultaneamente cambiamenti strutturali. A tal fine, essa ha collaborato strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI), con il quale dal 1990 ha firmato due accordi concernenti programmi di stabilizzazione macro-economica che non sono però stati realizzati.

Le riforme strutturali ed istituzionali progrediscono lentamente, come pure il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche. In compenso, sono state create numerose nuove imprese private. Allo scopo di attirare gli investimenti esteri, una legge relativamente liberale varata nel giugno 1991 autorizza il trasferimento illimitato degli utili e garantisce un risarcimento totale in caso di espropriazione.

822.14 Relazioni economiche tra la Svizzera e la Polonia

La Polonia riveste un'importanza relativamente modesta per il commercio estero svizzero, benché alcuni settori come quelli delle macchine e dei prodotti chimici e farmaceutici siano fortemente toccati dagli scambi bilaterali. Nel 1991 gli scambi tra questi due Paesi hanno registrato un saldo attivo per la Svizzera pari a 287 milioni di franchi.

Nello stesso anno, le esportazioni svizzere verso la Polonia ammontavano a 407 milioni di franchi, con un sensibile aumento (+ 34%) rispetto al 1990. Il primo credito quadro svizzero destinato ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale ha senza dubbio favorito tale evoluzione.

Nel corso del primo semestre 1992, le macchine hanno rappresentato la parte più importante delle esportazioni svizzere verso la Polonia (32%), seguite dai prodotti farmaceutici (20%), dai prodotti agricoli (14%) e dai prodotti chimici (11%). Nel corso dello stesso semestre, le esportazioni svizzere sono diminuite del 2 per cento segnatamente per quanto concerne i prodotti farmaceutici (-20%) e le macchine (-9%). Questo calo può essere spiegato con la discriminazione dei prodotti svizzeri sul mercato polacco rispetto ai prodotti di origine comunitaria.

Le importazioni svizzere in provenienza dalla Polonia ammontavano nel 1991 a 120 milioni di franchi. Nel corso del primo semestre 1992, erano costituite principalmente da mobili e effetti lettereci (18%), tessili e abbigliamento (16%), prodotti agricoli (15%), macchine (14%) e metalli (12%). Le importazioni sono diminuite del 12 per cento nel corso di questo stesso periodo. I metalli (-39%), i tessili e l'abbigliamento (-31%) ed i prodotti agricoli (-17%) hanno segnato le diminuzioni più importanti. Questo calo delle importazioni provenienti dalla Polonia può essere imputato all'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la RFCS concluso nel marzo 1992.

- Le relazioni economiche bilaterali tra Polonia e Svizzera sono disciplinate dai seguenti accordi:
 - Accordo del 25 giugno 1973 sugli scambi economici, nel quale le Parti ribadiscono la volontà di sviluppare i loro scambi sulla base delle regole del GATT;
 - Accordo dell'8 novembre 1989 sulla protezione degli investimenti, entrato in vigore il 17 aprile 1990;
 - Convenzione del 2 settembre 1991 di doppia imposizione, entrata in vigore il 25 settembre 1992.

Grazie a due crediti d'aiuto in favore dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, approvati il 13 marzo 1990 e il 28 gennaio 1992, la Svizzera dispone di numerosi strumenti di cooperazione con la Polonia: misure di cooperazione tecnica che prevedono tra l'altro programmi di formazione professionale nonché misure d'assistenza finanziaria comprendenti, da un lato, la concessione di garanzie di crediti all'esportazione (a causa dell'elevato indebitamento della Polonia, le operazioni a medio e lungo termine non sono più coperte dal GRE) e, dall'altro lato, la concessione di un aiuto finanziario non rimborsabile. Le garanzie di credito di 100 milioni di franchi per il periodo 1990-1992 e di 70 milioni di franchi dal 1992 hanno permesso a numerose imprese polacche di ottenere crediti privati con i quali hanno potuto modernizzare il loro apparato produttivo. L'aiuto finanziario non rimborsabile - al primo importo di 60 milioni di franchi ne è seguito un altro di 50 milioni - è destinato alla realizzazione di progetti infrastrutturali di interesse pubblico.

Inoltre, la Svizzera ha partecipato al fondo di stabilizzazione dello zloty, stanziando un credito di oltre 30 milioni di franchi. La Polonia ha chiesto che questo importo sia utilizzato per ristrutturare il settore finanziario e bancario. La Svizzera sta esaminando tale domanda.

Il 30 settembre 1992 è stato firmato un accordo di conversione di debito per un importo di 678 milioni di franchi, nel quale è prevista una riduzione del 50 per cento del debito polacco nei confronti della Svizzera. Questa riduzione, decisa nell'ambito del Club di Parigi nell'aprile 1991, sarà realizzata mediante l'abbassamento del tasso d'interesse. La Svizzera sta esaminando la possibilità di partecipare ad un'ulteriore riduzione del debito polacco prendendo in considerazione criteri ambientali specifici («debt for nature swap»).

Inoltre va rilevato che tra Svizzera e Polonia si sono instaurate particolari relazioni per il fatto che i due Paesi fanno parte dello stesso gruppo di voto in seno alle istituzioni di Bretton Woods.

Gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Polonia sono per il momento ancora relativamente modesti, tuttavia il loro potenziale di crescita è notevole. L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Polonia favorirà gli scambi, facilitando l'accesso dei prodotti polacchi sul mercato svizzero. Per quanto concerne i Paesi dell'AELS, l'Accordo aprirà loro progressivamente il mercato polacco e garantirà a lungo termine una posizione favorevole in vista dell'accesso ai mercati degli altri Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Infine, il presente Accordo contribuisce alla creazione delle condizioni globali proprie di un'economia di mercato, apportando un sostegno decisivo alle riforme economiche in atto in questo Paese. Esso si iscrive perfettamente nel quadro della nostra politica d'apertura e d'assistenza ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

822.2 Parte speciale

822.21 Svolgimento dei negoziati

Sin dall'inizio dei negoziati sugli accordi di libero scambio avviati nel dicembre 1990 con Ungheria, Polonia e RFCS, i Paesi dell'AELS hanno adottato per questi tre Stati procedure parallele. I negoziati con Polonia e Ungheria sono progrediti meno rapidamente del previsto, soprattutto a causa di divergenze d'opinione sul problema dei prodotti agricoli. La Polonia è il secondo Paese dell'Europa centrale ed orientale con il quale i Paesi dell'AELS hanno concluso un accordo di libero scambio.

Nel corso dei predetti negoziati, gli Stati dell'AELS hanno tenuto conto dell'imminente creazione in Europa di una zona di libero scambio per beni industriali. Per questa ragione, nei singoli negoziati, AELS e CE hanno seguito nel limite del possibile procedure parallele, che si sono però rivelate inadeguate per quanto concerne il commercio di prodotti agricoli e talune disposizioni orizzontali come, ad esempio, le regole di concorrenza o gli aiuti pubblici. In questi ambiti, la CE dispone di vaste competenze conferitele dal Trattato di Roma, mentre in seno all'AELS le stesse incombono agli Stati membri. Le Parti contraenti hanno quindi previsto un trattamento particolare per i prodotti agricoli nell'ambito di accordi bilaterali.

822.22 Contenuto degli Accordi

822.221 Accordo di libero scambio AELS-Polonia

L'Accordo AELS-Polonia è simile sul piano formale e materiale a quello concluso tra i Paesi dell'AELS e la RFCS. Esso prevede l'*instaurazione progressiva di una zona di libero scambio* da parte dei Paesi dell'AELS e della Polonia lungo un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2001 (art. 1). L'Accordo, fondato su relazioni commerciali tra economie di mercato, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra i Paesi dell'AELS e la Polonia. Esso dovrà garantire alle Parti contraenti condizioni di concorrenza eque e contribuire, mediante l'abbattimento degli ostacoli agli scambi, all'integrazione economica europea nonché allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale.

L'Accordo si applica al *settore industriale, ai prodotti agricoli trasformati nonché al pesce e agli altri prodotti della pesca* (art. 2). La sua struttura è asimmetrica poiché, già con l'entrata in vigore dell'Accordo, i Paesi dell'AELS garantiranno importanti concessioni alla Polonia, mentre le concessioni di quest'ultima nei confronti dei Paesi dell'AELS saranno scaglionate lungo un periodo transitorio. Il carattere asimmetrico dell'Accordo si palesa sia nell'abbattimento delle barriere doganali che nell'applicazione futura di talune disposizioni dell'Accordo, come gli articoli sui pagamenti, sui mercati pubblici e sugli aiuti governativi.

Per quanto riguarda i *prodotti industriali*, con l'entrata in vigore dell'Accordo i Paesi dell'AELS si impegnano a sopprimere i *dazi d'importazione e gli altri gravami con effetto equivalente* (art. 4), ad eccezione di quelli sui prodotti definiti «sensibili» (soprattutto tessili e acciaio) i quali saranno mantenuti da Austria, Norvegia e Svezia (allegato III). La Polonia si impegna, dal canto suo, ad abolire gradualmente i suoi dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente conformemente al calendario stabilito all'articolo 4 e negli allegati IV e V dell'Accordo. Secondo questi ultimi, la Polonia sopprimerà i predetti dazi per la maggior parte dei prodotti industriali nel corso di un periodo di cinque anni. Per i veicoli a motore, il termine è di dieci anni. Una serie di prodotti appartenenti ai settori della chimica, della farmacia e delle macchine che rivestono grande importanza per la Svizzera potranno essere importati in Polonia in esenzione di dazio a contare dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Ai *prodotti agricoli trasformati* (art. 2 lett. b) provenienti dalla Polonia sarà accordato in linea di principio un trattamento identico a quello previsto dagli accordi di libero scambio stipulati tra i Paesi dell'AELS e la CE (protocollo A). I prodotti polacchi beneficeranno così dell'eliminazione della protezione industriale, mentre determinati dazi all'importazione (i cosiddetti «elementi mobili») saranno prelevati allo scopo di compensare lo scarto dei prezzi dei prodotti di base, conformemente alla legislazione e secondo l'elenco di concessioni di ogni singolo Stato dell'AELS (per la Svizzera, tavola VI del protocollo A). In mancanza di un regime d'importazione comparabile a quello dell'AELS, la Polonia ha acconsentito ad estendere anche ai Paesi dell'AELS le concessioni fatte in questo ambito alla CE. Queste riguardano comunque solo taluni pro-

dotti agricoli trasformati. Inoltre, la Polonia si dichiara disposta ad estendere ai Paesi dell'AELS ogni ulteriore concessione che potrebbe accordare in avvenire alla CE per i prodotti agricoli trasformati. Per quanto concerne le concessioni che saranno accordate dalla Polonia alla CE sulla base di speciali condizioni, sono previste consultazioni in seno al Comitato misto.

Per quanto concerne *il pesce e gli altri prodotti della pesca* (art. 2 lett. c), con l'entrata in vigore dell'Accordo i Paesi nordici dell'AELS aboliranno i dazi doganali e gli altri gravami per la maggior parte di questi prodotti. La Polonia, dal canto suo, si impegna a ridurre progressivamente i suoi dazi doganali e a fissare limiti tariffari per il pesce e gli altri prodotti della pesca in provenienza dai Paesi dell'AELS (allegato II, art. 1). La Svizzera manterrà i suoi dazi d'importazione sui pesci d'acqua dolce nonché sui grassi, sugli oli e sulla farina di pesce (allegato II, art. 5).

Le regole d'origine ed i metodi di cooperazione amministrativa (art. 3 e protocollo B) corrispondono alle disposizioni che già disciplinano le relazioni fra i Paesi dell'AELS in questa materia (Convenzione di Stoccolma, allegato B). Nell'ambito del libero scambio fra i Paesi dell'AELS e la CE, si applicano essenzialmente le stesse regole d'origine. L'introduzione di un sistema di cumulo multilaterale e diagonale («cumulo paneuropeo»), che copre le tre zone di libero scambio (CE-AELS, CE-Paesi dell'Europa centrale, AELS-Paesi dell'Europa centrale), è attualmente oggetto di discussione tra i Paesi dell'AELS e la CE. Inoltre, in alcuni casi, sui certificati d'origine sono necessarie marcature specifiche (protocollo B, art. 24 e 25). Infine il protocollo B prevede la cooperazione a livello amministrativo tra le autorità doganali di Ungheria, Polonia e RFCS, allo scopo di agevolare il traffico merci nel quadro degli accordi di libero scambio con i Paesi dell'AELS.

I dazi doganali di natura fiscale (art. 6), eccettuati quelli menzionati nel protocollo C dell'Accordo, subiranno lo stesso trattamento dei dazi doganali d'importazione. Le Parti possono tuttavia trasformare la componente fiscale dei predetti dazi in una tassa interna. La Svizzera è autorizzata a mantenere i suoi dazi di natura fiscale (protocollo C, art. 2).

I dazi doganali d'esportazione e gli altri gravami con effetti equivalenti (art. 7) saranno pure eliminati e non potrà essere prelevato nessun nuovo dazio. La Polonia ridurrà i suoi dazi d'importazione progressivamente, sino ad eliminarli completamente al più tardi al 1° gennaio 1997 (allegato VI).

Le restrizioni quantitative delle importazioni dei Paesi dell'AELS (art. 8) dovranno essere eliminate con l'entrata in vigore dell'Accordo, ad eccezione di quelle applicate ai prodotti specificati da Austria, Islanda e Norvegia (allegato VII). Per la Polonia, l'abolizione di dette restrizioni avrà luogo in maniera progressiva entro la fine del periodo transitorio, ma non toccherà i prodotti specificati nell'allegato VIII. Per quanto concerne *le restrizioni quantitative delle esportazioni* (art. 9), la Svizzera è autorizzata a mantenere le proprie restrizioni (allegato IX). D'altra parte, con l'entrata in vigore dell'Accordo, la Polonia si impegna a sopprimere le sue restrizioni quantitative delle esportazioni, fatte salve alcune eccezioni (allegato X).

Le disposizioni in materia di *monopoli di stato* a carattere commerciale (art. 11) garantiscono la non discriminazione tra cittadini dei Paesi parte all'Accordo riguardo all'acquisto e alla commercializzazione di merci. La Svizzera ha ottenuto di essere vincolata a questa clausola soltanto nel caso in cui l'Accordo sullo Spazio economico europeo le imponesse obblighi corrispondenti (protocollo D, numero 1). Per la Polonia, l'adeguamento avverrà progressivamente e sarà pienamente realizzato al più tardi il 1° gennaio 1997 (protocollo D, numero 3).

Le Parti contraenti devono informarsi mutualmente sui progetti di *disciplina-mento tecnico* (art. 12) conformemente alla procedura contenuta nell'allegato XI dell'Accordo. Tale procedura è praticamente identica a quella che i Paesi dell'AELS e della CE applicano fra loro.

Per quanto concerne i *prodotti agricoli* (art. 13), le Parti si dichiarano disposte a favorire i loro scambi, tenendo conto dei limiti imposti dalle rispettive politiche agricole. A questo riguardo rimandiamo agli accordi bilaterali conclusi fra i singoli Paesi dell'AELS e la Polonia. Inoltre le normative veterinarie, sanitarie e fitosanitarie devono essere applicate in modo non discriminatorio.

La liberalizzazione dei *mercati pubblici* (art. 16) deve essere realizzata secondo gli accordi conclusi nell'ambito del GATT. Il Comitato misto è incaricato dell'elaborazione delle direttive volte a garantire il libero accesso, la trasparenza e la non discriminazione tra fornitori potenziali provenienti dagli Stati parte all'Accordo. Questi ultimi si adopereranno per aderire agli accordi negoziati in questo campo sotto l'egida del GATT. Per i Paesi dell'AELS, queste disposizioni significano che essi estenderanno l'applicazione delle relative clausole del GATT alla Polonia. Per quest'ultima esse rappresentano per contro uno sforzo importante verso la liberalizzazione.

Secondo le disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale (art. 17), le Parti si impegnano ad accordare una protezione non discriminatoria della proprietà intellettuale. Detta protezione dovrà essere progressivamente migliorata e raggiungere, prima della fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, un livello analogo a quello vigente negli Stati parte all'Accordo. Inoltre le Parti contraenti si impegnano a concedere ai cittadini degli altri Stati parte lo stesso trattamento riservato in questo ambito a quelli di Paesi terzi. Per accordi bilaterali esistenti, come pure per accordi multilaterali o bilaterali futuri, si potrà derogare a tale obbligo, sempre che non ne derivi una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini di altri Stati parte.

L'Accordo comprende un insieme di *disposizioni quadro* volte a garantirne il buon funzionamento: *dazi interni* (art. 14), *pagamenti* (art. 15), *regole di concorrenza* (art. 18), *aiuti pubblici* (art. 19) e *dumping* (art. 20). L'articolo sugli aiuti governativi è stato oggetto di delicati negoziati a causa della necessità del governo polacco di sostenere finanziariamente, nell'ambito del processo di riforme, la ristrutturazione e lo sviluppo di alcuni settori dell'economia nazionale. Le difficoltà sono state infine superate concedendo alla Polonia un periodo transitorio.

Nell'Accordo figurano parimenti le *clausole di salvaguardia e di eccezione*, previste solitamente in un accordo di libero scambio, ovvero *eccezioni generali* (art. 10), *misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti* (art. 21), *riesportazione e penuria grave* (art. 23), *difficoltà della bilancia dei pagamenti* (art. 24), *deroghe per ragioni di sicurezza* (art. 26) e *adempimento degli obblighi dell'Accordo* (art. 31). Inoltre durante il periodo transitorio, la Polonia può invocare una speciale clausola di salvaguardia (art. 22) nel caso in cui l'*aggiustamento strutturale* della sua economia risulti gravemente compromesso. A differenza di Austria, Norvegia e Svezia, la Svizzera non ha depositato elenchi di prodotti sensibili, ragion per cui le è stata accordata una *speciale clausola di salvaguardia* (allegato III, par. 4) al fine di contrastare, durante il periodo transitorio, eventuali gravi perturbazioni sul suo mercato interno risultanti da divergenze tra la Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS nell'ambito dell'abbattimento dei dazi doganali per i prodotti corrispondenti.

Una *clausola evolutiva* (art. 29) testimonia la volontà delle Parti contraenti di sviluppare le loro relazioni e di estenderle agli ambiti non coperti dall'Accordo. Le Parti riconoscono l'importanza crescente di *servizi e investimenti* (art. 30) e si impegnano affinché siano realizzate la liberalizzazione graduale e l'apertura reciproca di questi settori, tenendo conto dei lavori del GATT in questo campo.

Il *Comitato misto* (art. 27 e 28), composto di rappresentanti di ogni Parte contraente, è incaricato dell'applicazione dell'Accordo. La sua attività sarà coordinata con quella del Comitato misto istituito conformemente alla Dichiarazione di Göteborg. Esso può in particolare decidere di accelerare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi tra Paesi dell'AELS e la Polonia.

L'*entrata in vigore* dell'Accordo (art. 39) è prevista per il 1° aprile 1993.

822.222 Protocollo d'intesa

Alcune nozioni di natura prevalentemente tecnica non figurano nell'Accordo stesso, ma in un protocollo d'intesa che ne costituisce parte integrante. In questo protocollo, le Parti contraenti riconoscono in particolare l'esistenza di un certo parallelismo tra i livelli rispettivi delle concessioni (in materia di dazi doganali e di restrizioni quantitative) fatte nell'ambito dell'Accordo AELS-Polonia e dell'Accordo d'associazione della CE. In linea di massima questo parallelismo dovrebbe essere preservato nel corso del periodo transitorio.

Il protocollo d'intesa contiene parimenti spiegazioni concernenti segnatamente l'interpretazione e l'applicazione del protocollo B (regole d'origine) nonché talune disposizioni dell'Accordo, quali le regole di concorrenza o gli aiuti pubblici.

Infine le Parti contraenti prevedono una procedura d'arbitrato nel caso di controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni o in seno al Comitato misto.

822.223 Accordo bilaterale per il settore agricolo

Come già indicato, i prodotti agricoli saranno oggetto di accordi bilaterali stipulati tra i singoli Paesi dell'AELS e la Polonia. Vista l'importanza che riveste questo settore per la Polonia, la Svizzera si è adoperata per giungere ad un accordo che non ne pregiudichi la politica agricola. Le concessioni accordate alla Polonia consistono esclusivamente nella riduzione o soppressione di taluni dazi doganali.

L'Accordo con la Polonia contiene inoltre disposizioni sulle regole d'origine e sui metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti considerati dall'Accordo stesso. Le difficoltà che potrebbero presentarsi in occasione degli scambi di prodotti agricoli tra i due Paesi saranno oggetto di un esame comune. Infine, questi scambi dovranno essere resi più dinamici nei limiti delle rispettive politiche agricole e nel rispetto dei loro impegni internazionali, tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round.

L'Accordo per il settore agricolo tra Svizzera e Polonia sarà applicato simultaneamente a quello multilaterale di libero scambio.

822.3 Conseguenze finanziarie

Gli introiti doganali sulle importazioni svizzere in provenienza dalla Polonia ammontano a 6,95 milioni di franchi (5,86 mio. per i prodotti industriali e circa un milione per quelli agricoli). Questa perdita di introiti risultante dall'Accordo può essere definita come relativamente modesta, viste le maggiori possibilità d'esportazione di cui beneficerà l'economia svizzera grazie all'Accordo.

822.4 Programma di legislatura

Il presente disegno è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1).

822.5 Relazioni con gli altri strumenti di politica commerciale

L'Accordo AELS-Polonia e l'Accordo bilaterale Svizzera-Polonia concernente il commercio di prodotti agricoli sono conformi all'articolo XXIV del GATT.

L'Accordo è peraltro compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla nostra politica d'integrazione europea. Visto che il suo contenuto concorda ampiamente con le disposizioni di libero scambio contenute nell'Accordo d'associazione concluso tra CE e Polonia, l'entrata in vigore dell'Accordo non susciterà nuove divergenze tra la politica commerciale seguita dalla Svizzera e quella della CE nei confronti della Polonia. L'Accordo bilaterale sui prodotti agricoli rispecchia la diversità dei regimi applicati dalla Svizzera e dalla CE in ambito agricolo.

822.6 Relazione con il diritto europeo

Il decreto federale proposto non genera alcuna incompatibilità con il diritto europeo.

822.7 Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è uno Stato firmatario dell'Accordo. In virtù del trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RU 1991 2211), la Svizzera applica anche a questo Paese le disposizioni doganali contenute nell'Accordo di libero scambio con la Polonia. Per quanto riguarda l'Accordo bilaterale tra Svizzera e Polonia sul commercio di prodotti agricoli, esso si applica parimenti al Principato del Liechtenstein finché quest'ultimo rimarrà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

822.8 Pubblicazione degli allegati dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Polonia

Gli allegati che accompagnano l'Accordo contengono più di 600 pagine, di cui 300 riguardanti la Svizzera e la Polonia. Si tratta principalmente di disposizioni di natura tecnica ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale. Giusta gli articoli 4 e 14 capoverso 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), questi allegati non saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale e sistematica e nemmeno nel Foglio federale.

822.9 Costituzionalità

Il decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare tali accordi deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Polonia può essere denunciato in ogni tempo, con preavviso di 6 mesi. Sebbene il Protocollo d'intesa e l'Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli non contengano clausole di denuncia, sono tuttavia parte integrante dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Polonia e, conseguentemente, possono essere denunciati (si veda in merito anche l'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; RS 0.111). Gli accordi menzionati non prevedono l'adesione ad un organismo internazionale, né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà dunque al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
sull'approvazione dell'Accordo tra gli Stati membri
dell'AELS e la Repubblica di Polonia**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio allegato al rapporto del 20 gennaio 1993¹⁾ sulla politica economica esterna 92/1 + 2,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti accordi sono approvati:

- a. Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Polonia (allegato 2);
- b. Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Polonia (allegato 3);
- c. Accordo amministrativo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti agricoli (allegato 4).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo, il Protocollo d'intesa e l'Accordo amministrativo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

5615

Accordo tra gli Stati dell'AEELS e la Repubblica di Polonia²⁾

Traduzione¹⁾

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1992

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (in seguito definiti Paesi dell'AEELS)

e

la Repubblica di Polonia (in seguito Polonia),

Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d'integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo multilaterale;

Vista la Dichiarazione firmata a Göteborg tra gli Stati dell'AEELS e la Polonia nel giugno 1990;

Richiamati gli impegni che legano i suddetti Paesi in virtù dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare dei principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

Fermamente convinti che il presente Accordo di libero scambio nonché gli accordi che legano gli Stati parte al presente Accordo alle Comunità europee favorirà la creazione in Europa di una vasta zona di libero scambio, concorrendo quindi in maniera notevole all'integrazione europea;

Coscienti delle disparità economiche e sociali esistenti tra gli Stati dell'AEELS e la Polonia, e persuasi che gli obiettivi del presente Accordo dovrebbero essere raggiunti mediante disposizioni appropriate;

Risoluti, a tal fine, ad abolire progressivamente gli ostacoli per la maggior parte dei loro scambi, conformemente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio;

Disposti ad esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo;

Constato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da

¹⁾ Dal testo originale inglese.

²⁾ Gli allegati dell'Accordo sono ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

altri Accordi internazionali e segnatamente dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio;

Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:

Articolo 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Polonia, tenendo conto della necessità di quest'ultima di accelerare lo sviluppo della sua economia, istaureranno progressivamente, nel corso di un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2001, una zona di libero scambio conformemente ai disposti del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, si prefigge di:

- a) promuovere, mediante espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Polonia e, in tal modo, favorire in questi Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;
- b) garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo condizioni eque di concorrenza;
- c) contribuire all'integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'abbattimento degli ostacoli agli scambi.

Articolo 2 Campo d'applicazione

L'Accordo si applica:

- a) ai prodotti considerati nei capitoli 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
- b) ai prodotti menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell'allegato II;

originari di uno Stato dell'AELS o della Polonia.

Articolo 3 Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4 a 9, 14 e 23 del presente Accordo nonché del

protocollo B e a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

Articolo 4 Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti

1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliranno, per i prodotti in provenienza dalla Polonia, tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione dei dazi d'importazione e dei gravami con effetto equivalente riguardanti i prodotti elencati nell'allegato III, i quali saranno aboliti progressivamente, secondo i disposti di tale allegato.

3. Per i prodotti originari di uno Stato dell'AELS, la Polonia abolirà progressivamente, secondo cinque tappe annuali uguali a contare dal 1° gennaio 1995, tutti i dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti elencati nell'allegato IV, i quali saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, e di quelli riguardanti i prodotti menzionati nell'allegato V, i quali saranno aboliti progressivamente conformemente al calendario fissato in tale allegato.

Articolo 5 Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicheranno le riduzioni successive previste dal presente Accordo sarà la tassa della nazione più favorita esigibile al 29 febbraio 1992.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata in tutti i casi e, in particolare, se si tratta di riduzioni stabilite conformemente all'accordo tariffario stipulato in occasione dei Negoziati commerciali multilaterali (Uruguay Round), i dazi ridotti sostituiranno i dazi di base menzionati al paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni saranno applicate.

3. I dazi ridotti calcolati secondo l'articolo 4 saranno arrotondati alla cifra decimale 0, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Articolo 6 Dazi fiscali

1. Le disposizioni dell'articolo 4 paragrafi 1 a 3 sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel protocollo C.

2. Gli Stati parte al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.

Articolo 7 Dazi d'esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente ostacoleranno in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Polonia aboliranno tutti i dazi d'esportazione ed i gravami con effetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell'allegato VI.
3. La Polonia abolirà progressivamente tutti i dazi d'esportazione e gravami con effetto equivalente, ma al più tardi entro il 1° gennaio 1997.

Articolo 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.
2. Le restrizioni quantitative e i provvedimenti con effetto equivalente che gravano le importazioni degli Stati dell'AELS saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato VII.
3. Le restrizioni quantitative e i provvedimenti con effetto equivalente che gravano le importazioni polacche di prodotti originari degli Stati dell'AELS saranno aboliti conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII e al calendario ivi stabilito.

Articolo 9 Restrizioni quantitative delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.
2. Le restrizioni quantitative delle esportazioni in provenienza dagli Stati dell'AELS ed i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato IX.
3. Le restrizioni quantitative delle esportazioni in provenienza dalla Polonia ed i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti con l'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato X.

Articolo 10 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita

delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.

Articolo 11 Monopoli di Stato

1. Gli Stati parte al presente Accordo opereranno affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati, con riserva delle disposizioni enunciate nel protocollo D, in modo da escludere, in materia di condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell'AELS e cittadini della Polonia.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Articolo 12 Procedura d'informazione sui progetti di regolamenti tecnici

1. I Paesi dell'AELS e la Polonia si comunicano mutuamente, senza indugio e conformemente ai disposti dell'allegato XI, il testo dei regolamenti tecnici e le relative modifiche che intendono promulgare.
2. Gli Stati parte al presente Accordo si adopereranno affinché detta procedura sia applicata entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Qualora tale situazione non sia realizzabile entro il predetto termine, il Comitato misto accorderà una proroga.

Articolo 13 Scambio di prodotti agricoli

1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli, tenendo conto della notevole importanza che essi rivestono per l'economia della Polonia.
2. A tale scopo, ciascuno Stato dell'AELS e la Polonia hanno concluso un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.
3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti tali da ostacolare inopportuno gli scambi.

Articolo 14 Dazi interni

1. Gli Stati parte al presente Accordo si astengono dall'introdurre qualsiasi provvedimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti originari di uno Stato dell'AELS e i prodotti simili provenienti dalla Polonia.
2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Articolo 15 Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Polonia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.
2. Gli Stati parte evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.
3. Fintanto che la moneta della Polonia non è integralmente convertibile ai sensi dell'articolo VIII dello Statuto del Fondo monetario internazionale, la Polonia si riserva il diritto di applicare restrizioni cambiarie nell'ambito della concessione o dell'accettazione di crediti a corto e medio termine entro i limiti dello statuto riconosciuto alla Polonia dal FMI, a condizione che dette restrizioni siano applicate senza discriminazioni e che riguardino unicamente determinati prodotti o determinate categorie di prodotti.

Articolo 16 Mercati pubblici

1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi quale obiettivo auspicato ed importante dell'Accordo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS consentiranno alle imprese della Polonia di accedere alle procedure di partecipazione ai loro mercati pubblici rispettivi, conformemente all'Accordo del 12 aprile 1979 relativo ai mercati pubblici, modificato dal protocollo del 2 febbraio 1987 negoziato sotto l'egida dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Tenendo conto del processo di ristrutturazione e di sviluppo della sua economia, la Polonia consentirà alle imprese degli Stati dell'AELS di accedere progressivamente e secondo le stesse condizioni alle procedure di partecipazione dei propri mercati pubblici.
3. Appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati parte adegueranno e creeranno progressivamente principi, condizioni e prassi che disciplineranno la partecipazione ai mercati pubblici, in modo da garantire

il libero accesso, la trasparenza e la non discriminazione tra i fornitori potenziali provenienti da Stati parte al presente Accordo. Dopo un periodo asimmetrico in favore della Polonia, un equilibrio rigoroso tra diritti ed obblighi sarà stabilito tra le Parti del presente Accordo al più tardi al termine del periodo transitorio.

4. Il Comitato misto raccomanda o determina, a seconda delle circostanze, le modalità pratiche del processo, segnatamente l'estensione, il calendario e le regole applicabili. Esso designa inoltre gli enti che offrono contratti per i mercati pubblici, vale a dire le autorità o imprese pubbliche e le imprese private che beneficiano di privilegi esclusivi o speciali.

5. Gli Stati interessati, parte al presente Accordo, si sforzeranno di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Articolo 17 Protezione della proprietà intellettuale

1. Gli Stati parte al presente Accordo assicureranno una protezione non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adotteranno provvedimenti per tutelare tali diritti. La protezione sarà progressivamente rafforzata e, prima del 31 dicembre 1996, avrà raggiunto un livello paragonabile a quello degli Stati parte al presente Accordo.

2. Gli Stati parte al presente Accordo hanno convenuto di conformarsi, prima del 31 dicembre 1996, alle norme di base degli accordi multilaterali designati nell'allegato XII. Essi si sforzeranno di aderire a questi ultimi nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nell'ambito della tutela dei diritti della proprietà intellettuale, con riserva del diritto supremo degli Stati parte al presente Accordo di decidere in tal senso.

3. Per «protezione della proprietà intellettuale», si intende in particolare la protezione dei diritti d'autore, compresi i programmi informatici e le banche di dati, come pure dei diritti simili, delle marche, delle indicazioni sull'origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle topografie di circuiti integrati nonché delle informazioni relative a segreti di fabbricazione e aziendali.

4. a) Gli Stati parte al presente Accordo non imporranno ai cittadini degli altri Stati parte un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di altri Stati in materia di proprietà intellettuale. Per ogni vantaggio o privilegio, favore o immunità accordato in virtù di:

i) accordi bilaterali in vigore in uno Stato parte al presente Accordo al momento della sua entrata in vigore e notificati agli altri Stati parte il 1° gennaio 1994,

ii) accordi multilaterali attuali e futuri, compresi gli accordi regionali relativi all'integrazione economica, che non tutti gli Stati parte al presente Accordo hanno stipulato,

si potrà derogare a tale obbligo, sempre che detti accordi non rappresentino una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini di altri Stati parte.

- b) Due o più Stati parte al presente Accordo possono stipulare altri accordi intesi ad assicurare una protezione più estesa del presente Accordo, sempre che tutti gli altri Stati parte possano aderire a tali accordi a condizioni equivalenti a quelle ivi contenute e, a tal fine, gli Stati parte siano disposti ad intavolare in buona fede negoziati.
5. Le legislazioni nazionali degli Stati parte al presente Accordo assicureranno parimenti:
- una protezione adeguata ed efficace delle marche di prodotti e servizi, in particolare di marche notoriamente conosciute a livello internazionale;
 - mezzi adeguati ed efficaci a tutela delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, per tutti i prodotti, per lo meno nella misura in cui il loro uso abusivo induca il pubblico in errore;
 - che la licenza obbligatoria in materia di brevetti non sarà esclusiva e discriminatoria e darà diritto ad una remunerazione proporzionale al valore economico della licenza e potrà essere oggetto di una revisione giudiziaria. La portata e la durata di tale licenza saranno limitate ai fini per i quali questa è stata autorizzata. Le licenze accordate per ragioni di mancato sfruttamento saranno utilizzate soltanto nella misura necessaria a soddisfare il mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
6. Gli Stati parte al presente Accordo veglieranno affinché le procedure di concessione, di registrazione o di mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farle rispettare siano leali ed equi. Essi non dovranno essere inutilmente complessi e costosi e non prevederanno termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. I mezzi per far rispettare questi diritti comprenderanno in particolare l'ingiunzione, decisioni giudiziarie che prevedano un adeguato risarcimento del danno subito dal titolare del diritto nonché misure provvisoriale, comprese misure «inaudita altera parte».
7. a) Gli Stati parte al presente Accordo fisseranno le modalità appropriate di assistenza e cooperazione tecniche delle loro autorità rispettive. A tal fine, essi coordineranno i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti, come ad esempio l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), e ciò senza pregiudizio di altri sforzi, volti all'assistenza, alla cooperazione e al coordinamento tecnico, che essi dovessero mettere in atto altrove.
- b) Gli Stati parte al presente Accordo, su richiesta di uno di essi, convengono di intavolare rapidamente consultazioni di esperti in merito alle attività in rapporto con le convenzioni internazionali esistenti o future relative all'armonizzazione, all'amministrazione e al rispetto della proprietà intellettuale, alle attività svolte in seno ad organizzazioni internazionali quali l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e l'OMPI nonché alle relazioni tra gli Stati parte ed i Paesi terzi nell'ambito della proprietà intellettuale.

Articolo 18 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Polonia:

- a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o parecchie aziende, della posizione dominante che rivestono sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati parte al presente Accordo.

2. Le presenti disposizioni si applicheranno pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d'ordine pubblico.

3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, esso può adottare i provvedimenti che ritiene necessari ed adeguati per superare le gravi difficoltà imputabili alle pratiche in questione secondo le condizioni e le procedure previste all'articolo 25.

Articolo 19 Aiuti governativi

1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Polonia.

2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato XIII.

3. Ai fini dell'applicazione dei disposti del paragrafo 1, la Polonia può concedere, sino al 31 dicembre 1996, un aiuto più vantaggioso di quello ammesso dagli Stati dell'AELS conformemente ai criteri esposti nell'allegato XIII allo scopo di promuovere la riforma e lo sviluppo della sua economia. Considerata la situazione economica della Polonia, il Comitato misto può decidere di prorogare l'applicazione del presente disposto.

4. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d'aiuto governativo mediante lo scambio di pareri secondo le condizioni previste nell'allegato XIV. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato misto dovrà aver adottato le norme necessarie all'applicazione del presente paragrafo.

5. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, può adottare nei confronti di detta pratica adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Articolo 20 Dumping

Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Polonia pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, oppure qualora la Polonia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all'Accordo che disciplina l'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e secondo le procedure previste nell'articolo 25.

Articolo 21 Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:

- a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali dello Stato importatore parte al presente Accordo, o
- b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

lo Stato parte implicato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Articolo 22 Aggiustamento strutturale

1. In deroga ai disposti dell'articolo 4, la Polonia può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi ad introdurre dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine, in particolare, di importanti problemi sociali.

3. I dazi all'importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, in Polonia, ai prodotti in provenienza da Stati dell'AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell'AELS, quali sono stati definiti all'articolo 2, realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti saranno applicabili per un periodo non superiore a 5 anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi cesseranno di avere validità al più tardi allo scadere del periodo transitorio.

5. Simili provvedimenti non potranno essere applicati a un prodotto qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse o dei provvedimenti con effetto equivalente.

6. La Polonia informerà il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell'AELS, si avvieranno consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando la Polonia adotterà tali provvedimenti, comunicherà al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario dovrà prevedere l'abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto potrà fissare un calendario diverso.

Articolo 23 Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 7 e 9 renda possibile:

- a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, come provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure,
- b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, parte al presente Accordo, o minacci una simile penuria,

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest'ultimo potrà adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Articolo 24 Difficoltà per la bilancia dei pagamenti

1. Qualora uno Stato dell'AELS o la Polonia incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà per la bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS o la Polonia, a seconda dei casi, potrà adottare secondo le condizioni previste dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei pagamenti. Tali provvedimenti saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il mantenimento. Lo Stato dell'AELS o la Polonia a seconda dei casi, informerà senza indugio gli altri Stati parte al presente Accordo nonché il Comitato misto sull'introduzione di tali provvedimenti e, se possibile, sul calendario della loro soppressione.

2. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano tuttavia, ai fini dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, a non adottare provvedimenti restrittivi.

Articolo 25 Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano gli altri Stati parte.

2. Senza pregiudizio ai disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. a) In riferimento agli articoli 18 e 19, gli Stati parte implicati offriranno al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non giunga ad un accordo al più tardi entro tre mesi dal ricevimento del caso, lo Stato parte implicato potrà adottare adeguati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta.

b) In riferimento agli articoli 20, 21 e 23, il Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte implicato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato parte implicato potrà adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione.

c) In riferimento all'articolo 31, lo Stato parte implicato può adottare adeguati provvedimenti al termine delle consultazioni o allo scadere di un periodo di tre mesi a contare dalla notifica del caso.

4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Polonia nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un'omissione della Polonia possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell'AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione nei termini più brevi.

6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte implicato potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 20, 21 e 23 nonché nel caso di

aiuti governativi aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

Articolo 26 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

- a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:
 - i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare;
 - ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari;
 - iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale che rappresenta una minaccia di guerra.

Articolo 27 Il Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita da un Comitato misto. La sua attività sarà coordinata con quella del Comitato misto istituito conformemente alla Dichiarazione di Göteborg.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo veglia in merito alla possibilità di continuare nell'abbattimento degli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Polonia.

3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni.

Articolo 28 Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Stato parte all'Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a di-

sposizioni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.

4. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle riunioni, la designazione e il mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 29 Clausola evolutiva

1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga opportuno, nell'interesse delle economie degli Stati parte, incrementare ed approfondire le relazioni sancite dall'Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, sottoporrà una domanda motivata agli altri Stati parte al presente Accordo. Gli Stati parte possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale domanda e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita al paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.

Articolo 30 Servizi ed investimenti

1. Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l'importanza crescente di taluni settori, come quello dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell'integrazione europea, essi agiranno congiuntamente allo scopo di giungere ad una liberalizzazione graduale nonché all'apertura reciproca di mercati favorevoli agli investimenti e agli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori del GATT in questo campo.

2. Gli Stati dell'AEELS e la Polonia discuteranno in seno al Comitato misto sulle possibilità di estendere le loro relazioni commerciali ai settori degli investimenti esteri diretti e degli scambi di servizi.

Articolo 31 Adempimento degli obblighi

1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell'AEELS ritenga che la Polonia sia venuta meno ad un obbligo che gli incombe in virtù dell'Accordo, o viceversa, lo Stato interessato o la Polonia, a seconda dei casi, potrà adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Articolo 32 Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli A e B.

Articolo 33 Relazioni commerciali rette da altri Accordi

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato dell'AELS, da un lato, e la Polonia, dall'altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra Stati dell'AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo.

2. a) L'Accordo tra la Finlandia e la Polonia sull'eliminazione reciproca degli ostacoli agli scambi firmato il 29 settembre 1976, modificato (di seguito denominato Accordo Finlandia-Polonia), rimarrà in vigore sino a quando i vantaggi reciproci concessi alle parti in virtù dell'Accordo Finlandia-Polonia saranno sostanzialmente e integralmente sostituiti da quelli del presente Accordo.

L'Accordo Finlandia-Polonia sarà quindi abrogato da una decisione congiunta delle sue Parti e le altre Parti del presente Accordo saranno informate senza indugio di detta decisione.

b) I disposti degli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 del presente Accordo si applicano parimenti, mutatis mutandis, agli scambi tra la Finlandia e la Polonia che sottostanno all'Accordo Finlandia-Polonia.

c) Particolari disposizioni d'applicazione del presente articolo figurano nell'allegato XV e XVI del presente Accordo.

Articolo 34 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d'origine contenute nel presente Accordo.

Articolo 35 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati parte.

Articolo 36 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo - eccettuati quelli menzionati all'articolo 27 paragrafo 3 - approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati parte all'Accordo, dopodiché entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti al presente Accordo. Gli strumenti d'accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Articolo 37 Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione, che dovrà essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati parte interessati, nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d'adesione è consegnato al Governo depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della sua adesione.

Articolo 38 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.
2. Se la Polonia si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti i Paesi dell'AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell'ultimo preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Articolo 39 Entrata in vigore

1. Per quanto concerne gli Stati firmatari che hanno trasmesso al Governo depositario il loro strumento di ratifica o d'accettazione, il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1993, purché fra i predetti Stati figurino pure la Polonia.
2. Per uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o d'accettazione dopo il 1° aprile 1993, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna di tale strumento al Governo depositario, a condizione che, per la Polonia, l'Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.
3. Già all'atto della firma dell'Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l'Accordo in modo provvisorio se quest'ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato al 1° aprile 1993, a condizione che esso sia entrato in vigore per la Polonia.

Articolo 40 Governo depositario

Il Governo di Svezia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi altro atto o notifica relativi al presente Accordo, nonché la sua scadenza.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1992, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

Seguono le firme

5614

**Protocollo d'intesa
relativo all'Accordo tra gli Stati membri dell'AELS
e la Repubblica di Polonia¹⁾**

Traduzione¹⁾

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1992

1. Gli Stati dell'AELS e la Polonia riconoscono l'esistenza di un certo parallelismo tra la portata delle concessioni nell'ambito delle tariffe doganali, delle restrizioni quantitative e delle tasse e misure con effetto equivalente al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Polonia, da un lato, e l'Accordo europeo tra CEE e Polonia dall'altro. Gli Stati dell'AELS e la Polonia riconoscono parimenti che detto parallelismo dovrebbe essere preservato in linea di massima durante tutto il periodo transitorio. Qualora una delle parti dell'Accordo europeo acceleri il processo di abbattimento degli ostacoli ai predetti scambi, la questione sarà sollevata in seno al Comitato misto allo scopo di giungere ad un analogo livello di liberalizzazione tra gli Stati dell'AELS e la Polonia. La possibilità di stabilire lo stesso parallelismo tra concessioni negoziate in condizioni particolari sarà esaminata in seno al Comitato misto.
2. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto che gli articoli menzionati negli allegati V e VIII e contrassegnati da un asterisco (*) saranno coperti unicamente dalle disposizioni dell'allegato dove figurano e a condizione che il trattamento di cui sono oggetto negli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Polonia sia identico a quello riservato loro negli scambi tra le Comunità europee e la Polonia.
3. Conformemente all'articolo 3 paragrafo 5 del protocollo A, la Polonia può introdurre un sistema di provvedimenti di compensazione dei prezzi. Gli Stati dell'AELS si accordano per fornire l'assistenza tecnica nell'elaborazione e dell'attuazione di un simile sistema.
4. L'Austria e la Polonia hanno convenuto di limitare la durata delle loro concessioni rispettive contenute nel protocollo A in modo da poter eseguire un esame minuzioso dei loro flussi commerciali e delle prospettive per i prodotti coperti dal protocollo A. Gli Stati parte interessati intendono estendere il protocollo A oltre il 1° gennaio 1995 e utilizzare l'esame menzionato più sopra a tale scopo.
5. Visto che taluni problemi potrebbero presentarsi nel corso della ristrutturazione del settore polacco della pesca, la Polonia avrebbe senz'altro il diritto di derogare alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 4 dell'allegato II fino al 31 dicembre 2002. Se, trascorso detto termine, la Polonia non sarà in grado di conformarsi alle prescrizioni del presente paragrafo, essa potrà sollevare la questione in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

6. La Polonia notificherà agli Stati dell'AELS tutti gli accordi stipulati ai fini della cooperazione amministrativa tra la Polonia, la RFCS e l'Ungheria in vista dell'applicazione delle disposizioni del protocollo B nonché delle relative modifiche.

7. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto che le disposizioni dell'articolo 23 del protocollo B non saranno applicabili prima del 1° gennaio 1994. Il Comitato misto prorogherà questa deroga, a condizione che la pratica attualmente in uso tra Polonia e Comunità europee non sia modificata e la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 non abbia generato alcuna seria distorsione degli scambi o conseguenza risultante da un grave danno subito dai produttori di merci simili o direttamente concorrenziali.

8. Gli Stati dell'AELS e la Polonia confermano che, qualora una riduzione dei dazi doganali sia attuata per sospensione durante un determinato periodo, i dazi ridotti sostituiranno i dazi di base unicamente durante il predetto periodo e, ogniqualvolta si procederà ad una sospensione parziale dei dazi doganali, il margine preferenziale tra le Parti sarà preservato.

9. Il diritto dell'Islanda di mantenere dazi a carattere fiscale, come quelli indicati nella tavola I del protocollo C, in conformità dell'articolo 5, non dovrebbe comportare un trattamento meno favorevole per la Polonia per i prodotti specificati in questa tavola rispetto a quello accordato dall'Islanda alle Comunità europee nell'ambito dello Spazio economico europeo.

10. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto che le eccezioni enumerate negli allegati VI dell'articolo 7 nonché IX e X dell'articolo 9 saranno riasseminate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo concluso tra gli Stati dell'AELS e le Comunità europee concernente la creazione dello Spazio economico europeo.

11. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto che gli articoli 7 e 9 non si applicheranno, qualora i provvedimenti da essi previsti possano rendersi necessari ai fini dell'amministrazione di accordi internazionali o per prevenire misure protezionistiche della parte importatrice.

12. Per quanto concerne le regole di concorrenza tra imprese, gli Stati parte riconoscono che la Polonia abbisogna di un termine di tre anni per introdurre le necessarie misure legislative ed esecutive.

13. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto di tenere consultazioni in seno al Comitato misto allo scopo di studiare la possibilità di completare i criteri enunciati nell'allegato XIII dell'articolo 19 con i criteri contenuti nell'Accordo stipulato tra gli Stati dell'AELS e le Comunità europee sulla creazione di uno Spazio economico europeo, dopo che detto accordo sarà entrato in vigore.

14. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 3, gli Stati parte al presente Accordo hanno convenuto che l'espressione «più vantaggioso» si riferisce all'importo dell'aiuto accordato sulla base dei provvedimenti enunciati nell'allegato XIII lettera c). Inoltre l'applicazione di provvedimenti normal-

mente incompatibili ai sensi delle disposizioni del paragrafo d) potrebbe essere temporaneamente giustificata dal processo di ristrutturazione economica in atto in Polonia, sempre che queste prassi siano compatibili con le norme applicabili agli aiuti pubblici conformemente all'Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Polonia e le Comunità europee, come è applicato dalle Parti al predetto accordo.

15. Con riferimento all'articolo 22 paragrafo 3, in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali, fanno stato le statistiche del commercio internazionale elaborate dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU), del GATT e dell'OCSE.

16. L'espressione «al commercio di altre merci, materiali o servizi» contenuta nell'articolo 26b)i) si riferisce a prodotti utilizzati sia per scopi civili che militari (prodotti cosiddetti «a doppio uso»).

17. Gli Stati dell'AELS e la Polonia hanno convenuto che, nel caso in cui tra CE e Polonia saranno applicate speciali clausole di salvaguardia nel loro commercio di tessuti e di abbigliamento, i meccanismi previsti o attuati tra la CE e la Polonia in questo ambito come pure le modalità della loro realizzazione saranno attivate ogniqualevolta si rivelino necessari, ma non per un periodo più lungo di quello previsto tra Polonia e CE.

In un simile caso e senza pregiudizio ai disposti dell'articolo 22, l'accesso ai mercati degli Stati parte al presente Accordo non sarà tuttavia meno favorevole per quanto attiene ai dazi doganali, alle restrizioni quantitative, ai gravami e provvedimenti con effetto equivalente rispetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

18. Qualora il regime polacco d'importazione di automobili e autocarri, segnatamente in relazione con le Comunità europee, implichi una discriminazione nei confronti dei fabbricanti dell'AELS, gli Stati parte riesamineranno il problema al fine di trovare una soluzione accettabile.

19. Per quanto concerne le merci esportate da uno Stato dell'AELS per la loro trasformazione (trasformazione estera) in Polonia e le merci trasformate in Polonia (trasformazione locale), gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a discutere il più presto possibile accordi secondo i quali:

- queste merci saranno ammesse in Polonia in esenzione da dazio ai fini della loro trasformazione, sempre che al termine di questo processo siano poi riesportate;
- i prodotti risultanti da questa trasformazione saranno ammessi in esenzione totale o parziale da dazi o gravami con effetti equivalenti al momento della loro importazione in uno Stato dell'AELS.

20. Gli Stati dell'AELS e la Polonia ritengono che, nel caso di controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni tra gli Stati parte interessati o in seno al Comitato misto, può essere prevista una procedura d'arbitrato. Il Comitato misto dovrà riesaminare questa possibilità, ad esempio riguardo all'articolo 18.

**Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Polonia
relativo al commercio di prodotti agricoli**

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1992

Ginevra, 10 dicembre 1992

Egregio Direttore,

Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili al commercio dei prodotti agricoli tra la Confederazione svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica di Polonia (di seguito: la Polonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Polonia e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 13 di questo Accordo.

Con la presente Le comunico i risultati delle trattative:

- I. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Polonia alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. ai fini dell'applicazione dei disposti dell'allegato I, l'allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- III. l'inclusione dei predetti allegati I e II quali parti integranti del presente Accordo.

Inoltre la Svizzera e la Polonia esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero sorgere in merito agli scambi di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare adeguate soluzioni. Entrambi i Paesi intendono continuare i loro sforzi volti alla liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole, nel rispetto dei loro impegni internazionali e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round. A tal fine, la Svizzera e la Polonia riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro prodotti agricoli. Esse si adopereranno per promuovere la cooperazione scientifica e tecnica nel settore dell'agricoltura.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Polonia per quanto concerne la Polonia e la Svizzera.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Il presente Accordo rimarrà in vigore finché le sue Parti contraenti rimarranno Parti contraenti dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.

Il ritiro, da parte della Polonia o della Svizzera, dall'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Polonia porrà fine al presente accordo in forma di scambio di lettere, che non sarà più valido a contare dalla stessa data in cui il ritiro diverrà effettivo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Polonia in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, egregio Direttore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:
Il Capo della Delegazione svizzera

Ginevra, 10 dicembre 1992

Egregio Direttore,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore: «Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili al commercio dei prodotti agricoli tra la Confederazione svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica di Polonia (di seguito: la Polonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AEELS e la Polonia e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 13 di questo Accordo.

Con la presente Le comunico i risultati delle trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Polonia alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. ai fini dell'applicazione dei disposti dell'allegato I, l'allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- III. l'inclusione dei predetti allegati I e II quali parti integranti del presente Accordo.

Inoltre la Svizzera e la Polonia esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero sorgere in merito agli scambi di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare adeguate soluzioni. Entrambi i Paesi intendono continuare i loro sforzi volti alla liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole, nel rispetto dei loro impegni internazionali e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round. A tal fine, la Svizzera e la Polonia riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro prodotti agricoli. Esse si adopereranno per promuovere la cooperazione scientifica e tecnica nel settore dell'agricoltura.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla data dell'Accordo tra gli Stati dell'AEELS e la Polonia per quanto concerne la Polonia e la Svizzera.

Il presente Accordo rimarrà in vigore finché le sue Parti contraenti rimarranno Parti contraenti dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e la Polonia.

Il ritiro, da parte della Polonia o della Svizzera, dall'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e la Polonia porrà fine al presente accordo in forma di scambio di lettere, che non sarà più valido a contare dalla stessa data in cui il ritiro diverrà effettivo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Polonia in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l'Accordo del Governo della Polonia in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, egregio Direttore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Polonia:
Il Capo della Delegazione polacca

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera alla Repubblica di Polonia

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e la Repubblica di Polonia, la Svizzera¹⁾ accorderà a quest'ultima, su base autonoma, le seguenti²⁾ concessioni tariffali autonome per i prodotti originari della Repubblica di Polonia.

A. Soppressione del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0101.1100	Cavalli, vivi: - riproduttori di razza pura
0101.1910	- - altri:
0101.1990	- - da macello
	- - altri
0102.9010	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura:
0102.9090	- - da macello
	- - altri
0103.9100	Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura:
0103.9200	- di peso inferiore a 50 kg
	- di peso uguale o superiore a 50 kg
0104.1000	Animali vivi della specie ovina
0105.9900	Anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, di peso eccedente 185 g:
0106.0090	Altri animali vivi
0201.1000	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201.2000	- in carcasce o mezzene
0201.3000	- altri pezzi non dissotati
	- disossate

¹⁾ Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923.

²⁾ Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva il diritto di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche del regime svizzero d'importazione per i prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati (ad es. i negoziati dell'Uruguay Round). Qualora sia introdotto un nuovo regime, i margini d'azione risultanti dall'allegato I del presente Accordo saranno valevoli alle condizioni d'accesso allora stipulate. Questo principio verrà parimenti applicato per le voci soggette unicamente a dazi doganali, allorchando la Svizzera ridurrà parzialmente le aliquote MFN a seguito di negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0202.1000 0202.2000 0202.3000	Carni della specie bovina, congelate: - in carcasce o mezzene - altri pezzi non disossati - disossate
0203.1100 0203.1200 0203.1900 0203.2100 0203.2200 0203.2900	Carni di animali della specie suina (comprese quelle di cinghiali), fresche, refrigerate o congelate: - fresche o refrigerate: - - in carcasce o mezzene - - prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati - - altre - congelate: - - in carcasce o mezzene - - prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati - - altre
0204.1000 0204.2100 0204.2200 0204.2300 0204.3000 0204.4100 0204.4200 0204.4300 0204.5000	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate: - carcasce e mezzene di agnello, fresche o refrigerate - altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: - - in carcasce o mezzene - - in altri pezzi non disossati - - disossate - carcasce e mezzene di agnello, congelate - altre carni di animali della specie ovina, congelate: - - in carcasce o mezzene - - in altri pezzi non disossati - - disossate - carni di animali della specie caprina
0205.0000	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206.1000 0206.2100 0206.2200 0206.2900 0206.3000 0206.4100 0206.4900 0206.8000 0206.9000	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: - della specie bovina, fresche o refrigerate - della specie bovina, congelate: - - lingue - - fegati - - altre - della specie suina, fresche o refrigerate - della specie suina, congelate: - - fegati - - altre - altre, fresche o refrigerate - altre, congelate
0207.5000	Fegati di volatili, congelati

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0210.1100 0210.1900	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate: - prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati - altre, escluse le pancette (ventresche) e loro pezzi
0504.0010 0504.0090	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci: - abomasi - altri
0505.1010 0505.1090	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: - piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine: - - piume da letto e calugine, gregge, non lavate - - altre - altri:
0505.9010 0505.9090	- - polveri e cascami di piume o di parti di piume - - altri
0511.9900	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1, non atti all'alimentazione umana, esclusi lo sperma di tori e i prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, nonché gli animali morti del capitolo 3
0602.4090 0602.9999	Rosai, anche innestati, esclusi i rosai silvestri e gli alberetti di rosai selvatici Altre piante vive (comprese le loro radici), talee con radici, esclusi gli alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, i rododendri, azalee e rosai, nonché i piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), di vegetali d'utilità, con radici nude
0603.1011 0603.1012 0603.9010	Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, allo stato naturale
0604.1090 0701.1000	Muschi e licheni, diversi da quelli freschi o semplicemente essiccati Patate da semina, fresche o refrigerate
ex 0702.0000	Pomodori, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo
0703.1010 0703.1090 0703.2000	Cipolline da semina, freschi o refrigerati Altre cipolle e scalogni, freschi o refrigerati Agli, freschi o refrigerati
0704.1000 0704.9010	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati Cavoli rossi, cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano, freschi o refrigerati
0709.5100 0709.6011	Funghi commestibili, freschi o refrigerati Peperoni, importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo
0712.2000 0712.3000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0713.1010 0713.2010 0713.3110 0713.3210 0713.3310 0713.3910	Legumi da granella, secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati: - piselli (<i>Pisum sativum</i>) - ceci - fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek - fagioli «Adzuki» (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>) - fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>) - altri fagioli
0714.2000	Patate dolci, fresche o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets
0808.1010	Mele, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.2000	Ciliege, fresche Prugne e prugnone, fresche
0809.4010	- alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.4090	- in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
0810.2000	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi
0810.3000	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uvaspina, freschi
0810.4000	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere « <i>Vaccinium</i> », freschi
0813.1000	Albicocche, secche
0813.2010	Prugne, secche, intere
0909.2000	Semi di coriandolo
0909.3000	Semi di cumino
0909.4000	Semi di carvi
0909.5000	Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910.4000	Timo; foglie di alloro
1001.1020	Frumento (grano) duro, denaturato
1001.9020	Altro frumento (grano) duro e frumento segalato, denaturati
1002.0020	Segale, denaturata
1003.0000	Orzo

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1004.0000	Avena
1008.1000	Grano saraceno
1008.2000	Miglio
1008.3000	Scagliola
1008.9012	Triticale, denaturato
1008.9090	Altri cereali, diversi dal triticale
1104.3000	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1105.1020	Farina e semolino di patate, denaturati
1105.2020	Fiocchi di patate, denaturati
1204.0000	Semi di lino, anche frantumati
1205.0000	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206.0000	Semi di girasole, anche frantumati
1209.1100	Semi di barbabietole, da sementa
	Altri semi, frutti e spore, da sementa, diversi dai semi di barbabietole, semi da foraggio o semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
1209.9100	- Semi di ortaggi
1209.9900	- altri
1210.1000	Coni di luppolo, freschi o secchi non tritati, macinati o in forma di pellets
1210.2000	Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:
	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng
1211.9090	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng
1212.9100	Barbabietole da zucchero
1212.9990	Noccioli e mandorle di frutti (diversi da quelli di albicocche, di pesche o di prugne) e altri prodotti vegetali (diverse dalle radici di cicoria, secche), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
1214.9000	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets
1302.1900	Succhi e estratti vegetali, diversi dall'oppio o dalla liquirizia, di luppolo, di piroretro o delle radici delle piante da rotenone

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 1501.0010	Strutto e altri grassi di maiale, per usi tecnici
ex 1506.0000	Olio di piede di bue, grassi di ossa e oli di ossa, per usi tecnici
ex 1515.1100	Olio di lino, greggio, e sue frazioni, per usi tecnici
ex 1515.3000	Olio di ricino e sue frazioni, per usi tecnici
ex 1518.0010	Miscela non alimentari di oli vegetali, per usi tecnici
1518.0091	Olio di soia, epossidato
1518.0099	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove
1602.2010	Preparazioni a base di fegato d'oca
1804.0000	Burro, grasso e olio di cacao
ex 2001.9029	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2003.1000	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2101.3000	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2103.2000	«Tomato-ketchup» e altre salse di pomodoro
ex 2104.2000	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non contenenti carne o frattaglie
2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2207.2000	- alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
2208.9010	- alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208.9010	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
ex 2208.9021	Wodka, in recipienti di capacità:
ex 2208.9022	- eccedente 2 l
2301.2000	- non eccedente 2 l
2301.2000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
2303.1000 2303.2000	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili Polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero
2304.0000	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2306.4000	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali di ravizzone o di colza
2309.9020	Foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali
2309.9040	«Solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere
2401.1090	Tabacchi, non scostolati, diversi da quelli per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2401.2090	Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati, diversi da quelli per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2401.3090	Cascami di tabacco, diversi da quelli per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2402.2010 2402.2020 2402.9000	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco - sigarette, contenenti tabacco: - - di peso unitario eccedente 1,35 g - - di peso unitario non eccedente 1,35 g - altri

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.2100	Galli e galline, interi, congelati	30.00	15.00
0207.2300	Anatre, oche e faraone, intere, congelate	30.00	15.00
0207.3100	Fegati grassi di oche o di anatre, freschi o refrigerati	45.00	22.50
0207.4100	Pezzi e frattaglie di volatili diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4200	Pezzi e frattaglie di tacchini o di tacchine diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4300	pezzi e frattaglie di anatre, di oche o di faraone diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0208.1000	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di conigli o di lepri	30.00	15.00
ex 0208.9000	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di caprioli	30.00	15.00
0402.2110	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse eccedente 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	50.00	25.00
ex 0409.0000	Miele naturale d'acacia	60.00	30.00
0601.1010	Bulbi di tulipani, allo stato di riposo vegetativo	34.00	17.00
0603.9090	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, diversi da quelli freschi o essiccati	250.00	125.00
0604.9990	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, per mazzi o per ornamento, diversi da quelli freschi, preparati diversamente da quelli semplicemente essiccati	100.00	50.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0701.9000	Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina	6.00	3.00
0703.9000	Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0704.2000	Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0704.9090	Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati diversi dai cavoletti di Bruxelles, i cavoli rossi, i cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano	10.00	5.00
0705.1110	Insalata iceberg, fresca o refrigerata	7.00	3.50
0705.1190	Altre lattughe, diverse da quella iceberg, fresche o refrigerate	10.00	5.00
0705.1900	Altre insalate, diverse dalla lattuga, fresche o refrigerate	10.00	5.00
0705.2100	Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>), fresca o refrigerata	7.00	3.50
0706.1000	Carote e navoni, freschi o refrigerati	4.20	2.10
0706.9010	Barbabietole da insalata (bietole rosse), fresche o refrigerate	4.20	2.10
0706.9020	Scorzoneria, fresca o refrigerata	7.00	3.50
0706.9090	Sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.1000	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.2000	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.9000	Altri legumi, anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0709.2000	Asparagi, freschi o refrigerati	7.00	3.50
0709.4000	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	10.00	5.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre	10.00	5.00
0709.7000	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	10.00	5.00
	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711.1000	- cipolle	10.00	5.00
0711.4000	- cetrioli e cetriolini	10.00	5.00
ex 0711.9000	- fagioli asparagi (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i>) e piselli; miscele di ortaggi o legumi, non contenenti patate	10.00	5.00
0712.1000	Patate, secche, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate	20.00	10.00
0712.2000	Cipolle, secche	20.00	10.00
ex 0712.9010	Rape, porri e prezzemolo, secchi; miscela di ortaggi o legumi, secche, non contenenti patate, in recipienti eccedenti 5 kg	20.00	10.00
0712.9090	Miscela di ortaggi o legumi, secche, non contenenti patate, in recipienti non eccedenti 5 kg	40.00	20.00
0713.1090	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25
0713.2090	Ceci, secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25
0713.3190	Fagioli delle speci <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25
0713.3290	Fagioli «Adzuki» (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>), secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25
0713.3390	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25
0713.3990	Altri fagioli, secchi, diversi da quelli in grani intieri, non lavorati	4.50	2.25

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0713.4090	Lenticchie, secche, diverse da quelle in grani interi, non lavorate	4.50	2.25
0713.5090	Fave e favette (Vicia faba var. major e Vicia faba var. equina o Vicia faba var. minor), secche, diverse da quelle in grani interi, non lavorate	4.50	2.25
0713.9090	Altri legumi da granella, sgranati, secchi, diverse da quelli in grani interi, non lavorate	4.50	2.25
0808.1090	Mele, fresche, in altro imballaggio	5.00	2.50
ex 0811.9010	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate: - mirtilli	40.00	20.00
ex 0811.1000	- altre, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per usi industriali: - - fragole	45.00	22.50
ex 0811.2090	- - lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina	45.00	22.50
ex 0811.9090	- - altri	45.00	22.50
ex 0812.9000	Lamponi e ribes a grappoli temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	10.00	5.00
ex 1107.1090	Malto, non torrefatto, franto, non impiegato né come foraggio per animali né per fabbricare la birra	10.00	5.00
ex 1108.1300	Fecola di patate, impiegata né come foraggio per animali né per fabbricare la birra	6.00	3.00
1602.1000	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue	85.00	42.50
2002.9010	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: - in recipienti eccedenti 5 kg	13.00	6.50
2002.9029	- in recipienti non eccedenti 5 kg	23.00	11.50
ex 2006.0090	Altra frutta, diversa da quella tropicale o da quella a granella, confettate allo zucchero	45.00	22.50

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
ex 2208.9021	Acquaviti, diversi da quelli di vino o di vinacce, whisky, rum e taffia, gin e acquavite di ginepro oppure vodka, in recipienti di capacità - eccedente 2 l	58.00	29.00
ex 2208.9022	- non eccedente 2 l	80.00	40.00
2309.9030	Fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte	4.00	2.00

C. Riduzione tariffale del 20 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.1000	Volatili interi, freschi o refrigerati	30.00	24.00
0207.2200	Tacchini e tacchine, interi, congelati	30.00	24.00
0402.9110	Latte, concentrato, non in polvere, in granuli o in altre forme solide e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25.00	20.00
	Formaggi e latticini:		
0406.1010	- Mascarpone, Ricotta Romana	30.00	24.00
0406.1020	- Mozzarella	40.00	32.00
0406.1090	- altri formaggi freschi, non affinati né coagulati e ricotta	50.00	40.00
0406.2000	- formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	80.00	64.00
0406.3000	- formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	80.00	64.00
0407.0000	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	15.00	12.00
	Uova di volatili sgusciate eccetto i tuorli, fresche, essiccate, cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0408.9100	- essiccate	80.00	64.00
0408.9900	- altri	40.00	32.00
ex 0409.0000	Miele naturale, diverso da quello di acacia	60.00	48.00
0603.1019	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre, diversi dai garofani o dalle rose	25.00	20.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
ex 0811.1000	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - fragole, non per usi industriali	45.00	36.00
0811.2010	- lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina: - - lamponi, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	40.00	32.00
ex 0811.2090	- - altri, non per usi industriali	45.00	36.00
ex 0811.9090	- altri, diversi dai mirtilli, non per usi industriali	45.00	36.00
0812.2000	Fragole, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	10.00	8.00
0813.2090	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 o dalle albicocche; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: - prugne, non intere	36.00	28.80
0813.3000	- mele	45.00	36.00
0813.4011	- pere: - - intere	12.00	9.60
0813.4019	- - altri	45.00	36.00
0813.5011	- Miscugli di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: - - aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %	6.00	4.80
0813.5019	- - altri	12.00	9.60
1601.0090	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	75.00	60.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
1602.4110	Prosciutto in scatola	65.00	52.00
2004.9011	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, in recipienti eccedenti 5 kg	42.00	33.60
ex 2004.9019	Piselli, fagioli (comprese le fave) e cipolle, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, in recipienti eccedenti 5 kg	50.00	40.00
2004.9021	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, in recipienti non eccedenti 5 kg	20.00	16.00
ex 2004.9029	Piselli, fagioli (comprese le fave) e cipolle, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, in recipienti non eccedenti 5 kg	70.00	56.00
2005.4090	Piselli, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, in recipienti non eccedenti 5 kg	70.00	56.00
2005.5190	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, sgranati, in recipienti non eccedenti 5 kg	70.00	56.00
2008.8000	Fragole, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	30.00	24.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
2008.9919	Altra frutta, diversa da ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciglie, pesche e fragole, e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove - polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diverse da quelle di frutta tropicali	25.00	20.00
2008.9992	- altra frutta eccetto le mele	30.00	24.00
2009.8010	Succhi di ortaggi o legumi, non mescolati	20.00	16.00
2009.8091	Succhi non mescolati di altra frutta, diversa da ananassi, uva o mele: - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	28.00	22.40
2009.8092	- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	70.00	56.00
2009.9010	Miscugli di succhi: - succhi di ortaggi o legumi	20.00	16.00
ex 2009.9092	- altri, non concentrati, diversi da quelli a base di succhi di uva o di frutta a granelli - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	28.00	22.40
ex 2009.9093	- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	70.00	56.00
2309.9010	Foraggi, melassati o zuccherati, biscotti, diversi dagli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	7.00	5.60

*Allegato II***Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo**

1. (1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Polonia qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Polonia:
 - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
 - d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)-c).
 - (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti di condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Polonia e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dalla Polonia sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Polonia che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Polonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
 - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate al paragrafo (1) in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 6 del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Polonia.
4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore,

rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra AELS e Polonia.

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e Polonia relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra AELS e Polonia.

Appendice all' Allegato II

Lista dei prodotti citati alla cifra 2 per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale.

Capitoli 02 - 06

Voce di tariffa. 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
ex 0210	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dalle pancette (ventresche) e loro pezzi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati dei capitoli 1 e 2 devono essere già prodotti originari
ex 0402	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse non eccedente 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; latte concentrato, non in polvere, in granuli o in altre forme solide, e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il latte utilizzato deve già essere prodotto originario
ex 0406	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi, formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
ex 0408	Uova di volatili sguosciate esclusi i tuorli, fresche, essiccate, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti	Fabbricazione in cui tutti gli uccelli e loro parti utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del capitolo 1, non atti all'alimentazione umana, esclusi gli spermi di tori oppure i prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti gli animali utilizzati del capitolo 1 devono essere già prodotti originari
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Fabbricazione in cui tutti i fiori utilizzati devono essere già prodotti originari

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 0604	Fogliame, foglie e rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, per mazzi o per ornamento, esclusi quelli freschi con lavorazione non superiore all'essiccamento; muschi e licheni, con lavorazione superiore al semplice essiccamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0711	Cipolle, cetrioli e cetriolini, Fagioli asparagi (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) e piselli, miscela di ortaggi o legumi, non contenenti patate, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0714	Patate dolci, fresche o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	Fabbricazione in cui tutte le patate dolci utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 0811	Frutta (esclusi i mirtilli), anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 0812	Fragole, lamponi e ribes a grappoli, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, denaturati	Fabbricazione in cui tutti i cereali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1002	Segala, denaturata	Fabbricazione in cui tutti i cereali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1008	Triticale, denaturato	Fabbricazione in cui tutti i cereali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1105	Farina, semolino e fiocchi di patate, denaturati	Fabbricazione in cui tutte le patate utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1107	Malto, non torrefatto, franto, non impiegato né per l'alimentazione degli animali né per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutti i cereali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1108	Fecola di patate, impiegata né per l'alimentazione né per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutte le patate utilizzate devono essere già prodotti originari
1210	Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	Fabbricazione in cui tutti i coni di luppolo utilizzati deve essere già prodotto originario
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:	Fabbricazione in cui tutti i navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio devono essere già prodotti originari

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
ex 1302	Succhi e estratti vegetali, diversi dall'oppio, la liquirizia, il luppolo il piretro o le radici delle piante di rotenone	Fabbricazione in cui tutte le piante utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1501	Strutto e altri grassi di maiale, per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 1506	Olio di piede di bue, grassi di ossa e oli di ossa, per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 1515	Olio di lino, greggio, e sue frazioni, olio di ricino e sue frazioni, per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1518	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, sofforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di oli vegetali per usi tecnici; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1601	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 1602	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni a base di fegato d'oca; prosciutto in scatola	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 1804	Burro, grasso e olio di cacao	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
ex 2001	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi quelli interi o in pezzi, in recipienti eccedenti 5 kg oppure in recipienti non eccedenti 5 kg (esclusi le polpe, i puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento)	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
ex 2003	Funghi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:	Fabbricazione in cui tutti i funghi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 2004	Asparagi, piselli, fagioli (compresi quelli sgranati) e cipolle, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2005	Piselli e fagioli sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, in recipienti non eccedenti 5 kg	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2006	Frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le frutta tropicali e le frutta a granella	Fabbricazione in cui tutte le frutta, le scorze di frutta e altre parti di piante utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 2008	Fragole, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; polpa di altre frutta, diverse da ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliege, pesche, fragole e frutta tropicali e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre frutta, esclusi gli ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliege, pesche, mele o fragole, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 2009	Succhi di ortaggi o legumi (non mescolati), succhi non mescolati di altra frutta, diversa da agrumi, ananassi, uva o mele, miscugli di succhi (esclusi quelli a base di uve o di frutta a granella), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi succedanei, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutte le cicorie utilizzate del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
ex 2103	«Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
ex 2104	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non contenenti carne o frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa dalle voci 2207 o 2208
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, diversi da quelli di vino o di vinacce, whisky, rum e taffia, gin e acquavite di ginepro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa dalle voci 2207 o 2208
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 3 devono essere già prodotti originari
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati devono essere già prodotti originari
2304	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di ravizzone o di colza	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
ex 2309	Foraggi, melassati o zuccherati, biscotti; foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali; fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte; «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere diversi dagli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
ex 2401	Tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco, diversi da quelli per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	Fabbricazione in cui tutto il tabacco utilizzato del capitolo 24 deve essere già prodotto originario
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 24 devono essere già prodotti originari

Elenco delle abbreviazioni

ADB	Asian Development Bank <i>Banca asiatica di sviluppo</i>
ADF	Asian Development Fund <i>Fondo asiatico di sviluppo</i>
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFIC	Asian Finance and Investment Corporation <i>Società asiatica di finanza e sviluppo</i>
IDA	International Development Association <i>Associazione internazionale per lo sviluppo</i>
AIE	Agence internationale de l'énergie <i>Agenzia internazionale dell'energia</i>
NAFTA	North American Free Trade Agreement <i>Accordo di libero scambio nord-americano</i>
AMGI	Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
APEC	Asian Pacific Economic Conference <i>Conferenza economica dei Paesi del bacino del Pacifico</i>
Armi ABC	Armi nucleari, biologiche, batteriologiche e chimiche
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations <i>Associazione dei Paesi del Sud-est asiatico</i>
BAD	Banque Africaine de Développement <i>Banca africana di sviluppo</i>
BC-NET	Business Corporation Network
BERD	Banque Européenne de reconstruction et de développement <i>Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo</i>
IDB	Inter-American Development Bank <i>Banca interamericana di sviluppo</i>
BIRD	Banque internationale pour la reconstruction et le développement <i>Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo</i>
DAC	Development Assistance Committee <i>Comitato di aiuto allo sviluppo (OCSE)</i>
CAEM	Comité d'assistance économique mutuelle <i>Comitato di mutua assistenza economica</i>
CCI	Centre du commerce international <i>Centro del commercio internazionale</i>
CE	Comunità europea
CECA	Comunità europea del carbone e dell'acciaio
CEE	Comunità economica europea
CEE/ONU	Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
CSI	Comunità di Stati indipendenti
CEN	Comité européen de normalisation <i>Comitato europeo di normalizzazione</i>
CENELEC	Comité européen de normalisation élektrotechnique <i>Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica</i>
CIME	Committee on International Investment and Multinational Enterprises <i>Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (OCSE)</i>

CMIT	Committee on Capital Movements and Invisible Transactions <i>Comitato dei movimenti di capitali e delle transazioni invisibili</i>
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement <i>Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo</i>
CNUED	Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement <i>Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e sull'ambiente</i>
COMETT	Community Action Program in Education and Training for Technology <i>Programma comunitario di educazione e formazione in materia di tecnologia</i>
COST	Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique <i>Cooperazione europea nell'ambito della ricerca scientifica e tecnica</i>
CREST	Comité de la recherche scientifique et technique <i>Comitato della ricerca scientifica e tecnica</i>
CSCE	Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
DSP	Diritti speciali di prelievo
ECU	European Currency Unit Unité de compte européenne <i>Unità monetaria europea</i>
ERASMUS	European Community Action for the Mobility of University Students <i>Programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari</i>
ETSI	European Telecommunications Standards Institute <i>Istituto europeo per la normalizzazione nelle telecomunicazioni</i>
EURATOM	Comunità europea dell'energia atomica
EUREKA	European Research Coordination Agency <i>Cooperazione europea di ricerca nell'ambito dell'alta tecnologia per l'aumento della produttività e della competitività delle industrie ed economie europee sul mercato mondiale</i>
FAD	Fonds African de Développement <i>Fondo africano di sviluppo</i>
FASR	Facilité d'ajustement structurel renforcée <i>Agevolazione rafforzata d'aggiustamento strutturale</i>
FMI	Fondo monetario internazionale
G-24	Gruppo di coordinamento dei 24 Paesi occidentali membri dell'OCSE per la valutazione dei provvedimenti di sostegno a favore dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale
GATS	General Agreement on Trade in Services <i>Accordo generale sul commercio dei servizi</i>
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade <i>Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio</i>
GEF	Global Environment Facility <i>Agevolazione per la protezione dell'ambiente globale</i>
GRE	Garanzia contro i rischi all'esportazione
GRI	Garanzia contro i rischi dell'investimento
ICCP	Committee for Information, Computer and Communications Policy <i>Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni</i>

IIC	Interamerican Investment Corporation <i>Società interamericana d'investimento</i>
ISO	International Standard Organisation <i>Organizzazione internazionale per la standardizzazione</i>
ITER	International Thermonuclear Experimental Reactor <i>Reattore internazionale term nucleare sperimentale</i>
MIF	Multilateral Investment Fund <i>Fondo multilaterale d'investimento</i>
MTCR	Missile Technology Control Regime <i>Regime di controllo tecnologico del missile</i>
MTO	Multilateral Trade Organisation <i>Organizzazione multilaterale del commercio</i>
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
ONUDI	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel <i>Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale</i>
OPEP	Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio
USEC	Ufficio svizzero per l'espansione commerciale
SFI	Società finanziaria internazionale
SA	Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
SPA	Special Program for Assistance for Low-Income Countries in Sub-Saharan Africa <i>Programma speciale d'assistenza all'Africa sub-sahariana</i>
UMA	Union du Maghreb Arab <i>Unione del Maghreb arabo</i>